SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 165° - Numero 305

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 31 dicembre 2024** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Cassa depositi e prestiti S.p.a.

Ministero dell'università e della ricerca

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 43/L

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 44

Ministero dell'economia e delle finanze

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 45/L

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2024, n. **208**.

Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, anche sottoposte o da sottoporre a gestione commissariale, con particolare riguardo a situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile, alla prevenzione delle tossicodipendenze e delle altre dipendenze patologiche, alla crisi idrica nella regione siciliana, in materia di protezione civile, lavoro e infrastrutture;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di introdurre disposizioni urgenti per garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), coerentemente con il relativo cronoprogramma e le prossime scadenze imposte dal Piano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2024;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro dell'istruzione e del merito, del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro dell'interno, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Capo I

MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE SITUAZIONI DI PARTICOLARE EMERGENZA

Art. 1.

Interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti al fine di fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile

1. Fermo restando quanto previsto dal piano straordinario di interventi infrastrutturali o di riqualificazione funzionali al territorio del Comune di Caivano, approvato con delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2023, al fine di fronteggiare le situazioni di degrado e disagio giovanile nelle zone d'Italia ad alta vulnerabilità sociale, al Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 è demandato il compito di predisporre ed attuare un piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale, funzionali ai comuni o alle aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale di Rozzano (MI), Roma Quartiere Alessandrino-Quarticciolo, Napoli Quartiere Scampia-Secondigliano, Orta *Nova* (FG), Rosarno-San Ferdinando (RC), Catania Quartiere San Cristoforo, Palermo - Borgo Nuovo, prevedendo, laddove occorra, anche una semplificazione per le procedure di concessione di immobili pubblici per fini sociali, con particolare riferimento al sostegno a enti del terzo settore operanti in ambito artistico e culturale, sociosanitario, sportivo, di contrasto alla povertà educativa e per l'integrazione. Il piano straordinario è predisposto dal Commissario straordinario entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con i comuni interessati e con il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed è approvato con delibera del Consiglio dei ministri. Per la realizzazione del piano è autorizzata la spesa complessiva nel triennio 2025-2027 di 180 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 30 milioni di euro per l'anno 2027, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e imputati sulla quota afferente alle amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 178, lettera *b)*, numero 1, della medesima legge n. 178 del 2020 come determinata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) con la delibera adottata ai sensi del citato articolo 1, comma 178, lettera *b)*, numero 1, nella seduta del 29 novembre 2024, per la parte relativa al Ministro per lo sport e per i giovani. Con la delibera di approvazione del piano sono assegnate le risorse di cui al terzo periodo e stabilite le modalità attuative per il trasferimento e l'utilizzo delle stesse. L'accordo per la coesione da definire tra il Ministro per lo sport e per i giovani e il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione di cui all'articolo 1, comma 178, lettera *c)*, della legge n. 178 del 2020 dà evidenza delle risorse di cui al citato terzo periodo e destinate alla realizzazione degli interventi inseriti nel piano. Per la realizzazione degli interventi inseriti nel piano possono essere, altresì, utilizzate ulteriori risorse messe a disposizione dalle regioni, dai comuni, da altri enti o istituzioni locali e nazionali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci.

2. Per la realizzazione degli interventi approvati ai sensi del comma 1 si provvede in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzio-

ne di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. In relazione agli interventi inseriti nel piano di cui al comma 1, il Commissario straordinario può avvalersi del supporto tecnico-operativo, ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA S.p.A. ovvero della Società Sport e Salute Spa, che svolgono altresì le funzioni di centrali di committenza ai sensi dell'articolo 63 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con oneri posti a carico dello stanziamento previsto dal comma 1 e comunque nel limite massimo del due per cento delle risorse destinate.

3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario straordinario opera fino al 31 dicembre 2027 e si avvale della struttura di supporto di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 posta alle sue dirette dipendenze, il cui contingente massimo di personale è incrementato di ulteriori ventisette unità, di cui una di personale dirigenziale di livello generale e quattro di personale dirigenziale di livello non generale, nominate anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ventidue unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti locali o territoriali, individuati previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al primo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto, è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri e, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale dirigenziale di livello generale e non generale della struttura di supporto è riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura pari a quella riconosciuta rispettivamente ai dirigenti di livello generale e di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 6, le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonché quelle del personale, anche dirigenziale, di cui al primo periodo del presente comma, necessarie al funzionamento della medesima struttura. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il Commissario straordinario può avvalersi, altresì, delle strutture delle amministrazioni locali e degli enti territoriali, nonché, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato. Al personale dirigenziale e non dirigenziale della struttura di supporto non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

4. Per l'attuazione del piano straordinario approvato ai sensi del comma 1, il Commissario straordinario nomina sei subcommissari di cui si avvale e ai quali delega le attività e le funzioni proprie. I subcommissari sono scelti dal Commissario straordinario tra soggetti in possesso di specifica professionalità ed esperienza in relazione ai compiti da svolgere. La remunerazione dei subcommissari è stabilita nell'atto di conferimento dell'incarico entro la misura massima, per ciascun subcommissario, prevista al quinto periodo del presente comma. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può altresì avvalersi di un numero massimo di due esperti di comprovata qualificazione professionale, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, da esso nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Per l'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo, il compenso del Commissario straordinario e dei subcommissari è determinato con oneri a carico delle risorse di cui al comma 6 fino al raggiungimento del limite previsto dall'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e, comunque, in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

5. Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato su cui sono assegnate le risorse destinate alla realizzazione degli interventi inseriti nei programmi di cui al comma 1 e le eventuali risorse finanziarie a qualsiasi titolo

destinate o da destinare alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.

6. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, quantificati in complessivi euro 4.370.368 per l'anno 2025, euro 5.009.840 per l'anno 2026 ed euro 5.009.840 per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7. All'articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, le parole «un anno prorogabile di un ulteriore anno» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2027».

8. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di competenza delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo, anche relativamente ai compiti di monitoraggio e supporto all'attuazione degli interventi del PNRR, all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In ragione della specificità ed unitarietà della carriera ed al fine di garantire la continuità dei servizi, negli uffici individuati ai sensi del presente comma, i funzionari della carriera prefettizia assicurano la provvisoria sostituzione del titolare in caso di assenza o di impedimento e, qualora il posto di funzione risulti vacante, possono essere destinatari di provvedimenti di temporanea attribuzione di un incarico ulteriore o diverso per un periodo massimo di un anno, prorogabile per un egual periodo, anche più volte, entro il successivo biennio.».

Art. 2.

Ulteriori misure urgenti per il contrasto della scarsità idrica, per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche

1. Il Commissario di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68 provvede, in via d'urgenza, alla realizzazione di impianti di dissalazione, anche mobili, nei comuni di Porto Empedocle, Trapani e Gela. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma, il Commissario opera ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, avvalendosi della società Siciliacque SpA quale soggetto attuatore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite di spesa di 100 milioni di euro, si provvede:

a) quanto a 90 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, assegnate con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 41 del 9 luglio 2024, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 31 ottobre 2024, per la rifunzionalizzazione degli impianti di dissalazione ad osmosi inversa a Gela, Trapani e Porto Empedocle, di cui all'Allegato A1 dell'Accordo per la coesione stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera *d)*, della medesima legge n. 178 del 2020 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Regione Siciliana in data 27 maggio 2024. Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Regione Siciliana, è autorizzato a trasferire le relative risorse sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, secondo le modalità di cui al comma 4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede all'aggiornamento della delibera CIPESS n. 41 del 9 luglio 2024 al fine di dare autonoma evidenza alle risorse di cui al primo periodo e al relativo utilizzo secondo modalità stabilite dal presente articolo;

b) quanto a 10 milioni di euro a valere sulle risorse rese disponibili dalla Regione Siciliana nell'ambito del proprio bilancio.".

3. Per le finalità di cui al comma 1, il Commissario di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, nelle more del trasferimento delle risorse di cui al comma 2, è autorizzato ad utilizzare, a titolo di anticipazione, le risorse sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 39 del 2023, destinate alla realizzazione delle opere già individuate agli allegati I e II del medesimo decreto, nei limiti delle risorse ivi disponibili e salvo immediato reintegro al momento del trasferimento delle somme di cui al comma 2.

4. Al fine di assicurare la liquidità necessaria per i pagamenti di competenza del soggetto attuatore di cui al comma 1 e fatte salve le soglie massime previste per i trasferimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18-*quinquies* del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143. Il soggetto attuatore di cui al comma 1, in qualità di soggetto gestore degli schemi acquedottistici della Sicilia e del relativo servizio di erogazione di acqua per uso idropotabile, opera in qualità di stazione appaltante di cui all'articolo 141, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, applicando, salve le eventuali deroghe disposte dal Commissario nel rispetto dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 2023, la disciplina di cui al libro III del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

5. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2025».

6. All'articolo 21-*bis*, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: «30 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2025».
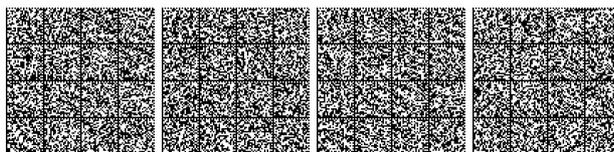
Art. 3.

Disposizioni urgenti in materia di protezione civile

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 489 è inserito il seguente: «489-*bis*. In relazione ad eventi celebrativi del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma aventi carattere di particolare rilevanza e impatto, il supporto delle strutture operative di protezione civile ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, può essere chiesto anche dal Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse assegnate, ai sensi del comma 490, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2024, recante l'approvazione della proposta di piano delle azioni di intervento connesse con le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica dell'anno 2025.

2. A decorrere dalla scadenza dello stato di emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 27 novembre 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 3 dicembre 2022, dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio del Comune di Casamicciola, dell'isola di Ischia, il giorno 26 novembre 2022, prorogato, da ultimo, fino al 31 dicembre 2024 dall'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191, il soggetto subentrante cui sono trasferite le attività di assistenza alla popolazione e il coordinamento degli interventi pianificati e non ancora ultimati, nei limiti delle risorse finanziarie già stanziate e disponibili, in conseguenza dei citati eccezionali eventi meteorologici, è autorizzato, a rimodulare, fino al termine massimo del 31 dicembre 2025, le misure di supporto operativo alla pianificazione comunale di protezione civile per il rischio idraulico e idrogeologico previste dagli articoli 3, 5 e 6, comma 1, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 951 dell'11 dicembre 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 16 dicembre 2022, e all'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 954 del 24 dicembre 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 2022.

3. Per le finalità di cui al comma 2, il soggetto subentrante individuato ai sensi del comma 2, provvede, entro il 31 gennaio 2025, alla ricognizione dei relativi fabbisogni per l'anno 2025, comunque entro il limite massimo del 40% degli oneri attualmente pianificati per l'anno 2024 e in ogni caso nel limite massimo di 775.500 euro per l'anno 2025, alla quantificazione delle risorse finanziarie effettivamente disponibili e all'adozione della propria ordinanza per la rimodulazione delle predette misure, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

Disposizioni urgenti in materia di lavoro

1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «a novanta mesi» sono sostituite dalle seguenti: «a centoquattordici mesi»;

b) al comma 7, dopo le parole: «per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024» sono aggiunte le seguenti: «, 7.276.600 euro per l'anno 2025 e 7.417.100 euro per l'anno 2026».

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 997, secondo periodo, le parole «i trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «i cinquantaquattro mesi»;

b) al comma 998, dopo le parole «nel limite delle risorse aggiuntive di euro 4.830.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024» sono aggiunte le seguenti: «e di euro 2.664.300 per l'anno 2025 e di euro 2.715.400 per l'anno 2026».

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari complessivamente a 9.940.900 euro per l'anno 2025 e 10.132.500 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. All'articolo 25-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 1 accedono al programma denominato "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL) di cui all'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. A tal fine i nominativi dei lavoratori coinvolti sono comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che li mette a disposizione delle regioni interessate.».

5. Al fine di proseguire nell'attuazione degli interventi, degli obiettivi e dei traguardi in materia di lavoro e politiche sociali previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di continuare a fornire supporto all'unità di missione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2026 è autorizzata la spesa di 562.277 euro annui.

6. Al fine di garantire l'attuazione delle attività connesse al processo di riorganizzazione in atto nel Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tenuto conto anche delle nuove competenze attribuite in conseguenza della soppressione dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e del trasferimento delle funzioni dell'Agenzia di cui al decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è

autorizzata la spesa di 461.247 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, pari a 1.023.524 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di parte corrente iscritte nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 5.

Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i compiti e le funzioni del Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 6-*bis*, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono trasferiti all'Autorità per la Laguna di Venezia-Magistrato alle acque, di cui all'articolo 95, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, unitamente alla risorse finanziarie eventualmente disponibili. L'Autorità per la laguna di Venezia - Nuovo Magistrato delle Acque provvede allo svolgimento delle attività di cui al primo periodo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 6-*bis*, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, cessa le proprie funzioni. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 6-*bis*, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, trasmette all'Autorità per la laguna di Venezia - Nuovo Magistrato delle Acque e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza, gli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico, nonché la ricognizione delle risorse di cui al primo periodo.

2. Al fine di assicurare l'avvio delle attività dell'Autorità per la laguna di Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque, istituita dall'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, il Presidente della suddetta Autorità è autorizzato a conferire gli incarichi di livello dirigenziale non generale previsti dall'articolo 95, comma 10, del decreto-legge n. 104 del 2020, con una percentuale del 50 per cento, in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulle risorse autorizzate dall'articolo 95, comma 16, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

3. All'articolo 94-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7-*bis*:

1) al primo periodo, le parole: «per un periodo massimo di ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo massimo di quarantotto mesi»;

2) al secondo periodo le parole: «non oltre il 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2026»;

b) al comma 7-*quinquies*:

1) all'alinea sostituire le parole «e di euro 5.600.000 a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti «, di euro 5.600.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di euro 4.900.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026»;

2) alla lettera *b)* le parole «a decorrere dall'anno 2023» sono sostituire dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2023 e 2024»;

3) dopo la lettera *b)* inserire la seguente: «*b*-bis*)* quanto a euro 4.900.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinate alle sovvenzioni per l'esercizio di ferrovie, tranvie extraurbane, funivie e ascensori in servizio pubblico e autolinee non di competenza delle regioni ai sensi dell'art. 2 della legge 2 agosto 1952 n. 1221».

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 94-*bis*, comma 7-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, i compiti e le funzioni del Commissario straordinario di cui al medesimo articolo 94-*bis*, comma 7-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono trasferiti al Presidente della Regione Liguria, unitamente alle risorse di cui al comma 7-*quinquies* dell'articolo 94-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Per le finalità di cui al primo periodo, il Presidente della Regione Liguria, in qualità di Commissario straordinario, opera con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e può nominare un subcommissario. Il compenso del subcommissario di cui al secondo periodo può essere fissato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e i relativi oneri sono posti a carico delle risorse di cui al comma 5, nel limite di 75.000 euro annui al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione. L'incarico del subcommissario di cui al secondo periodo cessa alla scadenza del Commissario straordinario di cui all'articolo 94-*bis*, comma 7-*bis*, del citato decreto-legge n. 18 del 2020. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale cessa le proprie funzioni di Commissario straordinario di cui all'articolo 94-*bis*, comma 7-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti
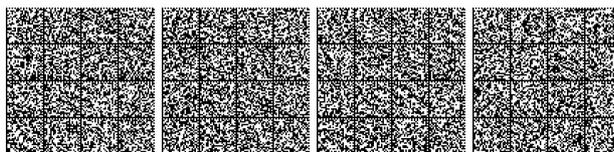
salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 75.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 671, della legge n. 178 del 2020.

Art. 6.

Disposizioni urgenti in materia di prevenzione delle tossicodipendenze e delle altre dipendenze patologiche

1. Alla legge 20 maggio 1985, n. 222 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 47, terzo comma, la parola «cinque» è soppressa;

b) all'articolo 48 dopo le parole: «adibiti all'istruzione scolastica nonché» sono inserite le seguenti: «prevenzione e».

Art. 7.

Disposizioni urgenti necessarie a garantire lo svolgimento delle elezioni degli enti pubblici con natura anche di federazione sportiva

1. Il comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 242 del 1999 e il comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, si interpretano nel senso che gli stessi non si applicano agli enti pubblici che hanno anche natura di federazione sportiva, per i quali continua ad applicarsi quanto disposto dall'articolo 6 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge questi enti pubblici adottano ogni atto necessario all'indizione di nuove elezioni in conformità alle presenti disposizioni. Decorso il termine di cui al presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare entro i quindici giorni successivi, nomina un commissario straordinario per l'indizione di nuove elezioni. Ai commissari eventualmente nominati può essere riconosciuto un compenso, da determinarsi con il decreto di nomina ai sensi di legge, in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 con oneri a carico degli enti pubblici commissariati. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo II

DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR

Art. 8.

Misure urgenti per l'attuazione della riforma numero 4 del capitolo Repower del PNRR

1. All'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. Ai fini dello sviluppo dei contratti di lungo termine attraverso la piattaforma di mercato organizzato di cui al comma 2, primo periodo, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni in base alle quali il GSE assume, nei limiti di cui al comma 2-*ter*, il ruolo di garante di ultima istanza per la gestione dei rischi di inadempimento di controparte nei contratti di lungo termine da fonti rinnovabili, secondo criteri di mercato e di contenimento dei rischi di inadempimento e in coerenza con il sistema di garanzie definito ai sensi del secondo periodo del presente comma, nonché le modalità di funzionamento del meccanismo previsto, ivi incluse le procedure operative per l'utilizzo delle risorse destinate alla garanzia anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 2-*ter*.

I requisiti e gli obblighi di garanzia per i contraenti, anche attraverso gli strumenti utilizzati nel mercato elettrico, e le misure disciplinari in caso di inadempimento dei contraenti medesimi sono definiti con il decreto di cui al comma 2, secondo periodo, che è conseguentemente aggiornato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ARERA. L'ARERA definisce il corrispettivo a carico dei contraenti per l'accesso alla garanzia di ultima istanza di cui al primo periodo. Le attività di cui al presente comma sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, allo scopo, il GSE e l'ARERA svolgono le attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 2-*bis*, nel limite di 45 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste, relative ai medesimi anni, delle quote di emissione di anidride carbonica di cui all'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, destinata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. A tal fine il GSE trattiene tale quota non trasferendo i corrispondenti proventi, incassati negli anni 2025, 2026 e 2027, sull'apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini del relativo computo nei decreti di riparto da effettuarsi rispettivamente entro il 31 maggio di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, ai sensi e per gli effetti del comma 4 del citato articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.».
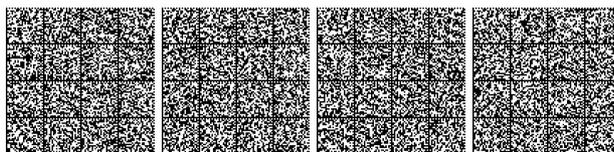
Art. 9.

Disposizioni urgenti per l'attuazione della Riforma 1.1 degli istituti tecnici - M4C1 PNRR

1. All'articolo 26 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. In sede di prima applicazione, per l'anno scolastico 2025/2026, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono individuate, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le misure necessarie per l'applicazione dei criteri indicati dal comma 2, lettere *a)*, numero 1), numero 1-*bis*) e numero 2), primo periodo, *b)*, *c)*, *d) e)* e *f)*, nel rispetto dei principi del potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della maggiore flessibilità nell'adeguamento dell'offerta formativa.».

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 2024

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MUSUMECI, *Ministro per la protezione civile e le politiche del mare*

FOTI, *Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione*

SALVINI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

VALDITARA, *Ministro dell'istruzione e del merito*

PICHETTO FRATIN, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

ZANGRILLO, *Ministro per la pubblica amministrazione*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

CALDERONE, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

24G00232

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione.

La Camera dei deputati è convocata in 403ª seduta pubblica per venerdì 3 gennaio 2025, alle ore 9,30, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente.

24A07064
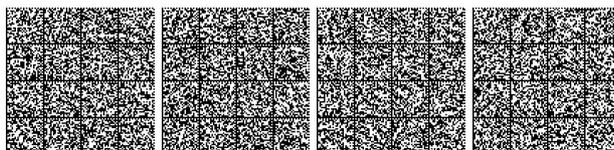
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 2024.

Scioglimento del consiglio comunale di Nola e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 2022 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Nola (Napoli);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 18 ottobre 2024, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Nola (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Lucia Trezza è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 2024

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Nola (Napoli) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 12 giugno 2022, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Carlo Buonauro.

Il citato amministratore, in data 18 ottobre 2024, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento dell'8 novembre 2024.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Nola (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Lucia Trezza, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Napoli.

Roma, 6 dicembre 2024

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

24A06885

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 2024.

Scioglimento del consiglio comunale di Porto Viro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 2022 sono stati eletti il consiglio comunale di Porto Viro (Rovigo) ed il sindaco nella persona della signora Valeria Mantovan;

Vista la deliberazione n. 34 del 23 ottobre 2024, con la quale il consiglio comunale ha dichiarato la decadenza della signora Valeria Mantovan dalla carica di sindaco;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
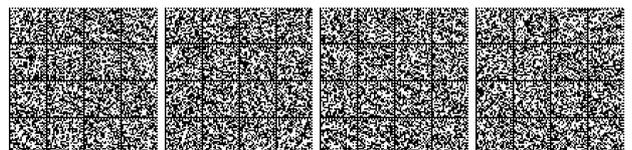
Decreta:

Il consiglio comunale di Porto Viro (Rovigo) è sciolto.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 2024

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Porto Viro (Rovigo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 12 giugno 2022, con contestuale elezione del sindaco nella persona della signora Valeria Mantovan.

La signora Valeria Mantovan, in data 17 settembre 2024, è stata nominata assessore della Regione Veneto.

A seguito della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 34 del 23 ottobre 2024, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Porto Viro (Rovigo).

Roma, 6 dicembre 2024

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

24A06886

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 2024.

Scioglimento del consiglio comunale di Ispani e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Ispani (Salerno);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico presentato al protocollo dell'ente, da sei consiglieri su dieci assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ispani (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Anna De Luna è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 2024

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Ispani (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sei componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 31 ottobre 2024.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di persona all'uopo delegata con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Salerno ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 4 novembre 2024.

Considerato che nel comune non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ispani (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Anna De Luna, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Salerno.

Roma, 6 dicembre 2024

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

24A06887
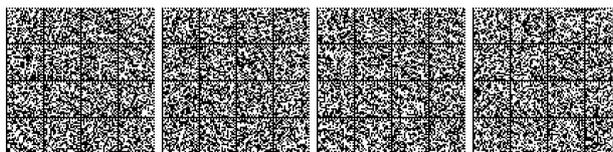
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 dicembre 2024.

Tassi effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura, periodo di rilevazione 1° luglio 2024 - 30 settembre 2024. Applicazione dal 1° gennaio al 31 marzo 2025.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA DIREZIONE V
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia rispettivamente ai sensi dell'art. 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;

Visto il proprio decreto del 24 settembre 2024, recante la «Classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari»;

Visto, da ultimo, il proprio decreto del 25 settembre 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 2024 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di procedere per il trimestre 1° luglio 2024-30 settembre 2024 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 9 agosto 2016);

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° luglio 2024-30 settembre 2024 e tenuto conto della variazione, nel periodo successivo al trimestre di riferimento, del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca centrale europea, la cui misura sostituisce quella del tasso determinato dalla Banca d'Italia ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in sostituzione del tasso ufficiale di sconto;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108;

Viste le rilevazioni statistiche sugli interessi di mora, condotte a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, su un campione di intermediari secondo le modalità indicate nella nota metodologica;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente l'attuazione del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Avuto presente l'art. 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2007, che ha disposto la soppressione dell'Ufficio italiano dei cambi e il passaggio di competenze e poteri alla Banca d'Italia;

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante «Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del Titolo VI del Testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi», come successivamente modificato e integrato;
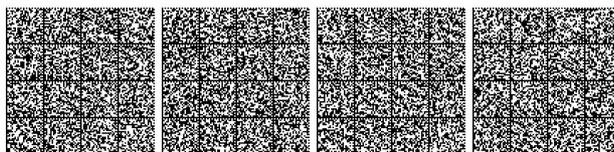
Visto il decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45, di «Attuazione della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE»;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, di «Attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° luglio 2024-30 settembre 2024, sono indicati nella tabella riportata in allegato (allegato A).

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2025.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2025, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (allegato A).

2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si attengono ai criteri di calcolo delle «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia.

3. La Banca d'Italia procede per il trimestre 1° ottobre 2024-31 dicembre 2024 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento.

5. Secondo l'ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d'Italia d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, i tassi di mora pattuiti presentano, rispetto ai tassi percentuali corrispettivi, una maggiorazione media pari a 1,9 punti percentuali per i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, a 4,1 punti percentuali per le operazioni di *leasing* e a 3,1 punti percentuali per il complesso degli altri prestiti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2024

Il dirigente generale: CAPPIELLO

ALLEGATO *A*

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)
MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'EUROSISTEMA
PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° LUGLIO - 3O SETTEMBRE 2024
APPLICAZIONE DAL 1° GENNAIO FINO AL 31 MARZO 2025

CATEGORIE DI OPERAZIONI	*CLASSI DI IMPORTO in unità di euro*	*TASSI MEDI (su base annua)*	*TASSI SOGLIA (su base annua)*
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE	fino a 5.000 oltre 5.000	10,17 9,27	16,7125 15,5875
SCOPERTI SENZA AFFIDAMENTO	fino a 1.500 oltre 1.500	15,31 15,35	23,1375 23,1875
FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU CREDITI E DOCUMENTI E SCONTO DI PORTAFOGLIO COMMERCIALE, FINANZIAMENTI ALL'IMPORTAZIONE E ANTICIPO FORNITORI	fino a 50.000 da 50.000 a 200.000 oltre 200.000	7,42 7,07 5,57	13,2750 12,8375 10,9625
CREDITO PERSONALE		10,94	17,6750
CREDITO FINALIZZATO		10,27	16,8375
FACTORING	fino a 50.000 oltre 50.000	6,08 5,26	11,6000 10,5750
LEASING IMMOBILIARE - A TASSO FISSO - A TASSO VARIABILE		5,43 5,98	10,7875 11,4750
LEASING AERONAVALE E SU AUTOVEICOLI	fino a 25.000 oltre 25.000	9,04 8,24	15,3000 14,3000
LEASING STRUMENTALE	fino a 25.000 oltre 25.000	9,75 7,44	16,1875 13,3000
MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA - A TASSO FISSO - A TASSO VARIABILE		3,39 5,21	8,2375 10,5125
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E DELLA PENSIONE	fino a 15.000 oltre 15.000	13,19 9,20	20,4875 15,5000
CREDITO REVOLVING		15,12	22,9000
FINANZIAMENTI CON UTILIZZO DI CARTE DI CREDITO		10,81	17,5125
ALTRI FINANZIAMENTI		15,00	22,7500

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DI UN QUARTO CUI SI AGGIUNGE UN MARGINE DI ULTERIORI 4 PUNTI PERCENTUALI; LA DIFFERENZA TRA IL LIMITE E IL TASSO MEDIO NON PUO' SUPERARE GLI 8 PUNTI PERCENTUALI.

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto.

Le categorie di operazioni sono indicate nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 settembre 2024 e nelle Istruzioni applicative della Banca d'Italia pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2016.

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

Nota metodologica

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto annuale di classificazione delle operazioni emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze ripartisce le operazioni in categorie omogenee e attribuisce alla Banca d'Italia il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad esempio operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le seguenti operazioni: «credito personale», «credito finalizzato», «*leasing*: immobiliare a tasso fisso e a tasso variabile, aeronavale e su autoveicoli, strumentale», «mutui con garanzia ipotecaria: a tasso fisso e a tasso variabile», «altri finanziamenti», «prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione» e «finanziamenti con utilizzo di carte di credito» i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le seguenti operazioni: «aperture di credito in conto corrente», «scoperti senza affidamento», «credito *revolving*», «finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori» e «*factoring*» - i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Testo unico bancario. Nel novero dei soggetti segnalanti sono stati compresi, inoltre, gli operatori di microcredito ossia i soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'art. 111 del testo unico bancario.

La Banca d'Italia procede ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. Le categorie di finanziamento sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

La tabella - che è stata definita sentita la Banca d'Italia - è composta da ventiquattro tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto. A decorrere dal decreto trimestrale del marzo 2017, la metodologia di calcolo del TEG applica le modifiche introdotte con le nuove «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nel luglio 2016(1) .

Il mancato rientro delle aperture di credito scadute o revocate ricade nella categoria «scoperti senza affidamento».

A partire dal decreto trimestrale del settembre 2017, viene unificata la classe di importo della sottocategoria del «credito *revolving*».

Con riferimento ai prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 180/1950, le modalità di assolvimento dell'obbligo della garanzia assicurativa di cui all'art. 54 del medesimo decreto, secondo quanto previsto dal regolamento ISVAP n. 29 del 16 marzo 2009, non modificano la classificazione di tali operazioni stabilita dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 108/1996. La disposizione del citato art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 180/1950, nello stabilire che gli istituti autorizzati a concedere prestiti contro cessione del quinto «non possono assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei cedenti» è unicamente volta ad escludere che i soggetti finanziatori possano rilasciare garanzie assicurative, attività riservata alle imprese assicurative autorizzate.

Sono state modificate le modalità con cui vengono computati nel TEG gli oneri, inclusa la Commissione di istruttoria veloce, per i quali le nuove istruzioni hanno reso obbligatorio il calcolo su base annua (moltiplicando per 4 l'onere trimestrale).

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche dei tassi armonizzati e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Queste rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi armonizzati non sono comprensivi degli oneri accessori e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo pari o superiore a 30 mila euro.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati vengono corretti in relazione alle variazioni apportate al valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, determinato dal consiglio direttivo della Banca centrale europea, nel trimestre di rilevazione nonché nel trimestre successivo a quello di riferimento.

Come prescrive la legge, il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari si ottiene aumentando i tassi medi di un quarto e aggiungendo un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

Rilevazione sugli interessi di mora

I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento.

I dati di cui al comma 5, dell'art. 3 - forniti a fini conoscitivi - si basano sulle risposte fornite dai partecipanti all'ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d'Italia, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, la cui elaborazione è stata ultimata nel corso del 2017.

La rilevazione, di natura campionaria, ha interessato le primarie banche e i principali intermediari finanziari operativi sul mercato, selezionati tra quelli soggetti alla segnalazione trimestrale dei TEGM, in base a un criterio di rappresentatività riferito al numero dei contratti segnalati per categoria di operazioni. I valori riportati nel presente decreto si riferiscono a circa due milioni di rapporti. Presso il campione sono state rilevate, in relazione ai contratti accesi nel secondo trimestre 2015, le condizioni pattuite per l'eventuale ritardo nel pagamento, espresse come differenza media in punti percentuali tra il tasso di mora su base annua e il tasso di interesse annuo corrispettivo.

24A06949

DECRETO 27 dicembre 2024.

Disciplina delle modalità di applicazione e documentazione dei parametri per la richiesta di dilazione dei pagamenti.

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110, recante «Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione»;

Visto, in particolare, l'art. 13 del citato decreto legislativo n. 110 del 2024 che ha modificato l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente la «Dilazione del pagamento»;

Visto l'art. 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 110 del 2024, ai sensi del quale su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l'Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di: *a)* ottantaquattro rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026; *b)* novantasei rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028; *c)* centootto rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029;

Visto l'art. 19, comma 1.1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo n. 110 del 2024, ai sensi del quale su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l'Agenzia delle en-

(1) Le nuove Istruzioni sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2016 n. 185 e sul sito della Banca d'Italia (https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/contrasto-usura/cusu-istr-tassi/)
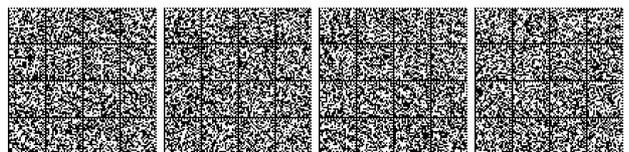
trate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione: *a)* per le somme di importo superiore a 120.000 euro, fino ad un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta; *b)* per le somme di importo fino a 120.000 euro: 1) da ottantacinque a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026; 2) da novantasette a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028; 3) da centonove a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029;

Visto l'art. 19, comma 1.2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo n. 110 del 2024, il quale indica i parametri per la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà documentata dal contribuente, di cui al comma 1.1 del medesimo art. 19, e stabilisce che la stessa sia effettuata avendo riguardo, per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, all'Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del debitore e all'entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione, nonché, per i soggetti di cui al comma 1.2, lettera *b)*, del medesimo art. 19, diversi dalle persone fisiche e dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, all'indice di liquidità e al rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione;

Visto l'art. 19, comma 1.3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo n. 110 del 2024, il quale rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la disciplina delle modalità di applicazione e documentazione dei parametri per la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, di cui al comma 1.2 del medesimo art. 19, nonché la individuazione di particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata comunque sussistente e delle specifiche modalità di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, per i quali non sia possibile applicare i relativi parametri;

Visto l'art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 110 del 2024, il quale stabilisce che alle richieste di rateazione presentate fino al 31 dicembre 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, nella versione vigente sino alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo n. 110 del 2024;

Visto l'art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 110 del 2024, il quale stabilisce che le disposizioni del medesimo art. 13 di modifica dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, in materia di dilazione, non si applicano alle risorse proprie tradizionali di cui all'art. 2, paragrafo 1, lettera *a)*, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, salvo che nelle parti compatibili con quelle di cui al regolamento CEE n. 2913/1992 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario e di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuta, relativamente alle persone fisiche e ai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, la necessità, al fine di individuare la concedibilità di un piano di rateizzazione e il numero massimo di rate concedibili, di determinare, per ciascuna classe di appartenenza dell'indicatore della situazione economica equivalente, secondo un principio di progressività, un coefficiente che, applicato al valore dell'I.S.E.E. su base mensile, possa esprimere la capacità del debitore di assolvere il debito in unica soluzione oppure, in alternativa, la quantificazione di un numero massimo di rate per il pagamento del debito in misura congrua rispetto alla capacità reddituale e patrimoniale del nucleo familiare del debitore;

Ritenuto, relativamente ai soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle ditte individuali in regimi fiscali semplificati, che:

a) l'indice di liquidità, quale indicatore idoneo a valutare la maggiore o minore capacità dell'impresa di far fronte agli impegni finanziari a breve termine con le proprie disponibilità liquide, immediate e differite, se di valore inferiore a 1, rappresenta un segnale di insufficiente liquidità dell'impresa e quindi la difficoltà di assolvere l'obbligazione in unica soluzione;

b) la quantificazione del numero massimo di rate del piano di pagamento può essere stabilita in misura congrua in base al rapporto tra il valore della produzione, rappresentativo dei flussi finanziari generati dall'attività d'impresa, e l'ammontare del debito;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 19, comma 1.3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602:

a) stabilisce le modalità di applicazione e documentazione dei parametri di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà di cui all'art. 19, comma 1.2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;

b) individua particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata in ogni caso sussistente;

c) individua specifiche modalità di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva

difficoltà per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, ai quali non è possibile applicare i parametri di cui all'art. 19, comma 1.2, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «Indice di liquidità»: il rapporto (liquidità differita + liquidità corrente)/passivo corrente;

b) «Indice Alfa»:

1) per le società di capitali, le società cooperative, le mutue assicuratrici, i consorzi con attività esterna e gli enti pubblici economici tenuti alla redazione del bilancio civilistico, il valore risultante dalla seguente formula: [(importo debito oggetto della richiesta di rateazione + importo debito residuo eventualmente già in rateazione)/valore della produzione, calcolato ai sensi dell'art. 2425, numeri 1), 3) e 5), del codice civile] x 100;

2) per le società di persone, le ditte individuali in contabilità ordinaria, le associazioni, le fondazioni, i comitati, gli enti ecclesiastici, i consorzi e gli altri soggetti, diversi dalle persone fisiche, dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati e dai condomìni, non rientranti tra quelli di cui al numero 1) della presente lettera, il valore risultante dalla seguente formula: [(importo debito oggetto della richiesta di rateazione + importo debito residuo eventualmente già in rateazione)/(proventi + ricavi)] x 100;

c) «Indice Beta»: il valore, espresso in percentuale, della seguente formula: [(importo debito oggetto della richiesta di rateazione + importo debito residuo eventualmente già in rateazione)/entrate risultanti dal riepilogo finanziario dell'ultimo rendiconto condominiale redatto ai sensi dell'art. 1130-*bis* del codice civile e approvato dall'assemblea condominiale] x 100;

d) «I.S.E.E.»: l'Indicatore della situazione economica equivalente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

e) «nucleo familiare»: il nucleo familiare di riferimento ai fini I.S.E.E.

Art. 3.

Modalità di applicazione e documentazione dei parametri di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria.

1. I parametri di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà di cui all'art. 19, comma 1.2, lettere *a)* e *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono applicati con le modalità indicate negli allegati numeri 1 e 2, nei quali sono altresì individuate le relative modalità di documentazione.

2. L'Agenzia delle entrate - Riscossione rende disponibile sul proprio sito *internet* istituzionale un applicativo che consente di simulare, in presenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, il numero massimo di rate concedibili in relazione all'ammontare del debito.

Art. 4.

Particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è considerata in ogni caso sussistente.

1. Ai fini di cui all'art. 19, comma 1.3, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata in ogni caso sussistente in presenza di eventi atmosferici, calamità naturali, incendi e, comunque, ogni altro evento eccezionale che hanno determinato l'inagibilità totale dell'unico immobile, adibito ad uso abitativo, in cui risiedono i componenti del nucleo familiare, ovvero dell'unico immobile adibito a studio professionale o sede dell'impresa. Tale condizione è documentata con le modalità indicate negli allegati numeri 1 e 2.

Art. 5.

Specifiche modalità di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria per alcuni soggetti.

1. Ai fini di cui all'art. 19, comma 1.3, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per i soggetti indicati nell'allegato n. 3, la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà è valutata e documentata con le specifiche modalità indicate nello stesso allegato n. 3.

Art. 6.

Disposizione di salvaguardia

1. Per le somme di importo fino a 120.000 euro, se non risulta idoneamente documentata la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria agli specifici fini di cui all'art. 19, commi 1.1, lettera *b)*, e 1.2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'agente della riscossione concede comunque la dilazione, accordando il numero massimo di rate mensili indicato dal comma 1, lettere *a)*, *b)*, e *c)*, dello stesso art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 in relazione all'anno di presentazione della richiesta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito *internet* del Ministero dell'economia e delle finanze.

Roma, 27 dicembre 2024

Il Vice Ministro: LEO

ALLEGATO *1*

PERSONE FISICHE E TITOLARI DI DITTE INDIVIDUALI IN REGIMI FISCALI SEMPLIFICATI

A. MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DELLA TEMPORANEA SITUAZIONE DI OBIETTIVA DIFFICOLTÀ ECONOMICO-FINANZIARIA

Per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è considerata sussistente se è superiore a 1 il valore del seguente rapporto:

$$\boldsymbol{N} = \frac{\boldsymbol{Debito}}{\boldsymbol{I.S.E.E.}_{\boldsymbol{mensile}} \cdot \boldsymbol{Coefficiente}\%},$$

dove:

- *N* = numero massimo di rate concedibili, di importo non inferiore a 50 euro. In presenza di valori decimali, il risultato viene sempre arrotondato per eccesso all'unità superiore;
- *Debito* = importo da rateizzare + importo debito residuo eventualmente già in rateazione;
- *I.S.E.E. mensile* = I.S.E.E./12;
- *Coefficiente %* = valore rilevabile, in funzione dell'I.S.E.E., dalla colonna B della seguente tabella 1.1:

Tabella 1.1

	I.S.E.E. (A)		Coefficiente % (B)
	DA	A	
1	- €	5.000,00 €	20,00%
2	5.000,01 €	10.000,00 €	21,00%
3	10.000,01 €	15.000,00 €	22,00%
4	15.000,01 €	20.000,00 €	23,00%
5	20.000,01 €	25.000,00 €	24,00%
6	25.000,01 €	30.000,00 €	25,00%
7	30.000,01 €	35.000,00 €	26,00%
8	35.000,01 €	40.000,00 €	27,00%
9	40.000,01 €	45.000,00 €	28,00%
10	45.000,01 €	50.000,00 €	29,00%
11	50.000,01 €	75.000,00 €	30,00%
12	75.000,01 €	100.000,00 €	32,00%
13	100.000,01 €	150.000,00 €	34,00%
14	150.000,01 €	200.000,00 €	36,00%
15	200.000,01 €		39,00%

Se il valore di N è superiore a 1:

1) per le somme di importo superiore a 120.000 euro, il numero massimo di rate concedibili è pari a 120;
2) per le somme di importo fino a 120.000 euro, il numero di rate concedibili è ricompreso:
   a) per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026, da un minimo di 85 fino a un massimo di 120, se N è superiore a 84;
   b) per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028, da un minimo di 97 fino a un massimo di 120, se N è superiore a 96;

c) per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029, da un minimo di 109 fino a un massimo di 120, se N è superiore a 108.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 4 del presente decreto, sia per le somme di importo superiore a 120.000 euro, sia per quelle di importo fino a 120.000 euro, indipendentemente dall'anno di presentazione della richiesta, l'agente della riscossione concede automaticamente 120 rate, salvo che il debitore non ne chieda un numero inferiore.

B. MODALITA' DI DOCUMENTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DELLA TEMPORANEA SITUAZIONE DI OBIETTIVA DIFFICOLTÀ ECONOMICO-FINANZIARIA

Le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati documentano la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria presentando la certificazione, in corso di validità, relativa all'I.S.E.E. del nucleo familiare.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 4 del presente decreto, la condizione di inagibilità totale dell'immobile, ivi prevista, è documentata presentando la relativa certificazione rilasciata dalla competente autorità comunale non oltre sei mesi prima della presentazione della richiesta di rateazione.

ALLEGATO *2*
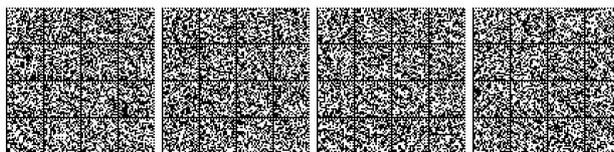
SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE E DAI TITOLARI DI DITTE INDIVIDUALI IN REGIMI FISCALI SEMPLIFICATI[1]

A. MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DELLA TEMPORANEA SITUAZIONE DI OBIETTIVA DIFFICOLTÀ ECONOMICO-FINANZIARIA

Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente decreto, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è considerata sussistente se il valore dell'indice di liquidità è inferiore a 1.

Per le somme di importo superiore a 120.000 euro, il numero massimo di rate concedibili è pari a quello risultante, in funzione del valore dell'Indice Alfa, dalla colonna B della seguente tabella 2.1.

Tabella 2.1

Indice ALFA (A)		Numero rate concedibili ex art. 19 comma 1.1 del DPR n. 602/1973 fino a massimo di 120 (B)
> 0	<= 1	12
> 1	<= 2	24
> 2	<= 4	36
> 4	<= 6	48
> 6	<= 10	60
> 10	<= 55	72
> 55	<= 65	84
> 65	<= 80	96
> 80	<= 90	108
> 90		120

Per le somme di importo fino a 120.000 euro, il numero di rate concedibili, di importo non inferiore a 50 euro, è ricompreso:

a) per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026, da un minimo di 85 fino a un massimo di 120, se il valore dell'Indice Alfa è superiore a 65;
b) per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028, da un minimo di 97 fino a un massimo di 120, se il valore dell'Indice Alfa è superiore a 80;
c) per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029, da un minimo di 109 fino a un massimo di 120, se il valore dell'Indice Alfa è superiore a 90.

[1] Con esclusione dei condomìni e delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i quali la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è valutata e documentata con le modalità indicate nell'allegato n. 3.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 4 del presente decreto, sia per le somme di importo superiore a 120.000 euro, sia per quelle di importo fino a 120.000 euro, indipendentemente dall'anno di presentazione della richiesta, l'agente della riscossione concede automaticamente 120 rate, salvo che il debitore non ne chieda un numero inferiore.

B. MODALITA' DI DOCUMENTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DELLA TEMPORANEA SITUAZIONE DI OBIETTIVA DIFFICOLTÀ ECONOMICO-FINANZIARIA

I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente decreto documentano la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria presentando i seguenti documenti:

1) Società di capitali, società cooperative, mutue assicuratrici, consorzi con attività esterna e enti pubblici economici tenuti alla redazione del bilancio civilistico:
   1.1) prospetto per la determinazione dell'Indice di Liquidità e dell'Indice Alfa;
   1.2) copia dell'ultimo bilancio approvato e depositato presso il Registro delle Imprese. Nel caso in cui l'ultimo bilancio approvato e depositato si riferisca ad un esercizio chiuso da oltre dodici mesi, ovvero il contribuente ritenga di dover fornire una rappresentazione della propria situazione economico patrimoniale più aggiornata rispetto a quella risultante dal bilancio (ancorché lo stesso sia riferito ad un esercizio chiuso da non oltre dodici mesi) dovrà essere prodotta, in alternativa, una relazione economico-patrimoniale:
      a) redatta secondo i criteri previsti dall'art. 2423 e seguenti del codice civile;
      b) risalente a non oltre sei mesi dalla data di presentazione della richiesta di rateazione;
      c) approvata dall'organo competente ad approvare il bilancio e corredata dal giudizio o dalla relazione dell'organo di controllo contabile se la presenza di tale organo è prevista dalla natura giuridica del soggetto;
      d) relativa ad un periodo di riferimento annuale o infrannuale. In tale ultimo caso, ai fini della determinazione dell'Indice Alfa, occorre indicare, nel prospetto di cui al punto 1.1, se "*il valore della produzione "rettificato*" – pari alla somma degli importi relativi ai numeri 1-3-5 della voce A del Conto economico - è stato calcolato utilizzando:
         d.1) la formula (valore della produzione rettificato infrannuale/numero di mesi cui si riferisce la relazione economico-patrimoniale) x 12;
         d.2) il valore della produzione rettificato ricavato dall'ultimo bilancio approvato e depositato presso il Registro Imprese, qualora ritenga che la modalità della precedente lettera d.1) non sia idonea a rappresentare correttamente la situazione economico-patrimoniale dell'impresa.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 4 del presente decreto, la condizione di inagibilità totale dell'immobile, ivi prevista, è documentata presentando la relativa certificazione rilasciata dalla competente autorità comunale non oltre sei mesi prima della presentazione della richiesta di rateazione.
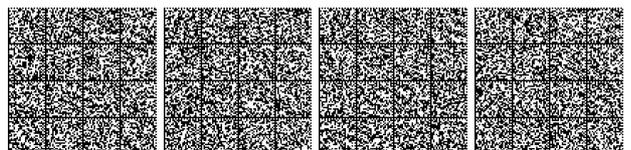
2) Società di persone, ditte individuali in contabilità ordinaria, associazioni, fondazioni, comitati, enti ecclesiastici, consorzi e altri soggetti, diversi dalle persone fisiche e dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, non rientranti tra quelli di cui al n. 1):
   2.1) copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto (ad eccezione delle società di persone e delle ditte individuali in contabilità ordinaria);
   2.2) prospetto riportante il valore dell'Indice di Liquidità e dell'Indice Alfa relativo ad un periodo di riferimento chiuso da non oltre sei mesi dalla data di presentazione della richiesta di rateazione, redatto su base annuale o infrannuale. In tale ultimo caso, ai fini della determinazione dell'Indice Alfa, occorre indicare se "*il totale valore ricavi e proventi*" è stato calcolato utilizzando:
      a) la formula (totale valore ricavi e proventi /numero mesi cui si riferisce tale valore) x 12;
      b) il totale valore ricavi e proventi relativi all'ultimo esercizio chiuso, qualora si ritenga che la predetta formula non sia idonea a rappresentare correttamente la situazione economico-patrimoniale dell'impresa.

   Tale prospetto è sottoscritto da avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti, iscritti nel registro dei revisori legali, anche appartenenti a studi professionali associati o società tra professionisti. Limitatamente alle ditte individuali in contabilità ordinaria e alle società di persone, il predetto prospetto può essere sottoscritto anche da consulenti del lavoro, da revisori legali o da tributaristi che svolgono attività di consulenza fiscale o rivestono la funzione di intermediario fiscale, nei soli casi in cui detengano le scritture contabili del richiedente.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 4 del presente decreto, la condizione di inagibilità totale dell'immobile, ivi prevista, è documentata presentando la relativa certificazione rilasciata dalla competente autorità comunale non oltre sei mesi prima della presentazione della richiesta di rateazione.

ALLEGATO *3*
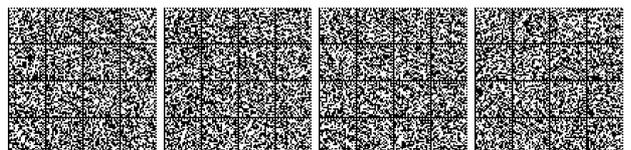
SPECIFICHE MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DELLA TEMPORANEA SITUAZIONE DI OBIETTIVA DIFFICOLTÀ ECONOMICO-FINANZIARIA PER PARTICOLARI SOGGETTI

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è considerata sussistente in presenza di apposita dichiarazione del legale rappresentante, ovvero, in alternativa, dell'organo amministrativo di vertice dell'Ente, dalla quale risulti la carenza della liquidità necessaria ad effettuare il pagamento in unica soluzione. In tal caso, sia per le somme di importo superiore a 120.000 euro, sia per quelle di importo fino a 120.000 euro, indipendentemente dall'anno di presentazione della richiesta, l'agente della riscossione concede automaticamente 120 rate, salvo che non ne venga chiesto un numero inferiore.

CONDOMINI

Per i condomini, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è considerata sussistente se l'Indice Beta è superiore al 10%.

Per le somme di importo superiore a 120.000 euro, il numero massimo di rate concedibili, di importo non inferiore a 50 euro, è pari a quello risultante, in funzione del valore dell'Indice Beta, dalla colonna B della seguente tabella n. 3.1.

Tabella 3.1

Indice BETA (A)		Numero rate concedibili ex art. 19, comma 1.1, del DPR n. 602/1973 fino a massimo di 120 (B)
> 10%	<= 15%	24
> 15%	<= 20%	48
> 20%	<= 25%	72
> 25%	<= 30%	84
> 30%	<= 35%	96
> 35%	<= 40%	108
> 40%		120

Per le somme di importo fino a 120.000 euro, il numero di rate concedibili è ricompreso:

a) per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026, da un minimo di 85 fino a un massimo di 120, se il valore dell'Indice Beta è superiore al 30%;

b) per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028, da un minimo di 97 fino a un massimo di 120, se il valore dell'Indice Beta è superiore a 35%;

c) per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029, da un minimo di 109 fino a un massimo di 120, se il valore dell'Indice Beta è superiore al 40%.

I condomìni documentano la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria presentando:

1. prospetto per la determinazione dell'Indice Beta;
2. copia dell'ultimo rendiconto condominiale redatto ai sensi dell'art. 1130-*bis* del codice civile, approvato dall'assemblea condominiale.

24A07023

DECRETO 27 dicembre 2024.

Adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto e delle rendite o pensioni in ragione della nuova misura del saggio legale degli interessi, per l'anno 2025.

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, come modificato dal decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139;

Visto, in particolare, l'art. 46, comma 5-*bis* del medesimo testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, ove è stabilito che: «Il prospetto dei coefficienti allegato al presente testo unico e il valore del multiplo dell'annualità indicato al comma 2, lettera *a)*, sono variati in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui detta modifica è intervenuta. Le variazioni di cui al primo periodo si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è pubblicato il decreto di variazione.»;

Visto il comma 5-*ter* del medesimo art. 46 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro ove è stabilito che: «Ai fini della determinazione dei valori di cui ai commi 2 e 5-*bis*, non può essere assunto un saggio legale d'interesse inferiore al 2,5 per cento.»;

Visto l'art. 48 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro ove è stabilito che: «[…] Il valore dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione è determinato a norma dell'art. 46, assumendo come annualità l'ammontare ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale di interesse, secondo quanto previsto dal medesimo art. 46.»;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, come modificato dal decreto legislativo n. 139 del 2024;

Visto, in particolare, l'art. 17, comma 1-*bis* del medesimo testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, ove è stabilito che: «Il prospetto dei coefficienti allegato al presente testo unico e il valore del multiplo dell'annualità indicato al comma 1, lettera *a)*, sono variati in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui detta modifica è intervenuta. Le variazioni di cui al primo periodo hanno efficacia per le successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è pubblicato il decreto di variazione.»;

Visto il comma 1-*ter* del medesimo art. 17 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni ove è stabilito che: «Ai fini della determinazione dei valori di cui ai commi 1 e 1-*bis* non può essere assunto un saggio legale d'interesse inferiore al 2,5 per cento.»;

Visto l'art. 14, comma 1, lettera *c)* del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni ove è stabilito che la base imponibile, relativamente alle rendite e pensioni comprese nell'attivo ereditario, è determinata assumendo: «*c)* per i diritti di usufrutto, uso e abitazione il valore determinato a norma dell'art. 17 sulla base di annualità pari all'importo ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale d'interesse secondo i criteri ivi previsti;»;

Visto il decreto 10 dicembre 2024 del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 16 dicembre 2024, con il quale la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata al 2 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2025;

Considerato che, ai fini della determinazione dei valori di cui ai commi 2 e 5-*bis* dell'art. 46 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro e di cui ai commi 1 e 1-*bis* dell'art. 17 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, non può essere assunto un saggio legale d'interesse inferiore al 2,5 per cento, affinché tali valori tengano conto delle disposizioni recate, rispettivamente, dall'art. 46, comma 5-*ter*, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro e dall'art. 17, comma 1-*ter* del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni;

Visti l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146 e l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visti gli articoli 23, 24, 25 e 26 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione e l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettera *a)* del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in quaranta volte l'annualità.

2. Il valore del multiplo indicato nell'art. 17, comma 1, lettera *a)* del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive
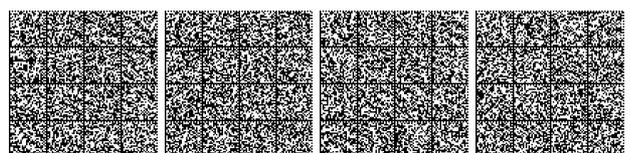
modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in quaranta volte l'annualità.

3. Il prospetto dei coefficienti per la determinazione della base imponibile dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro e al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni è determinato assumendo 2,5 per cento come misura di riferimento, ossia il saggio legale degli interessi stabilito per l'anno 2024 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 novembre 2023, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 288 dell'11 dicembre 2023, come da prospetto di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139.

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni aperte e alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2025.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2024

Il Vice Ministro: LEO

24A07024

DECRETO 27 dicembre 2024.

Disciplina della fiscalità differita nell'esercizio transitorio.

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3, comma 1, lettera *e)* della legge 9 agosto 2023, n. 111, con cui è stato delegato il Governo a recepire la direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 15 dicembre 2022, seguendo altresì l'approccio comune condiviso a livello internazionale in base alla guida tecnica dell'OCSE sull'imposizione minima globale;

Visto l'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 28 dicembre 2023, che demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le disposizioni attuative dei contenuti del Commentario alle regole OCSE, approvato e pubblicato il 14 marzo 2022 *«Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy - Commentary to the Global Anti Base Erosion Model Rules (Pillar* Two)*»* e successive modificazioni, e delle guide amministrative previste nell'art. 8.3 delle suddette regole OCSE e del loro aggiornamento;

Visto l'art. 54 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 28 dicembre 2023, che reca disposizioni transitorie sulle imposte anticipate, sulle imposte differite e sulle immobilizzazioni trasferite;

Visto l'art. 18 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 28 dicembre 2023, riguardante l'imposta minima nazionale e le relative disposizioni attuative contenute nel decreto ministeriale del 1° luglio 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 9 luglio 2024;

Vista la direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 15 dicembre 2022, intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione;

Visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, recante attuazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante disposizioni in materia di principi contabili internazionali;

Considerata la necessità di adeguamento alle direttive emanate dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia - regole OCSE contro l'erosione della base imponibile globale (Secondo pilastro);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 – Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, s'intende:

a) «Attività fiscali differite»:

1) le imposte anticipate ossia gli importi delle imposte rilevanti recuperabili negli esercizi futuri riferibili a differenze temporanee deducibili e a perdite fiscali non utilizzate; e

2) il riporto a nuovo di crediti d'imposta non utilizzati;

b) «Bilancio rilevante»: il bilancio o rendiconto utilizzato ai fini del calcolo dell'utile o perdita contabile netta ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo o il bilancio o rendiconto utilizzato, ai fini dell'imposta minima nazionale o dell'imposta minima nazionale equivalente, per il calcolo dell'utile o perdita contabile netta in base ai principi contabili locali;
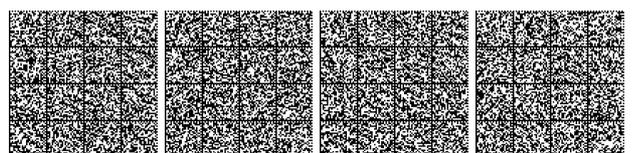
c) «Credito di imposta anteriore»: un credito d'imposta rimborsabile qualificato o un credito d'imposta rimborsabile non qualificato nonché un credito d'imposta negoziabile o un credito d'imposta non negoziabile o un altro credito di imposta, maturato precedentemente l'inizio dell'esercizio transitorio;

d) «Decreto legislativo»: il decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 e relativi allegati;

e) «Esercizio transitorio»: l'esercizio di cui all'art. 54, comma 1, del decreto legislativo;

f) «Immobilizzazione»: ogni diritto alle utilità economiche di un'attività immateriale, finanziaria o materiale, diversa da quella contabilizzata come bene merce;

g) «Impresa o entità trasferente»: l'impresa o l'entità a controllo congiunto che pone in essere un'operazione di trasferimento di una immobilizzazione;

h) «Impresa o entità trasferitaria»: l'impresa o l'entità a controllo congiunto che riceve l'immobilizzazione nell'ambito di un'operazione di trasferimento di una immobilizzazione;

i) «Metodo dell'acquisizione»: il metodo di contabilizzazione indicato al paragrafo 4 e successivi del principio contabile internazionale IFRS 3 Aggregazioni aziendali;

j) «Passività fiscali differite»: le imposte differite ossia gli importi delle imposte rilevanti dovute negli esercizi futuri riferibili alle differenze temporanee imponibili;

k) «Periodo anteriore»: il periodo compreso tra il 1° dicembre 2021 e l'ultimo giorno dell'esercizio anteriore all'esercizio transitorio;

l) «Periodo anteriore rilevante»: identifica il periodo compreso tra il 1° dicembre 2021 e l'ultimo giorno dell'esercizio anteriore all'esercizio transitorio dell'impresa o entità trasferente;

m) «Trasferimento di una immobilizzazione»: qualsiasi operazione o tecnica contabile posta in essere nel periodo anteriore rilevante tra entità che avrebbero fatto parte del medesimo gruppo multinazionale o nazionale qualora le disposizioni del Titolo II del decreto legislativo fossero state in vigore al momento dell'esecuzione del trasferimento di una Immobilizzazione ma non a causa dello stesso. La nozione include anche un'operazione o una tecnica contabile che coinvolge unicamente la medesima entità. In tal caso, l'impresa o entità trasferente e l'impresa o entità trasferitaria coincidono. Per effetto del trasferimento di una immobilizzazione:

1) il valore contabile di una Immobilizzazione origina ovvero si incrementa nel bilancio rilevante dell'impresa o entità trasferitaria rispetto al suo valore contabile in capo all'impresa o entità trasferente e quest'ultima rileva tale differenza come componente reddituale;

2) l'impresa o entità trasferitaria rileva il valore contabile di una immobilizzazione in misura pari al valore contabile che la stessa aveva in capo all'impresa o entità trasferente alla data del trasferimento e rileva una attività fiscale differita calcolata con riferimento alla differenza tra il valore fiscale della immobilizzazione ed il suo valore contabile;

n) «Valore contabile»: il valore di una Immobilizzazione rilevato nel bilancio rilevante.

2. Le disposizioni del presente decreto sono interpretate ed applicate tenendo conto delle definizioni contenute nel decreto legislativo ed in modo da assicurare il rispetto dell'approccio comune di cui all'art. 9 del decreto legislativo.

Art. 2.

Le attività fiscali differite e le passività fiscali differite nell'esercizio transitorio

1. Le attività fiscali differite e le passività fiscali differite, esistenti all'inizio dell'esercizio transitorio nel bilancio rilevante delle imprese e entità a controllo congiunto localizzate in un Paese, sono rilevanti ai fini del calcolo dell'aliquota di imposizione effettiva nell'esercizio transitorio e in quelli successivi. Ai fini del periodo precedente, si tiene conto anche delle attività fiscali differite non iscritte nel suddetto bilancio in mancanza dei relativi presupposti contabili.

2. Fermo restando quanto previsto nell'art. 5, comma 2, con riferimento alle attività fiscali differite e alle passività fiscali differite esistenti all'inizio dell'esercizio transitorio non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 29, comma 5, del decreto legislativo.

3. Nell'esercizio transitorio e in quelli successivi, ai fini del calcolo dell'aliquota d'imposizione effettiva, non si tiene conto delle iscrizioni o cancellazioni, totali o parziali, di attività fiscali Differite contabilizzate nei suddetti esercizi per effetto di modifiche dei loro presupposti contabili e riferite a perdite fiscali o a differenze temporanee deducibili originatesi anteriormente all'esercizio transitorio.

4. Nell'esercizio transitorio e in quelli ad esso successivi, l'utilizzo di un credito di imposta anteriore non deve essere considerato come una riduzione delle imposte rilevanti rettificate di cui all'art. 28 del decreto legislativo.

5. Alle passività fiscali differite rilevanti ai fini del comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'art. 29, comma 7, del decreto legislativo.

Art. 3.

Il valore delle attività fiscali differite e delle passività fiscali differite

1. Salvo quanto previsto all'art. 4, le attività fiscali differite e le passività fiscali differite rilevano ai fini dell'art. 2, comma 1, in misura pari al minore tra il loro valore calcolato applicando l'aliquota minima d'imposta e il loro valore calcolato applicando l'aliquota di imposizione in vigore nel Paese. Quest'ultima è l'aliquota alla quale l'attività fiscale differita o la passività fiscale differita è stata contabilizzata o sarebbe stata contabilizzata in presenza dei relativi presupposti contabili.

2. In deroga al comma 1, le attività fiscali differite che sono state calcolate applicando un'aliquota di imposizione inferiore all'aliquota minima d'imposta sono ricalcolate applicando l'aliquota minima d'imposta se e nella
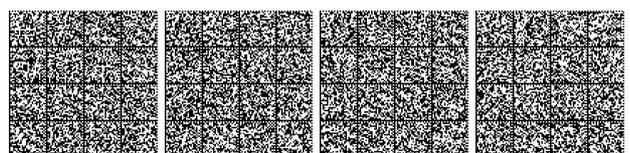
misura in cui esse si riferiscono ad una perdita che sarebbe stata considerata rilevante se fosse maturata nell'esercizio transitorio o negli esercizi successivi.

3. Le attività fiscali differite e le passività fiscali differite rilevanti ai fini dell'art. 2, comma 1, relative a transazioni intervenute nel periodo anteriore e rilevate contabilmente applicando il metodo dell'acquisizione, sono calcolate con riferimento ai valori delle attività e delle passività determinati senza gli effetti del metodo dell'acquisizione.

4. In deroga a quanto indicato al comma 3, le attività fiscali differite e le passività fiscali differite relative a transazioni intervenute antecedentemente al periodo anteriore e rilevate contabilmente applicando il metodo dell'acquisizione sono calcolate con riferimento ai valori delle attività e delle passività determinati a seguito dell'applicazione del citato metodo a condizione che non sia ragionevolmente possibile determinare il loro valore in assenza della sua applicazione.

5. Nelle ipotesi di modifiche al perimetro di consolidamento di cui all'art. 41 del decreto legislativo intervenute antecedentemente all'esercizio transitorio, le attività fiscali differite e le passività fiscali differite rilevanti ai fini dell'art. 2, comma 1, sono calcolate con riferimento ai valori contabili delle attività e delle passività indicati all'art. 41, comma 3, del decreto legislativo, indipendentemente dai valori delle attività fiscali differite e delle passività fiscali differite riportate nel bilancio rilevante.

Art. 4.

Il valore dei crediti di imposta anteriori

1. Ai fini dell'art. 2, comma 1, le attività fiscali differite relative a crediti di imposta anteriori rilevano nella misura indicata nel bilancio rilevante se calcolati applicando un'aliquota di imposta inferiore all'aliquota minima di imposta o, in ogni altro caso, rilevano in misura pari al prodotto tra l'aliquota minima di imposta ed il rapporto tra il valore dei suddetti crediti di imposta indicati nel bilancio rilevante e l'aliquota nominale di imposta applicabile nel Paese.

2. L'aliquota nominale di imposta applicabile nel Paese di cui al comma 1 è pari all'aliquota nominale delle imposte rilevanti ivi in vigore nell'esercizio precedente all'esercizio transitorio.

3. Se in un esercizio successivo a quello di cui al comma 2 è modificata l'aliquota nominale delle imposte rilevanti applicabile all'impresa o all'entità a controllo congiunto, l'ammontare dei crediti di imposta anteriori deve essere rideterminato sulla base di quanto indicato al comma 1 avendo a riferimento i crediti di imposta anteriori esistenti all'inizio dell'esercizio. La differenza nell'ammontare dei suddetti crediti non rileva ai fini del computo delle imposte rilevanti rettificate nell'esercizio in cui avviene il ricalcolo. Ai fini del computo delle imposte rilevanti rettificate relative all'esercizio di cui al primo periodo e agli esercizi ad esso successivi, rileva il valore dei crediti di imposta rideterminato ai sensi del primo periodo.

Art. 5.

Attività fiscali differite e passività fiscali differite non rilevanti

1. In deroga all'art. 2, comma 1, non si tiene conto delle Attività fiscali differite e delle passività fiscali differite esistenti all'inizio dell'esercizio transitorio e rilevate contabilmente per effetto di un regime fiscale delle società controllate estere non applicato su base individuale che fa riferimento ad un'aliquota d'imposta inferiore al 15 per cento.

2. Ai fini del computo dell'aliquota di imposizione effettiva nell'esercizio transitorio e in quelli ad esso successivi, non rilevano le attività fiscali differite che originano da transazioni poste in essere nel periodo anteriore collegate a:

a) perdite fiscali causate da differenze permanenti; o

b) elementi reddituali che non avrebbero concorso alla formazione del reddito o perdita rilevante ai sensi delle disposizioni del Capo III del Titolo II del citato decreto se le stesse fossero state in vigore al momento della transazione.

Art. 6.

Trasferimento di una immobilizzazione contabilizzato al costo

1. In occasione del trasferimento di una immobilizzazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera *m)*, numero 2), ai fini dell'applicazione delle disposizioni del Titolo II del decreto legislativo nell'esercizio transitorio e negli esercizi ad esso successivi in capo all'impresa o entità trasferitaria è disconosciuta ogni attività fiscale differita e ogni passività fiscale differita la cui emersione nel bilancio rilevante è conseguenza del trasferimento di tale immobilizzazione.

2. Nell'ipotesi di trasferimento di cui al comma 1, l'impresa o entità trasferitaria nel calcolare l'importo del suo utile o perdita contabile netta:

a) considera il valore contabile dell'immobilizzazione rilevato nel bilancio rilevante dell'impresa o entità trasferente alla data del trasferimento e il valore contabile delle attività fiscali differite e delle passività fiscali differite rilevato nel bilancio rilevante dell'impresa o entità trasferente alla data del trasferimento e riferito alla immobilizzazione, così come eventualmente modificatosi, anteriormente all'esercizio transitorio, a seguito di successive capitalizzazioni, ammortamenti, riduzioni di valore e svalutazioni calcolate con riferimento a tale valore;

b) ridetermina il valore delle attività fiscali differite e delle passività fiscali differite di cui alla lettera *a)* in misura pari al minore tra il loro valore calcolato applicando l'aliquota minima d'imposta e il loro valore calcolato applicando l'aliquota nominale delle imposte rilevanti in vigore nel suo Paese di localizzazione.

3. In deroga a quanto indicato al comma 1, sono riconosciute attività fiscali differite in capo all'impresa o
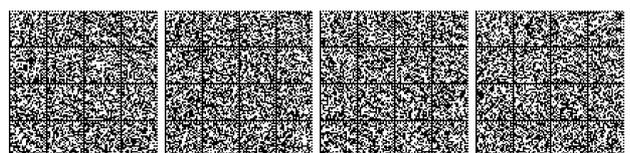
entità trasferitaria se e nella misura in cui la plusvalenza realizzata dall'impresa o entità trasferente in conseguenza del trasferimento di una immobilizzazione:

a) ha concorso a formare il suo reddito imponibile ai fini delle imposte rilevanti ed è stato assolto il relativo debito di imposta, calcolato con un'aliquota non inferiore alla aliquota minima di imposta;

b) ha determinato l'annullamento di attività fiscali differite che avrebbero assunto rilievo ai sensi dell'art. 2, comma 1, o la mancata iscrizione di attività fiscali differite;

c) ha concorso a formare il reddito imponibile o ha determinato uno degli effetti di cui alla lettera *b)* nell'ambito di un regime di consolidato fiscale a cui essa partecipa;

d) è stata assoggettata ad imposizione in capo ad una impresa o entità a controllo congiunto e le relative imposte rilevanti sarebbero state allocate all'impresa o entità trasferente ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo.

4. Le attività fiscali differite riconosciute ai sensi del comma 3 in capo all'impresa o entità trasferitaria sono pari al minore tra:

a) la somma delle imposte rilevanti determinate ai sensi del comma 3 dovute dall'impresa o entità trasferente;

b) il prodotto tra l'aliquota di imposta minima e la differenza tra il costo fiscale della immobilizzazione dell'impresa o entità trasferitaria e il suo valore contabile in capo alla impresa o entità trasferente alla data del trasferimento di una immobilizzazione.

5. Il riconoscimento in capo all'impresa o entità trasferitaria di una attività fiscale differita nell'esercizio transitorio, ai sensi del presente articolo, non riduce l'importo delle imposte rilevanti rettificate di cui all'art. 28 del decreto legislativo.

6. L'importo delle attività fiscali differite è modificato in proporzione alla riduzione del valore contabile delle immobilizzazioni verificatasi nell'esercizio per effetto di ammortamenti, riduzioni di valore e svalutazioni.

Art. 7.

Trasferimento di immobilizzazioni contabilizzate al valore equo

1. Se l'impresa o entità trasferitaria, in occasione di un trasferimento di una Immobilizzazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera *m)*, numero 1), ha rilevato nel proprio bilancio rilevante una Immobilizzazione al valore equo, tale valore può essere adottato ai fini dell'applicazione delle disposizioni del Titolo II del decreto legislativo nell'esercizio transitorio e negli esercizi ad esso successivi. Le disposizioni del periodo precedente si applicano, in luogo di quelle dell'art. 6, nel caso in cui l'impresa o entità trasferitaria avrebbe comunque avuto il diritto di considerare, ai sensi delle disposizioni del citato art. 6, una attività fiscale differita in misura non inferiore al prodotto tra l'aliquota minima di imposta e la differenza tra il valore della immobilizzazione ai fini delle locali imposte rilevanti dell'impresa o entità trasferitaria e il suo valore contabile in capo all'impresa o entità trasferente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2024

Il Vice Ministro: LEO

24A07025

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 30 dicembre 2024.

Determinazione del contributo dovuto dalle imprese di assicurazione alla CONSAP S.p.a., per la gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada - Anno 2025.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private;

Visto l'art. 285, comma 2, del citato codice ai sensi del quale il Ministro dello sviluppo economico disciplina, con regolamento, le condizioni e le modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 98, avente ad oggetto il regolamento recante condizioni e modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonché composizione dei relativi comitati, ai sensi degli articoli 285 e 303 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e, in particolare, l'art. 8 secondo il quale entro il 31 dicembre di ciascun anno il Ministro dello sviluppo economico determina, con proprio decreto, tenuto conto dei risultati dell'esercizio che sono determinati nel rendiconto della gestione dell'anno precedente, la misura del contributo che le imprese sono tenute a versare nell'anno successivo al Fondo strada;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri, convertito, con modificazioni, con legge 16 dicembre 2022, n. 204, con il quale il Ministero dello sviluppo economico ha assunto la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 28 dicembre 2023, con il quale è stato determinato, per l'anno 2024, il contributo dovuto dalle imprese di assicurazione alla CONSAP S.p.a. - Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada, nella misura del 2,50% dei premi incassati nello stesso esercizio, al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabilita con il provvedimento IVASS n. 139 del 23 novembre 2023;

Visto il rendiconto della gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada e dell'organismo di indennizzo nell'esercizio 2023, trasmesso dall'ammi-

nistratore delegato della CONSAP, con nota prot. MT n. 0012146 del 1° ottobre 2024, nel quale, registrandosi un avanzo di bilancio che diminuisce il *deficit* patrimoniale, ascrivibile a proventi finanziari che, rispetto all'esercizio precedente, hanno avuto un incremento determinato sia dall'aumento dei tassi di interesse di mercato sia dall'attività di *trading* finalizzata ad aumentare i ritorni dei portafoglio titoli, unitamente ad un'attenta e puntuale gestione dei saldi liquidi disponibili, indirizzati verso gli impieghi maggiormente remunerativi, si rappresenta l'opportunità di confermare, per il 2025, l'aliquota contributiva nella stessa misura prevista per il 2024, pari al 2,50%;
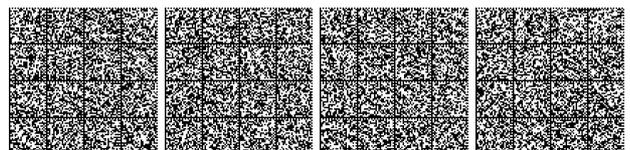
Considerato che, sulla base di quanto rappresentato da CONSAP nel rendiconto trasmesso con la citata nota, un ulteriore contributo al registrato risultato di esercizio positivo è giunto dalla liquidità detenuta presso istituti di credito che, con adeguate garanzie e migliori condizioni, ha prodotto interessi tramite depositi a vista e depositi vincolanti;

Visto il provvedimento n. 153 del 6 dicembre 2024, dell'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, recante la determinazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2025;

Ritenuto pertanto, alla luce delle predette circostanze, di poter confermare, per il 2025, l'aliquota contributiva nella misura del 2,50%, pari a quella stabilita per l'esercizio precedente;

Decreta:

Art. 1.

1. Il contributo che le imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile, per danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare, per l'anno 2025, alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. - Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada, è determinato nella misura del 2,50% dei premi incassati nello stesso esercizio, al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabilita con il provvedimento IVASS di cui in premessa.

Art. 2.

1. Ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 98, le imprese di cui all'art. 1 sono tenute, entro il 31 gennaio 2025, a versare il contributo provvisorio relativo all'anno 2025 determinato applicando l'aliquota del 2,50% sui premi incassati risultanti dall'ultimo bilancio approvato, al netto della detrazione per gli oneri di gestione e, entro il 30 settembre successivo alla data di approvazione del bilancio 2025, ad effettuare il conguaglio tra la somma anticipata e quella effettivamente dovuta ai sensi dell'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2024

Il Ministro: URSO

24A07065

DECRETO 30 dicembre 2024.

Determinazione del contributo dovuto dalle imprese di assicurazione alla CONSAP S.p.a., per la gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia - Anno 2025.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

Visto l'art. 303 del predetto Codice e, in particolare, il comma 2, ai sensi del quale il Ministro dello sviluppo economico - ora delle imprese e del made in Italy - disciplina, con regolamento, le condizioni e le modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della caccia;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 98, concernente il regolamento recante condizioni e modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonché composizione dei relativi comitati, ai sensi degli articoli 285 e 303 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e, in particolare l'art. 31, secondo il quale entro il 31 dicembre di ciascun anno il Ministro dello sviluppo economico determina, con proprio decreto, tenuto conto dei risultati dell'esercizio che sono determinati nel rendiconto della gestione dell'anno precedente, la misura del contributo che le imprese sono tenute a versare nell'anno successivo al Fondo caccia;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri, convertito, con modificazioni, con legge 16 dicembre 2022, n. 204, con il quale il Ministero dello sviluppo economico ha assunto la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto l'art. 1, comma 28, lettera *c)*, della legge 4 agosto 2017, n. 124 che, nel novellare il citato art. 303 del Codice, prevede che la misura del contributo sia elevata, nel limite massimo, al 15% del premio imponibile;

Visto il rendiconto della gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia nell'esercizio 2023, trasmesso dall'amministratore delegato della CONSAP, con nota prot MT n. 12145 del 1° ottobre 2024, nella quale, registrandosi un avanzo di bilancio che mantiene il
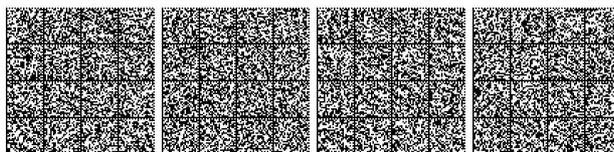
patrimonio netto del Fondo in positivo, incrementandolo, si rappresenta l'opportunità di confermare, per il 2025, l'aliquota contributiva nella stessa misura prevista per l'esercizio 2024, pari al 10%;

Ritenuto opportuno, alla luce dei risultati di bilancio e tenuto conto che l'esercizio chiude con un avanzo che incrementa il patrimonio del Fondo, confermare, per il 2025, l'aliquota contributiva nella misura del 10%, pari a quella stabilita per l'esercizio precedente;

Visto il provvedimento n. 153 del 6 dicembre 2024 dell'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni - recante la determinazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. Il contributo che le imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'esercizio dell'attività venatoria, dall'uso delle armi e degli arnesi utili all'attività stessa, sono tenute a versare, per l'anno 2025, alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. - gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia è determinato nella misura del 10% dei premi incassati nello stesso esercizio, al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabilita con il provvedimento IVASS di cui in premessa.

Art. 2.

1. Ai sensi dell'art. 31, commi 2 e 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 98, le imprese di cui all'art. 1 sono tenute, entro il 31 gennaio 2025, a versare il contributo provvisorio relativo all'anno 2025 determinato applicando l'aliquota del 10% sui premi incassati risultanti dall'ultimo bilancio approvato, al netto della detrazione per gli oneri di gestione, e, entro il 30 settembre successivo alla data di approvazione del bilancio 2025, ad effettuare il conguaglio tra la somma anticipata e quella effettivamente dovuta ai sensi dell'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2024

Il Ministro: URSO

24A07066

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 12 dicembre 2024.

Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati nell'anno 2025 nei giorni festivi ed in altri giorni particolari, per i veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice della strada», e successive modificazioni, di seguito codice della strada;

Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che disciplina le limitazioni alla circolazione sulle strade fuori dai centri abitati in particolari giorni e per particolari veicoli;

Considerato che, al fine di garantire in via prioritaria migliori condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, nei periodi di maggiore intensità della stessa, si rende necessario limitare la circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli e dei complessi di veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t;

Considerato che, per le stesse motivazioni, si rende necessario limitare la circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporti eccezionali nonché dei veicoli che trasportano merci pericolose ai sensi dell'art. 168, commi 1 e 4, del codice della strada;

Considerato che, al fine di rendere più agevole l'attuazione delle suddette limitazioni sia da parte degli operatori addetti al trasporto sia degli addetti al controllo su strada sia delle autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni in deroga, si rende necessario fornire indicazioni esplicite ed esaustive su tali limitazioni;

Preso atto della necessità di adottare il decreto recante le direttive in materia di divieti di circolazione, in attuazione di quanto previsto dall'art. 6 del codice della strada e dalle relative disposizioni attuative;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del codice della strada, disciplina i divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell'anno 2025 particolarmente critici per la circolazione stradale, indicati nell'art. 2.

2. Il calendario dei divieti di cui all'art. 2 si applica agli autoveicoli, adibiti al trasporto di cose, di cui all'art. 54
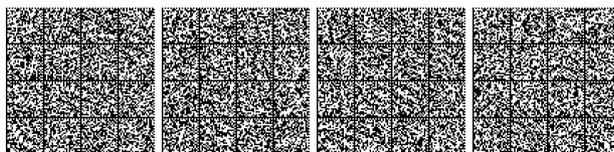
del codice della strada, nonché alle macchine agricole di cui all'art. 57 del medesimo codice.

3. Il calendario dei divieti di cui all'art. 2 si applica altresì ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità, anche se non adibiti al trasporto di cose, seppur in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 10, comma 6, del codice della strada.

4. Le posticipazioni di cui agli articoli 3, 4 e 5, si applicano a condizione che l'arrivo dall'estero o al porto si verifichi nel giorno di divieto.

5. Le agevolazioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, nonché le esenzioni di cui agli articoli 7 e 8, si applicano altresì ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità, salvo diverse prescrizioni eventualmente imposte nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 10, comma 6, del codice della strada.

6. Il calendario dei divieti di cui all'art. 2 si applica anche ai trattori stradali, quando viaggiano isolati, per i quali, ai fini del presente decreto, la massa di riferimento è la tara, ovvero la massa complessiva a pieno carico decurtata del massimo carico sulla ralla.

7. Il presente decreto, con le modalità di cui all'art. 12, disciplina il trasporto delle merci pericolose anche per limiti di massa inferiori alla soglia di 7,5 t di cui al comma 1.

Art. 2.

Calendario dei divieti

1. È vietata la circolazione dei veicoli di cui all'art. 1, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell'anno 2025 di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Agevolazioni per i veicoli da/verso l'estero

1. Per i veicoli provenienti dall'estero, muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio e la destinazione del carico, l'orario di inizio del divieto di cui all'art. 2 è posticipato di ore quattro.

2. Per i veicoli provenienti dall'estero con un solo conducente, qualora il periodo di riposo giornaliero, come previsto dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 e successive modificazioni, termini dopo l'inizio del divieto di cui all'art. 2, il posticipo di cui al comma 1 decorre dal termine del periodo di riposo.

3. Per i veicoli diretti all'estero, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del carico, l'orario di termine del divieto di cui all'art. 2 è anticipato di ore due.

4. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, i veicoli provenienti dalla Repubblica di San Marino e dalla Città del Vaticano, o diretti negli stessi, sono assimilati ai veicoli provenienti o diretti all'interno del territorio nazionale.

Art. 4.

Agevolazioni per i veicoli da/verso la Sardegna

1. Per i veicoli provenienti dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio e la destinazione del carico, l'orario di inizio del divieto di cui all'art. 2 è posticipato di ore quattro.

2. Per i veicoli diretti in Sardegna muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l'orario di termine del divieto di cui all'art. 2 è anticipato di ore quattro.

3. Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro.

4. Per i veicoli che circolano in Sardegna, diretti ai porti dell'isola per imbarcarsi sui traghetti diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione o titolo di viaggio per l'imbarco, il divieto di cui all'art. 2 non si applica.

Art. 5.

Agevolazioni per i veicoli da/verso la Sicilia

1. Fuori dai casi indicati nell'art. 6, per i veicoli che circolano in Sicilia, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli che usufruiscono dei porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni e il cui itinerario ha origine in Calabria, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto di cui all'art. 2 è posticipato di ore quattro.

2. Fuori dai casi indicati nell'art. 6, per i veicoli che circolano in Sicilia, diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli che usufruiscono dei porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni e hanno come destinazione finale la Calabria, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione o titolo di viaggio per l'imbarco, il divieto di cui all'art. 2 non si applica.

3. Salvo quanto disposto dai commi 1 e 2, per tenere conto delle difficoltà connesse con le operazioni di traghettamento da e per la Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine e la destinazione del viaggio, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore due e l'orario di termine del divieto è anticipato di ore due.

Art. 6.

Agevolazioni per il trasporto intermodale

1. Per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale, come definiti dalla legge 4 agosto 1990, n. 240 (Bari - Bologna - Catania - Cervignano (UD) - Jesi (AN) - Livorno - Marcianise (CE) - Nola (NA) - Novara - Orte (VT) - Padova - Parma - Pescara - Prato - Rivalta Scrivia
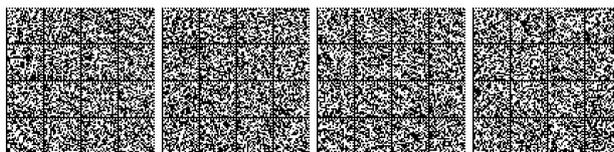
(AL) - Torino - Vado Ligure (SV) - Venezia - Verona) ed ai *terminal* intermodali collocati in posizione strategica (Busto Arsizio (VA) - Brescia Scalo (BS) - Domodossola (VB) - Marzaglia (MO) - Melzo (MI) - Milano smistamento - Mortara (PV) - Pordenone - Portogruaro (VE) - Rovigo - Rubiera (RE) - Trento - Trieste - Voltri (GE)) che trasportano merci o unità di carico dirette all'estero, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione all'estero delle merci o delle unità di carico, nonché della documentazione relativa alla prosecuzione del viaggio con la modalità ferroviaria, l'orario di termine del divieto di cui all'art. 2 è anticipato di ore quattro.

2. Il divieto di cui all'art. 2 non si applica per i veicoli impiegati in trasporti intermodali strada-mare, diretti ai porti per utilizzare le tratte marittime di cui all'art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti 31 gennaio 2007, e successive modifiche ed integrazioni, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione o titolo di viaggio per l'imbarco.

3. Il divieto di cui all'art. 2 non si applica per i veicoli diretti o provenienti dagli aeroporti nazionali ed internazionali che trasportano merci destinate al trasporto aereo, purché muniti di idonea documentazione attestante il carico o lo scarico delle predette merci.

4. L'anticipazione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di veicoli che trasportano unità di carico vuote, *container*, cassa mobile, semirimorchio, nonché ai complessi veicolari scarichi, destinati all'estero tramite gli stessi interporti, porti ed aeroporti, purché muniti di idonea documentazione, quale l'ordine di spedizione, attestante la destinazione delle unità di carico.

5. I trattori stradali, quando viaggiano isolati, di massa - come definita dall'art. 1, comma 6 - superiore a 7,5 t, possono circolare nei giorni di divieto solamente nel caso in cui siano stati precedentemente sganciati dal semirimorchio in sede di riconsegna per la prosecuzione del trasporto della merce attraverso il sistema intermodale, purché muniti di idonea documentazione attestante l'avvenuta riconsegna.

6. Il divieto di cui all'art. 2 non si applica per i veicoli impiegati in trasporti combinati strada-rotaia, combinato ferroviario, o strada-mare, combinato marittimo, che rientrino nella definizione e nell'ambito applicativo dell'art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 febbraio 2001, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione o la provenienza del carico e di prenotazione o titolo di viaggio per l'imbarco. La parte del tragitto iniziale o terminale effettuata su strada e consentita ai sensi del presente comma non può in nessun caso superare i 150 km in linea d'aria dal porto o dalla stazione ferroviaria di imbarco o di sbarco.

7. Il divieto di cui all'art. 2 non si applica altresì per i veicoli impiegati in trasporti intermodali aventi origine e destinazione all'interno dei confini nazionali, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione o la provenienza del carico e di prenotazione o titolo di viaggio per l'imbarco.

Art. 7.

Categorie dei veicoli esentati dal divieto

1. Il divieto di cui all'art. 2 non trova applicazione per i veicoli appartenenti ai seguenti soggetti:

a) Forze di polizia;

b) Forze armate e Corpo delle Capitanerie di porto;

c) Vigili del fuoco;

d) Protezione civile;

e) Croce rossa italiana;

f) regioni ed altri enti territoriali, anche in forma associata.

2. Il divieto di cui all'art. 2 non trova, altresì, applicazione per i veicoli adibiti ai seguenti servizi pubblici, anche se circolano scarichi:

a) fornitura di acqua, gas, anche in bombole ed energia elettrica;

b) nettezza urbana e raccolta rifiuti effettuati dal luogo di produzione a quello di smaltimento e/o recupero o al centro di raccolta per lo stoccaggio provvisorio, senza operazioni intermedie di carico o scarico;

c) trasporto di rifiuti urbani dal centro di raccolta a quello di smaltimento e/o recupero effettuato con veicoli delle amministrazioni comunali, nonché da veicoli che, per conto delle amministrazioni comunali, effettuano lo smaltimento dei rifiuti, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;

d) pronto intervento per fognature e spurgo pozzi neri;

e) servizi postali, effettuati con veicoli appartenenti al Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico o alle Poste Italiane S.p.a., purché contrassegnati con l'emblema PT o con l'emblema Poste Italiane, nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera, nonché quelli in possesso, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni, di licenze e autorizzazioni rilasciate dal medesimo Dipartimento, se effettuano, durante i giorni di divieto, trasporti legati esclusivamente ai servizi postali;

f) servizi radiotelevisivi;

g) servizi di pronto intervento e di emergenza connessi alla gestione della circolazione stradale, utilizzati dagli enti proprietari e/o gestori di strade;

h) altri servizi pubblici finalizzati a soddisfare esigenze collettive urgenti, purché muniti di idonea documentazione comprovante la necessità.

3. Il divieto di cui all'art. 2 non trova, altresì, applicazione per i veicoli ed i complessi di veicoli appartenenti alle seguenti particolari categorie, anche se circolano scarichi:

a) autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico;

b) autocisterne adibite al trasporto di latte fresco;
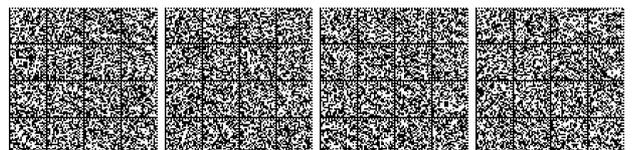
c) autocisterne adibite al trasporto di altri liquidi alimentari, esclusivamente per il trasporto di latte fresco;

d) veicoli adibiti al trasporto di alimenti per animali da allevamento o di materie prime utilizzate esclusivamente per la loro produzione;

e) autocisterne adibite al trasporto di combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione ed al consumo sia pubblico sia privato;

f) macchine agricole ai sensi dell'art. 57 del codice della strada e macchine agricole eccezionali ai sensi dell'art. 104 del medesimo codice, fermi restando la necessità dell'autorizzazione di cui al comma 8 del citato art. 104, nonché il divieto di circolazione, ai sensi dell'art. 175, comma 2, del codice della strada, sulle strade classificate di tipo A e B ai sensi dell'art. 2 del medesimo codice.

4. Il divieto di cui all'art. 2 non trova altresì applicazione nei seguenti casi particolari:

a) per i veicoli prenotati per ottemperare all'obbligo di revisione, limitatamente ai giorni feriali, purché il veicolo sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dell'impresa intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali, incluso il viaggio di rientro alle sedi, principale o secondaria, dell'impresa intestataria dei veicoli, da documentare con l'esibizione del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato;

b) per i veicoli che, a causa di urgenti e comprovate necessità, richiedono l'intervento di un'officina di riparazione con sede fuori dal centro abitato in cui ha sede l'impresa;

c) per i veicoli che compiono il percorso per il rientro alle sedi, principale o secondaria, dell'impresa intestataria degli stessi, da documentare con l'esibizione del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato, nonché per il rientro alla residenza o domicilio del conducente, purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 80 km dalle medesime sedi o residenze al momento dell'inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali.

5. I veicoli di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 3 devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera «d» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

Art. 8.

Tipologie delle merci il cui trasporto non è assoggettato al divieto

1. Il divieto di cui all'art. 2 non trova applicazione per i veicoli che trasportano esclusivamente le seguenti tipologie di merci, anche se circolano scarichi:

a) forniture destinate al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o di motori e parti di ricambio di aeromobili;

b) forniture di viveri o di merci destinate ad altri servizi indispensabili alle attività della marina mercantile;

c) giornali, quotidiani e periodici;

d) prodotti per uso medico;

e) prodotti alimentari deperibili che devono essere trasportati in regime ATP;

f) prodotti agricoli che pur non richiedendo il trasporto in regime ATP, sono soggetti ad un rapido deperimento e pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita:

1) frutta fresca;

2) ortaggi;

3) fiori recisi;

4) semi vitali non ancora germogliati;

5) uova da cova, con specifica attestazione all'interno del documento di trasporto;

6) miele non invasettato;

g) sottoprodotti derivanti dalla macellazione di animali;

h) prodotti complementari alla somministrazione alimentare, trasportati contemporaneamente a quelli di cui alla lettera *e)*, strettamente connessi e riconducibili alle esigenze degli esercizi di somministrazione di cibi e bevande, nel limite del 50% del totale del carico;

i) altri prodotti alimentari, trasportati contemporaneamente a quelli di cui alla lettera *e)*, nel limite del 50% del totale del carico, per viaggi con origine e destinazione ricadenti nel medesimo ambito provinciale.

2. Il divieto di cui all'art. 2 non trova applicazione per i veicoli che trasportano animali vivi nelle seguenti condizioni, anche se circolano scarichi, purché muniti di idonea documentazione attestante la necessità del carico o scarico anche nei periodi di vigenza del divieto:

a) pulcini destinati all'allevamento;

b) animali vivi destinati alla macellazione;

c) animali vivi provenienti dall'estero;

d) animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle quarantotto ore;

e) api per nomadismo.

3. I veicoli trasportanti le merci di cui al comma 1, lettere *e)*, *f)*, *g)* e *h)*, nonché le merci di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)* devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera «d» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

Art. 9.

Condizioni per la circolazione in deroga al divieto

1. Ai fini della circolazione per motivi di assoluta e comprovata necessità e urgenza, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e ad integrazione delle eccezioni in essi contenute, le Prefetture - Uffici
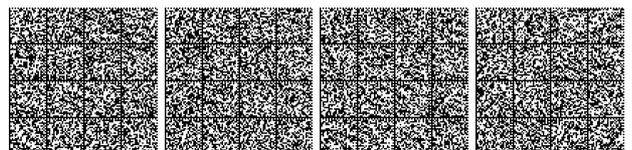
territoriali del Governo, a seguito di istanze presentate ai sensi dell'art. 10 e in base alle procedure contenute nell'art. 11, possono autorizzare deroghe al divieto di cui all'art. 2, esclusivamente nei seguenti casi:

a) trasporto di prodotti agricoli diversi da quelli di cui all'art. 8, al fine di evitarne il deterioramento, a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni particolari debitamente documentate, temporalmente e spazialmente limitate e quantitativamente definite;

b) trasporto di alimenti destinati agli animali da allevamento con veicoli diversi da quelli di cui all'art. 7, comma 3, lettera *d)*, al fine di consentirne il continuo approvvigionamento, a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni particolari debitamente documentate, temporalmente e spazialmente limitate e quantitativamente definite;

c) trasporto di materiali e attrezzature diretti o provenienti da cantieri edili per la realizzazione di opere di interesse nazionale, destinati a specifiche attività e lavorazioni che, per le loro particolari caratteristiche o per le tecnologie utilizzate, richiedono necessariamente un approvvigionamento o uno smaltimento in continuo dei suddetti materiali e attrezzature;

d) trasporto di prodotti dell'industria a ciclo continuo, qualora i sistemi produttivi e l'organizzazione della filiera di distribuzione richiedano necessariamente l'immediato trasferimento di tali prodotti;

e) circolazione dei veicoli utilizzati per lo svolgimento di fiere e mercati, a condizione che sia presentata idonea documentazione attestante la necessità della circolazione nei periodi di vigenza del divieto;

f) circolazione dei veicoli utilizzati per lo svolgimento di spettacoli dal vivo e manifestazioni sportive, a condizione che sia presentata idonea documentazione attestante la necessità della circolazione nei periodi di vigenza del divieto;

g) circolazione di veicoli eccezionali o di trasporti in condizioni di eccezionalità, di cui all'art. 10 del codice della strada, limitatamente a specifiche autorizzazioni per viaggi singoli il cui transito non possa essere programmato al di fuori del periodo di vigenza del divieto, od eventualmente non possa essere interrotto;

h) circolazione di veicoli provenienti dall'estero esclusivamente per il raggiungimento di aree attrezzate per la sosta o autoporti, siti in prossimità della frontiera;

i) altri casi singoli di comprovata e assoluta necessità e urgenza di trasporti di merci, necessari a soddisfare emergenze particolari e specifiche.

2. I veicoli autorizzati alla circolazione in deroga devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera «a» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

Art. 10.

Procedure per la richiesta di autorizzazione in deroga

1. Qualora sussistano le condizioni di cui all'art. 9, i soggetti interessati possono presentare, almeno dieci giorni prima della data prevista per la partenza, richiesta di autorizzazione a circolare in deroga al divieto di cui all'art. 2, di norma alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo - della provincia di partenza, indicando i seguenti elementi:

a) il giorno o il periodo in cui si intende circolare, che deve risultare limitato alle effettive esigenze, ovvero in particolare:

1) per i prodotti agricoli, di cui all'art. 9, comma 1, lettera *a)*, il periodo previsto per la specifica campagna di raccolta;

2) per le merci destinate all'alimentazione degli animali da allevamento, di cui all'art. 9, comma 1, lettera *b)*, il periodo necessario a risolvere la criticità dell'approvvigionamento;

3) per i cantieri edili, di cui all'art. 9, comma 1, lettera *c)*, le date di inizio e fine previste per il cantiere;

4) per i prodotti dell'industria a ciclo continuo, di cui all'art. 9, comma 1, lettera *d)*, il periodo in cui tale produzione è prevista ininterrottamente;

5) per i veicoli da utilizzare per fiere e mercati, di cui all'art. 9, comma 1, lettera *e)*, il programma degli eventi cui si intende partecipare;

6) per i veicoli da utilizzare per spettacoli dal vivo e manifestazioni sportive, di cui all'art. 9, comma 1, lettera *f)*, il programma degli eventi cui si intende partecipare;

7) per i veicoli eccezionali e i trasporti in condizioni di eccezionalità, di cui all'art. 9, comma 1, lettera *g)*, la data precisa in cui è prevista l'effettuazione del trasporto;

8) per i veicoli provenienti dall'estero di cui all'art. 9, comma 1, lettera *h)*, la data precisa in cui è prevista l'effettuazione del trasporto;

9) per i veicoli per i trasporti dei casi particolari, di cui all'art. 9, comma 1, lettera *i)*, la data precisa in cui è prevista l'effettuazione del trasporto;

b) la targa del veicolo, o dei veicoli qualora necessari per la medesima esigenza di trasporto, di cui si chiede l'autorizzazione;

c) le località di partenza e arrivo, compresi i percorsi su cui si intende transitare, che devono essere specificati e comunque limitati;

d) la tipologia di merce, prodotto o attrezzatura, tra quelle previste nell'art. 9, comma 1, lettere da *a)* ad *i)*, specificando le motivazioni che ne determinano il trasporto in regime di deroga.

2. La richiesta, in alternativa a quanto indicato al comma 1, può essere presentata alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo - nel cui territorio di competenza ha sede l'impresa che esegue il trasporto.
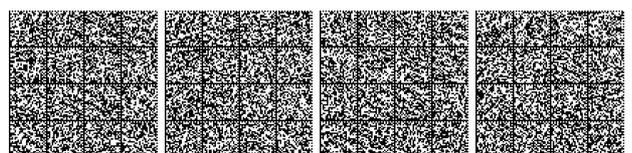
3. Per i veicoli provenienti dall'estero, la richiesta può essere presentata alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo - della provincia di confine, dove ha inizio il viaggio in territorio italiano, anche dal committente o dal destinatario delle merci o da un'agenzia di servizi a ciò delegata dagli interessati; in tali casi, per la concessione delle autorizzazioni, la Prefettura deve tenere conto, in particolare, oltre che dei comprovati motivi di urgenza e indifferibilità del trasporto, anche della distanza della località di arrivo, del tipo di percorso e della situazione dei servizi presso le località di confine.

Art. 11.

Procedure per il rilascio dell'autorizzazione prefettizia

1. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo - che ha ricevuto la richiesta di autorizzazione alla circolazione in deroga al divieto di cui all'art. 2, sentite, ove necessario, le altre Prefetture competenti per territorio sullo specifico trasporto in deroga, valutate le necessità e le urgenze prospettate in relazione alle condizioni locali e generali della circolazione, conduce l'istruttoria della richiesta in base ai seguenti criteri:

a) accertamento della sussistenza dell'effettiva esigenza di circolazione in deroga ai divieti e delle condizioni contenute nell'art. 9, in funzione delle specificità dei luoghi, del contesto, delle condizioni meteorologiche e climatiche;

b) sussistenza di condizioni di particolare criticità derivanti dalla specifica posizione geografica della Sardegna e della Sicilia, ed in particolare dei tempi necessari per le operazioni di traghettamento;

c) verifica dell'indifferibilità del trasporto nei giorni di non vigenza del divieto;

d) accertamento dell'assenza di condizioni ostative da parte di soggetti terzi ed in particolare degli enti proprietari e/o gestori di strade;

e) verifica della compatibilità del trasporto in deroga con le caratteristiche delle infrastrutture stradali interessate e con le condizioni di traffico previste sulla rete stradale.

2. Nel caso in cui la richiesta venga presentata alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo - nel cui territorio di competenza ha sede l'impresa che esegue il trasporto, la Prefettura nel cui territorio ha inizio il viaggio deve fornire il proprio preventivo benestare.

3. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, al termine dell'istruttoria di cui al comma 1, se sussistono le condizioni per la deroga, rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale, oltre alle circostanziate motivazioni, è indicato:

a) l'arco temporale di validità, che deve risultare strettamente limitato alle effettive esigenze di trasporto e che può comprendere eccezioni di date in cui persiste il divieto di circolazione;

b) la targa del veicolo, o le targhe dei veicoli, autorizzati alla circolazione;

c) le località di partenza e di arrivo, nonché i percorsi individuati al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza della circolazione, in base alle caratteristiche della rete stradale ed alle situazioni di traffico, specificando eventualmente le strade o le aree in cui non è comunque consentita la circolazione in deroga;

d) la tipologia di merce, prodotto o attrezzatura per il trasporto dei quali è consentita la circolazione in deroga;

e) l'eventuale specifica che i veicoli possono circolare scarichi, unicamente nel caso in cui tale circostanza si verifichi nell'ambito di un ciclo lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso della stessa giornata lavorativa;

f) la prescrizione che i veicoli autorizzati alla circolazione in deroga devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera «a» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

4. Per le autorizzazioni di cui all'art. 9, comma 1, lettera *d)*, nel caso in cui siano comprovate la continuità dell'esigenza di effettuare, da parte dello stesso soggetto, più viaggi in regime di deroga e la costanza della tipologia dei prodotti trasportati, è ammessa la facoltà, da parte della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, di rinnovare, anche più di una volta ed in ogni caso non oltre il termine dell'anno solare, l'autorizzazione concessa, a seguito di richiesta inoltrata da parte del soggetto interessato.

5. Le Prefetture - Uffici territoriali del Governo - nel cui territorio ricadano posti di confine possono autorizzare alla circolazione durante i periodi di divieto, anche in via permanente, i veicoli di cui all'art. 9, comma 1, lettera *h)*.

Art. 12.

Trasporto di merci pericolose nei periodi di divieto

1. Il trasporto di merci pericolose appartenenti alle classi 1 e 7, individuate nell'accordo internazionale per il trasporto di merci pericolose ADR, è vietato per qualunque quantità di merce trasportata, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltre che nei giorni di calendario indicati nell'allegato A, anche dalle ore 8,00 alle ore 24,00 di ogni sabato e dalle ore 0,00 alle ore 24,00 di ogni domenica compresi nel periodo dal 24 maggio al 7 settembre 2025.

2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1 il trasporto di merci pericolose è consentito nei seguenti casi:

a) trasporto di esplosivi, per comprovate necessità di servizio, ferma restando la necessità che per ogni trasporto deve essere data informazione alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo - nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio o l'ingresso in territorio nazionale, per i veicoli e per i complessi di veicoli di seguito elencati, anche se circolano scarichi:

1) militari e delle Forze di polizia;
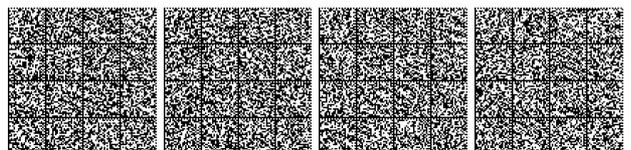
2) militari appartenenti a Forze armate straniere e civili da queste commissionati, per esercitazioni, operazioni o assistenza militare in base ad accordi internazionali, purché muniti di apposito credito di movimento rilasciato dal comando militare competente;

3) civili, commissionati dalle Forze armate, muniti del documento di accompagnamento di cui al decreto ministeriale 2 settembre 1977, come modificato dal decreto ministeriale 24 maggio 1978, rilasciato dal comando militare competente;

b) trasporto, mediante autorizzazione prefettizia da rilasciare alle condizioni di cui agli articoli 10 e 11, di fuochi artificiali rientranti nella IV e V categoria, previste nell'allegato A al regolamento per l'esecuzione del Testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilità con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale;

c) trasporto, mediante autorizzazione prefettizia da rilasciare alle condizioni di cui agli articoli 10 e 11, di merci pericolose appartenenti alla classe 1, limitatamente ai cantieri di opere di interesse nazionale, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilità con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale;

d) trasporto, mediante autorizzazione prefettizia da rilasciare alle condizioni di cui agli articoli 10 e 11, di merci pericolose appartenenti alla classe 7, limitatamente alle esigenze urgenti in ambito sanitario, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilità con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale.

3. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, il trasporto di merci pericolose con veicoli di massa complessiva massima autorizzata non superiore a 7,5 t è consentito limitatamente ai seguenti casi:

a) trasporto di merci pericolose in base ai casi di esenzione parziale o globale individuati nelle seguenti sottosezioni dell'allegato A dell'accordo ADR:

1) 1.1.3.1;

2) 1.1.3.2;

3) 1.1.3.3;

4) 1.1.3.6;

5) 1.7.1.4;

b) trasporto di merci pericolose in base alle disposizioni speciali di cui al capitolo 3.3 dell'allegato A dell'accordo ADR;

c) trasporto di merci pericolose imballate in quantità limitate in base alla disciplina individuata nel capitolo 3.4 dell'allegato A dell'accordo ADR;

d) trasporto di merci pericolose imballate in quantità esenti in base alla disciplina individuata nel capitolo 3.5 dell'allegato A dell'accordo ADR.

4. Al trasporto di merci pericolose nei casi di cui al comma 3, lettere da *a)* a *d)*, con veicoli di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, non si applica il divieto di cui al comma 1, ma si applica il divieto di cui all'art. 2.

5. Il trasporto di combustibili liquidi e gassosi è disciplinato dall'art. 7, comma 3, lettera *e)*.

Art. 13.

Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Le Prefetture - Uffici territoriali del Governo - attuano, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del codice della strada, le direttive contenute nel presente decreto e provvedono a darne conoscenza alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché ad ogni altro ente od associazione interessati.

2. Ai fini statistici e per lo studio del fenomeno, le Prefetture - Uffici territoriali del Governo - comunicano, con cadenza semestrale, al Ministero dell'interno ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 11.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto, tenendo conto del protocollo d'intesa siglato tra Governo e associazioni di categoria in data 28 novembre 2013, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con apposito decreto dirigenziale può apportare modifiche e integrazioni finalizzate a contemperare i livelli di sicurezza della circolazione con misure atte a favorire un incremento di competitività dell'autotrasporto.

4. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2024

Il Ministro: SALVINI

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 4420

ALLEGATO *A*

ANNO 2025				
MESE	**GIORNO**		**INIZIO DIVIETO**	**FINE DIVIETO**
GENNAIO	1	mercoledì	09:00	22:00
	5	domenica	09:00	22:00
	6	lunedì	09:00	22:00
	12	domenica	09:00	22:00
	19	domenica	09:00	22:00
	26	domenica	09:00	22:00
FEBBRAIO	2	domenica	09:00	22:00
	9	domenica	09:00	22:00
	16	domenica	09:00	22:00
	23	domenica	09:00	22:00
MARZO	2	domenica	09:00	22:00
	9	domenica	09:00	22:00
	16	domenica	09:00	22:00
	23	domenica	09:00	22:00
	30	domenica	09:00	22:00
APRILE	6	domenica	09:00	22:00
	13	domenica	09:00	22:00
	18	venerdì	14:00	22:00
	19	sabato	09:00	16:00
	20	domenica	09:00	22:00
	21	lunedì	09:00	22:00
	22	martedì	09:00	14:00
	25	venerdì	09:00	22:00
	27	domenica	09:00	22:00
MAGGIO	1	giovedì	09:00	22:00
	4	domenica	09:00	22:00
	11	domenica	09:00	22:00
	18	domenica	09:00	22:00
	25	domenica	09:00	22:00
GIUGNO	1	domenica	07:00	22:00
	2	lunedì	07:00	22:00
	8	domenica	07:00	22:00
	15	domenica	07:00	22:00
	22	domenica	07:00	22:00
	29	domenica	07:00	22:00
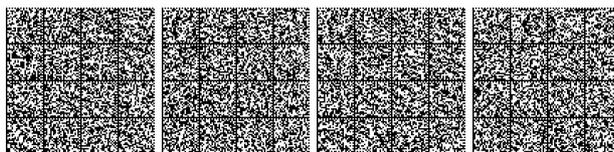
MESE	**GIORNO**		**INIZIO DIVIETO**	**FINE DIVIETO**
LUGLIO	5	sabato	08:00	16:00
	6	domenica	07:00	22:00
	12	sabato	08:00	16:00
	13	domenica	07:00	22:00
	19	sabato	08:00	16:00
	20	domenica	07:00	22:00
	25	venerdì	16:00	22:00
	26	sabato	08:00	16:00
	27	domenica	07:00	22:00
AGOSTO	1	venerdì	16:00	22:00
	2	sabato	08:00	22:00
	3	domenica	07:00	22:00
	8	venerdì	16:00	22:00
	9	sabato	08:00	22:00
	10	domenica	07:00	22:00
	15	venerdì	07:00	22:00
	16	sabato	08:00	16:00
	17	domenica	07:00	22:00
	23	sabato	08:00	16:00
	24	domenica	07:00	22:00
	30	sabato	08:00	16:00
	31	domenica	07:00	22:00
SETTEMBRE	7	domenica	07:00	22:00
	14	domenica	07:00	22:00
	21	domenica	07:00	22:00
	28	domenica	07:00	22:00
OTTOBRE	5	domenica	09:00	22:00
	12	domenica	09:00	22:00
	19	domenica	09:00	22:00
	26	domenica	09:00	22:00
NOVEMBRE	1	sabato	09:00	22:00
	2	domenica	09:00	22:00
	9	domenica	09:00	22:00
	16	domenica	09:00	22:00
	23	domenica	09:00	22:00
	30	domenica	09:00	22:00

MESE	GIORNO		INIZIO DIVIETO	FINE DIVIETO
DICEMBRE	7	domenica	09:00	22:00
	8	lunedì	09:00	22:00
	14	domenica	09:00	22:00
	21	domenica	09:00	22:00
	25	giovedì	09:00	22:00
	26	venerdì	09:00	22:00
	28	domenica	09:00	22:00

24A06966

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 24 dicembre 2024.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina, con riferimento a specifiche esigenze verificatesi sul territorio della Regione Abruzzo. (Ordinanza n. 1122).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante «Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario»;

Vista la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell'Unione europea del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'art. 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea;

Viste le decisioni di esecuzione (UE) del Consiglio n. 2023/2409 19 ottobre 2023 e n. 2024/1836 del 26 giugno 2024 che hanno prorogato la protezione temporanea introdotta dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 15 aprile 2022, adottato ai sensi degli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 85/2003;

Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, ed in particolare l'art. 5-*quater* inserito in sede di conversione, con cui sono state integrate nel testo del provvedimento le disposizioni precedentemente previste dall'art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, ora abrogato;

Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante: «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina» e, in particolare, gli articoli 31 e 31-*bis*;

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante: «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» e, in particolare, l'art. 44;

Visto il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, recante «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali» e, in particolare, l'art. 26;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante «Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina» e, in particolare, l'art. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto come integrata dalle risorse finanziarie stanziate con delibere del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022, del 28 settembre 2022 e del 2 febbraio 2023;

Visti i commi da 669 a 671 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con cui, tra l'altro, lo stato di emergenza in rassegna è stato prorogato fino al 3 marzo 2023;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2023 con cui il predetto stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2023;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, n. 873 del 6 marzo 2022, n. 876 del 13 marzo 2022, n. 881 del 29 marzo 2022, n. 882 del 30 marzo 2022, n. 883 del 31 marzo 2022,

n. 895 del 24 maggio 2022, n. 898 del 23 giugno 2022, nn. 902 e 903 del 13 luglio 2022, n. 921 del 15 settembre 2022, n. 926 del 22 settembre 2022, n. 927 del 3 ottobre 2022, n. 937 del 20 ottobre 2022, n 958 del 4 gennaio 2023, n. 960 del 23 gennaio 2023, n. 964 del 9 febbraio 2023, n. 969 del 27 febbraio 2023, n. 1028 del 5 ottobre 2023, n. 1051 del 29 dicembre 2023, n. 1088 dell'8 luglio 2024 e n. 1090 del 19 luglio 2024 recanti: «Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina»;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, recante: «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali» con cui il Dipartimento della protezione civile è stato autorizzato a garantire la prosecuzione delle forme di assistenza coordinate dai presidenti delle regioni in qualità di commissari delegati e dai presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano in attuazione di quanto previsto dalla citata ordinanza n. 872/2022, e delle ulteriori attività emergenziali connesse alla crisi ucraina, nel limite di spesa di 36 milioni di euro, da erogare alle amministrazioni interessate nella corso della predetta annualità, con copertura a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 3, del predetto decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16;

Visto l'art. 21, comma 9-*bis*, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili», che ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza in rassegna fino al 4 marzo 2024;

Visto l'art. 1, dal comma 389 fino al comma 396 della legge 30 dicembre 2023 n. 213 ed in particolare il comma 390 che ha prorogato lo stato di emergenza in rassegna fino al 31 dicembre 2024;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, e in particolare, l'art. 1, commi da 231 a 252;

Dato atto che, in considerazione degli elevati afflussi di profughi provenienti dall'Ucraina, sul territorio della Regione Abruzzo sono state rilevate criticità nella registrazione tempestiva dei medesimi sull'applicativo all'uopo utilizzato per lo svolgimento delle attività di competenza regionale e che, in particolare, a seguito della rimodulazione delle attività assistenziali di competenza dei Commissari delegati Presidenti delle regioni e dei Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano disposta con l'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 937/2022, si sono riscontrate criticità nella ricollocazione di alcuni nuclei familiari che non hanno accettato tempestivamente i trasferimenti proposti dalle autorità competenti, anche sulla base di segnalate fragilità;

Considerato che con le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1028/2023, 1088/2024 e 1090/2024 sono state adottate disposizioni volte a completare la regolazione delle attività volte alla rimodulazione delle predette forme di accoglienza di competenza dei Commissari delegati Presidenti delle regioni e dei Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano e ad introdurre opportuni rimedi volti alla risoluzione di casistiche particolari riscontrate nell'ambito del processo di ricollocazione dei nuclei familiari interessati nel quadro delle altre e diverse forme di assistenza disponibili, anche ai fini della definizione delle conseguenti pendenze amministrative;

Tenuto conto della tempistica necessaria per l' elaborazione ed adozione dei predetti provvedimenti e delle conseguenti attività di corretta quantificazione e determinazione delle spettanze riconoscibili a fronte delle richiamate circostanze particolari, nel quadro di particolare criticità derivante dall'evoluzione del contesto internazionale e dalle conseguenti ed insorgenti esigenze di aggiornamento ed allineamento delle disposizioni volte ad assicurare la necessaria assistenza ed accoglienza ai profughi provenienti dall'Ucraina;

Considerato che, in alcune circostanze, ciò ha comportato tempistiche di erogazione delle relative risorse finanziarie dilazionate nel tempo, facendo emergere situazioni di criticità nella gestione di alcune strutture alberghiere convenzionate, con effetti sulle attività di competenza delle predette strutture nel quadro delle misure in materia tributaria richiamate in premessa;

Ravvisata la necessità di assicurare il necessario sostegno alle attività che hanno prestato la propria collaborazione nell'assistenza ed accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina in convenzione con la Regione Abruzzo;

Visto il parere reso dall'avvocatura generale dello Stato in data 27 novembre 2024, acquisito al protocollo dipartimentale in pari data al n. 60728;

D'intesa con il Presidente della Regione Abruzzo;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Ulteriori disposizioni volte all'attuazione delle misure di cui alle ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile n. 1028/2023, 1088/2024 e 1090/2024.

1. Per le ragioni di cui in premessa, relativamente alle strutture alberghiere operanti sul territorio della Regione Abruzzo che hanno ospitato i profughi ucraini senza ricevere alcun corrispettivo nel periodo decorrente dal 1° giugno 2023 e fino alla data di pubblicazione della presente ordinanza in considerazione delle tempistiche di definizione degli adempimenti amministrativi necessarie in attuazione del combinato disposto degli articoli 1 e 2 dell'OCDPC n. 1028/2023, degli articoli 1 e 2 dell'OCDPC n. 1088/2024 e dell'art. 1 dell'OCDPC n. 1090/2024, il versamento delle rate dovute ai fini della definizione agevolata prevista dall'art. 1, commi da 231 a 252 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, scadenti nello stesso periodo e fino al 31 dicembre 2024, è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia della stessa definizione se effettuato integralmente entro la data del 31 gennaio 2025.
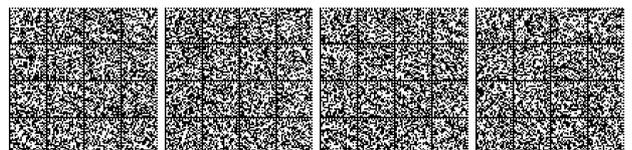
2. Per le finalità di cui al comma 1, le strutture interessate rendono, entro il 15 gennaio 2025, all'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, apposita dichiarazione concernente la sussistenza delle predette condizioni. Entro cinque giorni dalla presentazione di tale dichiarazione, l'agente della riscossione comunica, mediante posta elettronica certificata, alle strutture debitrici l'ammontare delle somme dovute, relativamente alle rate di cui al comma 1.

3. La Regione Abruzzo, ricevuta dalle strutture interessate la quantificazione delle somme dovute relativamente alle predette rate, in tempo utile per effettuare il versamento entro la data del 31 gennaio 2025, provvede direttamente al pagamento di quanto determinato ai sensi del comma 2 nel termine previsto, dandone tempestiva comunicazione alle competenti strutture territoriali dell'Agenzia delle entrate-riscossione e procede, altresì, contestualmente e con le ordinarie modalità, al versamento alle strutture interessate delle eventuali somme residue rispetto al corrispettivo dovuto.

4. Le procedure esecutive avviate dall'Agenzia delle entrate-riscossione a seguito dell'inefficacia della definizione agevolata di cui al comma 1, sono sospese a far data dalla presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 e fino al predetto termine del 31 gennaio 2025. Il tempestivo e integrale pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 1 determina l'estinzione di tali procedure, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

5. Il Presidente della Regione Abruzzo - Commissario delegato provvede agli adempimenti di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili sulla contabilità speciale istituita al fine di fronteggiare le conseguenze del contesto emergenziale in rassegna.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2024

Il Capo del Dipartimento: CICILIANO

24A07020

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 5 dicembre 2024.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Nitrofurantoina Doc», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 759/2024).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi 408-409 con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Visto il decreto del Ministero della sanità del 1° settembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 8 dell'11 gennaio 1990, recante «Specialità medicinali prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale»;

Visto il comunicato del Ministero della sanità pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Parte Seconda, n. 8 del 11 gennaio 1990, relativo all'autorizzazione alla commercializzazione della specialità medicinale denominata «Macrodantin»;

Vista la domanda presentata in data 27 settembre 2024 con la quale la società Doc Generici S.r.l. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità, del medicinale «Macrodantin» (nitrofurantoina macrocristalli) relativamente alle confezioni aventi codici A.I.C. nn. 027321013 e 027321025;

Visto il comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Parte Seconda, n. 126 del 26 ottobre 2024 relativo alla modifica nella denominazione (di fantasia) del medicinale da «Macrodantin» a «Nitrofurantoina DOC»;

Vista la delibera n. 52 del 23 ottobre 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale NITROFURANTOINA DOC (nitrofurantoina macrocristalli) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione

«50 mg capsule rigide» 20 capsule in blister pvc/al

A.I.C. n. 027321013 (in base 10)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa)

euro 3,14

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

euro 5,88

Confezione

«100 mg capsule rigide» 20 capsule in blister pvc/al

A.I.C. n. 027321025 (in base 10)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa)

euro 3,96

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

euro 7,43

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare la classificazione di cui alla presente determina ha effica-

cia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle vigenti disposizioni.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Nitrofurantoina DOC» (nitrofurantoina macrocristalli) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Nitrofurantoina DOC» (nitrofurantoina macrocristalli) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare) è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 5 dicembre 2024

Il Presidente: NISTICÒ

24A06888

DETERMINA 5 dicembre 2024.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Sitagliptin e Metformina P-Care», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 761/2024).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019, recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 27/2024 del 2 febbraio 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 40 del 17 febbraio 2024, con la quale la società Pharmacare S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sitagliptin e Metformina P-Care» (sitagliptina e metformina);

Vista la domanda presentata in data 14 marzo 2024 con la quale la società Pharmacare S.r.l. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Sitagliptin e Metformina P-Care» (sitagliptina e metformina);

Vista la delibera n. 23 del 19 giugno 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale SITAGLIPTIN E METFORMINA P-CARE (sitagliptina e metformina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

«50 mg/850 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 050856018 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 15,45;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 28,98;

nota AIFA: 100;

«50 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 050856020 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 15,45;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 28,98;

nota AIFA: 100.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle vigenti disposizioni.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Sitagliptin e Metformina P-Care» (sitagliptina e metformina) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex-factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Sitagliptin e Metformina P-Care» (sitagliptina e metformina) è la seguente: medicinale soggetto a ricetta medica ripetibile (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 5 dicembre 2024

Il Presidente: NISTICÒ

24A06889

DETERMINA 5 dicembre 2024.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Telefil», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 766/2024).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale Direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003,

n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 150/2024 del 23 febbraio 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 55 del 6 marzo 2024, con la quale la società Recordati industria chimica e farmaceutica S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Telefil» (tadalafil);

Vista la domanda presentata in data 9 maggio 2024, con la quale la società Recordati industria chimica e farmaceutica S.p.a. ha chiesto la riclassificazione dalla classe CNN alla classe C del medicinale «Telefil» (tadalafil);

Visto il parere reso dalla commissione scientifica ed economica nella seduta del 7-11 ottobre 2024;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TELEFIL (tadalafil) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «5 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/PCTFE/AL - A.I.C. n. 044186082 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Telefil» (tadalafil) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 5 dicembre 2024

Il Presidente: NISTICÒ

24A06890

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 20 dicembre 2024.

Parametri di calibrazione degli incentivi/penalizzazioni di cui all'articolo 6 del provvedimento n. 79 del 14 novembre 2018. (Provvedimento n. 157).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modifiche e integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, istitutivo dell'IVASS;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2012 che ha approvato lo statuto dell'IVASS;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, recante la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 2009, n. 28, in particolare l'art. 13 rubricato «Organizzazione e gestione del sistema di risarcimento diretto»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'11 dicembre 2009, concernente la differenziazione dei costi medi forfettari delle compensazioni tra imprese di assicurazione;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private;

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27;

Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124 «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» recante disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori;

Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

Visto il provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018, recante il criterio per il calcolo dei costi e delle eventuali franchigie per la definizione delle compensazioni tra imprese di assicurazione nell'ambito del risarcimento diretto, di cui all'art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in attuazione dell'art. 29 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27;

Visto il provvedimento IVASS n. 156 del 18 dicembre 2024, IVASS recante modifiche al provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018 relativo al criterio per il calcolo dei costi e delle eventuali franchigie per la definizione delle compensazioni tra imprese di assicurazione nell'ambito del risarcimento diretto, disciplinato dall'art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – codice delle assicurazioni private, in attuazione dell'art. 29 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27;

Considerato che il provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018, all'art. 6, comma 1, attribuisce all'IVASS il compito di fissare i parametri di calibrazione per il calcolo delle compensazioni tra imprese di assicurazione nell'ambito del risarcimento diretto e che ai sensi del comma 2, del citato art. 6, l'IVASS rende noti i suddetti parametri, entro il 31 dicembre dell'anno antecedente quello di riferimento, con provvedimento pubblicato sul proprio sito internet;

ADOTTA
il seguente provvedimento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente provvedimento ha ad oggetto la determinazione dei parametri di calibrazione per il calcolo degli incentivi e delle penalizzazioni relativi ai sinistri accaduti nell'esercizio 2025, ai sensi dell'art. 6 del provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018.

Art. 2.

Soglie minime dei premi lordi contabilizzati

1. Le compensazioni, di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, relative ai sinistri di cui all'art. 1, sono integrate con i valori degli incentivi e delle penalizzazioni previsti all'art. 5, comma 3, del provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018, per le imprese che nell'esercizio 2025 contabilizzano premi lordi superiori alle soglie di seguito indicate:

a) 40 milioni di euro per la macroclasse «autoveicoli»;

b) 5 milioni di euro per la macroclasse «ciclomotori e motocicli».

2. L'IVASS comunica alla stanza di compensazione le imprese di cui al comma 1.

Art. 3.

Misura dei percentili

1. I percentili minimo e massimo che individuano l'intervallo di valori da considerare per il calcolo dei costi medi tagliati sono i seguenti:

a) per la macroclasse «autoveicoli» il percentile minimo è il 4° e quello massimo il 98°;

b) per la macroclasse «ciclomotori e motocicli» il percentile minimo è il 4° e quello massimo il 98°.

Art. 4.

Coefficienti angolari delle rette

1. I coefficienti angolari delle rette di cui all'art. 6, comma 1, lettera *c)*, del provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018, sono così definiti:

a) 0,420326829 per autoveicoli-antifrode;

b) 0,000050836 per autoveicoli-costo cose z1;

c) 0,000060817 per autoveicoli-costo cose z2;

d) 0,000070510 per autoveicoli-costo cose z3;

e) 0,000047088 per autoveicoli-costo persone;

f) 0,231934000 per autoveicoli-dinamica;

g) 0,035559524 per autoveicoli-velocità di liquidazione;

h) 0,000007350 per ciclomotori e motocicli-costo persone;

i) 0,042815722 per ciclomotori e motocicli-velocità di liquidazione.

Art. 5.

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito internet dell'Istituto.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore il 1° gennaio 2025.

Roma, 20 dicembre 2024

Il Consigliere: CESARI

24A06967

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA DELLE ENTRATE

Elenco dei comuni per i quali è stata completata l'operazione di aggiornamento della banca dati catastale eseguita sulla base del contenuto delle dichiarazioni presentate nell'anno 2024 agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli.

In relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, si rende noto che, per i comuni catastali compresi nell'elenco allegato al presente comunicato, sono state completate le operazioni di aggiornamento della banca dati catastale.

Tali operazioni sono state eseguite sulla base del contenuto delle dichiarazioni rese dai soggetti interessati, nell'anno 2024, agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli, e messe a disposizione dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea). Nell'elenco allegato i comuni interessati sono riportati in ordine alfabetico, per provincia.

Gli elenchi delle particelle interessate dall'aggiornamento, ovvero di ogni porzione di particella a diversa coltura, indicanti la qualità catastale, la classe, la superficie ed i redditi dominicale ed agrario, nonché il simbolo di deduzione ove presente, sono consultabili, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del presente comunicato, presso ciascun Comune interessato, presso le sedi delle competenti Direzioni provinciali e uffici provinciali - territorio dell'Agenzia delle entrate e sul sito internet della stessa Agenzia, alla pagina http://www.agenziaentrate.gov.it

I ricorsi di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, avverso la variazione dei redditi, possono essere proposti entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*, innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado competente.

ALLEGATO

AGRIGENTO	AGRIGENTO	A089
AGRIGENTO	ALESSANDRIA DELLA ROCCA	A181
AGRIGENTO	ARAGONA	A351
AGRIGENTO	BIVONA	A896
AGRIGENTO	BURGIO	B275
AGRIGENTO	CALAMONACI	B377
AGRIGENTO	CALTABELLOTTA	B427
AGRIGENTO	CAMASTRA	B460
AGRIGENTO	CAMMARATA	B486
AGRIGENTO	CAMPOBELLO DI LICATA	B520
AGRIGENTO	CANICATTI`	B602
AGRIGENTO	CASTELTERMINI	C275
AGRIGENTO	CASTROFILIPPO	C341
AGRIGENTO	CATTOLICA ERACLEA	C356
AGRIGENTO	CIANCIANA	C668
AGRIGENTO	COMITINI	C928
AGRIGENTO	FAVARA	D514
AGRIGENTO	GROTTE	E209
AGRIGENTO	JOPPOLO GIANCAXIO	E390
AGRIGENTO	LICATA	E573
AGRIGENTO	LUCCA SICULA	E714
AGRIGENTO	MENFI	F126
AGRIGENTO	PORTO EMPEDOCLE	F299
AGRIGENTO	MONTALLEGRO	F414
AGRIGENTO	MONTEVAGO	F655
AGRIGENTO	NARO	F845
AGRIGENTO	PALMA DI MONTECHIARO	G282
AGRIGENTO	RACALMUTO	H148
AGRIGENTO	RAFFADALI	H159
AGRIGENTO	RAVANUSA	H194
AGRIGENTO	REALMONTE	H205
AGRIGENTO	RIBERA	H269
AGRIGENTO	SAMBUCA DI SICILIA	H743
AGRIGENTO	SAN BIAGIO PLATANI	H778
AGRIGENTO	SAN GIOVANNI GEMINI	H914
AGRIGENTO	SANTA ELISABETTA	I185
AGRIGENTO	S MARGHERITA DI BELICE	I224
AGRIGENTO	SANT`ANGELO MUXARO	I290
AGRIGENTO	SANTO STEFANO QUISQUINA	I356
AGRIGENTO	SCIACCA	I533
AGRIGENTO	SICULIANA	I723
AGRIGENTO	VILLAFRANCA SICULA	L944
ALESSANDRIA	ACQUI TERME	A052
ALESSANDRIA	ALBERA LIGURE	A146
ALESSANDRIA	ALESSANDRIA	A182
ALESSANDRIA	ALFIANO NATTA	A189
ALESSANDRIA	ALICE BEL COLLE	A197
ALESSANDRIA	ALTAVILLA MONFERRATO	A227
ALESSANDRIA	ALZANO SCRIVIA	A245
ALESSANDRIA	ARQUATA SCRIVIA	A436
ALESSANDRIA	AVOLASCA	A523
ALESSANDRIA	BALZOLA	A605
ALESSANDRIA	BASALUZZO	A689
ALESSANDRIA	BASSIGNANA	A708
ALESSANDRIA	BELFORTE MONFERRATO	A738
ALESSANDRIA	BERGAMASCO	A793
ALESSANDRIA	BERZANO DI TORTONA	A813
ALESSANDRIA	BISTAGNO	A889
ALESSANDRIA	BORGHETTO DI BORBERA	A998
ALESSANDRIA	BORGORATTO ALESSANDRINO	B029
ALESSANDRIA	BORGO SAN MARTINO	B037
ALESSANDRIA	BOSCO MARENGO	B071
ALESSANDRIA	BOSIO	B080
ALESSANDRIA	BOZZOLE	B109
ALESSANDRIA	BRIGNANO-FRASCATA	B179
ALESSANDRIA	CABELLA LIGURE	B311
ALESSANDRIA	CAMAGNA MONFERRATO	B453
ALESSANDRIA	CAMINO	B482
ALESSANDRIA	CANTALUPO LIGURE	B629
ALESSANDRIA	CAPRIATA D'ORBA	B701
ALESSANDRIA	CARBONARA SCRIVIA	B736
ALESSANDRIA	CARENTINO	B765
ALESSANDRIA	CAREZZANO	B769
ALESSANDRIA	CARPENETO	B818
ALESSANDRIA	CARREGA LIGURE	B836
ALESSANDRIA	CARROSIO	B840
ALESSANDRIA	CARTOSIO	B847
ALESSANDRIA	CASAL CERMELLI	B870
ALESSANDRIA	CASALEGGIO BOIRO	B882
ALESSANDRIA	CASALE MONFERRATO	B885
ALESSANDRIA	CASALNOCETO	B902
ALESSANDRIA	CASASCO	B941
ALESSANDRIA	CASSINE	C027
ALESSANDRIA	CASSINELLE	C030
ALESSANDRIA	CASTELLANIA	C137
ALESSANDRIA	CASTELLAR GUIDOBONO	C142
ALESSANDRIA	CASTELLAZZO BORMIDA	C148
ALESSANDRIA	CASTELLETTO D'ERRO	C156
ALESSANDRIA	CASTELLETTO D'ORBA	C158
ALESSANDRIA	CASTELLETTO MERLI	C160
ALESSANDRIA	CASTELLETTO MONFERRATO	C162
ALESSANDRIA	CASTELNUOVO BORMIDA	C229
ALESSANDRIA	CASTELNUOVO SCRIVIA	C243
ALESSANDRIA	CASTELSPINA	C274
ALESSANDRIA	CAVATORE	C387
ALESSANDRIA	CELLA MONTE	C432
ALESSANDRIA	CERESETO	C503
ALESSANDRIA	CERRETO GRUE	C507
ALESSANDRIA	CERRINA	C531
ALESSANDRIA	CONIOLO	C962
ALESSANDRIA	CONZANO	C977
ALESSANDRIA	COSTA VESCOVATO	D102
ALESSANDRIA	CREMOLINO	D149
ALESSANDRIA	DENICE	D272
ALESSANDRIA	DERNICE	D277
ALESSANDRIA	FABBRICA CURONE	D447
ALESSANDRIA	FELIZZANO	D528
ALESSANDRIA	FRACONALTO	D559
ALESSANDRIA	FRANCAVILLA BISIO	D759
ALESSANDRIA	FRASCARO	D770
ALESSANDRIA	FRASSINELLO MONFERRATO	D777
ALESSANDRIA	FRASSINETO PO	D780
ALESSANDRIA	FRESONARA	D797
ALESSANDRIA	FRUGAROLO	D813
ALESSANDRIA	FUBINE	D814
ALESSANDRIA	GABIANO	D835
ALESSANDRIA	GAMALERO	D890
ALESSANDRIA	GARBAGNA	D910
ALESSANDRIA	GAVI	D944
ALESSANDRIA	GIAROLE	E015
ALESSANDRIA	GREMIASCO	E164
ALESSANDRIA	GROGNARDO	E188
ALESSANDRIA	GRONDONA	E191
ALESSANDRIA	GUAZZORA	E255
ALESSANDRIA	ISOLA SANT`ANTONIO	E360
ALESSANDRIA	LERMA	E543
ALESSANDRIA	MALVICINO	E870
ALESSANDRIA	MASIO	F015
ALESSANDRIA	MELAZZO	F096
ALESSANDRIA	MERANA	F131
ALESSANDRIA	MIRABELLO MONFERRATO	F232
ALESSANDRIA	MOLARE	F281
ALESSANDRIA	MOLINO DEI TORTI	F293
ALESSANDRIA	MOMBELLO MONFERRATO	F313
ALESSANDRIA	MOMPERONE	F320
ALESSANDRIA	MONCESTINO	F337
ALESSANDRIA	MONGIARDINO LIGURE	F365
ALESSANDRIA	MONLEALE	F374

ALESSANDRIA	MONTACUTO	F387
ALESSANDRIA	MONTALDO BORMIDA	F404
ALESSANDRIA	MONTECASTELLO	F455
ALESSANDRIA	MONTECHIARO D'ACQUI	F469
ALESSANDRIA	MONTEGIOCO	F518
ALESSANDRIA	MONTEMARZINO	F562
ALESSANDRIA	MORANO SUL PO	F707
ALESSANDRIA	MORBELLO	F713
ALESSANDRIA	MORNESE	F737
ALESSANDRIA	MORSASCO	F751
ALESSANDRIA	MURISENGO	F814
ALESSANDRIA	NOVI LIGURE	F965
ALESSANDRIA	OCCIMIANO	F995
ALESSANDRIA	ODALENGO GRANDE	F997
ALESSANDRIA	ODALENGO PICCOLO	F998
ALESSANDRIA	OLIVOLA	G042
ALESSANDRIA	ORSARA BORMIDA	G124
ALESSANDRIA	OTTIGLIO	G193
ALESSANDRIA	OVADA	G197
ALESSANDRIA	OVIGLIO	G199
ALESSANDRIA	OZZANO MONFERRATO	G204
ALESSANDRIA	PADERNA	G215
ALESSANDRIA	PARETO	G334
ALESSANDRIA	PARODI LIGURE	G338
ALESSANDRIA	PASTURANA	G367
ALESSANDRIA	PECETTO DI VALENZA	G397
ALESSANDRIA	PIETRA MARAZZI	G619
ALESSANDRIA	POMARO MONFERRATO	G807
ALESSANDRIA	PONTECURONE	G839
ALESSANDRIA	PONTESTURA	G858
ALESSANDRIA	PONTI	G861
ALESSANDRIA	PONZANO MONFERRATO	G872
ALESSANDRIA	PONZONE	G877
ALESSANDRIA	POZZOL GROPPO	G960
ALESSANDRIA	POZZOLO FORMIGARO	G961
ALESSANDRIA	PRASCO	G987
ALESSANDRIA	PREDOSA	H021
ALESSANDRIA	QUARGNENTO	H104
ALESSANDRIA	QUATTORDIO	H121
ALESSANDRIA	RICALDONE	H272
ALESSANDRIA	RIVALTA BORMIDA	H334
ALESSANDRIA	RIVARONE	H343
ALESSANDRIA	ROCCAFORTE LIGURE	H406
ALESSANDRIA	ROCCA GRIMALDA	H414
ALESSANDRIA	ROCCHETTA LIGURE	H465
ALESSANDRIA	ROSIGNANO MONFERRATO	H569
ALESSANDRIA	SALA MONFERRATO	H677
ALESSANDRIA	SALE	H694
ALESSANDRIA	SAN CRISTOFORO	H810
ALESSANDRIA	SAN GIORGIO MONFERRATO	H878
ALESSANDRIA	S SALVATORE MONFERRATO	I144
ALESSANDRIA	SAN SEBASTIANO CURONE	I150
ALESSANDRIA	SANT`AGATA FOSSILI	I190
ALESSANDRIA	SARDIGLIANO	I429
ALESSANDRIA	SAREZZANO	I432
ALESSANDRIA	SERRALUNGA DI CREA	I645
ALESSANDRIA	SERRAVALLE SCRIVIA	I657
ALESSANDRIA	SEZZADIO	I711
ALESSANDRIA	SILVANO D'ORBA	I738
ALESSANDRIA	SOLERO	I798
ALESSANDRIA	SOLONGHELLO	I808
ALESSANDRIA	SPIGNO MONFERRATO	I901
ALESSANDRIA	SPINETO SCRIVIA	I911
ALESSANDRIA	STAZZANO	I941
ALESSANDRIA	STREVI	I977
ALESSANDRIA	TAGLIOLO MONFERRATO	L027
ALESSANDRIA	TASSAROLO	L059
ALESSANDRIA	TERRUGGIA	L139
ALESSANDRIA	TERZO	L143
ALESSANDRIA	TICINETO	L165
ALESSANDRIA	TORTONA	L304
ALESSANDRIA	TREVILLE	L403
ALESSANDRIA	TRISOBBIO	L432
ALESSANDRIA	VALENZA	L570
ALESSANDRIA	VALMACCA	L633
ALESSANDRIA	VIGNALE MONFERRATO	L881
ALESSANDRIA	VIGNOLE BORBERA	L887
ALESSANDRIA	VIGUZZOLO	L904
ALESSANDRIA	VILLADEATI	L931
ALESSANDRIA	VILLALVERNIA	L963
ALESSANDRIA	VILLAMIROGLIO	L970
ALESSANDRIA	VILLANOVA MONFERRATO	L972
ALESSANDRIA	VILLAROMAGNANO	M009
ALESSANDRIA	VISONE	M077
ALESSANDRIA	VOLPEDO	M120
ALESSANDRIA	VOLPEGLINO	M121
ALESSANDRIA	VOLTAGGIO	M123
ALESSANDRIA	CASSANO SPINOLA	M388
ALESSANDRIA	ALLUVIONI PIOVERA	M397
ALESSANDRIA	LU E CUCCARO MONFERRATO	M420
ANCONA	AGUGLIANO	A092
ANCONA	ANCONA	A271
ANCONA	ARCEVIA	A366
ANCONA	BARBARA	A626
ANCONA	BELVEDERE OSTRENSE	A769
ANCONA	CAMERANO	B468
ANCONA	CAMERATA PICENA	B470
ANCONA	CASTELBELLINO	C060
ANCONA	CASTELFIDARDO	C100
ANCONA	CASTELLEONE DI SUASA	C152
ANCONA	CASTELPLANIO	C248
ANCONA	CERRETO D'ESI	C524
ANCONA	CHIARAVALLE	C615
ANCONA	CORINALDO	D007
ANCONA	CUPRAMONTANA	D211
ANCONA	FABRIANO	D451
ANCONA	FALCONARA MARITTIMA	D472
ANCONA	FILOTTRANO	D597
ANCONA	GENGA	D965
ANCONA	JESI	E388
ANCONA	LORETO	E690
ANCONA	MAIOLATI SPONTINI	E837
ANCONA	MERGO	F145
ANCONA	MONSANO	F381
ANCONA	OSTRA	F401
ANCONA	MONTECAROTTO	F453
ANCONA	MONTEMARCIANO	F560
ANCONA	OSTRA VETERE	F581
ANCONA	MONTE ROBERTO	F600
ANCONA	MONTE SAN VITO	F634
ANCONA	MORRO D'ALBA	F745
ANCONA	NUMANA	F978
ANCONA	OFFAGNA	G003
ANCONA	OSIMO	G157
ANCONA	POGGIO SAN MARCELLO	G771
ANCONA	POLVERIGI	G803
ANCONA	ROSORA	H575
ANCONA	SAN MARCELLO	H979
ANCONA	SAN PAOLO DI JESI	I071
ANCONA	SANTA MARIA NUOVA	I251
ANCONA	SASSOFERRATO	I461
ANCONA	SENIGALLIA	I608
ANCONA	SERRA DE` CONTI	I643
ANCONA	SERRA SAN QUIRICO	I653
ANCONA	SIROLO	I758
ANCONA	STAFFOLO	I932
ANCONA	TRECASTELLI	M318
AOSTA	AYAS	A094

AOSTA	AYMAVILLES	A108
AOSTA	ALLEIN	A205
AOSTA	ANTEY SAINT ANDRE`	A305
AOSTA	LA MAGDELEINE	A308
AOSTA	AOSTA	A326
AOSTA	ARNAD	A424
AOSTA	ARVIER	A452
AOSTA	AVISE	A521
AOSTA	BARD	A643
AOSTA	BIONAZ	A877
AOSTA	BRISSOGNE	B192
AOSTA	BRUSSON	B230
AOSTA	CHAMOIS	B491
AOSTA	CHAMPORCHER	B540
AOSTA	VERRES	C282
AOSTA	CHATILLON	C294
AOSTA	CHALLAND SAINT ANSELME	C593
AOSTA	CHALLAND SAINT VICTOR	C594
AOSTA	CHAMBAVE	C595
AOSTA	CHAMPDEPRAZ	C596
AOSTA	CHARVENSOD	C598
AOSTA	COGNE	C821
AOSTA	COURMAYEUR	D012
AOSTA	DONNAS	D338
AOSTA	DOUES	D356
AOSTA	EMARESE	D402
AOSTA	ETROUBLES	D444
AOSTA	FENIS	D537
AOSTA	FONTAINEMORE	D666
AOSTA	GABY	D839
AOSTA	GIGNOD	E029
AOSTA	GRESSAN	E165
AOSTA	GRESSONEY LA TRINITE`	E167
AOSTA	GRESSONEY SAINT JEAN	E168
AOSTA	HONE	E273
AOSTA	INTROD	E306
AOSTA	ISSIME	E369
AOSTA	ISSOGNE	E371
AOSTA	JOVENCAN	E391
AOSTA	LA SALLE	E458
AOSTA	LA THUILE	E470
AOSTA	LILLIANES	E587
AOSTA	MONTJOVET	F367
AOSTA	MORGEX	F726
AOSTA	NUS	F987
AOSTA	OYACE	G012
AOSTA	OLLOMONT	G045
AOSTA	PERLOZ	G459
AOSTA	PONTBOSET	G545
AOSTA	POLLEIN	G794
AOSTA	PONT SAINT MARTIN	G854
AOSTA	PONTEY	G860
AOSTA	PRE` SAINT DIDIER	H042
AOSTA	QUART	H110
AOSTA	RHEMES NOTRE DAME	H262
AOSTA	RHEMES SAINT GEORGES	H263
AOSTA	ROISAN	H497
AOSTA	SAINT CHRISTOPHE	H669
AOSTA	SAINT DENIS	H670
AOSTA	SAINT MARCEL	H671
AOSTA	SAINT NICOLAS	H672
AOSTA	SAINT OYEN	H673
AOSTA	SAINT PIERRE	H674
AOSTA	SAINT RHEMY	H675
AOSTA	SAINT VINCENT	H676
AOSTA	SARRE	I442
AOSTA	TORGNON	L217
AOSTA	VALGRISENCHE	L582
AOSTA	VALPELLINE	L643
AOSTA	VALSAVARENCHE	L647
AOSTA	VALTOURNENCHE	L654
AOSTA	VERRAYES	L783
AOSTA	VILLENEUVE	L981
ASCOLI PICENO	ACQUASANTA TERME	A044
ASCOLI PICENO	ACQUAVIVA PICENA	A047
ASCOLI PICENO	ALTIDONA	A233
ASCOLI PICENO	AMANDOLA	A252
ASCOLI PICENO	APPIGNANO DEL TRONTO	A335
ASCOLI PICENO	ARQUATA DEL TRONTO	A437
ASCOLI PICENO	ASCOLI PICENO	A462
ASCOLI PICENO	BELMONTE PICENO	A760
ASCOLI PICENO	CAMPOFILONE	B534
ASCOLI PICENO	CARASSAI	B727
ASCOLI PICENO	SERVIGLIANO	C070
ASCOLI PICENO	CASTEL DI LAMA	C093
ASCOLI PICENO	CASTIGNANO	C321
ASCOLI PICENO	CASTORANO	C331
ASCOLI PICENO	COLLI DEL TRONTO	C877
ASCOLI PICENO	COMUNANZA	C935
ASCOLI PICENO	COSSIGNANO	D096
ASCOLI PICENO	CUPRA MARITTIMA	D210
ASCOLI PICENO	FALERONE	D477
ASCOLI PICENO	FERMO	D542
ASCOLI PICENO	FOLIGNANO	D652
ASCOLI PICENO	FORCE	D691
ASCOLI PICENO	FRANCAVILLA D'ETE	D760
ASCOLI PICENO	GROTTAMMARE	E207
ASCOLI PICENO	GROTTAZZOLINA	E208
ASCOLI PICENO	LAPEDONA	E447
ASCOLI PICENO	MAGLIANO DI TENNA	E807
ASCOLI PICENO	MALTIGNANO	E868
ASCOLI PICENO	MASSA FERMANA	F021
ASCOLI PICENO	MASSIGNANO	F044
ASCOLI PICENO	MONSAMPIETRO MORICO	F379
ASCOLI PICENO	MONSAMPOLO DEL TRONTO	F380
ASCOLI PICENO	MONTALTO DELLE MARCHE	F415
ASCOLI PICENO	MONTAPPONE	F428
ASCOLI PICENO	MONTEDINOVE	F487
ASCOLI PICENO	MONTEFALCONE APPENNINO	F493
ASCOLI PICENO	MONTEFIORE DELL'ASO	F501
ASCOLI PICENO	MONTEFORTINO	F509
ASCOLI PICENO	MONTEGALLO	F516
ASCOLI PICENO	MONTE GIBERTO	F517
ASCOLI PICENO	MONTEGIORGIO	F520
ASCOLI PICENO	MONTEGRANARO	F522
ASCOLI PICENO	MONTELEONE DI FERMO	F536
ASCOLI PICENO	MONTELPARO	F549
ASCOLI PICENO	MONTEMONACO	F570
ASCOLI PICENO	MONTEPRANDONE	F591
ASCOLI PICENO	MONTE RINALDO	F599
ASCOLI PICENO	MONTERUBBIANO	F614
ASCOLI PICENO	MONTE SAN PIETRANGELI	F626
ASCOLI PICENO	MONTE URANO	F653
ASCOLI PICENO	MONTE VIDON COMBATTE	F664
ASCOLI PICENO	MONTE VIDON CORRADO	F665
ASCOLI PICENO	MONTOTTONE	F697
ASCOLI PICENO	MORESCO	F722
ASCOLI PICENO	OFFIDA	G005
ASCOLI PICENO	ORTEZZANO	G137
ASCOLI PICENO	PALMIANO	G289
ASCOLI PICENO	PEDASO	G403
ASCOLI PICENO	PETRITOLI	G516
ASCOLI PICENO	PONZANO DI FERMO	G873
ASCOLI PICENO	PORTO SAN GIORGIO	G920
ASCOLI PICENO	PORTO SANT`ELPIDIO	G921
ASCOLI PICENO	RAPAGNANO	H182
ASCOLI PICENO	RIPATRANSONE	H321
ASCOLI PICENO	ROCCAFLUVIONE	H390

ASCOLI PICENO	ROTELLA	H588
ASCOLI PICENO	S BENEDETTO DEL TRONTO	H769
ASCOLI PICENO	S VITTORIA IN MATENANO	I315
ASCOLI PICENO	SANT`ELPIDIO A MARE	I324
ASCOLI PICENO	SMERILLO	I774
ASCOLI PICENO	SPINETOLI	I912
ASCOLI PICENO	TORRE SAN PATRIZIO	L279
ASCOLI PICENO	VENAROTTA	L728
AQUILA	ACCIANO	A018
AQUILA	AIELLI	A100
AQUILA	ALFEDENA	A187
AQUILA	ANVERSA DEGLI ABRUZZI	A318
AQUILA	L'AQUILA	A345
AQUILA	ATELETA	A481
AQUILA	AVEZZANO	A515
AQUILA	BALSORANO	A603
AQUILA	BARETE	A656
AQUILA	BARISCIANO	A667
AQUILA	BARREA	A678
AQUILA	BISEGNA	A884
AQUILA	BUGNARA	B256
AQUILA	CAGNANO AMITERNO	B358
AQUILA	CALASCIO	B382
AQUILA	CAMPO DI GIOVE	B526
AQUILA	CAMPOTOSTO	B569
AQUILA	CANISTRO	B606
AQUILA	CANSANO	B624
AQUILA	CAPESTRANO	B651
AQUILA	CAPISTRELLO	B656
AQUILA	CAPITIGNANO	B658
AQUILA	CAPORCIANO	B672
AQUILA	CAPPADOCIA	B677
AQUILA	CARAPELLE CALVISIO	B725
AQUILA	CARSOLI	B842
AQUILA	CASTEL DEL MONTE	C083
AQUILA	CASTEL DI IERI	C090
AQUILA	CASTEL DI SANGRO	C096
AQUILA	CASTELVECCHIO CALVISIO	C278
AQUILA	CASTELVECCHIO SUBEQUO	C279
AQUILA	CELANO	C426
AQUILA	CERCHIO	C492
AQUILA	CIVITA D'ANTINO	C766
AQUILA	CIVITELLA ALFEDENA	C778
AQUILA	CIVITELLA ROVETO	C783
AQUILA	COCULLO	C811
AQUILA	COLLARMELE	C844
AQUILA	COLLELONGO	C862
AQUILA	COLLEPIETRO	C866
AQUILA	CORFINIO	C999
AQUILA	FAGNANO ALTO	D465
AQUILA	FONTECCHIO	D681
AQUILA	FOSSA	D736
AQUILA	GAGLIANO ATERNO	D850
AQUILA	GIOIA DEI MARSI	E040
AQUILA	GORIANO SICOLI	E096
AQUILA	INTRODACQUA	E307
AQUILA	LECCE NEI MARSI	E505
AQUILA	LUCO DEI MARSI	E723
AQUILA	LUCOLI	E724
AQUILA	MAGLIANO DE` MARSI	E811
AQUILA	MASSA D'ALBE	F022
AQUILA	MONTEREALE	F595
AQUILA	MORINO	F732
AQUILA	NAVELLI	F852
AQUILA	OCRE	F996
AQUILA	OFENA	G002
AQUILA	OPI	G079
AQUILA	ORICOLA	G102
AQUILA	ORTONA DEI MARSI	G142
AQUILA	ORTUCCHIO	G145
AQUILA	OVINDOLI	G200
AQUILA	PACENTRO	G210
AQUILA	PERETO	G449
AQUILA	PESCASSEROLI	G484
AQUILA	PESCINA	G492
AQUILA	PESCOCOSTANZO	G493
AQUILA	PETTORANO SUL GIZIO	G524
AQUILA	PIZZOLI	G726
AQUILA	POGGIO PICENZE	G766
AQUILA	PRATA D'ANSIDONIA	G992
AQUILA	PRATOLA PELIGNA	H007
AQUILA	PREZZA	H056
AQUILA	RAIANO	H166
AQUILA	RIVISONDOLI	H353
AQUILA	ROCCACASALE	H389
AQUILA	ROCCA DI BOTTE	H399
AQUILA	ROCCA DI CAMBIO	H400
AQUILA	ROCCA DI MEZZO	H402
AQUILA	ROCCA PIA	H429
AQUILA	ROCCARASO	H434
AQUILA	SAN BENEDETTO DEI MARSI	H772
AQUILA	SAN BENEDETTO IN PERILLIS	H773
AQUILA	S DEMETRIO NE` VESTINI	H819
AQUILA	SAN PIO DELLE CAMERE	I121
AQUILA	SANTE MARIE	I326
AQUILA	SANT`EUSANIO FORCONESE	I336
AQUILA	S STEFANO DI SESSANIO	I360
AQUILA	S VINCENZO VALLE ROVETO	I389
AQUILA	SCANNO	I501
AQUILA	SCONTRONE	I543
AQUILA	SCOPPITO	I546
AQUILA	SCURCOLA MARSICANA	I553
AQUILA	SECINARO	I558
AQUILA	SULMONA	I804
AQUILA	TAGLIACOZZO	L025
AQUILA	TIONE DEGLI ABRUZZI	L173
AQUILA	TORNIMPARTE	L227
AQUILA	TRASACCO	L334
AQUILA	VILLALAGO	L958
AQUILA	VILLA S LUCIA D ABRUZZI	M021
AQUILA	VILLA SANT`ANGELO	M023
AQUILA	VILLAVALLELONGA	M031
AQUILA	VILLETTA BARREA	M041
AQUILA	VITTORITO	M090
AQUILA	MOLINA ATERNO	M255
AREZZO	ANGHIARI	A291
AREZZO	AREZZO	A390
AREZZO	BADIA TEDALDA	A541
AREZZO	BIBBIENA	A851
AREZZO	BUCINE	B243
AREZZO	CAPOLONA	B670
AREZZO	CAPRESE MICHELANGELO	B693
AREZZO	CASTEL FOCOGNANO	C102
AREZZO	CASTEL SAN NICCOLO	C263
AREZZO	CASTIGLION FIBOCCHI	C318
AREZZO	CASTIGLION FIORENTINO	C319
AREZZO	CAVRIGLIA	C407
AREZZO	CHITIGNANO	C648
AREZZO	CHIUSI DELLA VERNA	C663
AREZZO	CIVITELLA VALDICHIANA	C774
AREZZO	CORTONA	D077
AREZZO	FOIANO DELLA CHIANA	D649
AREZZO	LORO CIUFFENNA	E693
AREZZO	LUCIGNANO	E718
AREZZO	MARCIANO DELLA CHIANA	E933
AREZZO	MONTEMIGNAIO	F565
AREZZO	MONTERCHI	F594
AREZZO	MONTE SAN SAVINO	F628

AREZZO	MONTEVARCHI	F656
AREZZO	ORTIGNANO RAGGIOLO	G139
AREZZO	PIEVE SANTO STEFANO	G653
AREZZO	POPPI	G879
AREZZO	SAN GIOVANNI VALDARNO	H901
AREZZO	SAN SEPOLCRO	I155
AREZZO	SESTINO	I681
AREZZO	SUBBIANO	I991
AREZZO	TALLA	L038
AREZZO	TERRANUOVA BRACCIOLINI	L123
AREZZO	CASTELFRANCO PIANDISCO`	M322
AREZZO	PRATOVECCHIO STIA	M329
AREZZO	LATERINA PERGINE VALDARNO	M392
ASTI	AGLIANO	A072
ASTI	ALBUGNANO	A173
ASTI	CASTELLO DI ANNONE	A300
ASTI	ANTIGNANO	A312
ASTI	ARAMENGO	A352
ASTI	ASTI	A479
ASTI	AZZANO	A527
ASTI	BALDICHIERI D'ASTI	A588
ASTI	BELVEGLIO	A770
ASTI	BERZANO DI SAN PIETRO	A812
ASTI	BRUNO	B221
ASTI	BUBBIO	B236
ASTI	BUTTIGLIERA D'ASTI	B306
ASTI	CALAMANDRANA	B376
ASTI	CALLIANO MONFERRATO	B418
ASTI	CALOSSO	B425
ASTI	CAMERANO CASASCO	B469
ASTI	CANELLI	B594
ASTI	CANTARANA	B633
ASTI	CAPRIGLIO	B707
ASTI	CASORZO MONFERRATO	B991
ASTI	CASSINASCO	C022
ASTI	CASTAGNOLE MONFERRATO	C047
ASTI	CASTAGNOLE LANZE	C049
ASTI	CASTEL BOGLIONE	C064
ASTI	CASTELL ALFERO	C127
ASTI	CASTELLERO	C154
ASTI	CASTELLETTO MOLINA	C161
ASTI	CASTELNUOVO BELBO	C226
ASTI	CASTELNUOVO CALCEA	C230
ASTI	CASTELNUOVO DON BOSCO	C232
ASTI	CASTEL ROCCHERO	C253
ASTI	CELLARENGO	C438
ASTI	CELLE ENOMONDO	C440
ASTI	CERRETO D'ASTI	C528
ASTI	CERRO TANARO	C533
ASTI	CESSOLE	C583
ASTI	CHIUSANO D'ASTI	C658
ASTI	CINAGLIO	C701
ASTI	CISTERNA D'ASTI	C739
ASTI	COAZZOLO	C804
ASTI	COCCONATO	C807
ASTI	CORSIONE	D046
ASTI	CORTANDONE	D050
ASTI	CORTANZE	D051
ASTI	CORTAZZONE	D052
ASTI	CORTIGLIONE	D072
ASTI	COSSOMBRATO	D101
ASTI	COSTIGLIOLE D'ASTI	D119
ASTI	CUNICO	D207
ASTI	DUSINO SAN MICHELE	D388
ASTI	FERRERE	D554
ASTI	FONTANILE	D678
ASTI	FRINCO	D802
ASTI	GRANA	E134
ASTI	GRAZZANO BADOGLIO	E159
ASTI	INCISA SCAPACCINO	E295
ASTI	ISOLA D'ASTI	E338
ASTI	LOAZZOLO	E633
ASTI	MARANZANA	E917
ASTI	MARETTO	E944
ASTI	MOASCA	F254
ASTI	MOMBALDONE	F308
ASTI	MOMBARUZZO	F311
ASTI	MOMBERCELLI	F316
ASTI	MONALE	F323
ASTI	MONASTERO BORMIDA	F325
ASTI	MONCALVO	F336
ASTI	MONCUCCO TORINESE	F343
ASTI	MONGARDINO	F361
ASTI	MONTABONE	F386
ASTI	MONTAFIA	F390
ASTI	MONTALDO SCARAMPI	F409
ASTI	MONTECHIARO D'ASTI	F468
ASTI	MONTEGROSSO D'ASTI	F527
ASTI	MONTEMAGNO MONFERRATO	F556
ASTI	NIZZA MONFERRATO	F902
ASTI	OLMO GENTILE	G048
ASTI	PASSERANO MARMORITO	G358
ASTI	PENANGO	G430
ASTI	PIEA	G593
ASTI	PINO D'ASTI	G676
ASTI	PIOVA MASSAIA	G692
ASTI	PORTACOMARO	G894
ASTI	QUARANTI	H102
ASTI	REFRANCORE	H219
ASTI	REVIGLIASCO D'ASTI	H250
ASTI	ROATTO	H366
ASTI	ROBELLA	H376
ASTI	ROCCA D'ARAZZO	H392
ASTI	ROCCAVERANO	H451
ASTI	ROCCHETTA PALAFEA	H466
ASTI	ROCCHETTA TANARO	H468
ASTI	SAN DAMIANO D'ASTI	H811
ASTI	SAN GIORGIO SCARAMPI	H899
ASTI	SAN MARTINO ALFIERI	H987
ASTI	SAN MARZANO OLIVETO	I017
ASTI	SAN PAOLO SOLBRITO	I076
ASTI	SCURZOLENGO	I555
ASTI	SEROLE	I637
ASTI	SESSAME	I678
ASTI	SETTIME	I698
ASTI	SOGLIO	I781
ASTI	TIGLIOLE D'ASTI	L168
ASTI	TONCO	L203
ASTI	VAGLIO SERRA	L531
ASTI	VALFENERA	L574
ASTI	VESIME	L807
ASTI	VIALE	L829
ASTI	VIARIGI	L834
ASTI	VIGLIANO D'ASTI	L879
ASTI	VILLAFRANCA D'ASTI	L945
ASTI	VILLANOVA D'ASTI	L984
ASTI	VILLA SAN SECONDO	M019
ASTI	VINCHIO	M058
ASTI	MONTIGLIO MONFERRATO	M302
AVELLINO	AIELLO DEL SABATO	A101
AVELLINO	ALTAVILLA IRPINA	A228
AVELLINO	ANDRETTA	A284
AVELLINO	AQUILONIA	A347
AVELLINO	ARIANO IRPINO	A399
AVELLINO	ATRIPALDA	A489
AVELLINO	AVELLA	A508
AVELLINO	AVELLINO	A509
AVELLINO	BAGNOLI IRPINO	A566

AVELLINO	BAIANO	A580
AVELLINO	BISACCIA	A881
AVELLINO	BONITO	A975
AVELLINO	CAIRANO	B367
AVELLINO	CALABRITTO	B374
AVELLINO	CALITRI	B415
AVELLINO	CANDIDA	B590
AVELLINO	CAPOSELE	B674
AVELLINO	CAPRIGLIA IRPINA	B706
AVELLINO	CARIFE	B776
AVELLINO	CASALBORE	B866
AVELLINO	CASSANO IRPINO	B997
AVELLINO	CASTEL BARONIA	C058
AVELLINO	CASTELFRANCI	C105
AVELLINO	CASTELVETERE SUL CALORE	C283
AVELLINO	CERVINARA	C557
AVELLINO	CESINALI	C576
AVELLINO	CHIANCHE	C606
AVELLINO	CHIUSANO DI S DOMENICO	C659
AVELLINO	CONTRADA	C971
AVELLINO	CONZA DELLA CAMPANIA	C976
AVELLINO	DOMICELLA	D331
AVELLINO	FLUMERI	D638
AVELLINO	FONTANAROSA	D671
AVELLINO	FORINO	D701
AVELLINO	FRIGENTO	D798
AVELLINO	GESUALDO	D998
AVELLINO	GRECI	E161
AVELLINO	GROTTAMINARDA	E206
AVELLINO	GROTTOLELLA	E214
AVELLINO	GUARDIA LOMBARDI	E245
AVELLINO	LACEDONIA	E397
AVELLINO	LAPIO	E448
AVELLINO	LAURO	E487
AVELLINO	LIONI	E605
AVELLINO	LUOGOSANO	E746
AVELLINO	MANOCALZATI	E891
AVELLINO	MARZANO DI NOLA	E997
AVELLINO	MELITO IRPINO	F110
AVELLINO	MERCOGLIANO	F141
AVELLINO	MIRABELLA ECLANO	F230
AVELLINO	MONTAGUTO	F397
AVELLINO	MONTECALVO IRPINO	F448
AVELLINO	MONTEFALCIONE	F491
AVELLINO	MONTEFORTE IRPINO	F506
AVELLINO	MONTEFREDANE	F511
AVELLINO	MONTEFUSCO	F512
AVELLINO	MONTELLA	F546
AVELLINO	MONTEMARANO	F559
AVELLINO	MONTEMILETTO	F566
AVELLINO	MONTEVERDE	F660
AVELLINO	MORRA DE SANCTIS	F744
AVELLINO	MOSCHIANO	F762
AVELLINO	MUGNANO DEL CARDINALE	F798
AVELLINO	NUSCO	F988
AVELLINO	OSPEDALETTO D'ALPINOLO	G165
AVELLINO	PAGO DEL VALLO DI LAURO	G242
AVELLINO	PAROLISE	G340
AVELLINO	PATERNOPOLI	G370
AVELLINO	PETRURO IRPINO	G519
AVELLINO	PIETRADEFUSI	G611
AVELLINO	PIETRASTORNINA	G629
AVELLINO	PRATA PRINCIPATO ULTRA	G990
AVELLINO	PRATOLA SERRA	H006
AVELLINO	QUINDICI	H128
AVELLINO	ROCCABASCERANA	H382
AVELLINO	ROCCA SAN FELICE	H438
AVELLINO	ROTONDI	H592
AVELLINO	SALZA IRPINA	H733
AVELLINO	SAN MANGO SUL CALORE	H975
AVELLINO	S MARTINO VALLE CAUDINA	I016
AVELLINO	SAN MICHELE DI SERINO	I034
AVELLINO	SAN NICOLA BARONIA	I061
AVELLINO	SAN POTITO ULTRA	I129
AVELLINO	SAN SOSSIO BARONIA	I163
AVELLINO	SANTA LUCIA DI SERINO	I219
AVELLINO	SANT`ANDREA DI CONZA	I264
AVELLINO	SANT`ANGELO ALL'ESCA	I279
AVELLINO	SANT`ANGELO A SCALA	I280
AVELLINO	S ANGELO DEI LOMBARDI	I281
AVELLINO	SANTA PAOLINA	I301
AVELLINO	SANTO STEFANO DEL SOLE	I357
AVELLINO	SAVIGNANO IRPINO	I471
AVELLINO	SENERCHIA	I606
AVELLINO	SERINO	I630
AVELLINO	SIRIGNANO	I756
AVELLINO	SOLOFRA	I805
AVELLINO	SORBO SERPICO	I843
AVELLINO	SPERONE	I893
AVELLINO	STURNO	I990
AVELLINO	SUMMONTE	L004
AVELLINO	TAURANO	L061
AVELLINO	TAURASI	L062
AVELLINO	TEORA	L102
AVELLINO	TORELLA DE` LOMBARDI	L214
AVELLINO	TORRE LE NOCELLE	L272
AVELLINO	TORRIONI	L301
AVELLINO	TREVICO	L399
AVELLINO	TUFO	L461
AVELLINO	VALLATA	L589
AVELLINO	VENTICANO	L739
AVELLINO	VILLAMAINA	L965
AVELLINO	VILLANOVA DEL BATTISTA	L973
AVELLINO	VOLTURARA IRPINA	M130
AVELLINO	ZUNGOLI	M203
AVELLINO	MONTORO	M330
BARI	ACQUAVIVA DELLE FONTI	A048
BARI	ADELFIA	A055
BARI	ALBEROBELLO	A149
BARI	ALTAMURA	A225
BARI	ANDRIA	A285
BARI	BARI	A662
BARI	BARLETTA	A669
BARI	BINETTO	A874
BARI	BISCEGLIE	A883
BARI	BITETTO	A892
BARI	BITONTO	A893
BARI	BITRITTO	A894
BARI	CANOSA DI PUGLIA	B619
BARI	CAPURSO	B716
BARI	CASAMASSIMA	B923
BARI	CASSANO DELLE MURGE	B998
BARI	CASTELLANA GROTTE	C134
BARI	CELLAMARE	C436
BARI	CONVERSANO	C975
BARI	CORATO	C983
BARI	GIOIA DEL COLLE	E038
BARI	GIOVINAZZO	E047
BARI	GRAVINA IN PUGLIA	E155
BARI	GRUMO APPULA	E223
BARI	LOCOROTONDO	E645
BARI	MINERVINO MURGE	F220
BARI	MODUGNO	F262
BARI	MOLA DI BARI	F280
BARI	MOLFETTA	F284
BARI	MONOPOLI	F376
BARI	NOCI	F915
BARI	NOICATTARO	F923

BARI	PALO DEL COLLE	G291
BARI	POGGIORSINI	G769
BARI	POLIGNANO A MARE	G787
BARI	PUTIGNANO	H096
BARI	RUTIGLIANO	H643
BARI	RUVO DI PUGLIA	H645
BARI	SAMMICHELE DI BARI	H749
BARI	SANNICANDRO DI BARI	I053
BARI	SANTERAMO IN COLLE	I330
BARI	SPINAZZOLA	I907
BARI	TERLIZZI	L109
BARI	TORITTO	L220
BARI	TRANI	L328
BARI	TRIGGIANO	L425
BARI	TURI	L472
BARI	VALENZANO	L571
BERGAMO	ALBINO	A163
BERGAMO	ALZANO LOMBARDO	A246
BERGAMO	ANTEGNATE	A304
BERGAMO	ARDESIO	A383
BERGAMO	AZZANO SAN PAOLO	A528
BERGAMO	AZZONE	A533
BERGAMO	BAGNATICA	A557
BERGAMO	BARBATA	A631
BERGAMO	BERBENNO	A786
BERGAMO	BERGAMO	A794
BERGAMO	BOLTIERE	A950
BERGAMO	BRACCA	B112
BERGAMO	BRANZI	B123
BERGAMO	BREMBATE DI SOPRA	B138
BERGAMO	BRUSAPORTO	B223
BERGAMO	CALCIO	B395
BERGAMO	CAPRINO BERGAMASCO	B710
BERGAMO	CAZZANO SANT`ANDREA	C410
BERGAMO	COLZATE	C910
BERGAMO	COMUN NUOVO	C937
BERGAMO	COSTA DI MEZZATE	D110
BERGAMO	COSTA DI SERINA	D111
BERGAMO	COSTA VOLPINO	D117
BERGAMO	DALMINE	D245
BERGAMO	FARA GERA D'ADDA	D490
BERGAMO	FONTANELLA	D672
BERGAMO	GAZZANIGA	D952
BERGAMO	GRASSOBBIO	E148
BERGAMO	ISOLA DI FONDRA	E353
BERGAMO	LALLIO	E422
BERGAMO	LEFFE	E509
BERGAMO	LEVATE	E562
BERGAMO	PONTE NOSSA	F941
BERGAMO	OLMO AL BREMBO	G049
BERGAMO	ONETA	G068
BERGAMO	OSIO SOPRA	G159
BERGAMO	POGNANO	G774
BERGAMO	PONTE SAN PIETRO	G856
BERGAMO	PUMENENGO	H091
BERGAMO	ROGNO	H492
BERGAMO	SAN GIOVANNI BIANCO	H910
BERGAMO	SAN PELLEGRINO TERME	I079
BERGAMO	SARNICO	I437
BERGAMO	SCANZOROSCIATE	I506
BERGAMO	SERINA	I629
BERGAMO	TORRE BOLDONE	L251
BERGAMO	TORRE DE` BUSI	L257
BERGAMO	TORRE DE` ROVERI	L265
BERGAMO	TORRE PALLAVICINA	L276
BERGAMO	VALBONDIONE	L544
BERGAMO	VALGOGLIO	L579
BERGAMO	VALLEVE	L623
BERGAMO	VERTOVA	L795
BERGAMO	VILLONGO	M045
BERGAMO	VILMINORE DI SCALVE	M050
BERGAMO	ZANICA	M147
BERGAMO	ZOGNO	M184
BERGAMO	SANT`OMOBONO TERME	M333
BERGAMO	VAL BREMBILLA	M334
BIELLA	AILOCHE	A107
BIELLA	ANDORNO MICCA	A280
BIELLA	BENNA	A784
BIELLA	BIELLA	A859
BIELLA	BIOGLIO	A876
BIELLA	BORRIANA	B058
BIELLA	BRUSNENGO	B229
BIELLA	CALLABIANA	B417
BIELLA	CAMANDONA	B457
BIELLA	CAMBURZANO	B465
BIELLA	CANDELO	B586
BIELLA	CAPRILE	B708
BIELLA	CASAPINTA	B933
BIELLA	CASTELLETTO CERVO	C155
BIELLA	CAVAGLIA	C363
BIELLA	CERRIONE	C532
BIELLA	COGGIOLA	C819
BIELLA	COSSATO	D094
BIELLA	CREVACUORE	D165
BIELLA	CURINO	D219
BIELLA	DONATO	D339
BIELLA	DORZANO	D350
BIELLA	GAGLIANICO	D848
BIELLA	GIFFLENGA	E024
BIELLA	GRAGLIA	E130
BIELLA	MAGNANO	E821
BIELLA	MASSAZZA	F037
BIELLA	MASSERANO	F042
BIELLA	MIAGLIANO	F189
BIELLA	MONGRANDO	F369
BIELLA	MOTTALCIATA	F776
BIELLA	MUZZANO	F833
BIELLA	NETRO	F878
BIELLA	OCCHIEPPO INFERIORE	F992
BIELLA	OCCHIEPPO SUPERIORE	F993
BIELLA	PETTINENGO	G521
BIELLA	PIATTO	G577
BIELLA	PIEDICAVALLO	G594
BIELLA	POLLONE	G798
BIELLA	PONDERANO	G820
BIELLA	PORTULA	G927
BIELLA	PRAY	G974
BIELLA	PRALUNGO	G980
BIELLA	RONCO BIELLESE	H538
BIELLA	ROPPOLO	H553
BIELLA	ROSAZZA	H561
BIELLA	SAGLIANO MICCA	H662
BIELLA	SALA BIELLESE	H681
BIELLA	SALUSSOLA	H726
BIELLA	SANDIGLIANO	H821
BIELLA	SORDEVOLO	I847
BIELLA	SOSTEGNO	I868
BIELLA	STRONA	I980
BIELLA	TAVIGLIANO	L075
BIELLA	TERNENGO	L116
BIELLA	TOLLEGNO	L193
BIELLA	TORRAZZO	L239
BIELLA	VALDENGO	L556
BIELLA	VALLANZENGO	L586
BIELLA	VALLE SAN NICOLAO	L620
BIELLA	VEGLIO	L712
BIELLA	VERRONE	L785
BIELLA	VIGLIANO BIELLESE	L880
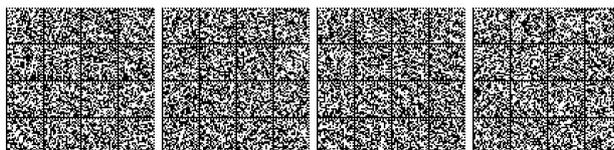
BIELLA	VILLA DEL BOSCO	L933
BIELLA	VILLANOVA BIELLESE	L978
BIELLA	VIVERONE	M098
BIELLA	ZIMONE	M179
BIELLA	ZUBIENA	M196
BIELLA	ZUMAGLIA	M201
BIELLA	LESSONA	M371
BIELLA	CAMPIGLIA CERVO	M373
BIELLA	QUAREGNA CERRETO	M414
BIELLA	VALDILANA	M417
BELLUNO	AGORDO	A083
BELLUNO	ALLEGHE	A206
BELLUNO	ARSIE`	A443
BELLUNO	AURONZO DI CADORE	A501
BELLUNO	BELLUNO	A757
BELLUNO	BORCA DI CADORE	A982
BELLUNO	CALALZO DI CADORE	B375
BELLUNO	CANALE D'AGORDO	B574
BELLUNO	PONTE NELLE ALPI	B662
BELLUNO	CENCENIGHE AGORDINO	C458
BELLUNO	CESIOMAGGIORE	C577
BELLUNO	CHIES D'ALPAGO	C630
BELLUNO	COLLE SANTA LUCIA	C872
BELLUNO	SANTO STEFANO DI CADORE	C919
BELLUNO	COMELICO SUPERIORE	C920
BELLUNO	DANTA DI CADORE	D247
BELLUNO	DOMEGGE DI CADORE	D330
BELLUNO	FALCADE	D470
BELLUNO	FELTRE	D530
BELLUNO	FONZASO	D686
BELLUNO	GOSALDO	E113
BELLUNO	LAMON	E429
BELLUNO	LA VALLE AGORDINA	E490
BELLUNO	LIMANA	E588
BELLUNO	LIVINALLONGO COL LANA	E622
BELLUNO	LORENZAGO DI CADORE	E687
BELLUNO	LOZZO DI CADORE	E708
BELLUNO	OSPITALE DI CADORE	G169
BELLUNO	PEDAVENA	G404
BELLUNO	PERAROLO DI CADORE	G442
BELLUNO	PIEVE DI CADORE	G642
BELLUNO	RIVAMONTE AGORDINO	H327
BELLUNO	ROCCA PIETORE	H379
BELLUNO	SAN GREGORIO NELLE ALPI	H938
BELLUNO	SAN NICOLO` DI COMELICO	I063
BELLUNO	SAN PIETRO DI CADORE	I088
BELLUNO	SANTA GIUSTINA	I206
BELLUNO	SAN TOMASO AGORDINO	I347
BELLUNO	SAN VITO DI CADORE	I392
BELLUNO	SEDICO	I563
BELLUNO	SELVA DI CADORE	I592
BELLUNO	SEREN DEL GRAPPA	I626
BELLUNO	SOVRAMONTE	I673
BELLUNO	SOSPIROLO	I866
BELLUNO	SOVERZENE	I876
BELLUNO	TAIBON AGORDINO	L030
BELLUNO	TAMBRE	L040
BELLUNO	VALLADA AGORDINA	L584
BELLUNO	VALLE DI CADORE	L590
BELLUNO	VIGO DI CADORE	L890
BELLUNO	VODO DI CADORE	M108
BELLUNO	VOLTAGO AGORDINO	M124
BELLUNO	ZOPPE` DI CADORE	M189
BELLUNO	LONGARONE	M342
BELLUNO	VAL DI ZOLDO	M374
BELLUNO	ALPAGO	M375
BELLUNO	BORGO VALBELLUNA	M421
BENEVENTO	AIROLA	A110
BENEVENTO	AMOROSI	A265
BENEVENTO	APICE	A328
BENEVENTO	APOLLOSA	A330
BENEVENTO	ARPAIA	A431
BENEVENTO	ARPAISE	A432
BENEVENTO	BASELICE	A696
BENEVENTO	BENEVENTO	A783
BENEVENTO	BONEA	A970
BENEVENTO	BUCCIANO	B239
BENEVENTO	BUONALBERGO	B267
BENEVENTO	CALVI	B444
BENEVENTO	CAMPOLATTARO	B541
BENEVENTO	CAMPOLI D MONTE TABURNO	B542
BENEVENTO	CASALDUNI	B873
BENEVENTO	CASTELFRANCO IN MISCANO	C106
BENEVENTO	CASTELPAGANO	C245
BENEVENTO	CASTELPOTO	C250
BENEVENTO	CASTELVENERE	C280
BENEVENTO	CASTELVETERE V FORTORE	C284
BENEVENTO	CAUTANO	C359
BENEVENTO	CEPPALONI	C476
BENEVENTO	CERRETO SANNITA	C525
BENEVENTO	CIRCELLO	C719
BENEVENTO	COLLE SANNITA	C846
BENEVENTO	CUSANO MUTRI	D230
BENEVENTO	DUGENTA	D380
BENEVENTO	DURAZZANO	D386
BENEVENTO	FAICCHIO	D469
BENEVENTO	FOGLIANISE	D644
BENEVENTO	FOIANO DI VAL FORTORE	D650
BENEVENTO	FORCHIA	D693
BENEVENTO	FRAGNETO L'ABATE	D755
BENEVENTO	FRAGNETO MONFORTE	D756
BENEVENTO	FRASSO TELESINO	D784
BENEVENTO	GINESTRA D SCHIAVONI	E034
BENEVENTO	GUARDIA SANFRAMONDI	E249
BENEVENTO	LIMATOLA	E589
BENEVENTO	MELIZZANO	F113
BENEVENTO	MOIANO	F274
BENEVENTO	MOLINARA	F287
BENEVENTO	MONTEFALCONE V FORTORE	F494
BENEVENTO	SANT`ARCANGELO TRIMONTE	F557
BENEVENTO	MONTESARCHIO	F636
BENEVENTO	MORCONE	F717
BENEVENTO	PADULI	G227
BENEVENTO	PAGO VEIANO	G243
BENEVENTO	PANNARANO	G311
BENEVENTO	PAOLISI	G318
BENEVENTO	PAUPISI	G386
BENEVENTO	PESCO SANNITA	G494
BENEVENTO	PIETRAROIA	G626
BENEVENTO	PIETRELCINA	G631
BENEVENTO	PONTE	G827
BENEVENTO	PONTELANDOLFO	G848
BENEVENTO	PUGLIANELLO	H087
BENEVENTO	REINO	H227
BENEVENTO	SAN BARTOLOMEO IN GALDO	H764
BENEVENTO	SAN GIORGIO DEL SANNIO	H894
BENEVENTO	SAN GIORGIO LA MOLARA	H898
BENEVENTO	SAN LEUCIO DEL SANNIO	H953
BENEVENTO	SAN LORENZELLO	H955
BENEVENTO	SAN LORENZO MAGGIORE	H967
BENEVENTO	SAN LUPO	H973
BENEVENTO	SAN MARCO DEI CAVOTI	H984
BENEVENTO	SAN MARTINO SANNITA	I002
BENEVENTO	SAN NAZZARO	I049
BENEVENTO	SAN NICOLA MANFREDI	I062
BENEVENTO	SAN SALVATORE TELESINO	I145
BENEVENTO	SANTA CROCE DEL SANNIO	I179
BENEVENTO	SANT`AGATA DE` GOTI	I197
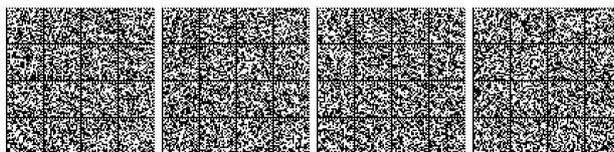
BENEVENTO	SANT`ANGELO A CUPOLO	I277
BENEVENTO	SASSINORO	I455
BENEVENTO	SOLOPACA	I809
BENEVENTO	TELESE TERME	L086
BENEVENTO	TOCCO CAUDIO	L185
BENEVENTO	TORRECUSO	L254
BENEVENTO	VITULANO	M093
BOLOGNA	ANZOLA DELL'EMILIA	A324
BOLOGNA	ARGELATO	A392
BOLOGNA	BARICELLA	A665
BOLOGNA	LIZZANO IN BELVEDERE	A771
BOLOGNA	BENTIVOGLIO	A785
BOLOGNA	BOLOGNA	A944
BOLOGNA	BORGO TOSSIGNANO	B044
BOLOGNA	BUDRIO	B249
BOLOGNA	CALDERARA DI RENO	B399
BOLOGNA	CAMUGNANO	B572
BOLOGNA	MARZABOTTO	B689
BOLOGNA	CASALECCHIO DI RENO	B880
BOLOGNA	CASALFIUMANESE	B892
BOLOGNA	CASTEL DI CASIO	B969
BOLOGNA	CASTEL D'AIANO	C075
BOLOGNA	CASTEL DEL RIO	C086
BOLOGNA	CASTEL GUELFO BOLOGNA	C121
BOLOGNA	CASTELLO D'ARGILE	C185
BOLOGNA	CASTEL MAGGIORE	C204
BOLOGNA	CASTEL SAN PIETRO TERME	C265
BOLOGNA	CASTENASO	C292
BOLOGNA	CASTIGLIONE DEI PEPOLI	C296
BOLOGNA	CREVALCORE	D166
BOLOGNA	DOZZA	D360
BOLOGNA	FONTANELICE	D668
BOLOGNA	GAGGIO MONTANO	D847
BOLOGNA	GALLIERA	D878
BOLOGNA	GRANAROLO DELL'EMILIA	E136
BOLOGNA	GRIZZANA MORANDI	E187
BOLOGNA	IMOLA	E289
BOLOGNA	LOIANO	E655
BOLOGNA	MALALBERGO	E844
BOLOGNA	MEDICINA	F083
BOLOGNA	MINERBIO	F219
BOLOGNA	MOLINELLA	F288
BOLOGNA	MONGHIDORO	F363
BOLOGNA	MONTERENZIO	F597
BOLOGNA	MONTE SAN PIETRO	F627
BOLOGNA	MONZUNO	F706
BOLOGNA	MORDANO	F718
BOLOGNA	OZZANO DELL'EMILIA	G205
BOLOGNA	SAN GIOVANNI PERSICETO	G467
BOLOGNA	SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	G566
BOLOGNA	PIANORO	G570
BOLOGNA	PIEVE DI CENTO	G643
BOLOGNA	SASSO MARCONI	G972
BOLOGNA	SALA BOLOGNESE	H678
BOLOGNA	SAN GIORGIO DI PIANO	H896
BOLOGNA	SAN LAZZARO DI SAVENA	H945
BOLOGNA	SAN PIETRO IN CASALE	I110
BOLOGNA	SANT`AGATA BOLOGNESE	I191
BOLOGNA	VERGATO	L762
BOLOGNA	ZOLA PREDOSA	M185
BOLOGNA	VALSAMOGGIA	M320
BOLOGNA	ALTO RENO TERME	M369
BRINDISI	BRINDISI	B180
BRINDISI	CAROVIGNO	B809
BRINDISI	CEGLIE MESSAPICA	C424
BRINDISI	CELLINO SAN MARCO	C448
BRINDISI	CISTERNINO	C741
BRINDISI	ERCHIE	D422
BRINDISI	FASANO	D508
BRINDISI	FRANCAVILLA FONTANA	D761
BRINDISI	LATIANO	E471
BRINDISI	MESAGNE	F152
BRINDISI	ORIA	G098
BRINDISI	OSTUNI	G187
BRINDISI	SAN DONACI	H822
BRINDISI	SAN MICHELE SALENTINO	I045
BRINDISI	SAN PANCRAZIO SALENTINO	I066
BRINDISI	SAN PIETRO VERNOTICO	I119
BRINDISI	SAN VITO DEI NORMANNI	I396
BRINDISI	TORCHIAROLO	L213
BRINDISI	TORRE SANTA SUSANNA	L280
BRINDISI	VILLA CASTELLI	L920
BRESCIA	ACQUAFREDDA	A034
BRESCIA	ADRO	A060
BRESCIA	AGNOSINE	A082
BRESCIA	ALFIANELLO	A188
BRESCIA	ANFO	A288
BRESCIA	ANGOLO TERME	A293
BRESCIA	AZZANO MELLA	A529
BRESCIA	BAGNOLO MELLA	A569
BRESCIA	BAGOLINO	A578
BRESCIA	BARBARIGA	A630
BRESCIA	BARGHE	A661
BRESCIA	BASSANO BRESCIANO	A702
BRESCIA	BEDIZZOLE	A729
BRESCIA	BERLINGO	A799
BRESCIA	BERZO DEMO	A816
BRESCIA	BERZO INFERIORE	A817
BRESCIA	BIENNO	A861
BRESCIA	BIONE	A878
BRESCIA	BORGO SAN GIACOMO	B035
BRESCIA	BORGOSATOLLO	B040
BRESCIA	BOTTICINO	B091
BRESCIA	BOVEGNO	B100
BRESCIA	BOVEZZO	B102
BRESCIA	BRAONE	B124
BRESCIA	BRESCIA	B157
BRESCIA	BRIONE	B184
BRESCIA	CALCINATO	B394
BRESCIA	CALVAGESE DELLA RIVIERA	B436
BRESCIA	CALVISANO	B450
BRESCIA	CAPO DI PONTE	B664
BRESCIA	CAPOVALLE	B676
BRESCIA	CAPRIANO DEL COLLE	B698
BRESCIA	CAPRIOLO	B711
BRESCIA	CARPENEDOLO	B817
BRESCIA	CASTEGNATO	C055
BRESCIA	CASTELCOVATI	C072
BRESCIA	CASTEL MELLA	C208
BRESCIA	CASTENEDOLO	C293
BRESCIA	CASTO	C330
BRESCIA	CASTREZZATO	C332
BRESCIA	CAZZAGO SAN MARTINO	C408
BRESCIA	CEDEGOLO	C417
BRESCIA	CELLATICA	C439
BRESCIA	CERVENO	C549
BRESCIA	CETO	C585
BRESCIA	CEVO	C591
BRESCIA	CHIARI	C618
BRESCIA	CIGOLE	C685
BRESCIA	CIMBERGO	C691
BRESCIA	TAVERNOLE SUL MELLA	C698
BRESCIA	COCCAGLIO	C806
BRESCIA	COLLEBEATO	C850
BRESCIA	COLLIO	C883
BRESCIA	COLOGNE	C893
BRESCIA	COMEZZANO-CIZZAGO	C925

BRESCIA	CONCESIO	C948
BRESCIA	CORTE FRANCA	D058
BRESCIA	CORTENO GOLGI	D064
BRESCIA	CORZANO	D082
BRESCIA	DARFO BOARIO TERME	D251
BRESCIA	DELLO	D270
BRESCIA	DESENZANO DEL GARDA	D284
BRESCIA	EDOLO	D391
BRESCIA	ERBUSCO	D421
BRESCIA	ESINE	D434
BRESCIA	FIESSE	D576
BRESCIA	FLERO	D634
BRESCIA	GAMBARA	D891
BRESCIA	GARGNANO	D924
BRESCIA	GAVARDO	D940
BRESCIA	GHEDI	D999
BRESCIA	GOTTOLENGO	E116
BRESCIA	GUSSAGO	E271
BRESCIA	IDRO	E280
BRESCIA	INCUDINE	E297
BRESCIA	ISEO	E333
BRESCIA	ISORELLA	E364
BRESCIA	LAVENONE	E497
BRESCIA	LENO	E526
BRESCIA	LODRINO	E652
BRESCIA	LOGRATO	E654
BRESCIA	LOSINE	E698
BRESCIA	LOZIO	E706
BRESCIA	LUMEZZANE	E738
BRESCIA	MACLODIO	E787
BRESCIA	MAIRANO	E841
BRESCIA	MALEGNO	E851
BRESCIA	MALONNO	E865
BRESCIA	MANERBIO	E884
BRESCIA	MARCHENO	E928
BRESCIA	MARMENTINO	E961
BRESCIA	MARONE	E967
BRESCIA	MAZZANO	F063
BRESCIA	MILZANO	F216
BRESCIA	MONIGA DEL GARDA	F373
BRESCIA	MONNO	F375
BRESCIA	MONTICHIARI	F471
BRESCIA	MONTE ISOLA	F532
BRESCIA	MONTICELLI BRUSATI	F672
BRESCIA	MONTIRONE	F680
BRESCIA	MURA	F806
BRESCIA	MUSCOLINE	F820
BRESCIA	NAVE	F851
BRESCIA	NUVOLENTO	F989
BRESCIA	NUVOLERA	F990
BRESCIA	ODOLO	G001
BRESCIA	OFFLAGA	G006
BRESCIA	OME	G061
BRESCIA	ONO SAN PIETRO	G074
BRESCIA	ORZINUOVI	G149
BRESCIA	ORZIVECCHI	G150
BRESCIA	OSPITALETTO	G170
BRESCIA	OSSIMO	G179
BRESCIA	PADENGHE SUL GARDA	G213
BRESCIA	PADERNO FRANCIACORTA	G217
BRESCIA	PAISCO LOVENO	G247
BRESCIA	PAITONE	G248
BRESCIA	PALAZZOLO SULL'OGLIO	G264
BRESCIA	PARATICO	G327
BRESCIA	PASPARDO	G354
BRESCIA	PASSIRANO	G361
BRESCIA	PAVONE DEL MELLA	G391
BRESCIA	SAN PAOLO	G407
BRESCIA	PERTICA ALTA	G474
BRESCIA	PERTICA BASSA	G475
BRESCIA	PEZZAZE	G529
BRESCIA	PIAN CAMUNO	G546
BRESCIA	PIANCOGNO	G549
BRESCIA	PISOGNE	G710
BRESCIA	POLAVENO	G779
BRESCIA	POLPENAZZE DEL GARDA	G801
BRESCIA	POMPIANO	G815
BRESCIA	PONCARALE	G818
BRESCIA	PONTE DI LEGNO	G844
BRESCIA	PONTEVICO	G859
BRESCIA	PONTOGLIO	G869
BRESCIA	POZZOLENGO	G959
BRESCIA	PRALBOINO	G977
BRESCIA	PRESEGLIE	H043
BRESCIA	PREVALLE	H055
BRESCIA	PROVAGLIO VAL SABBIA	H077
BRESCIA	PROVAGLIO D'ISEO	H078
BRESCIA	QUINZANO D'OGLIO	H140
BRESCIA	REMEDELLO	H230
BRESCIA	REZZATO	H256
BRESCIA	ROCCAFRANCA	H410
BRESCIA	RODENGO SAIANO	H477
BRESCIA	ROE` VOLCIANO	H484
BRESCIA	RONCADELLE	H525
BRESCIA	ROVATO	H598
BRESCIA	RUDIANO	H630
BRESCIA	SABBIO CHIESE	H650
BRESCIA	SAN FELICE DEL BENACO	H838
BRESCIA	SAN GERVASIO BRESCIANO	H865
BRESCIA	SAN ZENO NAVIGLIO	I412
BRESCIA	SAVIORE DELL'ADAMELLO	I476
BRESCIA	SELLERO	I588
BRESCIA	SENIGA	I607
BRESCIA	SERLE	I631
BRESCIA	SIRMIONE	I633
BRESCIA	SOIANO DEL LAGO	I782
BRESCIA	SONICO	I831
BRESCIA	SULZANO	L002
BRESCIA	TEMU`	L094
BRESCIA	TORBOLE CASAGLIA	L210
BRESCIA	TOSCOLANO MADERNO	L312
BRESCIA	TRAVAGLIATO	L339
BRESCIA	TREMOSINE	L372
BRESCIA	TRENZANO	L380
BRESCIA	TREVISO BRESCIANO	L406
BRESCIA	URAGO D'OGLIO	L494
BRESCIA	VALLIO TERME	L626
BRESCIA	VEROLANUOVA	L777
BRESCIA	VEROLAVECCHIA	L778
BRESCIA	VESTONE	L812
BRESCIA	VEZZA D'OGLIO	L816
BRESCIA	VILLA CARCINA	L919
BRESCIA	VILLACHIARA	L923
BRESCIA	VILLANUOVA SUL CLISI	L995
BRESCIA	VIONE	M065
BRESCIA	VISANO	M070
BRESCIA	VOBARNO	M104
BRESCIA	ZONE	M188
BRESCIA	LONATO DEL GARDA	M312
CAGLIARI	ARBUS	A359
CAGLIARI	ARMUNGIA	A419
CAGLIARI	ASSEMINI	A474
CAGLIARI	BALLAO	A597
CAGLIARI	BARRALI	A677
CAGLIARI	BARUMINI	A681
CAGLIARI	BUGGERRU	B250
CAGLIARI	BURCEI	B274
CAGLIARI	CAGLIARI	B354

CAGLIARI	CALASETTA	B383
CAGLIARI	CAPOTERRA	B675
CAGLIARI	VILLASIMIUS	B738
CAGLIARI	CARBONIA	B745
CAGLIARI	CARLOFORTE	B789
CAGLIARI	COLLINAS	C882
CAGLIARI	DECIMOMANNU	D259
CAGLIARI	DECIMOPUTZU	D260
CAGLIARI	DOLIANOVA	D323
CAGLIARI	DOMUS DE MARIA	D333
CAGLIARI	DOMUSNOVAS	D334
CAGLIARI	DONORI	D344
CAGLIARI	ELMAS	D399
CAGLIARI	FLUMINIMAGGIORE	D639
CAGLIARI	FURTEI	D827
CAGLIARI	GENURI	D970
CAGLIARI	GESICO	D994
CAGLIARI	GESTURI	D997
CAGLIARI	GIBA	E022
CAGLIARI	GONI	E084
CAGLIARI	GONNOSFANADIGA	E085
CAGLIARI	GONNESA	E086
CAGLIARI	GUAMAGGIORE	E234
CAGLIARI	GUASILA	E252
CAGLIARI	GUSPINI	E270
CAGLIARI	IGLESIAS	E281
CAGLIARI	LAS PLASSAS	E464
CAGLIARI	LUNAMATRONA	E742
CAGLIARI	MANDAS	E877
CAGLIARI	MARACALAGONIS	E903
CAGLIARI	MONASTIR	F333
CAGLIARI	MONSERRATO	F383
CAGLIARI	MURAVERA	F808
CAGLIARI	MUSEI	F822
CAGLIARI	NARCAO	F841
CAGLIARI	NURAMINIS	F983
CAGLIARI	NUXIS	F991
CAGLIARI	ORTACESUS	G133
CAGLIARI	PABILLONIS	G207
CAGLIARI	SAN GIOVANNI SUERGIU	G287
CAGLIARI	PAULI ARBAREI	G382
CAGLIARI	SAN NICOLO` GERREI	G383
CAGLIARI	PERDAXIUS	G446
CAGLIARI	PIMENTEL	G669
CAGLIARI	PORTOSCUSO	G922
CAGLIARI	PULA	H088
CAGLIARI	QUARTU SANT`ELENA	H118
CAGLIARI	QUARTUCCIU	H119
CAGLIARI	SAMASSI	H738
CAGLIARI	SAMATZAI	H739
CAGLIARI	SAN BASILIO	H766
CAGLIARI	SAN GAVINO MONREALE	H856
CAGLIARI	SANLURI	H974
CAGLIARI	VILLA SAN PIETRO	I118
CAGLIARI	SAN SPERATE	I166
CAGLIARI	SANTADI	I182
CAGLIARI	SANT`ANDREA FRIUS	I271
CAGLIARI	SANT`ANTIOCO	I294
CAGLIARI	SAN VITO	I402
CAGLIARI	SARDARA	I428
CAGLIARI	SARROCH	I443
CAGLIARI	SEGARIU	I570
CAGLIARI	SELARGIUS	I580
CAGLIARI	SELEGAS	I582
CAGLIARI	SENORBI`	I615
CAGLIARI	SERDIANA	I624
CAGLIARI	SERRAMANNA	I647
CAGLIARI	SERRENTI	I667
CAGLIARI	SESTU	I695
CAGLIARI	SETTIMO SAN PIETRO	I699
CAGLIARI	SETZU	I705
CAGLIARI	SIDDI	I724
CAGLIARI	SILIQUA	I734
CAGLIARI	SILIUS	I735
CAGLIARI	SINNAI	I752
CAGLIARI	SIURGUS DONIGALA	I765
CAGLIARI	SOLEMINIS	I797
CAGLIARI	SUELLI	I995
CAGLIARI	TEULADA	L154
CAGLIARI	TRATALIAS	L337
CAGLIARI	TUILI	L463
CAGLIARI	TURRI	L473
CAGLIARI	USSANA	L512
CAGLIARI	USSARAMANNA	L513
CAGLIARI	UTA	L521
CAGLIARI	VALLERMOSA	L613
CAGLIARI	VILLACIDRO	L924
CAGLIARI	VILLAMAR	L966
CAGLIARI	VILLAMASSARGIA	L968
CAGLIARI	VILLANOVAFORRU	L986
CAGLIARI	VILLANOVAFRANCA	L987
CAGLIARI	VILLAPUTZU	L998
CAGLIARI	VILLASALTO	M016
CAGLIARI	VILLASOR	M025
CAGLIARI	VILLASPECIOSA	M026
CAGLIARI	SANT`ANNA ARRESI	M209
CAGLIARI	MASAINAS	M270
CAGLIARI	VILLAPERUCCIO	M278
CAGLIARI	CASTIADAS	M288
CAGLIARI	PISCINAS	M291
CAMPOBASSO	ACQUAVIVA COLLECROCE	A050
CAMPOBASSO	BARANELLO	A616
CAMPOBASSO	BOIANO	A930
CAMPOBASSO	BONEFRO	A971
CAMPOBASSO	BUSSO	B295
CAMPOBASSO	CAMPOBASSO	B519
CAMPOBASSO	CAMPOCHIARO	B522
CAMPOBASSO	CAMPODIPIETRA	B528
CAMPOBASSO	CAMPOLIETO	B544
CAMPOBASSO	CAMPOMARINO	B550
CAMPOBASSO	CASACALENDA	B858
CAMPOBASSO	CASALCIPRANO	B871
CAMPOBASSO	CASTELBOTTACCIO	C066
CAMPOBASSO	CASTELLINO DEL BIFERNO	C175
CAMPOBASSO	CASTELMAURO	C197
CAMPOBASSO	CASTROPIGNANO	C346
CAMPOBASSO	CERCEMAGGIORE	C486
CAMPOBASSO	CERCEPICCOLA	C488
CAMPOBASSO	CIVITA CAMPOMARANO	C764
CAMPOBASSO	DURONIA	C772
CAMPOBASSO	COLLE D’ANCHISE	C854
CAMPOBASSO	COLLETORTO	C875
CAMPOBASSO	FERRAZZANO	D550
CAMPOBASSO	FOSSALTO	D737
CAMPOBASSO	GAMBATESA	D896
CAMPOBASSO	GILDONE	E030
CAMPOBASSO	GUARDIALFIERA	E244
CAMPOBASSO	GUARDIAREGIA	E248
CAMPOBASSO	GUGLIONESI	E259
CAMPOBASSO	JELSI	E381
CAMPOBASSO	LARINO	E456
CAMPOBASSO	LIMOSANO	E599
CAMPOBASSO	LUCITO	E722
CAMPOBASSO	LUPARA	E748
CAMPOBASSO	MACCHIA VALFORTORE	E780
CAMPOBASSO	MAFALDA	E799
CAMPOBASSO	MATRICE	F055
CAMPOBASSO	MIRABELLO SANNITICO	F233
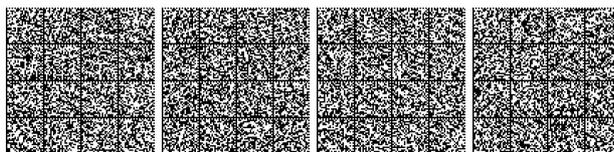
CAMPOBASSO	MOLISE	F294
CAMPOBASSO	MONACILIONI	F322
CAMPOBASSO	MONTAGANO	F391
CAMPOBASSO	MONTECILFONE	F475
CAMPOBASSO	MONTEFALCONE NEL SANNIO	F495
CAMPOBASSO	MONTELONGO	F548
CAMPOBASSO	MONTEMITRO	F569
CAMPOBASSO	MONTENERO DI BISACCIA	F576
CAMPOBASSO	MONTORIO NEI FRENTANI	F689
CAMPOBASSO	MORRONE DEL SANNIO	F748
CAMPOBASSO	ORATINO	G086
CAMPOBASSO	PALATA	G257
CAMPOBASSO	PETACCIATO	G506
CAMPOBASSO	PETRELLA TIFERNINA	G512
CAMPOBASSO	PIETRACATELLA	G609
CAMPOBASSO	PIETRACUPA	G610
CAMPOBASSO	PORTOCANNONE	G910
CAMPOBASSO	PROVVIDENTI	H083
CAMPOBASSO	RICCIA	H273
CAMPOBASSO	RIPABOTTONI	H311
CAMPOBASSO	RIPALIMOSANI	H313
CAMPOBASSO	ROCCAVIVARA	H454
CAMPOBASSO	ROTELLO	H589
CAMPOBASSO	SALCITO	H693
CAMPOBASSO	SAN BIASE	H782
CAMPOBASSO	SAN FELICE DEL MOLISE	H833
CAMPOBASSO	SAN GIACOMO SCHIAVONI	H867
CAMPOBASSO	SAN GIOVANNI IN GALDO	H920
CAMPOBASSO	SAN GIULIANO DEL SANNIO	H928
CAMPOBASSO	SAN GIULIANO DI PUGLIA	H929
CAMPOBASSO	SAN MARTINO IN PENSILIS	H990
CAMPOBASSO	SAN MASSIMO	I023
CAMPOBASSO	SAN POLO MATESE	I122
CAMPOBASSO	SANTA CROCE DI MAGLIANO	I181
CAMPOBASSO	SANT`ANGELO LIMOSANO	I289
CAMPOBASSO	SANT`ELIA A PIANISI	I320
CAMPOBASSO	SEPINO	I618
CAMPOBASSO	SPINETE	I910
CAMPOBASSO	TAVENNA	L069
CAMPOBASSO	TERMOLI	L113
CAMPOBASSO	TORELLA DEL SANNIO	L215
CAMPOBASSO	TORO	L230
CAMPOBASSO	TRIVENTO	L435
CAMPOBASSO	TUFARA	L458
CAMPOBASSO	URURI	L505
CAMPOBASSO	VINCHIATURO	M057
CASERTA	AILANO	A106
CASERTA	ALIFE	A200
CASERTA	ALVIGNANO	A243
CASERTA	ARIENZO	A403
CASERTA	BAIA E LATINA	A579
CASERTA	BELLONA	A755
CASERTA	CAIANELLO	B361
CASERTA	CAIAZZO	B362
CASERTA	CALVI RISORTA	B445
CASERTA	CAMIGLIANO	B477
CASERTA	CASTEL CAMPAGNANO	B494
CASERTA	CANCELLO ED ARNONE	B581
CASERTA	CAPODRISE	B667
CASERTA	CAPRIATI A VOLTURNO	B704
CASERTA	CAPUA	B715
CASERTA	CARINARO	B779
CASERTA	CARINOLA	B781
CASERTA	CASAGIOVE	B860
CASERTA	CASAL DI PRINCIPE	B872
CASERTA	CASALUCE	B916
CASERTA	CASAPULLA	B935
CASERTA	CASERTA	B963
CASERTA	CASTEL DI SASSO	C097
CASERTA	CASTELLO DEL MATESE	C178
CASERTA	CASTEL MORRONE	C211
CASERTA	CASTEL VOLTURNO	C291
CASERTA	CERVINO	C558
CASERTA	CIORLANO	C716
CASERTA	CONCA DELLA CAMPANIA	C939
CASERTA	CURTI	D228
CASERTA	DRAGONI	D361
CASERTA	FONTEGRECA	D683
CASERTA	FORMICOLA	D709
CASERTA	FRANCOLISE	D769
CASERTA	FRIGNANO	D799
CASERTA	VILLA DI BRIANO	D801
CASERTA	GALLO	D884
CASERTA	GALLUCCIO	D886
CASERTA	GIANO VETUSTO	E011
CASERTA	GIOIA SANNITICA	E039
CASERTA	GRAZZANISE	E158
CASERTA	GRICIGNANO DI AVERSA	E173
CASERTA	LETINO	E554
CASERTA	LIBERI	E570
CASERTA	LUSCIANO	E754
CASERTA	MACERATA CAMPANIA	E784
CASERTA	MADDALONI	E791
CASERTA	MARCIANISE	E932
CASERTA	MARZANO APPIO	E998
CASERTA	SAN MARCO EVANGELISTA	F043
CASERTA	MIGNANO MONTE LUNGO	F203
CASERTA	MONDRAGONE	F352
CASERTA	ORTA DI ATELLA	G130
CASERTA	PARETE	G333
CASERTA	PASTORANO	G364
CASERTA	PIANA DI MONTE VERNA	G541
CASERTA	PIEDIMONTE MATESE	G596
CASERTA	PIETRAMELARA	G620
CASERTA	PIETRAVAIRANO	G630
CASERTA	PIGNATARO MAGGIORE	G661
CASERTA	PONTELATONE	G849
CASERTA	PORTICO DI CASERTA	G903
CASERTA	PRATA SANNITA	G991
CASERTA	PRATELLA	G995
CASERTA	PRESENZANO	H045
CASERTA	RUVIANO	H165
CASERTA	RAVISCANINA	H202
CASERTA	RECALE	H210
CASERTA	RIARDO	H268
CASERTA	ROCCA D'EVANDRO	H398
CASERTA	ROCCAMONFINA	H423
CASERTA	ROCCAROMANA	H436
CASERTA	ROCCHETTA E CROCE	H459
CASERTA	SAN CIPRIANO D'AVERSA	H798
CASERTA	SAN FELICE A CANCELLO	H834
CASERTA	SAN GREGORIO MATESE	H939
CASERTA	SAN MARCELLINO	H978
CASERTA	SAN NICOLA LA STRADA	I056
CASERTA	SAN PIETRO INFINE	I113
CASERTA	SAN POTITO SANNITICO	I130
CASERTA	SAN PRISCO	I131
CASERTA	SANTA MARIA A VICO	I233
CASERTA	S MARIA CAPUA VETERE	I234
CASERTA	SANTA MARIA LA FOSSA	I247
CASERTA	SAN TAMMARO	I261
CASERTA	SANT`ANGELO D'ALIFE	I273
CASERTA	SANT`ARPINO	I306
CASERTA	SESSA AURUNCA	I676
CASERTA	SPARANISE	I885
CASERTA	SUCCIVO	I993
CASERTA	TEANO	L083
CASERTA	TEVEROLA	L155
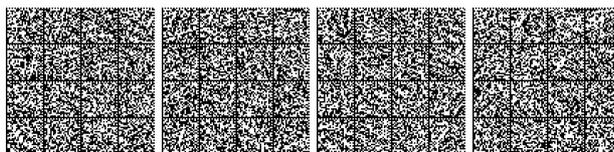
CASERTA	TORA E PICCILLI	L205
CASERTA	TRENTOLA DUCENTA	L379
CASERTA	VAIRANO PATENORA	L540
CASERTA	VALLE DI MADDALONI	L591
CASERTA	VALLE AGRICOLA	L594
CASERTA	VILLA LITERNO	L844
CASERTA	VITULAZIO	M092
CASERTA	CASAPESENNA	M260
CHIETI	ALTINO	A235
CHIETI	ARCHI	A367
CHIETI	ARI	A398
CHIETI	ARIELLI	A402
CHIETI	ATESSA	A485
CHIETI	BOMBA	A956
CHIETI	BORRELLO	B057
CHIETI	BUCCHIANICO	B238
CHIETI	MONTEBELLO SUL SANGRO	B268
CHIETI	CANOSA SANNITA	B620
CHIETI	CARPINETO SINELLO	B826
CHIETI	CARUNCHIO	B853
CHIETI	CASACANDITELLA	B859
CHIETI	CASALANGUIDA	B861
CHIETI	CASALBORDINO	B865
CHIETI	CASALINCONTRADA	B896
CHIETI	CASOLI	B985
CHIETI	CASTEL FRENTANO	C114
CHIETI	CASTELGUIDONE	C123
CHIETI	CASTIGLIONE MESS MARINO	C298
CHIETI	CELENZA SUL TRIGNO	C428
CHIETI	CHIETI	C632
CHIETI	CIVITALUPARELLA	C768
CHIETI	CIVITELLA MESS RAIMONDO	C776
CHIETI	COLLEDIMACINE	C855
CHIETI	COLLEDIMEZZO	C856
CHIETI	CRECCHIO	D137
CHIETI	CUPELLO	D209
CHIETI	DOGLIOLA	D315
CHIETI	FALLO	D480
CHIETI	FARA FILIORUM PETRI	D494
CHIETI	FARA SAN MARTINO	D495
CHIETI	FILETTO	D592
CHIETI	SAN GIOVANNI TEATINO	D690
CHIETI	FOSSACESIA	D738
CHIETI	FRAINE	D757
CHIETI	FRANCAVILLA AL MARE	D763
CHIETI	FRESAGRANDINARIA	D796
CHIETI	FRISA	D803
CHIETI	FURCI	D823
CHIETI	GAMBERALE	D898
CHIETI	GESSOPALENA	D996
CHIETI	GISSI	E052
CHIETI	GIULIANO TEATINO	E056
CHIETI	GUARDIAGRELE	E243
CHIETI	GUILMI	E266
CHIETI	VASTO	E372
CHIETI	LAMA DEI PELIGNI	E424
CHIETI	LANCIANO	E435
CHIETI	LENTELLA	E531
CHIETI	LETTOPALENA	E559
CHIETI	LISCIA	E611
CHIETI	MIGLIANICO	F196
CHIETI	MONTAZZOLI	F433
CHIETI	MONTEFERRANTE	F498
CHIETI	MONTELAPIANO	F535
CHIETI	MONTENERODOMO	F578
CHIETI	MONTEODORISIO	F582
CHIETI	MOZZAGROGNA	F785
CHIETI	ORSOGNA	G128
CHIETI	ORTONA	G141
CHIETI	PAGLIETA	G237
CHIETI	PALENA	G271
CHIETI	PALMOLI	G290
CHIETI	PALOMBARO	G294
CHIETI	PENNADOMO	G434
CHIETI	PENNAPIEDIMONTE	G435
CHIETI	PERANO	G441
CHIETI	PIETRAFERRAZZANA	G613
CHIETI	PIZZOFERRATO	G724
CHIETI	POGGIOFIORITO	G760
CHIETI	POLLUTRI	G799
CHIETI	PRETORO	H052
CHIETI	QUADRI	H098
CHIETI	RAPINO	H184
CHIETI	RIPA TEATINA	H320
CHIETI	ROCCAMONTEPIANO	H424
CHIETI	ROCCA SAN GIOVANNI	H439
CHIETI	ROCCASCALEGNA	H442
CHIETI	ROCCASPINALVETI	H448
CHIETI	ROIO DEL SANGRO	H495
CHIETI	ROSELLO	H566
CHIETI	SAN BUONO	H784
CHIETI	SAN GIOVANNI LIPIONI	H923
CHIETI	SAN MARTINO S MARRUCINA	H991
CHIETI	SAN SALVO	I148
CHIETI	SANTA MARIA IMBARO	I244
CHIETI	SANT`EUSANIO DEL SANGRO	I335
CHIETI	SAN VITO CHIETINO	I394
CHIETI	SCERNI	I520
CHIETI	SCHIAVI DI ABRUZZO	I526
CHIETI	TARANTA PELIGNA	L047
CHIETI	TOLLO	L194
CHIETI	TORINO DI SANGRO	L218
CHIETI	TORNARECCIO	L224
CHIETI	TORREBRUNA	L253
CHIETI	TORREVECCHIA TEATINA	L284
CHIETI	TORRICELLA PELIGNA	L291
CHIETI	TREGLIO	L363
CHIETI	TUFILLO	L459
CHIETI	VACRI	L526
CHIETI	VILLALFONSINA	L961
CHIETI	VILLAMAGNA	L964
CHIETI	VILLA SANTA MARIA	M022
CALTANISSETTA	ACQUAVIVA PLATANI	A049
CALTANISSETTA	BOMPENSIERE	A957
CALTANISSETTA	BUTERA	B302
CALTANISSETTA	CALTANISSETTA	B429
CALTANISSETTA	CAMPOFRANCO	B537
CALTANISSETTA	DELIA	D267
CALTANISSETTA	GELA	D960
CALTANISSETTA	MILENA	E618
CALTANISSETTA	MARIANOPOLI	E953
CALTANISSETTA	MAZZARINO	F065
CALTANISSETTA	MONTEDORO	F489
CALTANISSETTA	MUSSOMELI	F830
CALTANISSETTA	NISCEMI	F899
CALTANISSETTA	RESUTTANO	H245
CALTANISSETTA	RIESI	H281
CALTANISSETTA	SAN CATALDO	H792
CALTANISSETTA	S CATERINA VILLARMOSA	I169
CALTANISSETTA	SERRADIFALCO	I644
CALTANISSETTA	SOMMATINO	I824
CALTANISSETTA	SUTERA	L016
CALTANISSETTA	VALLELUNGA PRATAMENO	L609
CALTANISSETTA	VILLALBA	L959
CUNEO	ACCEGLIO	A016
CUNEO	AISONE	A113
CUNEO	ALBA	A124
CUNEO	ALBARETTO DELLA TORRE	A139

CUNEO	ALTO	A238
CUNEO	ARGENTERA	A394
CUNEO	ARGUELLO	A396
CUNEO	BAGNASCO	A555
CUNEO	BAGNOLO PIEMONTE	A571
CUNEO	BALDISSERO D'ALBA	A589
CUNEO	BARBARESCO	A629
CUNEO	BARGE	A660
CUNEO	BAROLO	A671
CUNEO	BASTIA MONDOVI	A709
CUNEO	BATTIFOLLO	A716
CUNEO	BEINETTE	A735
CUNEO	BELLINO	A750
CUNEO	BELVEDERE LANGHE	A774
CUNEO	BENE VAGIENNA	A779
CUNEO	BENEVELLO	A782
CUNEO	BERGOLO	A798
CUNEO	BERNEZZO	A805
CUNEO	BONVICINO	A979
CUNEO	BORGOMALE	B018
CUNEO	BORGO SAN DALMAZZO	B033
CUNEO	BOSIA	B079
CUNEO	BOSSOLASCO	B084
CUNEO	BOVES	B101
CUNEO	BRA	B111
CUNEO	BRIAGLIA	B167
CUNEO	BRIGA ALTA	B175
CUNEO	BRONDELLO	B200
CUNEO	BROSSASCO	B204
CUNEO	BUSCA	B285
CUNEO	CAMERANA	B467
CUNEO	CANALE	B573
CUNEO	CANOSIO	B621
CUNEO	CAPRAUNA	B692
CUNEO	CARAGLIO	B719
CUNEO	CARAMAGNA PIEMONTE	B720
CUNEO	CARDE	B755
CUNEO	CARRU	B841
CUNEO	CARTIGNANO	B845
CUNEO	CASALGRASSO	B894
CUNEO	CASTAGNITO	C046
CUNEO	CASTELDELFINO	C081
CUNEO	CASTELLETTO STURA	C165
CUNEO	CASTELLETTO UZZONE	C167
CUNEO	CASTELLINALDO	C173
CUNEO	CASTELLINO TANARO	C176
CUNEO	CASTELMAGNO	C205
CUNEO	CASTELNUOVO DI CEVA	C214
CUNEO	CASTIGLIONE FALLETTO	C314
CUNEO	CASTIGLIONE TINELLA	C317
CUNEO	CASTINO	C323
CUNEO	CAVALLERLEONE	C375
CUNEO	CAVALLERMAGGIORE	C376
CUNEO	CELLE DI MACRA	C441
CUNEO	CENTALLO	C466
CUNEO	CERESOLE ALBA	C504
CUNEO	CERRETTO LANGHE	C530
CUNEO	CERVASCA	C547
CUNEO	CERVERE	C550
CUNEO	CEVA	C589
CUNEO	CHERASCO	C599
CUNEO	CHIUSA DI PESIO	C653
CUNEO	CIGLIE	C681
CUNEO	CISSONE	C738
CUNEO	CLAVESANA	C792
CUNEO	CORNELIANO D'ALBA	D022
CUNEO	CORTEMILIA	D062
CUNEO	COSSANO BELBO	D093
CUNEO	COSTIGLIOLE SALUZZO	D120
CUNEO	CRAVANZANA	D133
CUNEO	CRISSOLO	D172
CUNEO	CUNEO	D205
CUNEO	DEMONTE	D271
CUNEO	DIANO D'ALBA	D291
CUNEO	DOGLIANI	D314
CUNEO	DRONERO	D372
CUNEO	ELVA	D401
CUNEO	ENTRACQUE	D410
CUNEO	ENVIE	D412
CUNEO	FARIGLIANO	D499
CUNEO	FAULE	D511
CUNEO	FEISOGLIO	D523
CUNEO	FOSSANO	D742
CUNEO	FRABOSA SOPRANA	D751
CUNEO	FRABOSA SOTTANA	D752
CUNEO	FRASSINO	D782
CUNEO	GAIOLA	D856
CUNEO	GAMBASCA	D894
CUNEO	GARESSIO	D920
CUNEO	GENOLA	D967
CUNEO	GORZEGNO	E111
CUNEO	GOTTASECCA	E115
CUNEO	GOVONE	E118
CUNEO	GRINZANE CAVOUR	E182
CUNEO	GUARENE	E251
CUNEO	IGLIANO	E282
CUNEO	ISASCA	E327
CUNEO	LAGNASCO	E406
CUNEO	LA MORRA	E430
CUNEO	LEQUIO TANARO	E539
CUNEO	LEQUIO BERRIA	E540
CUNEO	LESEGNO	E546
CUNEO	LEVICE	E564
CUNEO	LIMONE PIEMONTE	E597
CUNEO	LISIO	E615
CUNEO	MACRA	E789
CUNEO	MAGLIANO ALPI	E808
CUNEO	MAGLIANO ALFIERI	E809
CUNEO	MANGO	E887
CUNEO	MANTA	E894
CUNEO	MARENE	E939
CUNEO	MARGARITA	E945
CUNEO	MARMORA	E963
CUNEO	MARSAGLIA	E973
CUNEO	MARTINIANA PO	E988
CUNEO	MELLE	F114
CUNEO	MOIOLA	F279
CUNEO	MOMBARCARO	F309
CUNEO	MOMBASIGLIO	F312
CUNEO	MONASTERO DI VASCO	F326
CUNEO	MONASTEROLO CASOTTO	F329
CUNEO	MONASTEROLO SAVIGLIANO	F330
CUNEO	MONCHIERO	F338
CUNEO	MONDOVI`	F351
CUNEO	MONESIGLIO	F355
CUNEO	MONFORTE D'ALBA	F358
CUNEO	MONTA	F385
CUNEO	MONTALDO DI MONDOVI	F405
CUNEO	MONTALDO ROERO	F408
CUNEO	MONTANERA	F424
CUNEO	MONTELUPO ALBESE	F550
CUNEO	MONTEMALE DI CUNEO	F558
CUNEO	MONTEROSSO GRANA	F608
CUNEO	MONTEU ROERO	F654
CUNEO	MONTEZEMOLO	F666
CUNEO	MONTICELLO D'ALBA	F669
CUNEO	MORETTA	F723
CUNEO	MOROZZO	F743

CUNEO	MURAZZANO	F809
CUNEO	MURELLO	F811
CUNEO	NARZOLE	F846
CUNEO	NEIVE	F863
CUNEO	NEVIGLIE	F883
CUNEO	NIELLA BELBO	F894
CUNEO	NIELLA TANARO	F895
CUNEO	NOVELLO	F961
CUNEO	NUCETTO	F972
CUNEO	ONCINO	G066
CUNEO	ORMEA	G114
CUNEO	OSTANA	G183
CUNEO	PAESANA	G228
CUNEO	PAGNO	G240
CUNEO	PAMPARATO	G302
CUNEO	PAROLDO	G339
CUNEO	PERLETTO	G457
CUNEO	PERLO	G458
CUNEO	PEVERAGNO	G526
CUNEO	PEZZOLO VALLE UZZONE	G532
CUNEO	PIANFEI	G561
CUNEO	PIASCO	G575
CUNEO	PIETRAPORZIO	G625
CUNEO	PIOBESI D'ALBA	G683
CUNEO	PIOZZO	G697
CUNEO	POCAPAGLIA	G742
CUNEO	POLONGHERA	G800
CUNEO	PONTECHIANALE	G837
CUNEO	PRADLEVES	G970
CUNEO	PRAZZO	H011
CUNEO	PRIERO	H059
CUNEO	PRIOCCA	H068
CUNEO	PRIOLA	H069
CUNEO	PRUNETTO	H085
CUNEO	RACCONIGI	H150
CUNEO	REVELLO	H247
CUNEO	RIFREDDO	H285
CUNEO	RITTANA	H326
CUNEO	ROASCHIA	H362
CUNEO	ROASCIO	H363
CUNEO	ROBILANTE	H377
CUNEO	ROBURENT	H378
CUNEO	ROCCABRUNA	H385
CUNEO	ROCCA CIGLIE	H391
CUNEO	ROCCA DE BALDI	H395
CUNEO	ROCCAFORTE MONDOVI	H407
CUNEO	ROCCASPARVERA	H447
CUNEO	ROCCAVIONE	H453
CUNEO	ROCCHETTA BELBO	H462
CUNEO	RODDI	H472
CUNEO	RODDINO	H473
CUNEO	RODELLO	H474
CUNEO	ROSSANA	H578
CUNEO	RUFFIA	H633
CUNEO	SALE DELLE LANGHE	H695
CUNEO	SALE SAN GIOVANNI	H704
CUNEO	SALICETO	H710
CUNEO	SALMOUR	H716
CUNEO	SALUZZO	H727
CUNEO	SAMBUCO	H746
CUNEO	SAMPEYRE	H755
CUNEO	SAN BENEDETTO BELBO	H770
CUNEO	SAN DAMIANO MACRA	H812
CUNEO	SANFRE	H851
CUNEO	SANFRONT	H852
CUNEO	SAN MICHELE MONDOVI`	I037
CUNEO	SANT`ALBANO STURA	I210
CUNEO	SANTA VITTORIA D'ALBA	I316
CUNEO	SANTO STEFANO BELBO	I367
CUNEO	SANTO STEFANO ROERO	I372
CUNEO	SAVIGLIANO	I470
CUNEO	SCAGNELLO	I484
CUNEO	SCARNAFIGI	I512
CUNEO	SERRALUNGA D'ALBA	I646
CUNEO	SERRAVALLE LANGHE	I659
CUNEO	SINIO	I750
CUNEO	SOMANO	I817
CUNEO	SOMMARIVA DEL BOSCO	I822
CUNEO	SOMMARIVA PERNO	I823
CUNEO	STROPPO	I985
CUNEO	TARANTASCA	L048
CUNEO	TORRE MONDOVI	L241
CUNEO	TORRE BORMIDA	L252
CUNEO	TORRE SAN GIORGIO	L278
CUNEO	TORRESINA	L281
CUNEO	TREISO	L367
CUNEO	TREZZO TINELLA	L410
CUNEO	TRINITA`	L427
CUNEO	VALDIERI	L558
CUNEO	VALGRANA	L580
CUNEO	VALLORIATE	L631
CUNEO	VENASCA	L729
CUNEO	VERDUNO	L758
CUNEO	VERNANTE	L771
CUNEO	VERZUOLO	L804
CUNEO	VEZZA D'ALBA	L817
CUNEO	VICOFORTE	L841
CUNEO	VIGNOLO	L888
CUNEO	VILLAFALLETTO	L942
CUNEO	VILLANOVA MONDOVI`	L974
CUNEO	VILLANOVA SOLARO	L990
CUNEO	VILLAR SAN COSTANZO	M015
CUNEO	VINADIO	M055
CUNEO	VIOLA	M063
CUNEO	VOTTIGNASCO	M136
COMO	ALBIOLO	A164
COMO	ALSERIO	A224
COMO	ANZANO DEL PARCO	A319
COMO	APPIANO GENTILE	A333
COMO	ASSO	A476
COMO	BIZZARONE	A898
COMO	CARLAZZO	B785
COMO	CASTELNUOVO BOZZENTE	C220
COMO	CIRIMIDO	C724
COMO	COMO	C933
COMO	VALSOLDA	C936
COMO	EUPILIO	D445
COMO	FALOPPIO	D482
COMO	GERA LARIO	D974
COMO	GRANDATE	E139
COMO	LIMIDO COMASCO	E593
COMO	LOMAZZO	E659
COMO	LUISAGO	E735
COMO	LURAGO D'ERBA	E749
COMO	LURAGO MARINONE	E750
COMO	MONGUZZO	F372
COMO	OLGIATE COMASCO	G025
COMO	OLTRONA DI SAN MAMETTE	G056
COMO	RODERO	H478
COMO	CENTRO VALLE INTELVI	M394
COMO	SOLBIATE CON CAGNO	M412
CREMONA	ACQUANEGRA CREMONESE	A039
CREMONA	AGNADELLO	A076
CREMONA	ANNICCO	A299
CREMONA	AZZANELLO	A526
CREMONA	BAGNOLO CREMASCO	A570
CREMONA	BONEMERSE	A972
CREMONA	BORDOLANO	A986

CREMONA	CASTELVERDE	B129
CREMONA	CALVATONE	B439
CREMONA	CAMISANO	B484
CREMONA	CAMPAGNOLA CREMASCA	B498
CREMONA	CAPERGNANICA	B650
CREMONA	CAPPELLA CANTONE	B679
CREMONA	CAPPELLA DE` PICENARDI	B680
CREMONA	CAPRALBA	B686
CREMONA	CASALBUTTANO ED UNITI	B869
CREMONA	CASALE CREM VIDOLASCO	B881
CREMONA	CASALETTO CEREDANO	B889
CREMONA	CASALETTO DI SOPRA	B890
CREMONA	CASALETTO VAPRIO	B891
CREMONA	CASALMAGGIORE	B898
CREMONA	CASALMORANO	B900
CREMONA	POZZAGLIO ED UNITI	B914
CREMONA	CASTELDIDONE	C089
CREMONA	CASTEL GABBIANO	C115
CREMONA	CASTELLEONE	C153
CREMONA	CASTELVISCONTI	C290
CREMONA	CELLA DATI	C435
CREMONA	CHIEVE	C634
CREMONA	CICOGNOLO	C678
CREMONA	CINGIA DE` BOTTI	C703
CREMONA	CORTE DE` CORTESI CON CIGNONE	D056
CREMONA	CORTE DE` FRATI	D057
CREMONA	CREDERA RUBBIANO	D141
CREMONA	CREMA	D142
CREMONA	CREMONA	D150
CREMONA	CREMOSANO	D151
CREMONA	CROTTA D'ADDA	D186
CREMONA	CUMIGNANO SUL NAVIGLIO	D203
CREMONA	DEROVERE	D278
CREMONA	DOVERA	D358
CREMONA	FIESCO	D574
CREMONA	FORMIGARA	D710
CREMONA	GABBIONETA BINANUOVA	D834
CREMONA	GADESCO PIEVE DELMONA	D841
CREMONA	GENIVOLTA	D966
CREMONA	GERRE DE` CAPRIOLI	D993
CREMONA	GOMBITO	E082
CREMONA	GRONTARDO	E193
CREMONA	GRUMELLO C ED UNITI	E217
CREMONA	GUSSOLA	E272
CREMONA	ISOLA DOVARESE	E356
CREMONA	IZANO	E380
CREMONA	MADIGNANO	E793
CREMONA	MALAGNINO	E843
CREMONA	MARTIGNANA DI PO	E983
CREMONA	MONTE CREMASCO	F434
CREMONA	MONTODINE	F681
CREMONA	MOSCAZZANO	F761
CREMONA	MOTTA BALUFFI	F771
CREMONA	OFFANENGO	G004
CREMONA	OLMENETA	G047
CREMONA	OSTIANO	G185
CREMONA	PADERNO PONCHIELLI	G222
CREMONA	PALAZZO PIGNANO	G260
CREMONA	PANDINO	G306
CREMONA	PERSICO DOSIMO	G469
CREMONA	PESCAROLO ED UNITI	G483
CREMONA	PESSINA CREMONESE	G504
CREMONA	PIANENGO	G558
CREMONA	PIERANICA	G603
CREMONA	PIEVE D'OLMI	G647
CREMONA	PIEVE SAN GIACOMO	G651
CREMONA	PIZZIGHETTONE	G721
CREMONA	QUINTANO	H130
CREMONA	RICENGO	H276
CREMONA	RIPALTA ARPINA	H314
CREMONA	RIPALTA CREMASCA	H315
CREMONA	RIPALTA GUERINA	H316
CREMONA	RIVAROLO DEL RE E UNITI	H341
CREMONA	RIVOLTA D'ADDA	H357
CREMONA	ROBECCO D'OGLIO	H372
CREMONA	ROMANENGO	H508
CREMONA	SALVIROLA	H731
CREMONA	SAN BASSANO	H767
CREMONA	SAN DANIELE PO	H815
CREMONA	SAN GIOVANNI IN CROCE	H918
CREMONA	SAN MARTINO DEL LAGO	I007
CREMONA	SCANDOLARA RAVARA	I497
CREMONA	SCANDOLARA RIPA D'OGLIO	I498
CREMONA	SERGNANO	I627
CREMONA	SESTO ED UNITI	I683
CREMONA	SOLAROLO RAINERIO	I790
CREMONA	SONCINO	I827
CREMONA	SORESINA	I849
CREMONA	SOSPIRO	I865
CREMONA	SPINADESCO	I906
CREMONA	SPINEDA	I909
CREMONA	SPINO D'ADDA	I914
CREMONA	STAGNO LOMBARDO	I935
CREMONA	TICENGO	L164
CREMONA	TORLINO VIMERCATI	L221
CREMONA	TORNATA	L225
CREMONA	TORRE DE PICENARDI	L258
CREMONA	TORRICELLA DEL PIZZO	L296
CREMONA	TRESCORE CREMASCO	L389
CREMONA	TRIGOLO	L426
CREMONA	VAIANO CREMASCO	L535
CREMONA	VAILATE	L539
CREMONA	VESCOVATO	L806
CREMONA	VOLONGO	M116
CREMONA	VOLTIDO	M127
CREMONA	PIADENA DRIZZONA	M418
COSENZA	ACQUAFORMOSA	A033
COSENZA	ACRI	A053
COSENZA	AIELLO CALABRO	A102
COSENZA	AIETA	A105
COSENZA	ALBIDONA	A160
COSENZA	ALESSANDRIA D CARRETTO	A183
COSENZA	ALTOMONTE	A240
COSENZA	AMANTEA	A253
COSENZA	AMENDOLARA	A263
COSENZA	APRIGLIANO	A340
COSENZA	BELMONTE CALABRO	A762
COSENZA	BELVEDERE MARITTIMO	A773
COSENZA	BIANCHI	A842
COSENZA	BISIGNANO	A887
COSENZA	BOCCHIGLIERO	A912
COSENZA	BONIFATI	A973
COSENZA	BUONVICINO	B270
COSENZA	CALOPEZZATI	B424
COSENZA	CALOVETO	B426
COSENZA	CAMPANA	B500
COSENZA	CANNA	B607
COSENZA	CARIATI	B774
COSENZA	CAROLEI	B802
COSENZA	CARPANZANO	B813
COSENZA	VILLAPIANA	B903
COSENZA	CASSANO ALLO IONIO	C002
COSENZA	CASTROLIBERO	C108
COSENZA	CASTIGLIONE COSENTINO	C301
COSENZA	CASTROREGIO	C348
COSENZA	CASTROVILLARI	C349
COSENZA	CELICO	C430

COSENZA	CELLARA	C437
COSENZA	CERCHIARA DI CALABRIA	C489
COSENZA	CERISANO	C515
COSENZA	CERVICATI	C554
COSENZA	CERZETO	C560
COSENZA	CETRARO	C588
COSENZA	CIVITA	C763
COSENZA	CLETO	C795
COSENZA	COLOSIMI	C905
COSENZA	COSENZA	D086
COSENZA	CROPALATI	D180
COSENZA	CROSIA	D184
COSENZA	DIAMANTE	D289
COSENZA	SCIGLIANO	D290
COSENZA	DIPIGNANO	D304
COSENZA	DOMANICO	D328
COSENZA	FAGNANO CASTELLO	D464
COSENZA	FALCONARA ALBANESE	D473
COSENZA	FIGLINE VEGLIATURO	D582
COSENZA	FIRMO	D614
COSENZA	FIUMEFREDDO BRUZIO	D624
COSENZA	FRANCAVILLA MARITTIMA	D764
COSENZA	FRASCINETO	D774
COSENZA	FUSCALDO	D828
COSENZA	GRIMALDI	E180
COSENZA	GRISOLIA	E185
COSENZA	LAGO	E407
COSENZA	LAINO BORGO	E417
COSENZA	LAINO CASTELLO	E419
COSENZA	LAPPANO	E450
COSENZA	LATTARICO	E475
COSENZA	LONGOBARDI	E677
COSENZA	LONGOBUCCO	E678
COSENZA	LUNGRO	E745
COSENZA	LUZZI	E773
COSENZA	MAIERA`	E835
COSENZA	MALITO	E859
COSENZA	MALVITO	E872
COSENZA	MANDATORICCIO	E878
COSENZA	MANGONE	E888
COSENZA	MARANO MARCHESATO	E914
COSENZA	MARANO PRINCIPATO	E915
COSENZA	MARZI	F001
COSENZA	MENDICINO	F125
COSENZA	MONGRASSANO	F370
COSENZA	MONTALTO UFFUGO	F416
COSENZA	MONTEGIORDANO	F519
COSENZA	MORANO CALABRO	F708
COSENZA	MORMANNO	F735
COSENZA	MOTTAFOLLONE	F775
COSENZA	NOCARA	F907
COSENZA	ORIOLO	G110
COSENZA	ORSOMARSO	G129
COSENZA	PALUDI	G298
COSENZA	PANETTIERI	G307
COSENZA	PAPASIDERO	G320
COSENZA	PARENTI	G331
COSENZA	PATERNO CALABRO	G372
COSENZA	PEDIVIGLIANO	G411
COSENZA	PIANE CRATI	G553
COSENZA	PIETRAFITTA	G615
COSENZA	PIETRAPAOLA	G622
COSENZA	PLATACI	G733
COSENZA	PRAIA A MARE	G975
COSENZA	RENDE	H235
COSENZA	ROCCA IMPERIALE	H416
COSENZA	ROGGIANO GRAVINA	H488
COSENZA	ROGLIANO	H490
COSENZA	ROSE	H565
COSENZA	ROSETO CAPO SPULICO	H572
COSENZA	ROTA GRECA	H585
COSENZA	ROVITO	H621
COSENZA	SAN BASILE	H765
COSENZA	SAN BENEDETTO ULLANO	H774
COSENZA	SAN COSMO ALBANESE	H806
COSENZA	SAN DEMETRIO CORONE	H818
COSENZA	SAN DONATO DI NINEA	H825
COSENZA	SAN FILI	H841
COSENZA	SANGINETO	H877
COSENZA	SAN GIORGIO ALBANESE	H881
COSENZA	SAN GIOVANNI IN FIORE	H919
COSENZA	SAN LORENZO BELLIZZI	H961
COSENZA	SAN LORENZO DEL VALLO	H962
COSENZA	SAN LUCIDO	H971
COSENZA	SAN MARCO ARGENTANO	H981
COSENZA	SAN MARTINO DI FINITA	H992
COSENZA	SAN NICOLA ARCELLA	I060
COSENZA	SAN PIETRO IN AMANTEA	I108
COSENZA	SAN PIETRO IN GUARANO	I114
COSENZA	SAN SOSTI	I165
COSENZA	SANTA CATERINA ALBANESE	I171
COSENZA	SANTA DOMENICA TALAO	I183
COSENZA	SANT`AGATA DI ESARO	I192
COSENZA	SANTA SOFIA D’EPIRO	I309
COSENZA	S STEFANO DI ROGLIANO	I359
COSENZA	SAN VINCENZO LA COSTA	I388
COSENZA	SARACENA	I423
COSENZA	SCALA COELI	I485
COSENZA	SCALEA	I489
COSENZA	SERRA D’AIELLO	I642
COSENZA	SPEZZANO ALBANESE	I895
COSENZA	SPEZZANO DELLA SILA	I896
COSENZA	TARSIA	L055
COSENZA	TERRANOVA DA SIBARI	L124
COSENZA	TERRAVECCHIA	L134
COSENZA	TORANO CASTELLO	L206
COSENZA	TORTORA	L305
COSENZA	TREBISACCE	L353
COSENZA	VACCARIZZO ALBANESE	L524
COSENZA	VERBICARO	L747
COSENZA	ZUMPANO	M202
COSENZA	CASALI DEL MANCO	M385
COSENZA	CORIGLIANO-ROSSANO	M403
CATANIA	ACI CASTELLO	A026
CATANIA	ACI CATENA	A027
CATANIA	ACIREALE	A028
CATANIA	ACI SANT`ANTONIO	A029
CATANIA	ADRANO	A056
CATANIA	BELPASSO	A766
CATANIA	BIANCAVILLA	A841
CATANIA	BRONTE	B202
CATANIA	CALATABIANO	B384
CATANIA	CALTAGIRONE	B428
CATANIA	CAMPOROTONDO ETNEO	B561
CATANIA	CASTEL DI IUDICA	C091
CATANIA	CASTIGLIONE DI SICILIA	C297
CATANIA	CATANIA	C351
CATANIA	FIUMEFREDDO DI SICILIA	D623
CATANIA	GIARRE	E017
CATANIA	GRAMMICHELE	E133
CATANIA	LICODIA EUBEA	E578
CATANIA	LINGUAGLOSSA	E602
CATANIA	MALETTO	E854
CATANIA	MASCALI	F004
CATANIA	MASCALUCIA	F005
CATANIA	MILITELLO I V D CATANIA	F209
CATANIA	MILO	F214
CATANIA	MINEO	F217

CATANIA	MIRABELLA IMBACCARI	F231
CATANIA	MISTERBIANCO	F250
CATANIA	MOTTA SANT`ANASTASIA	F781
CATANIA	NICOLOSI	F890
CATANIA	PALAGONIA	G253
CATANIA	PATERNO`	G371
CATANIA	PEDARA	G402
CATANIA	PIEDIMONTE ETNEO	G597
CATANIA	RADDUSA	H154
CATANIA	RAMACCA	H168
CATANIA	RANDAZZO	H175
CATANIA	RIPOSTO	H325
CATANIA	SAN CONO	H805
CATANIA	SAN GREGORIO DI CATANIA	H940
CATANIA	SAN MICHELE DI GANZARIA	I035
CATANIA	SAN PIETRO CLARENZA	I098
CATANIA	SANT`ALFIO	I216
CATANIA	SANTA MARIA DI LICODIA	I240
CATANIA	SANTA VENERINA	I314
CATANIA	SCORDIA	I548
CATANIA	TRECASTAGNI	L355
CATANIA	VIAGRANDE	L828
CATANIA	VIZZINI	M100
CATANIA	ZAFFERANA ETNEA	M139
CATANIA	MAZZARRONE	M271
CATANIA	MANIACE	M283
CATANIA	RAGALNA	M287
CATANZARO	ALBI	A155
CATANZARO	AMARONI	A255
CATANZARO	AMATO	A257
CATANZARO	ANDALI	A272
CATANZARO	ARGUSTO	A397
CATANZARO	BADOLATO	A542
CATANZARO	BELCASTRO	A736
CATANZARO	BORGIA	B002
CATANZARO	BOTRICELLO	B085
CATANZARO	CARAFFA DI CATANZARO	B717
CATANZARO	CARDINALE	B758
CATANZARO	CARLOPOLI	B790
CATANZARO	CATANZARO	C352
CATANZARO	CENADI	C453
CATANZARO	CENTRACHE	C472
CATANZARO	CERVA	C542
CATANZARO	CHIARAVALLE CENTRALE	C616
CATANZARO	CICALA	C674
CATANZARO	CONFLENTI	C960
CATANZARO	CORTALE	D049
CATANZARO	CROPANI	D181
CATANZARO	CURINGA	D218
CATANZARO	DAVOLI	D257
CATANZARO	DECOLLATURA	D261
CATANZARO	FALERNA	D476
CATANZARO	FEROLETO ANTICO	D544
CATANZARO	PIANOPOLI	D546
CATANZARO	FOSSATO SERRALTA	D744
CATANZARO	GAGLIATO	D852
CATANZARO	GASPERINA	D932
CATANZARO	GIMIGLIANO	E031
CATANZARO	GIRIFALCO	E050
CATANZARO	GIZZERIA	E068
CATANZARO	GUARDAVALLE	E239
CATANZARO	JACURSO	E274
CATANZARO	ISCA SULLO IONIO	E328
CATANZARO	MAGISANO	E806
CATANZARO	MAIDA	E834
CATANZARO	MARCEDUSA	E923
CATANZARO	MARCELLINARA	E925
CATANZARO	MARTIRANO LOMBARDO	E991
CATANZARO	MIGLIERINA	F200
CATANZARO	MONTAURO	F432
CATANZARO	MONTEPAONE	F586
CATANZARO	MOTTA SANTA LUCIA	F780
CATANZARO	NOCERA TERINESE	F910
CATANZARO	OLIVADI	G034
CATANZARO	PALERMITI	G272
CATANZARO	PENTONE	G439
CATANZARO	PETRIZZI	G517
CATANZARO	PETRONA`	G518
CATANZARO	PLATANIA	G734
CATANZARO	SAN FLORO	H846
CATANZARO	SAN MANGO D'AQUINO	H976
CATANZARO	SAN PIETRO A MAIDA	I093
CATANZARO	SAN PIETRO APOSTOLO	I095
CATANZARO	SAN SOSTENE	I164
CATANZARO	S CATERINA DELLO IONIO	I170
CATANZARO	S ANDREA APOSTOLO IONIO	I266
CATANZARO	VALLEFIORITA	I322
CATANZARO	SAN VITO SULLO IONIO	I393
CATANZARO	SATRIANO	I463
CATANZARO	SELLIA	I589
CATANZARO	SELLIA MARINA	I590
CATANZARO	SERRASTRETTA	I655
CATANZARO	SERSALE	I671
CATANZARO	SETTINGIANO	I704
CATANZARO	SIMERI CRICHI	I745
CATANZARO	SORBO SAN BASILE	I844
CATANZARO	SOVERATO	I872
CATANZARO	SOVERIA MANNELLI	I874
CATANZARO	SOVERIA SIMERI	I875
CATANZARO	SQUILLACE	I929
CATANZARO	STALETTI	I937
CATANZARO	TAVERNA	L070
CATANZARO	TIRIOLO	L177
CATANZARO	TORRE DI RUGGIERO	L240
CATANZARO	ZAGARISE	M140
CATANZARO	LAMEZIA TERME	M208
ENNA	AGIRA	A070
ENNA	AIDONE	A098
ENNA	ASSORO	A478
ENNA	BARRAFRANCA	A676
ENNA	CALASCIBETTA	B381
ENNA	ENNA	C342
ENNA	CATENANUOVA	C353
ENNA	CENTURIPE	C471
ENNA	CERAMI	C480
ENNA	GAGLIANO CASTELFERRATO	D849
ENNA	LEONFORTE	E536
ENNA	NICOSIA	F892
ENNA	NISSORIA	F900
ENNA	PIAZZA ARMERINA	G580
ENNA	PIETRAPERZIA	G624
ENNA	REGALBUTO	H221
ENNA	SPERLINGA	I891
ENNA	TROINA	L448
ENNA	VALGUARNERA CAROPEPE	L583
ENNA	VILLAROSA	M011
FERRARA	ARGENTA	A393
FERRARA	BONDENO	A965
FERRARA	CENTO	C469
FERRARA	CODIGORO	C814
FERRARA	COMACCHIO	C912
FERRARA	COPPARO	C980
FERRARA	FERRARA	D548
FERRARA	GORO	E107
FERRARA	IOLANDA DI SAVOIA	E320
FERRARA	LAGOSANTO	E410
FERRARA	MASI TORELLO	F016
FERRARA	MESOLA	F156

FERRARA	OSTELLATO	G184
FERRARA	POGGIO RENATICO	G768
FERRARA	PORTOMAGGIORE	G916
FERRARA	VIGARANO MAINARDA	L868
FERRARA	VOGHIERA	M110
FERRARA	FISCAGLIA	M323
FERRARA	TERRE DEL RENO	M381
FERRARA	TRESIGNANA	M409
FERRARA	RIVA DEL PO	M410
FOGGIA	ACCADIA	A015
FOGGIA	ALBERONA	A150
FOGGIA	ANZANO DI PUGLIA	A320
FOGGIA	APRICENA	A339
FOGGIA	ASCOLI SATRIANO	A463
FOGGIA	BICCARI	A854
FOGGIA	BOVINO	B104
FOGGIA	CAGNANO VARANO	B357
FOGGIA	CANDELA	B584
FOGGIA	CARAPELLE	B724
FOGGIA	CARLANTINO	B784
FOGGIA	CARPINO	B829
FOGGIA	CASALNUOVO MONTEROTARO	B904
FOGGIA	TRINITAPOLI	B915
FOGGIA	CASALVECCHIO DI PUGLIA	B917
FOGGIA	CASTELLUCCIO DEI SAURI	C198
FOGGIA	CASTELLUCCIO V MAGGIORE	C202
FOGGIA	CASTELNUOVO DI DAUNIA	C222
FOGGIA	CELENZA VALFORTORE	C429
FOGGIA	CELLE SAN VITO	C442
FOGGIA	CERIGNOLA	C514
FOGGIA	CHIEUTI	C633
FOGGIA	DELICETO	D269
FOGGIA	FAETO	D459
FOGGIA	FOGGIA	D643
FOGGIA	ISCHITELLA	E332
FOGGIA	LESINA	E549
FOGGIA	LUCERA	E716
FOGGIA	MANFREDONIA	E885
FOGGIA	MARGHERITA DI SAVOIA	E946
FOGGIA	MATTINATA	F059
FOGGIA	MONTELEONE DI PUGLIA	F538
FOGGIA	MONTE SANT ANGELO	F631
FOGGIA	MOTTA MONTECORVINO	F777
FOGGIA	ORSARA DI PUGLIA	G125
FOGGIA	ORTA NOVA	G131
FOGGIA	PANNI	G312
FOGGIA	PESCHICI	G487
FOGGIA	PIETRAMONTECORVINO	G604
FOGGIA	POGGIO IMPERIALE	G761
FOGGIA	RIGNANO GARGANICO	H287
FOGGIA	ROCCHETTA SANT`ANTONIO	H467
FOGGIA	RODI GARGANICO	H480
FOGGIA	ROSETO VALFORTORE	H568
FOGGIA	SAN FERDINANDO DI PUGLIA	H839
FOGGIA	SAN GIOVANNI ROTONDO	H926
FOGGIA	SAN MARCO IN LAMIS	H985
FOGGIA	SAN MARCO LA CATOLA	H986
FOGGIA	SANNICANDRO GARGANICO	I054
FOGGIA	SAN PAOLO DI CIVITATE	I072
FOGGIA	SAN SEVERO	I158
FOGGIA	SANT`AGATA DI PUGLIA	I193
FOGGIA	SERRACAPRIOLA	I641
FOGGIA	STORNARA	I962
FOGGIA	STORNARELLA	I963
FOGGIA	TORREMAGGIORE	L273
FOGGIA	TROIA	L447
FOGGIA	VICO DEL GARGANO	L842
FOGGIA	VIESTE	L858
FOGGIA	VOLTURARA APPULA	M131
FOGGIA	VOLTURINO	M132
FOGGIA	ORDONA	M266
FIRENZE	BAGNO A RIPOLI	A564
FIRENZE	BARBERINO DI MUGELLO	A632
FIRENZE	BORGO SAN LORENZO	B036
FIRENZE	CALENZANO	B406
FIRENZE	CAMPI BISENZIO	B507
FIRENZE	CAPRAIA E LIMITE	B684
FIRENZE	SCANDICCI	B962
FIRENZE	CASTELFIORENTINO	C101
FIRENZE	CERRETO GUIDI	C529
FIRENZE	CERTALDO	C540
FIRENZE	DICOMANO	D299
FIRENZE	EMPOLI	D403
FIRENZE	FIESOLE	D575
FIRENZE	FIRENZE	D612
FIRENZE	FIRENZUOLA	D613
FIRENZE	FUCECCHIO	D815
FIRENZE	GAMBASSI TERME	D895
FIRENZE	GREVE IN CHIANTI	E169
FIRENZE	IMPRUNETA	E291
FIRENZE	LASTRA A SIGNA	E466
FIRENZE	LONDA	E668
FIRENZE	MARRADI	E971
FIRENZE	MONTAIONE	F398
FIRENZE	MONTELUPO FIORENTINO	F551
FIRENZE	MONTESPERTOLI	F648
FIRENZE	PALAZZUOLO SUL SENIO	G270
FIRENZE	PELAGO	G420
FIRENZE	PONTASSIEVE	G825
FIRENZE	REGGELLO	H222
FIRENZE	RIGNANO SULL ARNO	H286
FIRENZE	RUFINA	H635
FIRENZE	SAN CASCIANO VAL PESA	H791
FIRENZE	SAN GODENZO	H937
FIRENZE	SESTO FIORENTINO	I684
FIRENZE	SIGNA	I728
FIRENZE	VAGLIA	L529
FIRENZE	VICCHIO	L838
FIRENZE	VINCI	M059
FIRENZE	FIGLINE E INCISA VALDARNO	M321
FIRENZE	SCARPERIA E SAN PIERO	M326
FIRENZE	BARBERINO TAVARNELLE	M408
FORLI'-CESENA	BAGNO DI ROMAGNA	A565
FORLI'-CESENA	BERTINORO	A809
FORLI'-CESENA	BORGHI	B001
FORLI'-CESENA	CASTROCARO TERME T SOLE	C339
FORLI'-CESENA	CESENA	C573
FORLI'-CESENA	CESENATICO	C574
FORLI'-CESENA	CIVITELLA DI ROMAGNA	C777
FORLI'-CESENA	DOVADOLA	D357
FORLI'-CESENA	FORLI	D704
FORLI'-CESENA	FORLIMPOPOLI	D705
FORLI'-CESENA	GALEATA	D867
FORLI'-CESENA	GAMBETTOLA	D899
FORLI'-CESENA	GATTEO	D935
FORLI'-CESENA	LONGIANO	E675
FORLI'-CESENA	MELDOLA	F097
FORLI'-CESENA	MERCATO SARACENO	F139
FORLI'-CESENA	MODIGLIANA	F259
FORLI'-CESENA	MONTIANO	F668
FORLI'-CESENA	PORTICO E SAN BENEDETTO	G904
FORLI'-CESENA	PREDAPPIO	H017
FORLI'-CESENA	PREMILCUORE	H034
FORLI'-CESENA	ROCCA SAN CASCIANO	H437
FORLI'-CESENA	RONCOFREDDO	H542
FORLI'-CESENA	SAN MAURO PASCOLI	I027
FORLI'-CESENA	SANTA SOFIA	I310
FORLI'-CESENA	SARSINA	I444
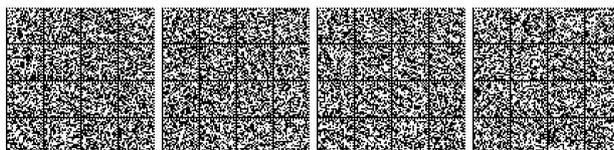
FORLI'-CESENA	SAVIGNANO SUL RUBICONE	I472	FROSINONE	S ANDREA DEL GARIGLIANO	I265
FORLI'-CESENA	SOGLIANO AL RUBICONE	I779	FROSINONE	SANT`APOLLINARE	I302
FORLI'-CESENA	TREDOZIO	L361	FROSINONE	SANT`ELIA FIUMERAPIDO	I321
FORLI'-CESENA	VERGHERETO	L764	FROSINONE	SANTOPADRE	I351
FROSINONE	ACUTO	A054	FROSINONE	VILLA SANTO STEFANO	I364
FROSINONE	VILLA LATINA	A081	FROSINONE	SAN VITTORE DEL LAZIO	I408
FROSINONE	ALATRI	A123	FROSINONE	SERRONE	I669
FROSINONE	ALVITO	A244	FROSINONE	SETTEFRATI	I697
FROSINONE	AMASENO	A256	FROSINONE	SGURGOLA	I716
FROSINONE	ANAGNI	A269	FROSINONE	SORA	I838
FROSINONE	FIUGGI	A310	FROSINONE	STRANGOLAGALLI	I973
FROSINONE	AQUINO	A348	FROSINONE	SUPINO	L009
FROSINONE	ARCE	A363	FROSINONE	TERELLE	L105
FROSINONE	ARNARA	A421	FROSINONE	TORRE CAJETANI	L243
FROSINONE	ARPINO	A433	FROSINONE	TORRICE	L290
FROSINONE	ATINA	A486	FROSINONE	TREVI NEL LAZIO	L398
FROSINONE	AUSONIA	A502	FROSINONE	TRIVIGLIANO	L437
FROSINONE	BOVILLE ERNICA	A720	FROSINONE	VALLECORSA	L598
FROSINONE	BELMONTE CASTELLO	A763	FROSINONE	VALLEMAIO	L605
FROSINONE	BROCCOSTELLA	B195	FROSINONE	VALLEROTONDA	L614
FROSINONE	CAMPOLI APPENNINO	B543	FROSINONE	VEROLI	L780
FROSINONE	CASALATTICO	B862	FROSINONE	VICALVI	L836
FROSINONE	CASALVIERI	B919	FROSINONE	VICO NEL LAZIO	L843
FROSINONE	CASSINO	C034	FROSINONE	VILLA SANTA LUCIA	L905
FROSINONE	CASTELLIRI	C177	FROSINONE	VITICUSO	M083
FROSINONE	CASTELNUOVO PARANO	C223	GENOVA	ARENZANO	A388
FROSINONE	CASTRO DEI VOLSCI	C338	GENOVA	BARGAGLI	A658
FROSINONE	CASTROCIELO	C340	GENOVA	BOGLIASCO	A922
FROSINONE	CECCANO	C413	GENOVA	BORZONASCA	B067
FROSINONE	CEPRANO	C479	GENOVA	BUSALLA	B282
FROSINONE	CERVARO	C545	GENOVA	CAMOGLI	B490
FROSINONE	COLFELICE	C836	GENOVA	CAMPO LIGURE	B538
FROSINONE	COLLEPARDO	C864	GENOVA	CAMPOMORONE	B551
FROSINONE	COLLE SAN MAGNO	C870	GENOVA	CARASCO	B726
FROSINONE	CORENO AUSONIO	C998	GENOVA	CASARZA LIGURE	B939
FROSINONE	ESPERIA	D440	GENOVA	CASELLA	B956
FROSINONE	FALVATERRA	D483	GENOVA	CASTIGLIONE CHIAVARESE	C302
FROSINONE	FERENTINO	D539	GENOVA	CERANESI	C481
FROSINONE	FILETTINO	D591	GENOVA	CHIAVARI	C621
FROSINONE	FONTANA LIRI	D667	GENOVA	CICAGNA	C673
FROSINONE	FONTECHIARI	D682	GENOVA	COGOLETO	C823
FROSINONE	FROSINONE	D810	GENOVA	COGORNO	C826
FROSINONE	FUMONE	D819	GENOVA	COREGLIA LIGURE	C995
FROSINONE	GALLINARO	D881	GENOVA	CROCEFIESCHI	D175
FROSINONE	GIULIANO DI ROMA	E057	GENOVA	DAVAGNA	D255
FROSINONE	GUARCINO	E236	GENOVA	FASCIA	D509
FROSINONE	ISOLA DEL LIRI	E340	GENOVA	FONTANIGORDA	D677
FROSINONE	MONTE S GIOVANNI CAMPAN	F620	GENOVA	GENOVA	D969
FROSINONE	MOROLO	F740	GENOVA	GORRETO	E109
FROSINONE	PALIANO	G276	GENOVA	ISOLA DEL CANTONE	E341
FROSINONE	PASTENA	G362	GENOVA	LAVAGNA	E488
FROSINONE	PATRICA	G374	GENOVA	LEIVI	E519
FROSINONE	PESCOSOLIDO	G500	GENOVA	LORSICA	E695
FROSINONE	PICINISCO	G591	GENOVA	MASONE	F020
FROSINONE	PICO	G592	GENOVA	MELE	F098
FROSINONE	PIEDIMONTE SAN GERMANO	G598	GENOVA	MEZZANEGO	F173
FROSINONE	PIGLIO	G659	GENOVA	MIGNANEGO	F202
FROSINONE	PIGNATARO INTERAMNA	G662	GENOVA	MOCONESI	F256
FROSINONE	POFI	G749	GENOVA	MONEGLIA	F354
FROSINONE	PONTECORVO	G838	GENOVA	MONTOGGIO	F682
FROSINONE	POSTA FIBRENO	G935	GENOVA	NE	F858
FROSINONE	RIPI	H324	GENOVA	NEIRONE	F862
FROSINONE	ROCCA D’ARCE	H393	GENOVA	PIEVE LIGURE	G646
FROSINONE	ROCCASECCA	H443	GENOVA	PROPATA	H073
FROSINONE	SAN BIAGIO SARACINISCO	H779	GENOVA	RAPALLO	H183
FROSINONE	S DONATO VAL DI COMINO	H824	GENOVA	RECCO	H212
FROSINONE	SAN GIORGIO A LIRI	H880	GENOVA	REZZOAGLIO	H258
FROSINONE	SAN GIOVANNI INCARICO	H917	GENOVA	RONCO SCRIVIA	H536
FROSINONE	S AMBROGIO S GARIGLIANO	I256	GENOVA	ROSSIGLIONE	H581
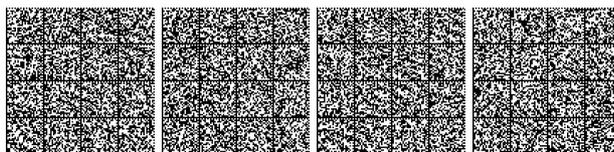
GENOVA	ROVEGNO	H599
GENOVA	SAN COLOMBANO CERTENOLI	H802
GENOVA	SANTA MARGHERITA LIGURE	I225
GENOVA	SANT`OLCESE	I346
GENOVA	SANTO STEFANO D'AVETO	I368
GENOVA	SAVIGNONE	I475
GENOVA	SERRA RICCO`	I640
GENOVA	SESTRI LEVANTE	I693
GENOVA	SORI	I852
GENOVA	TIGLIETO	L167
GENOVA	TORRIGLIA	L298
GENOVA	TRIBOGNA	L416
GENOVA	VALBREVENNA	L546
GENOVA	VOBBIA	M105
GENOVA	ZOAGLI	M182
GORIZIA	CORMONS	D014
GORIZIA	DOBERDO` DEL LAGO	D312
GORIZIA	FARRA D'ISONZO	D504
GORIZIA	FOGLIANO REDIPUGLIA	D645
GORIZIA	GRADISCA D'ISONZO	E124
GORIZIA	GRADO	E125
GORIZIA	MARIANO DEL FRIULI	E952
GORIZIA	ROMANS D'ISONZO	H514
GORIZIA	RONCHI DEI LEGIONARI	H531
GORIZIA	SAGRADO D'ISONZO	H665
GORIZIA	SAN CANZIAN D'ISONZO	H787
GORIZIA	SAN FLORIANO DEL COLLIO	H845
GORIZIA	SAN LORENZO ISONTINO	H964
GORIZIA	SAN PIER D'ISONZO	I082
GORIZIA	STARANZANO	I939
GORIZIA	TURRIACO	L474
GROSSETO	ARCIDOSSO	A369
GROSSETO	CAMPAGNATICO	B497
GROSSETO	CAPALBIO	B646
GROSSETO	CASTEL DEL PIANO	C085
GROSSETO	CASTELL AZZARA	C147
GROSSETO	CASTIGLIONE D PESCAIA	C310
GROSSETO	CINIGIANO	C705
GROSSETO	CIVITELLA PAGANICO	C782
GROSSETO	FOLLONICA	D656
GROSSETO	GAVORRANO	D948
GROSSETO	GROSSETO	E202
GROSSETO	ISOLA DEL GIGLIO	E348
GROSSETO	MAGLIANO IN TOSCANA	E810
GROSSETO	MANCIANO	E875
GROSSETO	MASSA MARITTIMA	F032
GROSSETO	MONTE ARGENTARIO	F437
GROSSETO	MONTEROTONDO MARITTIMO	F612
GROSSETO	MONTIERI	F677
GROSSETO	ORBETELLO	G088
GROSSETO	PITIGLIANO	G716
GROSSETO	ROCCALBEGNA	H417
GROSSETO	ROCCASTRADA	H449
GROSSETO	SANTA FIORA	I187
GROSSETO	SCANSANO	I504
GROSSETO	SCARLINO	I510
GROSSETO	SEGGIANO	I571
GROSSETO	SEMPRONIANO	I601
GROSSETO	SORANO	I841
IMPERIA	AIROLE	A111
IMPERIA	APRICALE	A338
IMPERIA	AQUILA D'ARROSCIA	A344
IMPERIA	ARMO	A418
IMPERIA	AURIGO	A499
IMPERIA	BADALUCCO	A536
IMPERIA	BAIARDO	A581
IMPERIA	BORDIGHERA	A984
IMPERIA	BORGHETTO D'ARROSCIA	A993
IMPERIA	BORGOMARO	B020
IMPERIA	CAMPOROSSO	B559
IMPERIA	CARAVONICA	B734
IMPERIA	CASTEL VITTORIO	C110
IMPERIA	CASTELLARO	C143
IMPERIA	CERIANA	C511
IMPERIA	CERVO	C559
IMPERIA	CESIO	C578
IMPERIA	CHIUSANICO	C657
IMPERIA	CHIUSAVECCHIA	C660
IMPERIA	CIPRESSA	C718
IMPERIA	CIVEZZA	C755
IMPERIA	COSIO D'ARROSCIA	D087
IMPERIA	COSTARAINERA	D114
IMPERIA	DIANO ARENTINO	D293
IMPERIA	DIANO CASTELLO	D296
IMPERIA	DIANO MARINA	D297
IMPERIA	DIANO SAN PIETRO	D298
IMPERIA	DOLCEACQUA	D318
IMPERIA	DOLCEDO	D319
IMPERIA	IMPERIA	E290
IMPERIA	ISOLABONA	E346
IMPERIA	LUCINASCO	E719
IMPERIA	MENDATICA	F123
IMPERIA	MOLINI DI TRIORA	F290
IMPERIA	OLIVETTA SAN MICHELE	G041
IMPERIA	OSPEDALETTI	G164
IMPERIA	PERINALDO	G454
IMPERIA	PIETRABRUNA	G607
IMPERIA	PIEVE DI TECO	G632
IMPERIA	PIGNA	G660
IMPERIA	POMPEIANA	G814
IMPERIA	PONTEDASSIO	G840
IMPERIA	PORNASSIO	G890
IMPERIA	PRELA`	H027
IMPERIA	RANZO	H180
IMPERIA	REZZO	H257
IMPERIA	ROCCHETTA NERVINA	H460
IMPERIA	SAN BARTOLOMEO AL MARE	H763
IMPERIA	SAN BIAGIO DELLA CIMA	H780
IMPERIA	SAN REMO	I138
IMPERIA	SEBORGA	I556
IMPERIA	SOLDANO	I796
IMPERIA	TAGGIA	L024
IMPERIA	TERZORIO	L146
IMPERIA	TRIORA	L430
IMPERIA	VALLEBONA	L596
IMPERIA	VALLECROSIA	L599
IMPERIA	VASIA	L693
IMPERIA	VENTIMIGLIA	L741
IMPERIA	VESSALICO	L809
IMPERIA	VILLA FARALDI	L943
IMPERIA	MONTALTO CARPASIO	M387
ISERNIA	ACQUAVIVA D'ISERNIA	A051
ISERNIA	AGNONE	A080
ISERNIA	BAGNOLI DEL TRIGNO	A567
ISERNIA	BELMONTE DEL SANNIO	A761
ISERNIA	POGGIO SANNITA	B317
ISERNIA	SANT`ELENA SANNITA	B466
ISERNIA	CANTALUPO NEL SANNIO	B630
ISERNIA	CAPRACOTTA	B682
ISERNIA	CAROVILLI	B810
ISERNIA	CARPINONE	B830
ISERNIA	CASTEL DEL GIUDICE	C082
ISERNIA	CASTELVERRINO	C200
ISERNIA	CASTELPETROSO	C246
ISERNIA	CASTELPIZZUTO	C247
ISERNIA	CASTEL SAN VINCENZO	C270
ISERNIA	CERRO AL VOLTURNO	C534
ISERNIA	CHIAUCI	C620

ISERNIA	CIVITANOVA DEL SANNIO	C769
ISERNIA	COLLI A VOLTURNO	C878
ISERNIA	CONCA CASALE	C941
ISERNIA	FILIGNANO	D595
ISERNIA	FORLI DEL SANNIO	D703
ISERNIA	FORNELLI	D715
ISERNIA	FROSOLONE	D811
ISERNIA	ISERNIA	E335
ISERNIA	LONGANO	E669
ISERNIA	MACCHIA D'ISERNIA	E778
ISERNIA	MACCHIAGODENA	E779
ISERNIA	MIRANDA	F239
ISERNIA	MONTAQUILA	F429
ISERNIA	MONTENERO VALCOCCHIARA	F580
ISERNIA	MONTERODUNI	F601
ISERNIA	PESCHE	G486
ISERNIA	PESCOLANCIANO	G495
ISERNIA	PESCOPENNATARO	G497
ISERNIA	PETTORANELLO DEL MOLISE	G523
ISERNIA	PIETRABBONDANTE	G606
ISERNIA	PIZZONE	G727
ISERNIA	POZZILLI	G954
ISERNIA	RIONERO SANNITICO	H308
ISERNIA	ROCCAMANDOLFI	H420
ISERNIA	ROCCASICURA	H445
ISERNIA	ROCCHETTA A VOLTURNO	H458
ISERNIA	SAN PIETRO AVELLANA	I096
ISERNIA	SANT`AGAPITO	I189
ISERNIA	SANTA MARIA DEL MOLISE	I238
ISERNIA	SANT`ANGELO DEL PESCO	I282
ISERNIA	SCAPOLI	I507
ISERNIA	SESSANO DEL MOLISE	I679
ISERNIA	SESTO CAMPANO	I682
ISERNIA	VASTOGIRARDI	L696
ISERNIA	VENAFRO	L725
CROTONE	BELVEDERE DI SPINELLO	A772
CROTONE	CACCURI	B319
CROTONE	CARFIZZI	B771
CROTONE	CASABONA	B857
CROTONE	CASTELSILANO	B968
CROTONE	CERENZIA	C501
CROTONE	CIRO`	C725
CROTONE	CIRO` MARINA	C726
CROTONE	CROTONE	D122
CROTONE	COTRONEI	D123
CROTONE	CRUCOLI	D189
CROTONE	CUTRO	D236
CROTONE	ISOLA DI CAPO RIZZUTO	E339
CROTONE	MELISSA	F108
CROTONE	MESORACA	F157
CROTONE	PALLAGORIO	G278
CROTONE	PETILIA POLICASTRO	G508
CROTONE	ROCCABERNARDA	H383
CROTONE	ROCCA DI NETO	H403
CROTONE	SAN MAURO MARCHESATO	I026
CROTONE	SAN NICOLA DELL'ALTO	I057
CROTONE	SANTA SEVERINA	I308
CROTONE	SAVELLI	I468
CROTONE	SCANDALE	I494
CROTONE	STRONGOLI	I982
CROTONE	UMBRIATICO	L492
CROTONE	VERZINO	L802
LECCO	ANNONE DI BRIANZA	A301
LECCO	BARZAGO	A683
LECCO	BARZANO`	A686
LECCO	BRIVIO	B194
LECCO	BULCIAGO	B261
LECCO	CALOLZIOCORTE	B423
LECCO	CASATENOVO	B943
LECCO	COLICO	C839
LECCO	COSTA MASNAGA	D112
LECCO	CREMELLA	D143
LECCO	ELLO	D398
LECCO	IMBERSAGO	E287
LECCO	LECCO	E507
LECCO	MANDELLO DEL LARIO	E879
LECCO	MISSAGLIA	F248
LECCO	MONTICELLO BRIANZA	F674
LECCO	NIBIONNO	F887
LECCO	SIRONE	I759
LECCO	SIRTORI	I761
LECCO	LA VALLETTA BRIANZA	M348
LECCE	ALESSANO	A184
LECCE	ALEZIO	A185
LECCE	ALLISTE	A208
LECCE	ANDRANO	A281
LECCE	ARADEO	A350
LECCE	ARNESANO	A425
LECCE	BAGNOLO DEL SALENTO	A572
LECCE	BOTRUGNO	B086
LECCE	CALIMERA	B413
LECCE	CAMPI SALENTINA	B506
LECCE	CANNOLE	B616
LECCE	CAPRARICA DI LECCE	B690
LECCE	CARMIANO	B792
LECCE	CARPIGNANO SALENTINO	B822
LECCE	CASARANO	B936
LECCE	CASTRI DI LECCE	C334
LECCE	CASTRIGNANO DE` GRECI	C335
LECCE	CASTRIGNANO DEL CAPO	C336
LECCE	CAVALLINO	C377
LECCE	COLLEPASSO	C865
LECCE	COPERTINO	C978
LECCE	CORIGLIANO D'OTRANTO	D006
LECCE	CORSANO	D044
LECCE	CURSI	D223
LECCE	CUTROFIANO	D237
LECCE	DISO	D305
LECCE	GAGLIANO DEL CAPO	D851
LECCE	GALATINA	D862
LECCE	GALATONE	D863
LECCE	GALLIPOLI	D883
LECCE	GIUGGIANELLO	E053
LECCE	GIURDIGNANO	E061
LECCE	GUAGNANO	E227
LECCE	LECCE	E506
LECCE	LEQUILE	E538
LECCE	LEVERANO	E563
LECCE	LIZZANELLO	E629
LECCE	MAGLIE	E815
LECCE	MARTANO	E979
LECCE	MARTIGNANO	E984
LECCE	MATINO	F054
LECCE	MELENDUGNO	F101
LECCE	MELISSANO	F109
LECCE	MELPIGNANO	F117
LECCE	MIGGIANO	F194
LECCE	MINERVINO DI LECCE	F221
LECCE	MONTERONI DI LECCE	F604
LECCE	MONTESANO SALENTINO	F623
LECCE	MORCIANO DI LEUCA	F716
LECCE	MURO LECCESE	F816
LECCE	NARDO`	F842
LECCE	NEVIANO	F881
LECCE	NOCIGLIA	F916
LECCE	NOVOLI	F970
LECCE	ORTELLE	G136
LECCE	OTRANTO	G188

LECCE	PALMARIGGI	G285
LECCE	PARABITA	G325
LECCE	PATU`	G378
LECCE	POGGIARDO	G751
LECCE	RACALE	H147
LECCE	RUFFANO	H632
LECCE	SALICE SALENTINO	H708
LECCE	SALVE	H729
LECCE	SANARICA	H757
LECCE	SAN CESARIO DI LECCE	H793
LECCE	SAN DONATO DI LECCE	H826
LECCE	SANNICOLA	I059
LECCE	SAN PIETRO IN LAMA	I115
LECCE	SANTA CESAREA TERME	I172
LECCE	SCORRANO	I549
LECCE	SECLI`	I559
LECCE	SOGLIANO CAVOUR	I780
LECCE	SOLETO	I800
LECCE	SPECCHIA	I887
LECCE	SPONGANO	I923
LECCE	SQUINZANO	I930
LECCE	STERNATIA	I950
LECCE	SUPERSANO	L008
LECCE	SURANO	L010
LECCE	SURBO	L011
LECCE	TAURISANO	L064
LECCE	TAVIANO	L074
LECCE	TIGGIANO	L166
LECCE	TREPUZZI	L383
LECCE	TRICASE	L419
LECCE	TUGLIE	L462
LECCE	UGENTO	L484
LECCE	UGGIANO LA CHIESA	L485
LECCE	VEGLIE	L711
LECCE	VERNOLE	L776
LECCE	ZOLLINO	M187
LECCE	CASTRO	M261
LECCE	PORTO CESAREO	M263
LECCE	SAN CASSIANO	M264
LECCE	PRESICCE-ACQUARICA	M428
LIVORNO	BIBBONA	A852
LIVORNO	CAMPIGLIA MARITTIMA	B509
LIVORNO	CAMPO NELL'ELBA	B553
LIVORNO	CAPOLIVERI	B669
LIVORNO	CAPRAIA ISOLA	B685
LIVORNO	CASTAGNETO CARDUCCI	C044
LIVORNO	CECINA	C415
LIVORNO	COLLESALVETTI	C869
LIVORNO	LIVORNO	E625
LIVORNO	PORTO AZZURRO	E680
LIVORNO	MARCIANA	E930
LIVORNO	PIOMBINO	G687
LIVORNO	PORTOFERRAIO	G912
LIVORNO	ROSIGNANO MARITTIMO	H570
LIVORNO	SAN VINCENZO	I390
LIVORNO	SASSETTA	I454
LIVORNO	SUVERETO	L019
LIVORNO	RIO	M391
LODI	ABBADIA CERRETO	A004
LODI	BERTONICO	A811
LODI	BOFFALORA D'ADDA	A919
LODI	BORGHETTO LODIGIANO	A995
LODI	BORGO SAN GIOVANNI	B017
LODI	BREMBIO	B141
LODI	CASALETTO LODIGIANO	B887
LODI	CASALMAIOCCO	B899
LODI	CASALPUSTERLENGO	B910
LODI	CASELLE LURANI	B958
LODI	CASELLE LANDI	B961
LODI	CASTELNUOVO BOCCA ADDA	C228
LODI	CASTIGLIONE D'ADDA	C304
LODI	CASTIRAGA VIDARDO	C329
LODI	CAVENAGO D'ADDA	C394
LODI	CERVIGNANO D'ADDA	C555
LODI	CODOGNO	C816
LODI	COMAZZO	C917
LODI	CORNEGLIANO LAUDENSE	D021
LODI	CORNO GIOVINE	D028
LODI	CORNOVECCHIO	D029
LODI	CORTE PALASIO	D068
LODI	CRESPIATICA	D159
LODI	FOMBIO	D660
LODI	GALGAGNANO	D868
LODI	GRAFFIGNANA	E127
LODI	GUARDAMIGLIO	E238
LODI	LIVRAGA	E627
LODI	LODI	E648
LODI	LODI VECCHIO	E651
LODI	MACCASTORNA	E777
LODI	MAIRAGO	E840
LODI	MALEO	E852
LODI	MARUDO	E994
LODI	MASSALENGO	F028
LODI	MELETI	F102
LODI	MERLINO	F149
LODI	TAVAZZANO VILLAVESCO	F260
LODI	MONTANASO LOMBARDO	F423
LODI	MULAZZANO	F801
LODI	PIEVE FISSIRAGA	G096
LODI	ORIO LITTA	G107
LODI	OSPEDALETTO LODIGIANO	G166
LODI	OSSAGO LODIGIANO	G171
LODI	SALERANO SUL LAMBRO	H701
LODI	SAN FIORANO	H844
LODI	SAN MARTINO IN STRADA	I012
LODI	SAN ROCCO AL PORTO	I140
LODI	SANT`ANGELO LODIGIANO	I274
LODI	SANTO STEFANO LODIGIANO	I362
LODI	SECUGNAGO	I561
LODI	SENNA LODIGIANA	I612
LODI	SOMAGLIA	I815
LODI	SORDIO	I848
LODI	TERRANOVA PASSERINI	L125
LODI	TURANO LODIGIANO	L469
LODI	VALERA FRATTA	L572
LODI	VILLANOVA DEL SILLARO	L977
LODI	ZELO BUON PERSICO	M158
LODI	CASTELGERUNDO	M393
LATINA	APRILIA	A341
LATINA	BASSIANO	A707
LATINA	CAMPODIMELE	B527
LATINA	CASTELFORTE	C104
LATINA	CISTERNA DI LATINA	C740
LATINA	CORI	D003
LATINA	FONDI	D662
LATINA	FORMIA	D708
LATINA	GAETA	D843
LATINA	ITRI	E375
LATINA	LATINA	E472
LATINA	LENOLA	E527
LATINA	MAENZA	E798
LATINA	MINTURNO	F224
LATINA	MONTE SAN BIAGIO	F616
LATINA	NORMA	F937
LATINA	PRIVERNO	G698
LATINA	PONTINIA	G865
LATINA	PONZA	G871
LATINA	PROSSEDI	H076

LATINA	ROCCAGORGA	H413
LATINA	ROCCAMASSIMA	H421
LATINA	ROCCASECCA DEI VOLSCI	H444
LATINA	SABAUDIA	H647
LATINA	SAN FELICE CIRCEO	H836
LATINA	SANTI COSMA E DAMIANO	I339
LATINA	SERMONETA	I634
LATINA	SEZZE	I712
LATINA	SONNINO	I832
LATINA	SPIGNO SATURNIA	I902
LATINA	TERRACINA	L120
LUCCA	ALTOPASCIO	A241
LUCCA	BAGNI DI LUCCA	A560
LUCCA	BARGA	A657
LUCCA	CAMAIORE	B455
LUCCA	CAMPORGIANO	B557
LUCCA	CAPANNORI	B648
LUCCA	CAREGGINE	B760
LUCCA	CASTELNUOVO GARFAGNANA	C236
LUCCA	CASTIGLIONE GARFAGNANA	C303
LUCCA	COREGLIA ANTELMINELLI	C996
LUCCA	FOSCIANDORA	D734
LUCCA	GALLICANO	D874
LUCCA	LUCCA	E715
LUCCA	MASSAROSA	F035
LUCCA	MINUCCIANO	F225
LUCCA	MOLAZZANA	F283
LUCCA	MONTECARLO	F452
LUCCA	PESCAGLIA	G480
LUCCA	PIAZZA AL SERCHIO	G582
LUCCA	PIETRASANTA	G628
LUCCA	PIEVE FOSCIANA	G648
LUCCA	PORCARI	G882
LUCCA	SAN ROMANO GARFAGNANA	I142
LUCCA	SERAVEZZA	I622
LUCCA	STAZZEMA	I942
LUCCA	VIAREGGIO	L833
LUCCA	VILLA BASILICA	L913
LUCCA	VILLA COLLEMANDINA	L926
LUCCA	FABBRICHE DI VERGEMOLI	M319
LUCCA	SILLANO GIUNCUGNANO	M347
MACERATA	APIRO	A329
MACERATA	APPIGNANO	A334
MACERATA	BELFORTE DEL CHIENTI	A739
MACERATA	BOLOGNOLA	A947
MACERATA	CALDAROLA	B398
MACERATA	CAMERINO	B474
MACERATA	CAMPOROTONDO FIASTRONE	B562
MACERATA	CASTELRAIMONDO	C251
MACERATA	CASTELSANTANGELO S NERA	C267
MACERATA	CESSAPALOMBO	C582
MACERATA	CINGOLI	C704
MACERATA	CIVITANOVA MARCHE	C770
MACERATA	COLMURANO	C886
MACERATA	CORRIDONIA	D042
MACERATA	ESANATOGLIA	D429
MACERATA	FIASTRA	D564
MACERATA	POGGIO SAN VICINO	D566
MACERATA	FIUMINATA	D628
MACERATA	GAGLIOLE	D853
MACERATA	GUALDO	E228
MACERATA	LORO PICENO	E694
MACERATA	MACERATA	E783
MACERATA	MATELICA	F051
MACERATA	MOGLIANO	F268
MACERATA	MONTECASSIANO	F454
MACERATA	MONTE CAVALLO	F460
MACERATA	MONTECOSARO	F482
MACERATA	MONTEFANO	F496
MACERATA	MONTELUPONE	F552
MACERATA	POLLENZA	F567
MACERATA	MONTE SAN GIUSTO	F621
MACERATA	MONTE SAN MARTINO	F622
MACERATA	POTENZA PICENA	F632
MACERATA	MORROVALLE	F749
MACERATA	MUCCIA	F793
MACERATA	PENNA SAN GIOVANNI	G436
MACERATA	PETRIOLO	G515
MACERATA	PIEVE TORINA	G657
MACERATA	PIORACO	G690
MACERATA	PORTO RECANATI	G919
MACERATA	RECANATI	H211
MACERATA	RIPE SAN GINESIO	H323
MACERATA	SAN GINESIO	H876
MACERATA	SAN SEVERINO MARCHE	I156
MACERATA	SANT`ANGELO IN PONTANO	I286
MACERATA	SARNANO	I436
MACERATA	SEFRO	I569
MACERATA	SERRAPETRONA	I651
MACERATA	SERRAVALLE DI CHIENTI	I661
MACERATA	TOLENTINO	L191
MACERATA	TREIA	L366
MACERATA	URBISAGLIA	L501
MACERATA	USSITA	L517
MACERATA	VISSO	M078
MACERATA	VALFORNACE	M382
MESSINA	ALCARA LI FUSI	A177
MESSINA	ALI`	A194
MESSINA	ALI` TERME	A201
MESSINA	ANTILLO	A313
MESSINA	BARCELLONA POZZO GOTTO	A638
MESSINA	BASICO`	A698
MESSINA	BROLO	B198
MESSINA	CAPIZZI	B660
MESSINA	CAPO D'ORLANDO	B666
MESSINA	CAPRI LEONE	B695
MESSINA	CARONIA	B804
MESSINA	CASALVECCHIO SICULO	B918
MESSINA	CASTELL'UMBERTO	C051
MESSINA	CASTEL DI LUCIO	C094
MESSINA	CASTELMOLA	C210
MESSINA	CASTROREALE	C347
MESSINA	CESARO`	C568
MESSINA	CONDRO`	C956
MESSINA	FALCONE	D474
MESSINA	FICARRA	D569
MESSINA	FIUMEDINISI	D622
MESSINA	FLORESTA	D635
MESSINA	FONDACHELLI-FANTINA	D661
MESSINA	FORZA D'AGRO`	D733
MESSINA	FRANCAVILLA DI SICILIA	D765
MESSINA	FRAZZANO`	D793
MESSINA	FURCI SICULO	D824
MESSINA	FURNARI	D825
MESSINA	GAGGI	D844
MESSINA	GALATI MAMERTINO	D861
MESSINA	GALLODORO	D885
MESSINA	GIARDINI-NAXOS	E014
MESSINA	GIOIOSA MAREA	E043
MESSINA	GRANITI	E142
MESSINA	GUALTIERI SICAMINO`	E233
MESSINA	ITALA	E374
MESSINA	LENI	E523
MESSINA	LETOIANNI	E555
MESSINA	LIBRIZZI	E571
MESSINA	LIMINA	E594
MESSINA	LIPARI	E606
MESSINA	LONGI	E674

MESSINA	MALFA	E855
MESSINA	MALVAGNA	E869
MESSINA	MANDANICI	E876
MESSINA	MAZZARRA` SANT`ANDREA	F066
MESSINA	MERI`	F147
MESSINA	MESSINA	F158
MESSINA	MILAZZO	F206
MESSINA	MILITELLO ROSMARINO	F210
MESSINA	MIRTO	F242
MESSINA	MISTRETTA	F251
MESSINA	MOIO ALCANTARA	F277
MESSINA	MONFORTE SAN GIORGIO	F359
MESSINA	MONGIUFFI MELIA	F368
MESSINA	MONTAGNAREALE	F395
MESSINA	MONTALBANO ELICONA	F400
MESSINA	MOTTA CAMASTRA	F772
MESSINA	MOTTA D'AFFERMO	F773
MESSINA	NASO	F848
MESSINA	NIZZA DI SICILIA	F901
MESSINA	NOVARA DI SICILIA	F951
MESSINA	OLIVERI	G036
MESSINA	PACE DEL MELA	G209
MESSINA	PAGLIARA	G234
MESSINA	PATTI	G377
MESSINA	PETTINEO	G522
MESSINA	PIRAINO	G699
MESSINA	RACCUIA	H151
MESSINA	REITANO	H228
MESSINA	ROCCAVALDINA	H380
MESSINA	ROCCALUMERA	H418
MESSINA	ROCCELLA VALDEMONE	H455
MESSINA	RODI` MILICI	H479
MESSINA	ROMETTA	H519
MESSINA	SAN FILIPPO DEL MELA	H842
MESSINA	SAN FRATELLO	H850
MESSINA	SAN MARCO D'ALUNZIO	H982
MESSINA	SAN PIER NICETO	I084
MESSINA	SAN PIERO PATTI	I086
MESSINA	S SALVATORE DI FITALIA	I147
MESSINA	SANTA DOMENICA VITTORIA	I184
MESSINA	SANT`AGATA DI MILITELLO	I199
MESSINA	SANT`ALESSIO SICULO	I215
MESSINA	SANTA LUCIA DEL MELA	I220
MESSINA	SANTA MARINA SALINA	I254
MESSINA	SANT`ANGELO DI BROLO	I283
MESSINA	SANTA TERESA DI RIVA	I311
MESSINA	SAN TEODORO	I328
MESSINA	S STEFANO DI CAMASTRA	I370
MESSINA	SAPONARA	I420
MESSINA	SAVOCA	I477
MESSINA	SCALETTA ZANCLEA	I492
MESSINA	SINAGRA	I747
MESSINA	SPADAFORA	I881
MESSINA	TAORMINA	L042
MESSINA	TORREGROTTA	L271
MESSINA	TORTORICI	L308
MESSINA	TRIPI	L431
MESSINA	TUSA	L478
MESSINA	UCRIA	L482
MESSINA	VALDINA	L561
MESSINA	VENETICO	L735
MESSINA	VILLAFRANCA TIRRENA	L950
MESSINA	TERME VIGLIATORE	M210
MESSINA	ACQUEDOLCI	M211
MESSINA	TORRENOVA	M286
MILANO	ABBIATEGRASSO	A010
MILANO	AGRATE BRIANZA	A087
MILANO	AICURZIO	A096
MILANO	ALBAIRATE	A127
MILANO	ALBIATE	A159
MILANO	ARCONATE	A375
MILANO	ARCORE	A376
MILANO	ARESE	A389
MILANO	ARLUNO	A413
MILANO	ASSAGO	A473
MILANO	BARANZATE	A618
MILANO	BAREGGIO	A652
MILANO	BASIANO	A697
MILANO	BASIGLIO	A699
MILANO	BELLINZAGO LOMBARDO	A751
MILANO	BELLUSCO	A759
MILANO	BERNAREGGIO	A802
MILANO	BERNATE TICINO	A804
MILANO	BESANA IN BRIANZA	A818
MILANO	BESATE	A820
MILANO	BIASSONO	A849
MILANO	BOFFALORA SOPRA TICINO	A920
MILANO	BOLLATE	A940
MILANO	BOVISIO MASCIAGO	B105
MILANO	BRIOSCO	B187
MILANO	BRUGHERIO	B212
MILANO	BUBBIANO	B235
MILANO	BUCCINASCO	B240
MILANO	BUSCATE	B286
MILANO	BUSNAGO	B289
MILANO	BUSSERO	B292
MILANO	BUSTO GAROLFO	B301
MILANO	CALVIGNASCO	B448
MILANO	CAMBIAGO	B461
MILANO	CAMPARADA	B501
MILANO	CANEGRATE	B593
MILANO	CAPONAGO	B671
MILANO	CARATE BRIANZA	B729
MILANO	CARNATE	B798
MILANO	CARPIANO	B820
MILANO	CARUGATE	B850
MILANO	CASARILE	B938
MILANO	CASOREZZO	B989
MILANO	CASSANO D'ADDA	C003
MILANO	PERO	C013
MILANO	CASSINETTA DI LUGAGNANO	C033
MILANO	CASTANO PRIMO	C052
MILANO	CAVENAGO DI BRIANZA	C395
MILANO	CERIANO LAGHETTO	C512
MILANO	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	C523
MILANO	CERRO AL LAMBRO	C536
MILANO	CERRO MAGGIORE	C537
MILANO	CESANO MADERNO	C566
MILANO	CESATE	C569
MILANO	CINISELLO BALSAMO	C707
MILANO	CISLIANO	C733
MILANO	COGLIATE	C820
MILANO	COLTURANO	C908
MILANO	CONCOREZZO	C952
MILANO	CORBETTA	C986
MILANO	CORMANO	D013
MILANO	CORNAREDO	D018
MILANO	CORNATE D'ADDA	D019
MILANO	MORIMONDO	D033
MILANO	CORREZZANA	D038
MILANO	CORSICO	D045
MILANO	CUGGIONO	D198
MILANO	CUSAGO	D229
MILANO	DAIRAGO	D244
MILANO	DESIO	D286
MILANO	DRESANO	D367
MILANO	GAGGIANO	D845
MILANO	GARBAGNATE MILANESE	D912

MILANO	GESSATE	D995
MILANO	GIUSSANO	E063
MILANO	GORGONZOLA	E094
MILANO	GUDO VISCONTI	E258
MILANO	INVERUNO	E313
MILANO	INZAGO	E317
MILANO	LACCHIARELLA	E395
MILANO	LAINATE	E415
MILANO	LAZZATE	E504
MILANO	LEGNANO	E514
MILANO	LENTATE SUL SEVESO	E530
MILANO	LESMO	E550
MILANO	LIMBIATE	E591
MILANO	LISCATE	E610
MILANO	LOCATE DI TRIULZI	E639
MILANO	MAGENTA	E801
MILANO	MAGNAGO	E819
MILANO	MARCALLO CON CASONE	E921
MILANO	MASATE	F003
MILANO	MEDA	F078
MILANO	MEDIGLIA	F084
MILANO	MELEGNANO	F100
MILANO	MELZO	F119
MILANO	MESERO	F155
MILANO	MEZZAGO	F165
MILANO	MILANO	F205
MILANO	MISINTO	F247
MILANO	MONZA	F704
MILANO	MOTTA VISCONTI	F783
MILANO	MUGGIO`	F797
MILANO	NERVIANO	F874
MILANO	NOSATE	F939
MILANO	NOVA MILANESE	F944
MILANO	NOVATE MILANESE	F955
MILANO	NOVIGLIO	F968
MILANO	OPERA	G078
MILANO	ORNAGO	G116
MILANO	OSSONA	G181
MILANO	OZZERO	G206
MILANO	PADERNO DUGNANO	G220
MILANO	PANTIGLIATE	G316
MILANO	PARABIAGO	G324
MILANO	PAULLO	G385
MILANO	PESCHIERA BORROMEO	G488
MILANO	PESSANO CON BORNAGO	G502
MILANO	PIEVE EMANUELE	G634
MILANO	PIOLTELLO	G686
MILANO	POZZUOLO MARTESANA	G965
MILANO	PREGNANA MILANESE	H026
MILANO	RENATE	H233
MILANO	RESCALDINA	H240
MILANO	RHO	H264
MILANO	ROBECCHETTO CON INDUNO	H371
MILANO	ROBECCO SUL NAVIGLIO	H373
MILANO	RODANO	H470
MILANO	RONCO BRIANTINO	H537
MILANO	ROSATE	H560
MILANO	ROZZANO	H623
MILANO	SAN COLOMBANO AL LAMBRO	H803
MILANO	SAN DONATO MILANESE	H827
MILANO	SAN GIORGIO SU LEGNANO	H884
MILANO	SAN GIULIANO MILANESE	H930
MILANO	SANTO STEFANO TICINO	I361
MILANO	SAN VITTORE OLONA	I409
MILANO	SAN ZENONE AL LAMBRO	I415
MILANO	SEDRIANO	I566
MILANO	SEGRATE	I577
MILANO	SENAGO	I602
MILANO	SEREGNO	I625
MILANO	SESTO SAN GIOVANNI	I690
MILANO	SETTALA	I696
MILANO	SETTIMO MILANESE	I700
MILANO	SEVESO	I709
MILANO	SOLARO	I786
MILANO	SOVICO	I878
MILANO	SULBIATE	I998
MILANO	TREZZANO ROSA	L408
MILANO	TREZZANO SUL NAVIGLIO	L409
MILANO	TREZZO SULL’ADDA	L411
MILANO	TRIBIANO	L415
MILANO	TRIUGGIO	L434
MILANO	TRUCCAZZANO	L454
MILANO	TURBIGO	L471
MILANO	USMATE VELATE	L511
MILANO	VANZAGHELLO	L664
MILANO	VANZAGO	L665
MILANO	VAPRIO D’ADDA	L667
MILANO	VEDUGGIO CON COLZANO	L709
MILANO	VERNATE	L773
MILANO	VIGNATE	L883
MILANO	VILLA CORTESE	L928
MILANO	VIMERCATE	M052
MILANO	VIMODRONE	M053
MILANO	VITTUONE	M091
MILANO	VIZZOLO PREDABISSI	M102
MILANO	ZIBIDO SAN GIACOMO	M176
MILANO	VERMEZZO CON ZELO	M424
MANTOVA	ACQUANEGRA SUL CHIESE	A038
MANTOVA	ASOLA	A470
MANTOVA	BAGNOLO SAN VITO	A575
MANTOVA	MOTTEGGIANA	B012
MANTOVA	BOZZOLO	B110
MANTOVA	CANNETO SULL’OGLIO	B612
MANTOVA	CASALMORO	B901
MANTOVA	CASALOLDO	B907
MANTOVA	CASALROMANO	B911
MANTOVA	CASTELBELFORTE	C059
MANTOVA	CASTEL D’ARIO	C076
MANTOVA	CASTEL GOFFREDO	C118
MANTOVA	CASTELLUCCHIO	C195
MANTOVA	CASTIGLIONE D STIVIERE	C312
MANTOVA	CAVRIANA	C406
MANTOVA	CERESARA	C502
MANTOVA	COMMESSAGGIO	C930
MANTOVA	CURTATONE	D227
MANTOVA	DOSOLO	D351
MANTOVA	GAZOLDO DEGLI IPPOLITI	D949
MANTOVA	GAZZUOLO	D959
MANTOVA	GOITO	E078
MANTOVA	GONZAGA	E089
MANTOVA	GUIDIZZOLO	E261
MANTOVA	MAGNACAVALLO	E818
MANTOVA	MANTOVA	E897
MANTOVA	MARCARIA	E922
MANTOVA	MARIANA MANTOVANA	E949
MANTOVA	MARMIROLO	E962
MANTOVA	MEDOLE	F086
MANTOVA	MOGLIA	F267
MANTOVA	MONZAMBANO	F705
MANTOVA	OSTIGLIA	G186
MANTOVA	PEGOGNAGA	G417
MANTOVA	PIUBEGA	G717
MANTOVA	POGGIO RUSCO	G753
MANTOVA	POMPONESCO	G816
MANTOVA	PONTI SUL MINCIO	G862
MANTOVA	PORTO MANTOVANO	G917
MANTOVA	QUINGENTOLE	H129
MANTOVA	QUISTELLO	H143
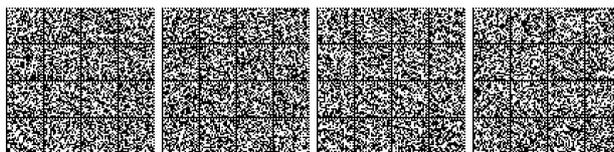
MANTOVA	REDONDESCO	H218
MANTOVA	RIVAROLO MANTOVANO	H342
MANTOVA	RODIGO	H481
MANTOVA	RONCOFERRARO	H541
MANTOVA	ROVERBELLA	H604
MANTOVA	SABBIONETA	H652
MANTOVA	SAN BENEDETTO PO	H771
MANTOVA	SAN GIACOMO D SEGNATE	H870
MANTOVA	SAN GIORGIO BIGARELLO	H883
MANTOVA	SAN GIOVANNI DEL DOSSO	H912
MANTOVA	SAN MARTINO DALL'ARGINE	I005
MANTOVA	SCHIVENOGLIA	I532
MANTOVA	SERMIDE E FELONICA	I632
MANTOVA	SERRAVALLE A PO	I662
MANTOVA	SOLFERINO	I801
MANTOVA	SUSTINENTE	L015
MANTOVA	SUZZARA	L020
MANTOVA	VIADANA	L826
MANTOVA	VILLIMPENTA	M044
MANTOVA	VOLTA MANTOVANA	M125
MANTOVA	BORGO VIRGILIO	M340
MANTOVA	BORGO MANTOVANO	M396
MANTOVA	BORGOCARBONARA	M406
MODENA	BASTIGLIA	A713
MODENA	BOMPORTO	A959
MODENA	CAMPOGALLIANO	B539
MODENA	CAMPOSANTO	B566
MODENA	CARPI	B819
MODENA	CASTELFRANCO EMILIA	C107
MODENA	CASTELNUOVO RANGONE	C242
MODENA	CASTELVETRO DI MODENA	C287
MODENA	CAVEZZO	C398
MODENA	CONCORDIA SULLA SECCHIA	C951
MODENA	FANANO	D486
MODENA	FINALE EMILIA	D599
MODENA	FIORANO MODENESE	D607
MODENA	FIUMALBO	D617
MODENA	FORMIGINE	D711
MODENA	FRASSINORO	D783
MODENA	GUIGLIA	E264
MODENA	LAMA MOCOGNO	E426
MODENA	MARANELLO	E904
MODENA	MARANO SUL PANARO	E905
MODENA	MEDOLLA	F087
MODENA	MIRANDOLA	F240
MODENA	MODENA	F257
MODENA	SERRAMAZZONI	F357
MODENA	MONTECRETO	F484
MODENA	MONTEFIORINO	F503
MODENA	MONTESE	F642
MODENA	NONANTOLA	F930
MODENA	NOVI DI MODENA	F966
MODENA	PALAGANO	G250
MODENA	PAVULLO NEL FRIGNANO	G393
MODENA	PIEVEPELAGO	G649
MODENA	POLINAGO	G789
MODENA	PRIGNANO SULLA SECCHIA	H061
MODENA	RAVARINO	H195
MODENA	RIOLUNATO	H303
MODENA	SAN CESARIO SUL PANARO	H794
MODENA	SAN FELICE SUL PANARO	H835
MODENA	SAN POSSIDONIO	I128
MODENA	SAN PROSPERO	I133
MODENA	SASSUOLO	I462
MODENA	SAVIGNANO SUL PANARO	I473
MODENA	SESTOLA	I689
MODENA	SOLIERA	I802
MODENA	SPILAMBERTO	I903
MODENA	VIGNOLA	L885
MODENA	ZOCCA	M183
MASSA	AULLA	A496
MASSA	BAGNONE	A576
MASSA	CARRARA	B832
MASSA	CASOLA IN LUNIGIANA	B979
MASSA	COMANO	C914
MASSA	FILATTIERA	D590
MASSA	FIVIZZANO	D629
MASSA	FOSDINOVO	D735
MASSA	LICCIANA NARDI	E574
MASSA	MASSA	F023
MASSA	MONTIGNOSO	F679
MASSA	MULAZZO	F802
MASSA	PODENZANA	G746
MASSA	PONTREMOLI	G870
MASSA	TRESANA	L386
MASSA	VILLAFRANCA LUNIGIANA	L946
MASSA	ZERI	M169
MATERA	ACCETTURA	A017
MATERA	ALIANO	A196
MATERA	BERNALDA	A801
MATERA	NOVA SIRI	A942
MATERA	CALCIANO	B391
MATERA	CIRIGLIANO	C723
MATERA	COLOBRARO	C888
MATERA	CRACO	D128
MATERA	VALSINNI	D513
MATERA	FERRANDINA	D547
MATERA	GARAGUSO	D909
MATERA	GORGOGLIONE	E093
MATERA	GRASSANO	E147
MATERA	GROTTOLE	E213
MATERA	IRSINA	E326
MATERA	MATERA	F052
MATERA	MIGLIONICO	F201
MATERA	MONTALBANO IONICO	F399
MATERA	MONTESCAGLIOSO	F637
MATERA	OLIVETO LUCANO	G037
MATERA	PISTICCI	G712
MATERA	POLICORO	G786
MATERA	POMARICO	G806
MATERA	ROTONDELLA	H591
MATERA	SALANDRA	H687
MATERA	SAN GIORGIO LUCANO	H888
MATERA	SAN MAURO FORTE	I029
MATERA	STIGLIANO	I954
MATERA	TRICARICO	L418
MATERA	TURSI	L477
MATERA	SCANZANO IONICO	M256
NAPOLI	ACERRA	A024
NAPOLI	AFRAGOLA	A064
NAPOLI	AGEROLA	A068
NAPOLI	BACOLI	A535
NAPOLI	BARANO D'ISCHIA	A617
NAPOLI	BOSCOREALE	B076
NAPOLI	BOSCOTRECASE	B077
NAPOLI	BRUSCIANO	B227
NAPOLI	CAIVANO	B371
NAPOLI	CALVIZZANO	B452
NAPOLI	CAMPOSANO	B565
NAPOLI	CARBONARA DI NOLA	B740
NAPOLI	CASALNUOVO DI NAPOLI	B905
NAPOLI	CASAMARCIANO	B922
NAPOLI	CASORIA	B990
NAPOLI	CASTELLO DI CISTERNA	C188
NAPOLI	CERCOLA	C495
NAPOLI	CICCIANO	C675
NAPOLI	CIMITILE	C697
NAPOLI	COMIZIANO	C929

NAPOLI	CRISPANO	D170
NAPOLI	FORIO	D702
NAPOLI	FRATTAMINORE	D790
NAPOLI	GIUGLIANO IN CAMPANIA	E054
NAPOLI	GRAGNANO	E131
NAPOLI	LETTERE	E557
NAPOLI	LIVERI	E620
NAPOLI	MARANO DI NAPOLI	E906
NAPOLI	MARIGLIANELLA	E954
NAPOLI	MARIGLIANO	E955
NAPOLI	MASSA LUBRENSE	F030
NAPOLI	MONTE DI PROCIDA	F488
NAPOLI	MUGNANO DI NAPOLI	F799
NAPOLI	NAPOLI	F839
NAPOLI	NOLA	F924
NAPOLI	OTTAVIANO	G190
NAPOLI	PALMA CAMPANIA	G283
NAPOLI	VILLARICCA	G309
NAPOLI	PIANO DI SORRENTO	G568
NAPOLI	PIMONTE	G670
NAPOLI	POGGIOMARINO	G762
NAPOLI	POLLENA TROCCHIA	G795
NAPOLI	POMIGLIANO D'ARCO	G812
NAPOLI	POMPEI	G813
NAPOLI	POZZUOLI	G964
NAPOLI	QUALIANO	H101
NAPOLI	QUARTO	H114
NAPOLI	ERCOLANO	H243
NAPOLI	ROCCARAINOLA	H433
NAPOLI	SAN GENNARO VESUVIANO	H860
NAPOLI	SAN GIUSEPPE VESUVIANO	H931
NAPOLI	SAN PAOLO BEL SITO	I073
NAPOLI	SANT`AGNELLO	I208
NAPOLI	SANT`ANASTASIA	I262
NAPOLI	SANT`ANTIMO	I293
NAPOLI	SANT`ANTONIO ABATE	I300
NAPOLI	SAN VITALIANO	I391
NAPOLI	SAVIANO	I469
NAPOLI	SCISCIANO	I540
NAPOLI	SERRARA FONTANA	I652
NAPOLI	SOMMA VESUVIANA	I820
NAPOLI	SORRENTO	I862
NAPOLI	STRIANO	I978
NAPOLI	TERZIGNO	L142
NAPOLI	TORRE DEL GRECO	L259
NAPOLI	TUFINO	L460
NAPOLI	VICO EQUENSE	L845
NAPOLI	VISCIANO	M072
NAPOLI	TRECASE	M280
NOVARA	AGRATE CONTURBIA	A088
NOVARA	AMENO	A264
NOVARA	ARMENO	A414
NOVARA	ARONA	A429
NOVARA	BARENGO	A653
NOVARA	BELLINZAGO NOVARESE	A752
NOVARA	BIANDRATE	A844
NOVARA	BOCA	A911
NOVARA	BOGOGNO	A929
NOVARA	BOLZANO NOVARESE	A953
NOVARA	BORGOLAVEZZARO	B016
NOVARA	BORGOMANERO	B019
NOVARA	BORGO TICINO	B043
NOVARA	BRIGA NOVARESE	B176
NOVARA	BRIONA	B183
NOVARA	CALTIGNAGA	B431
NOVARA	CAMERI	B473
NOVARA	CARPIGNANO SESIA	B823
NOVARA	CASALBELTRAME	B864
NOVARA	CASALEGGIO NOVARA	B883
NOVARA	CASALINO	B897
NOVARA	CASALVOLONE	B920
NOVARA	CASTELLAZZO NOVARESE	C149
NOVARA	CASTELLETTO TICINO	C166
NOVARA	CAVAGLIETTO	C364
NOVARA	CAVAGLIO D'AGOGNA	C365
NOVARA	CAVALLIRIO	C378
NOVARA	CERANO	C483
NOVARA	COLAZZA	C829
NOVARA	COMIGNAGO	C926
NOVARA	CRESSA	D162
NOVARA	CUREGGIO	D216
NOVARA	DIVIGNANO	D309
NOVARA	DORMELLETTO	D347
NOVARA	FARA NOVARESE	D492
NOVARA	FONTANETO D'AGOGNA	D675
NOVARA	GALLIATE	D872
NOVARA	GARBAGNA NOVARESE	D911
NOVARA	GARGALLO	D921
NOVARA	GHEMME	E001
NOVARA	GOZZANO	E120
NOVARA	GRANOZZO CON MONTICELLO	E143
NOVARA	GRIGNASCO	E177
NOVARA	INVORIO	E314
NOVARA	LANDIONA	E436
NOVARA	MAGGIORA	E803
NOVARA	MANDELLO VITTA	E880
NOVARA	MARANO TICINO	E907
NOVARA	MASSINO VISCONTI	F047
NOVARA	MEINA	F093
NOVARA	MEZZOMERICO	F188
NOVARA	MIASINO	F191
NOVARA	MOMO	F317
NOVARA	NEBBIUNO	F859
NOVARA	NIBBIOLA	F886
NOVARA	NOVARA	F952
NOVARA	OLEGGIO	G019
NOVARA	OLEGGIO CASTELLO	G020
NOVARA	ORTA SAN GIULIO	G134
NOVARA	PARUZZARO	G349
NOVARA	PELLA	G421
NOVARA	PETTENASCO	G520
NOVARA	PISANO	G703
NOVARA	POMBIA	G809
NOVARA	PRATO SESIA	H001
NOVARA	RECETTO	H213
NOVARA	ROMAGNANO SESIA	H502
NOVARA	ROMENTINO	H518
NOVARA	SAN NAZZARO SESIA	I052
NOVARA	SAN PIETRO MOSEZZO	I116
NOVARA	SILLAVENGO	I736
NOVARA	SIZZANO	I767
NOVARA	SORISO	I857
NOVARA	SOZZAGO	I880
NOVARA	SUNO	L007
NOVARA	TERDOBBIATE	L104
NOVARA	TORNACO	L223
NOVARA	TRECATE	L356
NOVARA	VAPRIO D'AGOGNA	L668
NOVARA	VARALLO POMBIA	L670
NOVARA	VESPOLATE	L808
NOVARA	VICOLUNGO	L847
NOVARA	VINZAGLIO	M062
NOVARA	GATTICO-VERUNO	M416
NUORO	TORTOLI`	A355
NUORO	ARITZO	A407
NUORO	ARZANA	A454
NUORO	ATZARA	A492
NUORO	AUSTIS	A503

NUORO	BARI SARDO	A663
NUORO	BAUNEI	A722
NUORO	BELVI	A776
NUORO	BIRORI	A880
NUORO	BITTI	A895
NUORO	BOLOTANA	A948
NUORO	BORORE	B056
NUORO	BORTIGALI	B062
NUORO	BOSA	B068
NUORO	BUDONI	B248
NUORO	DESULO	D287
NUORO	DORGALI	D345
NUORO	DUALCHI	D376
NUORO	ESCALAPLANO	D430
NUORO	ESCOLCA	D431
NUORO	ESTERZILI	D443
NUORO	FLUSSIO	D640
NUORO	FONNI	D665
NUORO	GADONI	D842
NUORO	GAIRO	D859
NUORO	GALTELLI	D888
NUORO	GAVOI	D947
NUORO	GENONI	D968
NUORO	GERGEI	D982
NUORO	GIRASOLE	E049
NUORO	ILBONO	E283
NUORO	IRGOLI	E323
NUORO	ISILI	E336
NUORO	JERZU	E387
NUORO	LACONI	E400
NUORO	LANUSEI	E441
NUORO	LEI	E517
NUORO	LOCERI	E644
NUORO	LOCULI	E646
NUORO	LODE`	E647
NUORO	LODINE	E649
NUORO	LOTZORAI	E700
NUORO	LULA	E736
NUORO	MACOMER	E788
NUORO	MAGOMADAS	E825
NUORO	MAMOIADA	E874
NUORO	MEANA SARDO	F073
NUORO	MODOLO	F261
NUORO	MONTRESTA	F698
NUORO	NORAGUGUME	F933
NUORO	NUORO	F979
NUORO	NURAGUS	F981
NUORO	NURALLAO	F982
NUORO	NURRI	F986
NUORO	OLIENA	G031
NUORO	OLLOLAI	G044
NUORO	OLZAI	G058
NUORO	ONANI	G064
NUORO	ONIFAI	G070
NUORO	ONIFERI	G071
NUORO	ORANI	G084
NUORO	ORGOSOLO	G097
NUORO	OROSEI	G119
NUORO	OROTELLI	G120
NUORO	ORROLI	G122
NUORO	ORTUERI	G146
NUORO	ORUNE	G147
NUORO	OSIDDA	G154
NUORO	OSINI	G158
NUORO	OTTANA	G191
NUORO	OVODDA	G201
NUORO	PERDASDEFOGU	G445
NUORO	POSADA	G929
NUORO	SADALI	H659
NUORO	SAGAMA	H661
NUORO	SAN TEODORO	I329
NUORO	SARULE	I448
NUORO	SERRI	I668
NUORO	SEUI	I706
NUORO	SEULO	I707
NUORO	SILANUS	I730
NUORO	SINDIA	I748
NUORO	SINISCOLA	I751
NUORO	SORGONO	I851
NUORO	SUNI	L006
NUORO	TALANA	L036
NUORO	TERTENIA	L140
NUORO	TETI	L153
NUORO	TIANA	L160
NUORO	TINNURA	L172
NUORO	TONARA	L202
NUORO	TORPE`	L231
NUORO	TRIEI	L423
NUORO	ULASSAI	L489
NUORO	URZULEI	L506
NUORO	USSASSAI	L514
NUORO	VILLAGRANDE STRISAILI	L953
NUORO	VILLANOVATULO	L992
ORISTANO	ABBASANTA	A007
ORISTANO	AIDOMAGGIORE	A097
ORISTANO	ALBAGIARA	A126
ORISTANO	ALES	A180
ORISTANO	ALLAI	A204
ORISTANO	ARBOREA	A357
ORISTANO	SAN NICOLO` D'ARCIDANO	A368
ORISTANO	ARDAULI	A380
ORISTANO	ASSOLO	A477
ORISTANO	ASUNI	A480
ORISTANO	VILLA VERDE	A609
ORISTANO	BARADILI	A614
ORISTANO	BARESSA	A655
ORISTANO	BAULADU	A721
ORISTANO	BIDONI`	A856
ORISTANO	BONARCADO	A960
ORISTANO	BORONEDDU	B055
ORISTANO	BUSACHI	B281
ORISTANO	CABRAS	B314
ORISTANO	CUGLIERI	D200
ORISTANO	CURCURIS	D214
ORISTANO	GONNOSNO`	D585
ORISTANO	FORDONGIANUS	D695
ORISTANO	GHILARZA	E004
ORISTANO	GONNOSCODINA	E087
ORISTANO	GONNOSTRAMATZA	E088
ORISTANO	MARRUBIU	E972
ORISTANO	MASULLAS	F050
ORISTANO	MILIS	F208
ORISTANO	MOGORELLA	F270
ORISTANO	RUINAS	F271
ORISTANO	MOGORO	F272
ORISTANO	MORGONGIORI	F727
ORISTANO	NARBOLIA	F840
ORISTANO	NEONELI	F867
ORISTANO	NORBELLO	F934
ORISTANO	NUGHEDU SANTA VITTORIA	F974
ORISTANO	NURACHI	F980
ORISTANO	NURECI	F985
ORISTANO	OLLASTRA SIMAXIS	G043
ORISTANO	ORISTANO	G113
ORISTANO	PALMAS ARBOREA	G286
ORISTANO	PAU	G379
ORISTANO	PAULILATINO	G384
ORISTANO	POMPU	G817

ORISTANO	RIOLA SARDO	H301
ORISTANO	SAMUGHEO	H756
ORISTANO	SANTA GIUSTA	I205
ORISTANO	SANT`ANTONIO RUINAS	I298
ORISTANO	SANTU LUSSURGIU	I374
ORISTANO	SAN VERO MILIS	I384
ORISTANO	SCANO DI MONTIFERRO	I503
ORISTANO	SEDILO	I564
ORISTANO	SENEGHE	I605
ORISTANO	SENIS	I609
ORISTANO	SENNARIOLO	I613
ORISTANO	SIAMAGGIORE	I717
ORISTANO	SIAMANNA	I718
ORISTANO	SIAPICCIA	I721
ORISTANO	SIMALA	I742
ORISTANO	SIMAXIS	I743
ORISTANO	SINI	I749
ORISTANO	SIRIS	I757
ORISTANO	SODDI	I778
ORISTANO	SOLARUSSA	I791
ORISTANO	SORRADILE	I861
ORISTANO	TADASUNI	L023
ORISTANO	TERRALBA	L122
ORISTANO	TRAMATZA	L321
ORISTANO	TRESNURAGHES	L393
ORISTANO	ULA` TIRSO	L488
ORISTANO	URAS	L496
ORISTANO	USELLUS	L508
ORISTANO	VILLANOVA TRUSCHEDU	L991
ORISTANO	VILLA URBANA	M030
ORISTANO	ZEDDIANI	M153
ORISTANO	ZERFALIU	M168
PALERMO	ALIA	A195
PALERMO	ALIMENA	A202
PALERMO	ALIMINUSA	A203
PALERMO	ALTAVILLA MILICIA	A229
PALERMO	ALTOFONTE	A239
PALERMO	BAGHERIA	A546
PALERMO	BALESTRATE	A592
PALERMO	BAUCINA	A719
PALERMO	BELMONTE MEZZAGNO	A764
PALERMO	BISACQUINO	A882
PALERMO	BOLOGNETTA	A946
PALERMO	BOMPIETRO	A958
PALERMO	BORGETTO	A991
PALERMO	CACCAMO	B315
PALERMO	CALTAVUTURO	B430
PALERMO	CAMPOFELICE DI ROCCELLA	B532
PALERMO	CAMPOFELICE DI FITALIA	B533
PALERMO	CAMPOFIORITO	B535
PALERMO	CAMPOREALE	B556
PALERMO	CARINI	B780
PALERMO	CASTELBUONO	C067
PALERMO	CASTELDACCIA	C074
PALERMO	CASTELLANA SICULA	C135
PALERMO	CASTRONUOVO DI SICILIA	C344
PALERMO	CEFALA` DIANA	C420
PALERMO	CEFALU`	C421
PALERMO	CERDA	C496
PALERMO	CHIUSA SCLAFANI	C654
PALERMO	CIMINNA	C696
PALERMO	CINISI	C708
PALERMO	COLLESANO	C871
PALERMO	CONTESSA ENTELLINA	C968
PALERMO	CORLEONE	D009
PALERMO	FICARAZZI	D567
PALERMO	GANGI	D907
PALERMO	GERACI SICULO	D977
PALERMO	GIARDINELLO	E013
PALERMO	GIULIANA	E055
PALERMO	GODRANO	E074
PALERMO	GRATTERI	E149
PALERMO	ISNELLO	E337
PALERMO	LASCARI	E459
PALERMO	LERCARA FRIDDI	E541
PALERMO	MARINEO	E957
PALERMO	MEZZOJUSO	F184
PALERMO	MISILMERI	F246
PALERMO	MONREALE	F377
PALERMO	MONTELEPRE	F544
PALERMO	MONTEMAGGIORE BELSITO	F553
PALERMO	PALAZZO ADRIANO	G263
PALERMO	PALERMO	G273
PALERMO	PARTINICO	G348
PALERMO	PETRALIA SOPRANA	G510
PALERMO	PETRALIA SOTTANA	G511
PALERMO	PIANA DEGLI ALBANESI	G543
PALERMO	POLIZZI GENEROSA	G792
PALERMO	POLLINA	G797
PALERMO	PRIZZI	H070
PALERMO	ROCCAMENA	H422
PALERMO	ROCCAPALUMBA	H428
PALERMO	SAN CIPIRELLO	H797
PALERMO	SAN GIUSEPPE IATO	H933
PALERMO	SAN MAURO CASTELVERDE	I028
PALERMO	SANTA CRISTINA GELA	I174
PALERMO	SANTA FLAVIA	I188
PALERMO	SCIARA	I534
PALERMO	SCILLATO	I538
PALERMO	SCLAFANI BAGNI	I541
PALERMO	TERMINI IMERESE	L112
PALERMO	TERRASINI	L131
PALERMO	TORRETTA	L282
PALERMO	TRABIA	L317
PALERMO	TRAPPETO	L332
PALERMO	USTICA	L519
PALERMO	VALLEDOLMO	L603
PALERMO	VENTIMIGLIA DI SICILIA	L740
PALERMO	VICARI	L837
PALERMO	VILLABATE	L916
PALERMO	VILLAFRATI	L951
PALERMO	BLUFI	M268
PIACENZA	AGAZZANO	A067
PIACENZA	ALSENO	A223
PIACENZA	BESENZONE	A823
PIACENZA	BETTOLA	A831
PIACENZA	BOBBIO	A909
PIACENZA	BORGONOVO VAL TIDONE	B025
PIACENZA	CADEO	B332
PIACENZA	CALENDASCO	B405
PIACENZA	CAORSO	B643
PIACENZA	CARPANETO PIACENTINO	B812
PIACENZA	CASTELL'ARQUATO	C145
PIACENZA	CASTEL SAN GIOVANNI	C261
PIACENZA	CASTELVETRO PIACENTINO	C288
PIACENZA	CERIGNALE	C513
PIACENZA	COLI	C838
PIACENZA	CORTE BRUGNATELLA	D054
PIACENZA	CORTEMAGGIORE	D061
PIACENZA	FARINI	D502
PIACENZA	FERRIERE	D555
PIACENZA	FIORENZUOLA D'ARDA	D611
PIACENZA	GAZZOLA	D958
PIACENZA	GOSSOLENGO	E114
PIACENZA	GRAGNANO TREBBIENSE	E132
PIACENZA	GROPPARELLO	E196
PIACENZA	LUGAGNANO VAL D'ARDA	E726
PIACENZA	MONTICELLI D'ONGINA	F671

PIACENZA	MORFASSO	F724
PIACENZA	OTTONE	G195
PIACENZA	PIACENZA	G535
PIACENZA	PIANELLO VAL TIDONE	G557
PIACENZA	PIOZZANO	G696
PIACENZA	PODENZANO	G747
PIACENZA	SAN PIETRO IN CERRO	G788
PIACENZA	PONTE DELL'OLIO	G842
PIACENZA	PONTENURE	G852
PIACENZA	RIVERGARO	H350
PIACENZA	ROTTOFRENO	H593
PIACENZA	SAN GIORGIO PIACENTINO	H887
PIACENZA	SARMATO	I434
PIACENZA	TRAVO	L348
PIACENZA	VERNASCA	L772
PIACENZA	ZIANO PIACENTINO	L848
PIACENZA	VIGOLZONE	L897
PIACENZA	VILLANOVA SULL'ARDA	L980
PIACENZA	ZERBA	M165
PIACENZA	ALTA VAL TIDONE	M386
PADOVA	ABANO TERME	A001
PADOVA	AGNA	A075
PADOVA	ALBIGNASEGO	A161
PADOVA	ANGUILLARA VENETA	A296
PADOVA	ARQUA` PETRARCA	A434
PADOVA	ARRE	A438
PADOVA	ARZERGRANDE	A458
PADOVA	BAGNOLI DI SOPRA	A568
PADOVA	BAONE	A613
PADOVA	BARBONA	A637
PADOVA	BATTAGLIA TERME	A714
PADOVA	BOARA PISANI	A906
PADOVA	BORGORICCO	B031
PADOVA	BOVOLENTA	B106
PADOVA	BRUGINE	B213
PADOVA	CADONEGHE	B345
PADOVA	CAMPODARSEGO	B524
PADOVA	CAMPODORO	B531
PADOVA	CAMPOSAMPIERO	B563
PADOVA	CAMPO SAN MARTINO	B564
PADOVA	CANDIANA	B589
PADOVA	CARCERI	B749
PADOVA	CARMIGNANO DI BRENTA	B795
PADOVA	CARTURA	B848
PADOVA	CASALE DI SCODOSIA	B877
PADOVA	CASALSERUGO	B912
PADOVA	CASTELBALDO	C057
PADOVA	CERVARESE SANTA CROCE	C544
PADOVA	CINTO EUGANEO	C713
PADOVA	CITTADELLA	C743
PADOVA	CODEVIGO	C812
PADOVA	CONSELVE	C964
PADOVA	CORREZZOLA	D040
PADOVA	CURTAROLO	D226
PADOVA	ESTE	D442
PADOVA	FONTANIVA	D679
PADOVA	GALLIERA VENETA	D879
PADOVA	GALZIGNANO TERME	D889
PADOVA	GAZZO	D956
PADOVA	GRANTORTO	E145
PADOVA	GRANZE	E146
PADOVA	LEGNARO	E515
PADOVA	LIMENA	E592
PADOVA	LOREGGIA	E684
PADOVA	LOZZO ATESTINO	E709
PADOVA	MASERA` DI PADOVA	F011
PADOVA	MASI	F013
PADOVA	MASSANZAGO	F033
PADOVA	MEGLIADINO SAN VITALE	F092
PADOVA	MERLARA	F148
PADOVA	MESTRINO	F161
PADOVA	MONSELICE	F382
PADOVA	MONTAGNANA	F394
PADOVA	MONTEGROTTO TERME	F529
PADOVA	NOVENTA PADOVANA	F962
PADOVA	OSPEDALETTO EUGANEO	G167
PADOVA	PADOVA	G224
PADOVA	PERNUMIA	G461
PADOVA	PIACENZA D'ADIGE	G534
PADOVA	PIAZZOLA SUL BRENTA	G587
PADOVA	PIOMBINO DESE	G688
PADOVA	PIOVE DI SACCO	G693
PADOVA	POLVERARA	G802
PADOVA	PONSO	G823
PADOVA	PONTELONGO	G850
PADOVA	PONTE SAN NICOLO`	G855
PADOVA	POZZONOVO	G963
PADOVA	ROVOLON	H622
PADOVA	RUBANO	H625
PADOVA	SACCOLONGO	H655
PADOVA	SAN GIORGIO D PERTICHE	H893
PADOVA	SAN GIORGIO IN BOSCO	H897
PADOVA	SAN MARTINO DI LUPARI	I008
PADOVA	SAN PIETRO IN GU	I107
PADOVA	SAN PIETRO VIMINARIO	I120
PADOVA	SANTA GIUSTINA IN COLLE	I207
PADOVA	S ANGELO D PIOVE D SACC	I275
PADOVA	SANT`ELENA	I319
PADOVA	SANT`URBANO	I375
PADOVA	SAONARA	I418
PADOVA	SELVAZZANO DENTRO	I595
PADOVA	SOLESINO	I799
PADOVA	STANGHELLA	I938
PADOVA	TEOLO	L100
PADOVA	TERRASSA PADOVANA	L132
PADOVA	TOMBOLO	L199
PADOVA	TORREGLIA	L270
PADOVA	TREBASELEGHE	L349
PADOVA	TRIBANO	L414
PADOVA	URBANA	L497
PADOVA	VEGGIANO	L710
PADOVA	VESCOVANA	L805
PADOVA	VIGHIZZOLO D'ESTE	L878
PADOVA	VIGODARZERE	L892
PADOVA	VIGONZA	L900
PADOVA	VILLA DEL CONTE	L934
PADOVA	VILLA ESTENSE	L937
PADOVA	VILLAFRANCA PADOVANA	L947
PADOVA	VILLANOVA CAMPOSAMPIERO	L979
PADOVA	VO	M103
PADOVA	DUE CARRARE	M300
PADOVA	BORGO VENETO	M402
PESCARA	ABBATEGGIO	A008
PESCARA	ALANNO	A120
PESCARA	BOLOGNANO	A945
PESCARA	BRITTOLI	B193
PESCARA	BUSSI SUL TIRINO	B294
PESCARA	CAPPELLE SUL TAVO	B681
PESCARA	CARAMANICO TERME	B722
PESCARA	CARPINETO DELLA NORA	B827
PESCARA	CASTIGLIONE A CASAURIA	C308
PESCARA	CATIGNANO	C354
PESCARA	CEPAGATTI	C474
PESCARA	CITTA` SANT`ANGELO	C750
PESCARA	CIVITAQUANA	C771
PESCARA	CIVITELLA CASANOVA	C779
PESCARA	COLLECORVINO	C853
PESCARA	CORVARA	D078

PESCARA	CUGNOLI	D201
PESCARA	ELICE	D394
PESCARA	FARINDOLA	D501
PESCARA	LETTOMANOPPELLO	E558
PESCARA	LORETO APRUTINO	E691
PESCARA	MANOPPELLO	E892
PESCARA	MONTEBELLO DI BERTONA	F441
PESCARA	MONTESILVANO	F646
PESCARA	MOSCUFO	F765
PESCARA	NOCCIANO	F908
PESCARA	PENNE	G438
PESCARA	PESCARA	G482
PESCARA	PESCOSANSONESCO	G499
PESCARA	PIANELLA	G555
PESCARA	PICCIANO	G589
PESCARA	PIETRANICO	G621
PESCARA	POPOLI TERME	G878
PESCARA	ROCCAMORICE	H425
PESCARA	ROSCIANO	H562
PESCARA	SALLE	H715
PESCARA	SANT`EUFEMIA A MAIELLA	I332
PESCARA	S VALENTINO ABRUZZO CIT	I376
PESCARA	SCAFA	I482
PESCARA	SERRAMONACESCA	I649
PESCARA	SPOLTORE	I922
PESCARA	TOCCO DA CASAURIA	L186
PESCARA	TORRE DE` PASSERI	L263
PESCARA	TURRIVALIGNANI	L475
PESCARA	VICOLI	L846
PESCARA	VILLA CELIERA	L922
PERUGIA	ASSISI	A475
PERUGIA	BASTIA UMBRA	A710
PERUGIA	BETTONA	A832
PERUGIA	BEVAGNA	A835
PERUGIA	CAMPELLO SUL CLITUNNO	B504
PERUGIA	CANNARA	B609
PERUGIA	CASCIA	B948
PERUGIA	CASTEL RITALDI	C252
PERUGIA	CASTIGLIONE DEL LAGO	C309
PERUGIA	CERRETO DI SPOLETO	C527
PERUGIA	CITERNA	C742
PERUGIA	CITTA` DELLA PIEVE	C744
PERUGIA	CITTA` DI CASTELLO	C745
PERUGIA	COLLAZZONE	C845
PERUGIA	CORCIANO	C990
PERUGIA	COSTACCIARO	D108
PERUGIA	DERUTA	D279
PERUGIA	FOLIGNO	D653
PERUGIA	FOSSATO DI VICO	D745
PERUGIA	UMBERTIDE	D786
PERUGIA	FRATTA TODINA	D787
PERUGIA	GIANO DELL'UMBRIA	E012
PERUGIA	GUALDO CATTANEO	E229
PERUGIA	GUALDO TADINO	E230
PERUGIA	GUBBIO	E256
PERUGIA	LISCIANO NICCONE	E613
PERUGIA	MAGIONE	E805
PERUGIA	MARSCIANO	E975
PERUGIA	MASSA MARTANA	F024
PERUGIA	MONTE CASTELLO DI VIBIO	F456
PERUGIA	MONTEFALCO	F492
PERUGIA	MONTELEONE DI SPOLETO	F540
PERUGIA	MONTE S MARIA TIBERINA	F629
PERUGIA	MONTONE	F685
PERUGIA	NOCERA UMBRA	F911
PERUGIA	NORCIA	F935
PERUGIA	PACIANO	G212
PERUGIA	PANICALE	G308
PERUGIA	PASSIGNANO S TRASIMENO	G359
PERUGIA	PERUGIA	G478
PERUGIA	PIEGARO	G601
PERUGIA	PIETRALUNGA	G618
PERUGIA	POGGIODOMO	G758
PERUGIA	PRECI	H015
PERUGIA	SAN GIUSTINO	H935
PERUGIA	SANT`ANATOLIA DI NARCO	I263
PERUGIA	SCHEGGIA E PASCELUPO	I522
PERUGIA	SCHEGGINO	I523
PERUGIA	SELLANO	I585
PERUGIA	SIGILLO	I727
PERUGIA	SPELLO	I888
PERUGIA	SPOLETO	I921
PERUGIA	TODI	L188
PERUGIA	TORGIANO	L216
PERUGIA	TREVI	L397
PERUGIA	TUORO SUL TRASIMENO	L466
PERUGIA	VALFABBRICA	L573
PERUGIA	VALLO DI NERA	L627
PERUGIA	VALTOPINA	L653
PISA	SAN GIULIANO TERME	A562
PISA	BIENTINA	A864
PISA	BUTI	B303
PISA	CALCI	B390
PISA	CALCINAIA	B392
PISA	CAPANNOLI	B647
PISA	CASALE MARITTIMO	B878
PISA	CASCINA	B950
PISA	CASTELFRANCO DI SOTTO	C113
PISA	CASTELLINA MARITTIMA	C174
PISA	CASTELNUOVO VAL DI CECINA	C244
PISA	CHIANNI	C609
PISA	FAUGLIA	D510
PISA	GUARDISTALLO	E250
PISA	LAIATICO	E413
PISA	MONTECATINI VAL DI CECINA	F458
PISA	MONTESCUDAIO	F640
PISA	MONTEVERDI MARITTIMO	F661
PISA	MONTOPOLI IN VAL D'ARNO	F686
PISA	ORCIANO PISANO	G090
PISA	PALAIA	G254
PISA	PECCIOLI	G395
PISA	PISA	G702
PISA	POMARANCE	G804
PISA	PONSACCO	G822
PISA	PONTEDERA	G843
PISA	RIPARBELLA	H319
PISA	SAN MINIATO	I046
PISA	SANTA CROCE SULL'ARNO	I177
PISA	SANTA LUCE	I217
PISA	SANTA MARIA A MONTE	I232
PISA	TERRICCIOLA	L138
PISA	VECCHIANO	L702
PISA	VICOPISANO	L850
PISA	VOLTERRA	M126
PISA	CASCIANA TERME LARI	M327
PISA	CRESPINA LORENZANA	M328
PORDENONE	ANDREIS	A283
PORDENONE	ARBA	A354
PORDENONE	AVIANO	A516
PORDENONE	AZZANO DECIMO	A530
PORDENONE	BARCIS	A640
PORDENONE	BRUGNERA	B215
PORDENONE	BUDOIA	B247
PORDENONE	CANEVA	B598
PORDENONE	CASARSA DELLA DELIZIA	B940
PORDENONE	CASTELNOVO DEL FRIULI	C217
PORDENONE	CAVASSO NUOVO	C385
PORDENONE	CHIONS	C640
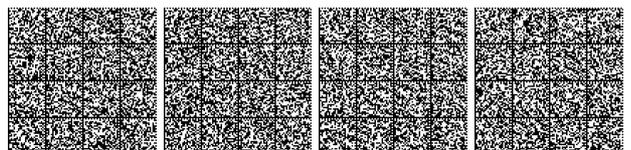
PORDENONE	CIMOLAIS	C699
PORDENONE	CLAUT	C790
PORDENONE	CLAUZETTO	C791
PORDENONE	CORDENONS	C991
PORDENONE	CORDOVADO	C993
PORDENONE	ERTO E CASSO	D426
PORDENONE	FANNA	D487
PORDENONE	FIUME VENETO	D621
PORDENONE	FONTANAFREDDA	D670
PORDENONE	FRISANCO	D804
PORDENONE	MANIAGO	E889
PORDENONE	MEDUNO	F089
PORDENONE	MONTEREALE VALCELLINA	F596
PORDENONE	MORSANO AL TAGLIAMENTO	F750
PORDENONE	PASIANO DI PORDENONE	G353
PORDENONE	PINZANO AL TAGLIAMENTO	G680
PORDENONE	POLCENIGO	G780
PORDENONE	PORCIA	G886
PORDENONE	PORDENONE	G888
PORDENONE	PRATA DI PORDENONE	G994
PORDENONE	PRAVISDOMINI	H010
PORDENONE	ROVEREDO IN PIANO	H609
PORDENONE	SACILE	H657
PORDENONE	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA	H891
PORDENONE	SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO	H999
PORDENONE	SAN QUIRINO	I136
PORDENONE	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	I403
PORDENONE	SEQUALS	I621
PORDENONE	SESTO AL REGHENA	I686
PORDENONE	SPILIMBERGO	I904
PORDENONE	TRAMONTI DI SOPRA	L324
PORDENONE	TRAMONTI DI SOTTO	L325
PORDENONE	TRAVESIO	L347
PORDENONE	VITO D'ASIO	M085
PORDENONE	VIVARO	M096
PORDENONE	ZOPPOLA	M190
PORDENONE	VALVASONE ARZENE	M346
PRATO	CANTAGALLO	B626
PRATO	CARMIGNANO	B794
PRATO	MONTEMURLO	F572
PRATO	POGGIO A CAIANO	G754
PRATO	PRATO	G999
PRATO	VAIANO	L537
PRATO	VERNIO	L775
PARMA	ALBARETO	A138
PARMA	BARDI	A646
PARMA	BEDONIA	A731
PARMA	BERCETO	A788
PARMA	BORE	A987
PARMA	FIDENZA	B034
PARMA	BORGO VAL DI TARO	B042
PARMA	BUSSETO	B293
PARMA	CALESTANO	B408
PARMA	COLLECCHIO	C852
PARMA	COLORNO	C904
PARMA	COMPIANO	C934
PARMA	CORNIGLIO	D026
PARMA	FELINO	D526
PARMA	FONTANELLATO	D673
PARMA	FONTEVIVO	D685
PARMA	FORNOVO DI TARO	D728
PARMA	LANGHIRANO	E438
PARMA	LESIGNANO DE` BAGNI	E547
PARMA	TERENZO	E548
PARMA	MEDESANO	F082
PARMA	MONCHIO DELLE CORTI	F340
PARMA	MONTECHIARUGOLO	F473
PARMA	NEVIANO DEGLI ARDUINI	F882
PARMA	NOCETO	F914
PARMA	PALANZANO	G255
PARMA	PARMA	G337
PARMA	PELLEGRINO PARMENSE	G424
PARMA	ROCCABIANCA	H384
PARMA	SALA BAGANZA	H682
PARMA	SALSOMAGGIORE	H720
PARMA	SAN SECONDO PARMENSE	I153
PARMA	SOLIGNANO	I803
PARMA	SORAGNA	I840
PARMA	TIZZANO VAL PARMA	L183
PARMA	TORNOLO	L229
PARMA	TORRILE	L299
PARMA	TRAVERSETOLO	L346
PARMA	VALMOZZOLA	L641
PARMA	VARANO DE` MELEGARI	L672
PARMA	VARSI	L689
PARMA	SISSA TRECASALI	M325
PARMA	POLESINE ZIBELLO	M367
PARMA	SORBOLO MEZZANI	M411
PESARO E URBINO	ACQUALAGNA	A035
PESARO E URBINO	APECCHIO	A327
PESARO E URBINO	BELFORTE ALL'ISAURO	A740
PESARO E URBINO	BORGO PACE	B026
PESARO E URBINO	CAGLI	B352
PESARO E URBINO	CANTIANO	B636
PESARO E URBINO	CARPEGNA	B816
PESARO E URBINO	CARTOCETO	B846
PESARO E URBINO	FANO	D488
PESARO E URBINO	FERMIGNANO	D541
PESARO E URBINO	FOSSOMBRONE	D749
PESARO E URBINO	FRATTE ROSA	D791
PESARO E URBINO	FRONTINO	D807
PESARO E URBINO	FRONTONE	D808
PESARO E URBINO	GABICCE MARE	D836
PESARO E URBINO	GRADARA	E122
PESARO E URBINO	ISOLA DEL PIANO	E351
PESARO E URBINO	LUNANO	E743
PESARO E URBINO	MACERATA FELTRIA	E785
PESARO E URBINO	MERCATELLO SUL METAURO	F135
PESARO E URBINO	MERCATINO CONCA	F136
PESARO E URBINO	MOMBAROCCIO	F310
PESARO E URBINO	MONDAVIO	F347
PESARO E URBINO	MONDOLFO	F348
PESARO E URBINO	MONTECALVO IN FOGLIA	F450
PESARO E URBINO	MONTE CERIGNONE	F467
PESARO E URBINO	MONTEFELCINO	F497
PESARO E URBINO	MONTE GRIMANO	F524
PESARO E URBINO	MONTELABBATE	F533
PESARO E URBINO	MONTE PORZIO	F589
PESARO E URBINO	PEGLIO	G416
PESARO E URBINO	PERGOLA	G453
PESARO E URBINO	PESARO	G479
PESARO E URBINO	PETRIANO	G514
PESARO E URBINO	PIANDIMELETO	G551
PESARO E URBINO	PIETRARUBBIA	G627
PESARO E URBINO	PIOBBICO	G682
PESARO E URBINO	SAN COSTANZO	H809
PESARO E URBINO	SAN LORENZO IN CAMPO	H958
PESARO E URBINO	SANT`ANGELO IN VADO	I287
PESARO E URBINO	SANT`IPPOLITO	I344
PESARO E URBINO	SERRA SANT`ABBONDIO	I654
PESARO E URBINO	TAVOLETO	L078
PESARO E URBINO	TAVULLIA	L081
PESARO E URBINO	URBANIA	L498
PESARO E URBINO	URBINO	L500
PESARO E URBINO	VALLEFOGLIA	M331
PESARO E URBINO	TERRE ROVERESCHE	M379
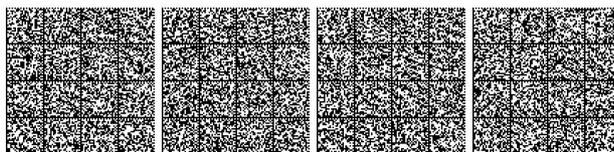
PESARO E URBINO	COLLI AL METAURO	M380
PESARO E URBINO	SASSOCORVARO AUDITORE	M413
PISTOIA	AGLIANA	A071
PISTOIA	MONTECATINI TERME	A561
PISTOIA	BUGGIANO	B251
PISTOIA	CHIESINA UZZANESE	C631
PISTOIA	LAMPORECCHIO	E432
PISTOIA	LARCIANO	E451
PISTOIA	MARLIANA	E960
PISTOIA	MASSA E COZZILE	F025
PISTOIA	MONSUMMANO TERME	F384
PISTOIA	MONTALE	F410
PISTOIA	PESCIA	G491
PISTOIA	PIEVE A NIEVOLE	G636
PISTOIA	PISTOIA	G713
PISTOIA	PONTE BUGGIANESE	G833
PISTOIA	QUARRATA	H109
PISTOIA	SAMBUCA PISTOIESE	H744
PISTOIA	SERRAVALLE PISTOIESE	I660
PISTOIA	UZZANO	L522
PISTOIA	ABETONE CUTIGLIANO	M376
PISTOIA	SAN MARCELLO PITEGLIO	M377
PAVIA	ALAGNA	A118
PAVIA	ALBAREDO ARNABOLDI	A134
PAVIA	ALBONESE	A171
PAVIA	ALBUZZANO	A175
PAVIA	ARENA PO	A387
PAVIA	BADIA PAVESE	A538
PAVIA	BAGNARIA	A550
PAVIA	BARBIANELLO	A634
PAVIA	BASCAPE	A690
PAVIA	BASTIDA PANCARANA	A712
PAVIA	BATTUDA	A718
PAVIA	BELGIOIOSO	A741
PAVIA	BEREGUARDO	A792
PAVIA	BORGARELLO	A989
PAVIA	SUARDI	B014
PAVIA	BORGO PRIOLO	B028
PAVIA	BORGORATTO MORMOROLO	B030
PAVIA	BORGO SAN SIRO	B038
PAVIA	BORNASCO	B051
PAVIA	BOSNASCO	B082
PAVIA	BRALLO DI PREGOLA	B117
PAVIA	BREME	B142
PAVIA	BRESSANA BOTTARONE	B159
PAVIA	BRONI	B201
PAVIA	LUNGAVILLA	B387
PAVIA	CALVIGNANO	B447
PAVIA	CAMPOSPINOSO ALBAREDO	B567
PAVIA	CANDIA LOMELLINA	B587
PAVIA	CANNETO PAVESE	B613
PAVIA	CARBONARA AL TICINO	B741
PAVIA	CURA CARPIGNANO	B824
PAVIA	CASANOVA LONATI	B929
PAVIA	CASATISMA	B945
PAVIA	CASEI GEROLA	B954
PAVIA	CASORATE PRIMO	B988
PAVIA	CASSOLNOVO	C038
PAVIA	CASTANA	C050
PAVIA	CASTEGGIO	C053
PAVIA	CASTELLETTO BRANDUZZO	C157
PAVIA	CASTELLO D'AGOGNA	C184
PAVIA	CASTELNOVETTO	C213
PAVIA	CAVA MANARA	C360
PAVIA	CECIMA	C414
PAVIA	CERANOVA	C484
PAVIA	CERETTO LOMELLINA	C508
PAVIA	CERGNAGO	C509
PAVIA	CERTOSA DI PAVIA	C541
PAVIA	CERVESINA	C551
PAVIA	CHIGNOLO PO	C637
PAVIA	CIGOGNOLA	C684
PAVIA	CILAVEGNA	C686
PAVIA	CODEVILLA	C813
PAVIA	CONFIENZA	C958
PAVIA	COPIANO	C979
PAVIA	CORANA	C982
PAVIA	CORVINO SAN QUIRICO	D081
PAVIA	COSTA DEI NOBILI	D109
PAVIA	COZZO	D127
PAVIA	DORNO	D348
PAVIA	FERRERA ERBOGNONE	D552
PAVIA	FILIGHERA	D594
PAVIA	FORTUNAGO	D732
PAVIA	FRASCAROLO	D771
PAVIA	GALLIAVOLA	D873
PAVIA	GAMBARANA	D892
PAVIA	GAMBOLO	D901
PAVIA	GARLASCO	D925
PAVIA	GERENZAGO	D980
PAVIA	GIUSSAGO	E062
PAVIA	GODIASCO	E072
PAVIA	GOLFERENZO	E081
PAVIA	GRAVELLONA	E152
PAVIA	GROPELLO CAIROLI	E195
PAVIA	SIZIANO	E265
PAVIA	INVERNO E MONTELEONE	E310
PAVIA	LANDRIANO	E437
PAVIA	LANGOSCO	E439
PAVIA	LARDIRAGO	E454
PAVIA	LINAROLO	E600
PAVIA	LIRIO	E608
PAVIA	LOMELLO	E662
PAVIA	MAGHERNO	E804
PAVIA	MARCIGNAGO	E934
PAVIA	MARZANO	E999
PAVIA	MEDE	F080
PAVIA	MENCONICO	F122
PAVIA	MEZZANA BIGLI	F170
PAVIA	MEZZANA RABATTONE	F171
PAVIA	MEZZANINO	F175
PAVIA	MIRADOLO TERME	F238
PAVIA	MONTALTO PAVESE	F417
PAVIA	MONTEBELLO BATTAGLIA	F440
PAVIA	MONTECALVO VERSIGGIA	F449
PAVIA	MONTESCANO	F638
PAVIA	MONTESEGALE	F644
PAVIA	MONTICELLI PAVESE	F670
PAVIA	MONTU BECCARIA	F701
PAVIA	MORNICO LOSANA	F739
PAVIA	MORTARA	F754
PAVIA	NICORVO	F891
PAVIA	OLEVANO DI LOMELLINA	G021
PAVIA	OLIVA GESSI	G032
PAVIA	OTTOBIANO	G194
PAVIA	PALESTRO	G275
PAVIA	PANCARANA	G304
PAVIA	PARONA	G342
PAVIA	PAVIA	G388
PAVIA	PIETRA DE GIORGI	G612
PAVIA	PIEVE ALBIGNOLA	G635
PAVIA	PIEVE DEL CAIRO	G639
PAVIA	PIEVE PORTO MORONE	G650
PAVIA	PINAROLO PO	G671
PAVIA	PIZZALE	G720
PAVIA	PONTE NIZZA	G851
PAVIA	PORTALBERA	G895
PAVIA	REA	H204
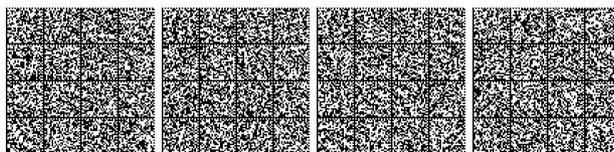
PAVIA	REDAVALLE	H216
PAVIA	RETORBIDO	H246
PAVIA	RIVANAZZANO TERME	H336
PAVIA	ROBBIO	H369
PAVIA	ROBECCO PAVESE	H375
PAVIA	ROCCA DE GIORGI	H396
PAVIA	ROCCA SUSELLA	H450
PAVIA	ROGNANO	H491
PAVIA	ROMAGNESE	H505
PAVIA	RONCARO	H527
PAVIA	ROSASCO	H559
PAVIA	ROVESCALA	H614
PAVIA	SAN CIPRIANO PO	H799
PAVIA	SAN DAMIANO AL COLLE	H814
PAVIA	SAN GENESIO ED UNITI	H859
PAVIA	SAN GIORGIO LOMELLINA	H885
PAVIA	SAN MARTINO SICCOMARIO	I014
PAVIA	SANNAZZARO DE` BURGONDI	I048
PAVIA	SANTA CRISTINA E BISSONE	I175
PAVIA	SANTA GIULETTA	I203
PAVIA	SANT`ALESSIO CON VIALONE	I213
PAVIA	SANTA MARGHERITA STAFFORA	I230
PAVIA	TRAVACO SICCOMARIO	I236
PAVIA	SANTA MARIA DELLA VERSA	I237
PAVIA	SANT`ANGELO LOMELLINA	I276
PAVIA	SAN ZENONE AL PO	I416
PAVIA	SARTIRANA LOMELLINA	I447
PAVIA	SCALDASOLE	I487
PAVIA	SEMIANA	I599
PAVIA	SILVANO PIETRA	I739
PAVIA	SOMMO	I825
PAVIA	SPESSA	I894
PAVIA	STRADELLA	I968
PAVIA	TORRAZZA COSTE	L237
PAVIA	TORRE B CASTELLARO	L250
PAVIA	TORRE D'ARESE	L256
PAVIA	TORRE DEI NEGRI	L262
PAVIA	TORRE D'ISOLA	L269
PAVIA	TORREVECCHIA PIA	L285
PAVIA	TORRICELLA VERZATE	L292
PAVIA	TRIVOLZIO	L440
PAVIA	TROMELLO	L449
PAVIA	TROVO	L453
PAVIA	VAL DI NIZZA	L562
PAVIA	VALEGGIO	L568
PAVIA	VALLE LOMELLINA	L593
PAVIA	VALLE SALIMBENE	L617
PAVIA	VARZI	L690
PAVIA	VELLEZZO BELLINI	L720
PAVIA	VERRETTO	L784
PAVIA	VERRUA PO	L788
PAVIA	VIDIGULFO	L854
PAVIA	VIGEVANO	L872
PAVIA	VILLABISCOSSI	L917
PAVIA	VILLANOVA D'ARDENGHI	L983
PAVIA	VILLANTERIO	L994
PAVIA	VISTARINO	M079
PAVIA	VOGHERA	M109
PAVIA	VOLPARA	M119
PAVIA	ZAVATTARELLO	M150
PAVIA	ZECCONE	M152
PAVIA	ZEME	M161
PAVIA	ZENEVREDO	M162
PAVIA	ZERBO	M166
PAVIA	ZERBOLO	M167
PAVIA	ZINASCO	M180
PAVIA	CORNALE E BASTIDA	M338
PAVIA	CORTEOLONA E GENZONE	M372
PAVIA	COLLI VERDI	M419
POTENZA	ABRIOLA	A013
POTENZA	ACERENZA	A020
POTENZA	ALBANO DI LUCANIA	A131
POTENZA	ANZI	A321
POTENZA	ARMENTO	A415
POTENZA	ATELLA	A482
POTENZA	AVIGLIANO	A519
POTENZA	BALVANO	A604
POTENZA	BANZI	A612
POTENZA	BARAGIANO	A615
POTENZA	BARILE	A666
POTENZA	BELLA	A743
POTENZA	BRIENZA	B173
POTENZA	BRINDISI MONTAGNA	B181
POTENZA	CALVELLO	B440
POTENZA	CALVERA	B443
POTENZA	CAMPOMAGGIORE	B549
POTENZA	CANCELLARA	B580
POTENZA	CARBONE	B743
POTENZA	SAN PAOLO ALBANESE	B906
POTENZA	CASTELGRANDE	C120
POTENZA	CASTELLUCCIO INFERIORE	C199
POTENZA	CASTELLUCCIO SUPERIORE	C201
POTENZA	CASTELMEZZANO	C209
POTENZA	CASTELSARACENO	C271
POTENZA	CASTRONUOVO SANT`ANDREA	C345
POTENZA	CERSOSIMO	C539
POTENZA	CHIAROMONTE	C619
POTENZA	CORLETO PERTICARA	D010
POTENZA	EPISCOPIA	D414
POTENZA	FARDELLA	D497
POTENZA	FILIANO	D593
POTENZA	FORENZA	D696
POTENZA	FRANCAVILLA IN SINNI	D766
POTENZA	GALLICCHIO	D876
POTENZA	GENZANO DI LUCANIA	D971
POTENZA	GINESTRA	E033
POTENZA	GRUMENTO NOVA	E221
POTENZA	GUARDIA PERTICARA	E246
POTENZA	LAGONEGRO	E409
POTENZA	LATRONICO	E474
POTENZA	LAURENZANA	E482
POTENZA	LAURIA	E483
POTENZA	LAVELLO	E493
POTENZA	MARATEA	E919
POTENZA	MARSICO NUOVO	E976
POTENZA	MARSICOVETERE	E977
POTENZA	MASCHITO	F006
POTENZA	MELFI	F104
POTENZA	MISSANELLO	F249
POTENZA	MOLITERNO	F295
POTENZA	MONTEMILONE	F568
POTENZA	MONTEMURRO	F573
POTENZA	MURO LUCANO	F817
POTENZA	NEMOLI	F866
POTENZA	NOEPOLI	F917
POTENZA	OPPIDO LUCANO	G081
POTENZA	PALAZZO SAN GERVASIO	G261
POTENZA	PESCOPAGANO	G496
POTENZA	PICERNO	G590
POTENZA	SATRIANO DI LUCANIA	G614
POTENZA	PIETRAGALLA	G616
POTENZA	PIETRAPERTOSA	G623
POTENZA	PIGNOLA	G663
POTENZA	POTENZA	G942
POTENZA	RAPOLLA	H186
POTENZA	RAPONE	H187
POTENZA	RIONERO IN VULTURE	H307
POTENZA	RIPACANDIDA	H312

POTENZA	RIVELLO	H348
POTENZA	ROCCANOVA	H426
POTENZA	ROTONDA	H590
POTENZA	RUOTI	H641
POTENZA	RUVO DEL MONTE	H646
POTENZA	SAVOIA DI LUCANIA	H730
POTENZA	SAN CHIRICO NUOVO	H795
POTENZA	SAN CHIRICO RAPARO	H796
POTENZA	SAN COSTANTINO ALBANESE	H808
POTENZA	SAN FELE	H831
POTENZA	SAN MARTINO D'AGRI	H994
POTENZA	SAN SEVERINO LUCANO	I157
POTENZA	SANT`ANGELO LE FRATTE	I288
POTENZA	SANT`ARCANGELO	I305
POTENZA	SARCONI	I426
POTENZA	SASSO DI CASTALDA	I457
POTENZA	SENISE	I610
POTENZA	SPINOSO	I917
POTENZA	TEANA	L082
POTENZA	TERRANOVA DI POLLINO	L126
POTENZA	TITO	L181
POTENZA	TOLVE	L197
POTENZA	TRAMUTOLA	L326
POTENZA	TRECCHINA	L357
POTENZA	TRIVIGNO	L439
POTENZA	VAGLIO BASILICATA	L532
POTENZA	VENOSA	L738
POTENZA	VIETRI DI POTENZA	L859
POTENZA	VIGGIANELLO	L873
POTENZA	VIGGIANO	L874
POTENZA	PATERNO	M269
RAVENNA	ALFONSINE	A191
RAVENNA	BAGNACAVALLO	A547
RAVENNA	BAGNARA DI ROMAGNA	A551
RAVENNA	BRISIGHELLA	B188
RAVENNA	CASOLA VALSENIO	B982
RAVENNA	CASTEL BOLOGNESE	C065
RAVENNA	CERVIA	C553
RAVENNA	CONSELICE	C963
RAVENNA	COTIGNOLA	D121
RAVENNA	FAENZA	D458
RAVENNA	FUSIGNANO	D829
RAVENNA	LUGO	E730
RAVENNA	MASSA LOMBARDA	F029
RAVENNA	RAVENNA	H199
RAVENNA	RIOLO TERME	H302
RAVENNA	RUSSI	H642
RAVENNA	SANT`AGATA SUL SANTERNO	I196
RAVENNA	SOLAROLO	I787
REGGIO CALABRIA	AFRICO	A065
REGGIO CALABRIA	AGNANA CALABRA	A077
REGGIO CALABRIA	ANOIA	A303
REGGIO CALABRIA	ANTONIMINA	A314
REGGIO CALABRIA	ARDORE	A385
REGGIO CALABRIA	BAGALADI	A544
REGGIO CALABRIA	BAGNARA CALABRA	A552
REGGIO CALABRIA	BENESTARE	A780
REGGIO CALABRIA	BIANCO	A843
REGGIO CALABRIA	BIVONGI	A897
REGGIO CALABRIA	BOVA	B097
REGGIO CALABRIA	BOVALINO	B098
REGGIO CALABRIA	BOVA MARINA	B099
REGGIO CALABRIA	BRANCALEONE	B118
REGGIO CALABRIA	BRUZZANO ZEFFIRIO	B234
REGGIO CALABRIA	CALANNA	B379
REGGIO CALABRIA	CAMINI	B481
REGGIO CALABRIA	CAMPO CALABRO	B516
REGGIO CALABRIA	CANDIDONI	B591
REGGIO CALABRIA	CANOLO	B617
REGGIO CALABRIA	CARAFFA DEL BIANCO	B718
REGGIO CALABRIA	CARDETO	B756
REGGIO CALABRIA	CARERI	B766
REGGIO CALABRIA	CASIGNANA	B966
REGGIO CALABRIA	CAULONIA	C285
REGGIO CALABRIA	CIMINA`	C695
REGGIO CALABRIA	CINQUEFRONDI	C710
REGGIO CALABRIA	CITTANOVA	C747
REGGIO CALABRIA	CONDOFURI	C954
REGGIO CALABRIA	COSOLETO	D089
REGGIO CALABRIA	DELIANUOVA	D268
REGGIO CALABRIA	FEROLETO DELLA CHIESA	D545
REGGIO CALABRIA	FERRUZZANO	D557
REGGIO CALABRIA	FIUMARA	D619
REGGIO CALABRIA	MONTEBELLO JONICO	D746
REGGIO CALABRIA	GALATRO	D864
REGGIO CALABRIA	GERACE	D975
REGGIO CALABRIA	LOCRI	D976
REGGIO CALABRIA	GIFFONE	E025
REGGIO CALABRIA	GIOIA TAURO	E041
REGGIO CALABRIA	GIOIOSA IONICA	E044
REGGIO CALABRIA	GROTTERIA	E212
REGGIO CALABRIA	LAGANADI	E402
REGGIO CALABRIA	LAUREANA DI BORRELLO	E479
REGGIO CALABRIA	MAMMOLA	E873
REGGIO CALABRIA	MARINA D GIOIOSA IONICA	E956
REGGIO CALABRIA	MAROPATI	E968
REGGIO CALABRIA	MARTONE	E993
REGGIO CALABRIA	MELICUCCA`	F105
REGGIO CALABRIA	MELICUCCO	F106
REGGIO CALABRIA	MELITO DI PORTO SALVO	F112
REGGIO CALABRIA	MOLOCHIO	F301
REGGIO CALABRIA	MONASTERACE	F324
REGGIO CALABRIA	MOTTA SAN GIOVANNI	F779
REGGIO CALABRIA	OPPIDO MAMERTINA	G082
REGGIO CALABRIA	PALIZZI	G277
REGGIO CALABRIA	PALMI	G288
REGGIO CALABRIA	PAZZANO	G394
REGGIO CALABRIA	PLACANICA	G729
REGGIO CALABRIA	PLATI`	G735
REGGIO CALABRIA	POLISTENA	G791
REGGIO CALABRIA	PORTIGLIOLA	G905
REGGIO CALABRIA	SAMO	H013
REGGIO CALABRIA	REGGIO DI CALABRIA	H224
REGGIO CALABRIA	RIACE	H265
REGGIO CALABRIA	RIZZICONI	H359
REGGIO CALABRIA	ROCCAFORTE DEL GRECO	H408
REGGIO CALABRIA	ROCCELLA IONICA	H456
REGGIO CALABRIA	ROGHUDI	H489
REGGIO CALABRIA	ROSARNO	H558
REGGIO CALABRIA	SAN GIORGIO MORGETO	H889
REGGIO CALABRIA	SAN LORENZO	H959
REGGIO CALABRIA	SAN LUCA	H970
REGGIO CALABRIA	SAN PIETRO DI CARIDA`	I102
REGGIO CALABRIA	SAN PROCOPIO	I132
REGGIO CALABRIA	SAN ROBERTO	I139
REGGIO CALABRIA	S CRISTINA D'ASPROMONTE	I176
REGGIO CALABRIA	SANT`AGATA DEL BIANCO	I198
REGGIO CALABRIA	S ALESSIO IN ASPROMONTE	I214
REGGIO CALABRIA	S EUFEMIA D'ASPROMONTE	I333
REGGIO CALABRIA	SANT`ILARIO DELLO IONIO	I341
REGGIO CALABRIA	S STEFANO IN ASPROMONTE	I371
REGGIO CALABRIA	SCIDO	I536
REGGIO CALABRIA	SCILLA	I537
REGGIO CALABRIA	SEMINARA	I600
REGGIO CALABRIA	SERRATA	I656
REGGIO CALABRIA	SIDERNO	I725
REGGIO CALABRIA	SINOPOLI	I753
REGGIO CALABRIA	STAITI	I936

REGGIO CALABRIA	STIGNANO	I955
REGGIO CALABRIA	STILO	I956
REGGIO CALABRIA	TAURIANOVA	L063
REGGIO CALABRIA	TERRANOVA SAPPO MINULIO	L127
REGGIO CALABRIA	VARAPODIO	L673
REGGIO CALABRIA	VILLA SAN GIOVANNI	M018
REGGIO CALABRIA	SAN FERDINANDO	M277
REGGIO EMILIA	ALBINEA	A162
REGGIO EMILIA	BAGNOLO IN PIANO	A573
REGGIO EMILIA	BAISO	A586
REGGIO EMILIA	BIBBIANO	A850
REGGIO EMILIA	BORETTO	A988
REGGIO EMILIA	BRESCELLO	B156
REGGIO EMILIA	CADELBOSCO DI SOPRA	B328
REGGIO EMILIA	CAMPAGNOLA EMILIA	B499
REGGIO EMILIA	CAMPEGINE	B502
REGGIO EMILIA	CARPINETI	B825
REGGIO EMILIA	CASALGRANDE	B893
REGGIO EMILIA	CASINA	B967
REGGIO EMILIA	CASTELLARANO	C141
REGGIO EMILIA	CASTELNOVO DI SOTTO	C218
REGGIO EMILIA	CASTELNOVO NEI MONTI	C219
REGGIO EMILIA	CAVRIAGO	C405
REGGIO EMILIA	CIANO D’ENZA	C669
REGGIO EMILIA	CORREGGIO	D037
REGGIO EMILIA	FABBRICO	D450
REGGIO EMILIA	GATTATICO	D934
REGGIO EMILIA	GUALTIERI	E232
REGGIO EMILIA	GUASTALLA	E253
REGGIO EMILIA	LUZZARA	E772
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA	F463
REGGIO EMILIA	NOVELLARA	F960
REGGIO EMILIA	POVIGLIO	G947
REGGIO EMILIA	QUATTRO CASTELLA	H122
REGGIO EMILIA	REGGIO NELL’EMILIA	H223
REGGIO EMILIA	REGGIOLO	H225
REGGIO EMILIA	RIO SALICETO	H298
REGGIO EMILIA	ROLO	H500
REGGIO EMILIA	RUBIERA	H628
REGGIO EMILIA	SAN MARTINO IN RIO	I011
REGGIO EMILIA	SAN POLO D’ENZA	I123
REGGIO EMILIA	SANT`ILARIO D’ENZA	I342
REGGIO EMILIA	SCANDIANO	I496
REGGIO EMILIA	TOANO	L184
REGGIO EMILIA	VETTO D ENZA	L815
REGGIO EMILIA	VEZZANO SUL CROSTOLO	L820
REGGIO EMILIA	VIANO	L831
REGGIO EMILIA	VILLA MINOZZO	L969
REGGIO EMILIA	VENTASSO	M364
RAGUSA	ACATE	A014
RAGUSA	CHIARAMONTE GULFI	C612
RAGUSA	COMISO	C927
RAGUSA	GIARRATANA	E016
RAGUSA	ISPICA	E366
RAGUSA	MODICA	F258
RAGUSA	MONTEROSSO ALMO	F610
RAGUSA	POZZALLO	G953
RAGUSA	RAGUSA	H163
RAGUSA	SANTA CROCE CAMERINA	I178
RAGUSA	SCICLI	I535
RAGUSA	VITTORIA	M088
RIETI	ACCUMOLI	A019
RIETI	AMATRICE	A258
RIETI	ANTRODOCO	A315
RIETI	ASCREA	A464
RIETI	CASPERIA	A472
RIETI	BELMONTE IN SABINA	A765
RIETI	BORBONA	A981
RIETI	BORGO VELINO	A996
RIETI	BORGOROSE	B008
RIETI	ORVINIO	B595
RIETI	CANTALICE	B627
RIETI	CANTALUPO IN SABINA	B631
RIETI	CASAPROTA	B934
RIETI	CASTEL DI TORA	C098
RIETI	CASTELNUOVO DI FARFA	C224
RIETI	CASTEL SANT ANGELO	C268
RIETI	CITTADUCALE	C746
RIETI	CITTAREALE	C749
RIETI	COLLALTO SABINO	C841
RIETI	COLLEGIOVE	C859
RIETI	COLLEVECCHIO	C876
RIETI	COLLI SUL VELINO	C880
RIETI	CONCERVIANO	C946
RIETI	CONFIGNI	C959
RIETI	CONTIGLIANO	C969
RIETI	COTTANELLO	D124
RIETI	FARA IN SABINA	D493
RIETI	FIAMIGNANO	D560
RIETI	FORANO	D689
RIETI	FRASSO SABINO	D785
RIETI	GRECCIO	E160
RIETI	LABRO	E393
RIETI	LEONESSA	E535
RIETI	LONGONE SABINO	E681
RIETI	MAGLIANO SABINA	E812
RIETI	MARCETELLI	E927
RIETI	MICIGLIANO	F193
RIETI	MOMPEO	F319
RIETI	MONTASOLA	F430
RIETI	MONTEBUONO	F446
RIETI	MONTELEONE SABINO	F541
RIETI	MONTENERO SABINO	F579
RIETI	MONTE S GIOVANNI SABINA	F619
RIETI	MONTOPOLI DI SABINA	F687
RIETI	MORRO REATINO	F746
RIETI	NESPOLO	F876
RIETI	PAGANICO SABINO	G232
RIETI	PESCOROCCHIANO	G498
RIETI	TURANIA	G507
RIETI	PETRELLA SALTO	G513
RIETI	POGGIO BUSTONE	G756
RIETI	POGGIO CATINO	G757
RIETI	POGGIO MIRTETO	G763
RIETI	POGGIO MOIANO	G764
RIETI	POGGIO NATIVO	G765
RIETI	POGGIO SAN LORENZO	G770
RIETI	POSTA	G934
RIETI	POZZAGLIA SABINA	G951
RIETI	RIETI	H282
RIETI	RIVODUTRI	H354
RIETI	ROCCANTICA	H427
RIETI	ROCCA SINIBALDA	H446
RIETI	SALISANO	H713
RIETI	SCANDRIGLIA	I499
RIETI	SELCI	I581
RIETI	STIMIGLIANO	I959
RIETI	TARANO	L046
RIETI	TOFFIA	L189
RIETI	TORRI IN SABINA	L286
RIETI	TORRICELLA IN SABINA	L293
RIETI	VACONE	L525
RIETI	VARCO SABINO	L676
ROMA	AFFILE	A062
ROMA	AGOSTA	A084
ROMA	ALBANO LAZIALE	A132
ROMA	ALLUMIERE	A210
ROMA	ANGUILLARA SABAZIA	A297
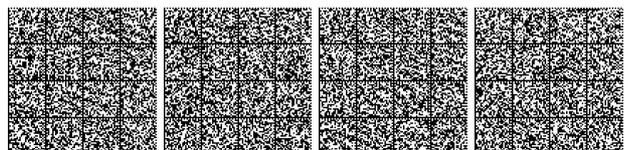
ROMA	ANTICOLI CORRADO	A309
ROMA	ANZIO	A323
ROMA	ARCINAZZO ROMANO	A370
ROMA	ARICCIA	A401
ROMA	ARSOLI	A446
ROMA	ARTENA	A449
ROMA	BELLEGRA	A749
ROMA	BRACCIANO	B114
ROMA	CAMERATA NUOVA	B472
ROMA	CAMPAGNANO DI ROMA	B496
ROMA	CANALE MONTERANO	B576
ROMA	MANDELA	B632
ROMA	CANTERANO	B635
ROMA	CAPENA	B649
ROMA	CAPRANICA PRENESTINA	B687
ROMA	CARPINETO ROMANO	B828
ROMA	CASTEL GANDOLFO	C116
ROMA	CASTEL MADAMA	C203
ROMA	CASTELNUOVO DI PORTO	C237
ROMA	CASTEL S PIETRO ROMANO	C266
ROMA	CAVE	C390
ROMA	CERRETO LAZIALE	C518
ROMA	CERVARA DI ROMA	C543
ROMA	CERVETERI	C552
ROMA	CICILIANO	C677
ROMA	LANUVIO	C767
ROMA	CIVITAVECCHIA	C773
ROMA	CIVITELLA SAN PAOLO	C784
ROMA	COLLEFERRO	C858
ROMA	COLONNA	C900
ROMA	FIANO ROMANO	D561
ROMA	FILACCIANO	D586
ROMA	FORMELLO	D707
ROMA	FRASCATI	D773
ROMA	GALLICANO NEL LAZIO	D875
ROMA	GAVIGNANO	D945
ROMA	GENAZZANO	D964
ROMA	GENZANO DI ROMA	D972
ROMA	GERANO	D978
ROMA	GROTTAFERRATA	E204
ROMA	GUIDONIA MONTECELIO	E263
ROMA	JENNE	E382
ROMA	LABICO	E392
ROMA	LICENZA	E576
ROMA	MAGLIANO ROMANO	E813
ROMA	MANZIANA	E900
ROMA	MARANO EQUO	E908
ROMA	MARCELLINA	E924
ROMA	MARINO	E958
ROMA	MAZZANO ROMANO	F064
ROMA	MENTANA	F127
ROMA	MONTECOMPATRI	F477
ROMA	MONTELANICO	F534
ROMA	MONTELIBRETTI	F545
ROMA	MONTE PORZIO CATONE	F590
ROMA	MONTEROTONDO	F611
ROMA	MONTORIO ROMANO	F692
ROMA	MORICONE	F730
ROMA	MORLUPO	F734
ROMA	NAZZANO	F857
ROMA	NEMI	F865
ROMA	NEROLA	F871
ROMA	NETTUNO	F880
ROMA	OLEVANO ROMANO	G022
ROMA	PALESTRINA	G274
ROMA	PALOMBARA SABINA	G293
ROMA	PISONIANO	G704
ROMA	POLI	G784
ROMA	POMEZIA	G811
ROMA	PONZANO ROMANO	G874
ROMA	RIANO	H267
ROMA	RIGNANO FLAMINIO	H288
ROMA	RIOFREDDO	H300
ROMA	ROCCA CANTERANO	H387
ROMA	ROCCA DI CAVE	H401
ROMA	ROCCA DI PAPA	H404
ROMA	ROCCA SANTO STEFANO	H441
ROMA	ROIATE	H494
ROMA	ROMA	H501
ROMA	ROVIANO	H618
ROMA	SACROFANO	H658
ROMA	SAMBUCI	H745
ROMA	SAN GREGORIO DA SASSOLA	H942
ROMA	SAN POLO DEI CAVALIERI	I125
ROMA	SANTA MARINELLA	I255
ROMA	SANT`ANGELO ROMANO	I284
ROMA	SANT`ORESTE	I352
ROMA	SAN VITO ROMANO	I400
ROMA	SARACINESCO	I424
ROMA	SEGNI	I573
ROMA	SUBIACO	I992
ROMA	TIVOLI	L182
ROMA	TOLFA	L192
ROMA	TORRITA TIBERINA	L302
ROMA	TREVIGNANO ROMANO	L401
ROMA	VALLEPIETRA	L611
ROMA	VALLINFREDA	L625
ROMA	VALMONTONE	L639
ROMA	VELLETRI	L719
ROMA	VICOVARO	L851
ROMA	VIVARO ROMANO	M095
ROMA	ZAGAROLO	M141
ROMA	LARIANO	M207
ROMA	LADISPOLI	M212
ROMA	ARDEA	M213
ROMA	CIAMPINO	M272
ROMA	SAN CESAREO	M295
ROMA	FIUMICINO	M297
RIMINI	BELLARIA IGEA MARINA	A747
RIMINI	CASTELDELCI	C080
RIMINI	CATTOLICA	C357
RIMINI	CORIANO	D004
RIMINI	GEMMANO	D961
RIMINI	MAIOLO	E838
RIMINI	NOVAFELTRIA	F137
RIMINI	MISANO ADRIATICO	F244
RIMINI	MONDAINO	F346
RIMINI	MONTECOPIOLO	F478
RIMINI	MONTEFIORE CONCA	F502
RIMINI	MONTEGRIDOLFO	F523
RIMINI	MORCIANO DI ROMAGNA	F715
RIMINI	PENNABILLI	G433
RIMINI	RICCIONE	H274
RIMINI	RIMINI	H294
RIMINI	SALUDECIO	H724
RIMINI	SAN CLEMENTE	H801
RIMINI	SAN GIOVANNI IN MARIGNANO	H921
RIMINI	SAN LEO	H949
RIMINI	SANT`AGATA FELTRIA	I201
RIMINI	SANTARCANGELO DI ROMAGNA	I304
RIMINI	SASSOFELTRIO	I460
RIMINI	TALAMELLO	L034
RIMINI	VERUCCHIO	L797
RIMINI	POGGIO TORRIANA	M324
RIMINI	MONTESCUDO-MONTE COLOMBO	M368
ROVIGO	ADRIA	A059
ROVIGO	ARIANO NEL POLESINE	A400
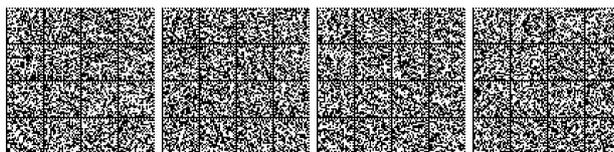
ROVIGO	ARQUA` POLESINE	A435	SALERNO	CAMPORA	B555
ROVIGO	BADIA POLESINE	A539	SALERNO	CANNALONGA	B608
ROVIGO	BAGNOLO DI PO	A574	SALERNO	CAPACCIO	B644
ROVIGO	BERGANTINO	A795	SALERNO	CASALBUONO	B868
ROVIGO	BOSARO	B069	SALERNO	CASALETTO SPARTANO	B888
ROVIGO	CALTO	B432	SALERNO	CASAL VELINO	B895
ROVIGO	CANARO	B578	SALERNO	CASELLE IN PITTARI	B959
ROVIGO	CANDA	B582	SALERNO	CASTELCIVITA	C069
ROVIGO	CASTELGUGLIELMO	C122	SALERNO	CASTELLABATE	C125
ROVIGO	CASTELMASSA	C207	SALERNO	CASTELNUOVO CILENTO	C231
ROVIGO	CASTELNUOVO BARIANO	C215	SALERNO	CASTELNUOVO DI CONZA	C235
ROVIGO	CENESELLI	C461	SALERNO	CASTEL SAN GIORGIO	C259
ROVIGO	CEREGNANO	C500	SALERNO	CASTEL SAN LORENZO	C262
ROVIGO	CORBOLA	C987	SALERNO	CASTIGLIONE D GENOVESI	C306
ROVIGO	COSTA DI ROVIGO	D105	SALERNO	CAVA DE` TIRRENI	C361
ROVIGO	CRESPINO	D161	SALERNO	CELLE DI BULGHERIA	C444
ROVIGO	FICAROLO	D568	SALERNO	CENTOLA	C470
ROVIGO	FIESSO UMBERTIANO	D577	SALERNO	CERASO	C485
ROVIGO	FRASSINELLE POLESINE	D776	SALERNO	CICERALE	C676
ROVIGO	FRATTA POLESINE	D788	SALERNO	COLLIANO	C879
ROVIGO	GAIBA	D855	SALERNO	CONTRONE	C973
ROVIGO	GAVELLO	D942	SALERNO	CONTURSI TERME	C974
ROVIGO	GIACCIANO C BARUCHELLA	E008	SALERNO	CORLETO MONFORTE	D011
ROVIGO	GUARDA VENETA	E240	SALERNO	CUCCARO VETERE	D195
ROVIGO	LENDINARA	E522	SALERNO	TEGGIANO	D292
ROVIGO	LOREO	E689	SALERNO	EBOLI	D390
ROVIGO	LUSIA	E761	SALERNO	FELITTO	D527
ROVIGO	MELARA	F095	SALERNO	FISCIANO	D615
ROVIGO	OCCHIOBELLO	F994	SALERNO	FURORE	D826
ROVIGO	PAPOZZE	G323	SALERNO	FUTANI	D832
ROVIGO	PETTORAZZA GRIMANI	G525	SALERNO	GIFFONI SEI CASALI	E026
ROVIGO	PINCARA	G673	SALERNO	GIFFONI VALLE PIANA	E027
ROVIGO	POLESELLA	G782	SALERNO	GIOI	E037
ROVIGO	PONTECCHIO POLESINE	G836	SALERNO	GIUNGANO	E060
ROVIGO	PORTO TOLLE	G923	SALERNO	ISPANI	E365
ROVIGO	PORTO VIRO	G926	SALERNO	LAUREANA CILENTO	E480
ROVIGO	ROSOLINA	H573	SALERNO	LAURINO	E485
ROVIGO	ROVIGO	H620	SALERNO	LAURITO	E486
ROVIGO	SALARA	H689	SALERNO	LAVIANO	E498
ROVIGO	SAN BELLINO	H768	SALERNO	LUSTRA	E767
ROVIGO	SAN MARTINO DI VENEZZE	H996	SALERNO	MAGLIANO VETERE	E814
ROVIGO	STIENTA	I953	SALERNO	MAIORI	E839
ROVIGO	TAGLIO DI PO	L026	SALERNO	MERCATO SAN SEVERINO	F138
ROVIGO	TRECENTA	L359	SALERNO	MOIO DELLA CIVITELLA	F278
ROVIGO	VILLADOSE	L939	SALERNO	MONTANO ANTILIA	F426
ROVIGO	VILLAMARZANA	L967	SALERNO	MONTECORICE	F479
ROVIGO	VILLANOVA DEL GHEBBO	L985	SALERNO	MONTECORVINO PUGLIANO	F480
ROVIGO	VILLANOVA MARCHESANA	L988	SALERNO	MONTECORVINO ROVELLA	F481
SALERNO	ACERNO	A023	SALERNO	MONTEFORTE CILENTO	F507
SALERNO	AGROPOLI	A091	SALERNO	MONTE SAN GIACOMO	F618
SALERNO	ALBANELLA	A128	SALERNO	MONTESANO S MARCELLANA	F625
SALERNO	ALFANO	A186	SALERNO	MORIGERATI	F731
SALERNO	ALTAVILLA SILENTINA	A230	SALERNO	NOCERA INFERIORE	F912
SALERNO	AMALFI	A251	SALERNO	NOCERA SUPERIORE	F913
SALERNO	ANGRI	A294	SALERNO	NOVI VELIA	F967
SALERNO	AQUARA	A343	SALERNO	OGLIASTRO CILENTO	G011
SALERNO	ASCEA	A460	SALERNO	OLEVANO SUL TUSCIANO	G023
SALERNO	ATENA LUCANA	A484	SALERNO	OLIVETO CITRA	G039
SALERNO	AULETTA	A495	SALERNO	OMIGNANO	G063
SALERNO	BARONISSI	A674	SALERNO	ORRIA	G121
SALERNO	BATTIPAGLIA	A717	SALERNO	OTTATI	G192
SALERNO	BELLOSGUARDO	A756	SALERNO	PADULA	G226
SALERNO	BRACIGLIANO	B115	SALERNO	PALOMONTE	G292
SALERNO	BUCCINO	B242	SALERNO	PELLEZZANO	G426
SALERNO	BUONABITACOLO	B266	SALERNO	PERDIFUMO	G447
SALERNO	CAGGIANO	B351	SALERNO	PERITO	G455
SALERNO	CALVANICO	B437	SALERNO	PERTOSA	G476
SALERNO	CAMEROTA	B476	SALERNO	PETINA	G509
SALERNO	CAMPAGNA	B492	SALERNO	PIAGGINE	G538

SALERNO	VALLE DELL'ANGELO	G540
SALERNO	PISCIOTTA	G707
SALERNO	POLLA	G793
SALERNO	POLLICA	G796
SALERNO	PONTECAGNANO FAIANO	G834
SALERNO	STELLA CILENTO	G887
SALERNO	POSTIGLIONE	G939
SALERNO	PRAIANO	G976
SALERNO	PRIGNANO CILENTO	H062
SALERNO	RAVELLO	H198
SALERNO	RICIGLIANO	H277
SALERNO	ROCCADASPIDE	H394
SALERNO	ROCCAGLORIOSA	H412
SALERNO	ROCCAPIEMONTE	H431
SALERNO	ROFRANO	H485
SALERNO	ROMAGNANO AL MONTE	H503
SALERNO	ROSCIGNO	H564
SALERNO	RUTINO	H644
SALERNO	SACCO	H654
SALERNO	SALA CONSILINA	H683
SALERNO	SALENTO	H686
SALERNO	SALERNO	H703
SALERNO	SALVITELLE	H732
SALERNO	SAN CIPRIANO PICENTINO	H800
SALERNO	SAN GIOVANNI A PIRO	H907
SALERNO	SAN GREGORIO MAGNO	H943
SALERNO	SAN MANGO PIEMONTE	H977
SALERNO	SAN MAURO CILENTO	I031
SALERNO	SAN MAURO LA BRUCA	I032
SALERNO	SAN PIETRO AL TANAGRO	I089
SALERNO	SAN RUFO	I143
SALERNO	SANTA MARINA	I253
SALERNO	SANTOMENNA	I260
SALERNO	SANT`ANGELO A FASANELLA	I278
SALERNO	SANT`ARSENIO	I307
SALERNO	SAN VALENTINO TORIO	I377
SALERNO	SANZA	I410
SALERNO	SAPRI	I422
SALERNO	SARNO	I438
SALERNO	SASSANO	I451
SALERNO	SCAFATI	I483
SALERNO	SCALA	I486
SALERNO	SERRAMEZZANA	I648
SALERNO	SERRE	I666
SALERNO	SESSA CILENTO	I677
SALERNO	SIANO	I720
SALERNO	STIO	I960
SALERNO	TORCHIARA	L212
SALERNO	TORRACA	L233
SALERNO	TORRE ORSAIA	L274
SALERNO	TORTORELLA	L306
SALERNO	TRAMONTI	L323
SALERNO	TRENTINARA	L377
SALERNO	VALLO DELLA LUCANIA	L628
SALERNO	VALVA	L656
SALERNO	VIBONATI	L835
SALERNO	SICIGNANO DEGLI ALBURNI	M253
SALERNO	BELLIZZI	M294
SIENA	ABBADIA SAN SALVATORE	A006
SIENA	ASCIANO	A461
SIENA	SINALUNGA	A468
SIENA	BUONCONVENTO	B269
SIENA	CASOLE D ELSA	B984
SIENA	CASTELLINA IN CHIANTI	C172
SIENA	CASTELNUOVO BERARDENGA	C227
SIENA	CASTIGLIONE D ORCIA	C313
SIENA	CETONA	C587
SIENA	CHIANCIANO TERME	C608
SIENA	CHIUSDINO	C661
SIENA	CHIUSI	C662
SIENA	COLLE DI VAL D ELSA	C847
SIENA	GAIOLE IN CHIANTI	D858
SIENA	MONTEPULCIANO	F592
SIENA	MONTERIGGIONI	F598
SIENA	MONTERONI D ARBIA	F605
SIENA	MONTICIANO	F676
SIENA	MURLO	F815
SIENA	PIANCASTAGNAIO	G547
SIENA	PIENZA	G602
SIENA	POGGIBONSI	G752
SIENA	RADDA IN CHIANTI	H153
SIENA	RADICOFANI	H156
SIENA	RADICONDOLI	H157
SIENA	RAPOLANO TERME	H185
SIENA	SAN CASCIANO DEI BAGNI	H790
SIENA	SAN GIMIGNANO	H875
SIENA	SAN QUIRICO D ORCIA	I135
SIENA	SARTEANO	I445
SIENA	SIENA	I726
SIENA	SOVICILLE	I877
SIENA	TORRITA DI SIENA	L303
SIENA	TREQUANDA	L384
SIENA	MONTALCINO	M378
SONDRIO	ALBAREDO PER SAN MARCO	A135
SONDRIO	ALBOSAGGIA	A172
SONDRIO	ANDALO VALTELLINO	A273
SONDRIO	APRICA	A337
SONDRIO	ARDENNO	A382
SONDRIO	BEMA	A777
SONDRIO	BERBENNO DI VALTELLINA	A787
SONDRIO	BIANZONE	A848
SONDRIO	BORMIO	B049
SONDRIO	BUGLIO IN MONTE	B255
SONDRIO	CAIOLO	B366
SONDRIO	CAMPODOLCINO	B530
SONDRIO	CASPOGGIO	B993
SONDRIO	CASTELLO DELL'ACQUA	C186
SONDRIO	CASTIONE ANDEVENNO	C325
SONDRIO	CEDRASCO	C418
SONDRIO	CERCINO	C493
SONDRIO	CHIAVENNA	C623
SONDRIO	CHIESA IN VALMALENCO	C628
SONDRIO	CHIURO	C651
SONDRIO	CINO	C709
SONDRIO	CIVO	C785
SONDRIO	COLORINA	C903
SONDRIO	COSIO VALTELLINO	D088
SONDRIO	DAZIO	D258
SONDRIO	DELEBIO	D266
SONDRIO	DUBINO	D377
SONDRIO	FAEDO VALTELLINO	D456
SONDRIO	FORCOLA	D694
SONDRIO	FUSINE	D830
SONDRIO	GEROLA ALTA	D990
SONDRIO	GORDONA	E090
SONDRIO	GROSIO	E200
SONDRIO	GROSOTTO	E201
SONDRIO	MADESIMO	E342
SONDRIO	LANZADA	E443
SONDRIO	LIVIGNO	E621
SONDRIO	LOVERO VALTELLINO	E705
SONDRIO	MANTELLO	E896
SONDRIO	MAZZO DI VALTELLINA	F070
SONDRIO	MELLO	F115
SONDRIO	MESE	F153
SONDRIO	MONTAGNA IN VALTELLINA	F393
SONDRIO	MORBEGNO	F712
SONDRIO	NOVATE MEZZOLA	F956

SONDRIO	PEDESINA	G410
SONDRIO	POGGIRIDENTI	G431
SONDRIO	PIANTEDO	G572
SONDRIO	PIATEDA	G576
SONDRIO	PIURO	G718
SONDRIO	PONTE IN VALTELLINA	G829
SONDRIO	POSTALESIO	G937
SONDRIO	PRATA CAMPORTACCIO	G993
SONDRIO	RASURA	H192
SONDRIO	ROGOLO	H493
SONDRIO	SAMOLACO	H752
SONDRIO	SAN GIACOMO FILIPPO	H868
SONDRIO	SERNIO	I636
SONDRIO	SONDALO	I828
SONDRIO	SONDRIO	I829
SONDRIO	TALAMONA	L035
SONDRIO	TARTANO	L056
SONDRIO	TEGLIO	L084
SONDRIO	TIRANO	L175
SONDRIO	TORRE DI SANTA MARIA	L244
SONDRIO	TOVO DI SANT`AGATA	L316
SONDRIO	TRAONA	L330
SONDRIO	TRESIVIO	L392
SONDRIO	VALDIDENTRO	L557
SONDRIO	VALDISOTTO	L563
SONDRIO	VALFURVA	L576
SONDRIO	VAL MASINO	L638
SONDRIO	VERCEIA	L749
SONDRIO	VERVIO	L799
SONDRIO	VILLA DI CHIAVENNA	L907
SONDRIO	VILLA DI TIRANO	L908
SPEZIA	AMEGLIA	A261
SPEZIA	ARCOLA	A373
SPEZIA	BEVERINO	A836
SPEZIA	BOLANO	A932
SPEZIA	BONASSOLA	A961
SPEZIA	BORGHETTO DI VARA	A992
SPEZIA	BRUGNATO	B214
SPEZIA	CALICE AL CORNOVIGLIO	B410
SPEZIA	CARRO	B838
SPEZIA	CARRODANO	B839
SPEZIA	CASTELNUOVO MAGRA	C240
SPEZIA	DEIVA MARINA	D265
SPEZIA	FOLLO	D655
SPEZIA	FRAMURA	D758
SPEZIA	SESTA GODANO	E070
SPEZIA	LA SPEZIA	E463
SPEZIA	LERICI	E542
SPEZIA	LEVANTO	E560
SPEZIA	MAISSANA	E842
SPEZIA	MONTEROSSO AL MARE	F609
SPEZIA	LUNI	G143
SPEZIA	PIGNONE	G664
SPEZIA	PORTOVENERE	G925
SPEZIA	RICCO` D GOLFO D SPEZIA	H275
SPEZIA	RIOMAGGIORE	H304
SPEZIA	ROCCHETTA DI VARA	H461
SPEZIA	SANTO STEFANO DI MAGRA	I363
SPEZIA	SARZANA	I449
SPEZIA	VARESE LIGURE	L681
SPEZIA	VERNAZZA	L774
SPEZIA	VEZZANO LIGURE	L819
SPEZIA	ZIGNAGO	M177
SIRACUSA	AUGUSTA	A494
SIRACUSA	AVOLA	A522
SIRACUSA	BUCCHERI	B237
SIRACUSA	BUSCEMI	B287
SIRACUSA	CANICATTINI BAGNI	B603
SIRACUSA	CARLENTINI	B787
SIRACUSA	CASSARO	C006
SIRACUSA	FERLA	D540
SIRACUSA	FLORIDIA	D636
SIRACUSA	FRANCOFONTE	D768
SIRACUSA	LENTINI	E532
SIRACUSA	MELILLI	F107
SIRACUSA	NOTO	F943
SIRACUSA	PACHINO	G211
SIRACUSA	PALAZZOLO ACREIDE	G267
SIRACUSA	ROSOLINI	H574
SIRACUSA	SIRACUSA	I754
SIRACUSA	SOLARINO	I785
SIRACUSA	SORTINO	I864
SIRACUSA	PORTOPALO DI CAPO PASSERO	M257
SIRACUSA	PRIOLO GARGALLO	M279
SASSARI	AGGIUS	A069
SASSARI	ALA` DEI SARDI	A115
SASSARI	ALGHERO	A192
SASSARI	ANELA	A287
SASSARI	ARDARA	A379
SASSARI	ARZACHENA	A453
SASSARI	BANARI	A606
SASSARI	BENETUTTI	A781
SASSARI	BERCHIDDA	A789
SASSARI	BESSUDE	A827
SASSARI	BONNANARO	A976
SASSARI	BONO	A977
SASSARI	BONORVA	A978
SASSARI	BORTIGIADAS	B063
SASSARI	BORUTTA	B064
SASSARI	BOTTIDDA	B094
SASSARI	BUDDUSO`	B246
SASSARI	BULTEI	B264
SASSARI	BULZI	B265
SASSARI	BURGOS	B276
SASSARI	CALANGIANUS	B378
SASSARI	CARGEGHE	B772
SASSARI	CASTELSARDO	C272
SASSARI	CHEREMULE	C600
SASSARI	CHIARAMONTI	C613
SASSARI	CODRONGIANUS	C818
SASSARI	COSSOINE	D100
SASSARI	ESPORLATU	D441
SASSARI	FLORINAS	D637
SASSARI	GIAVE	E019
SASSARI	ILLORAI	E285
SASSARI	ITTIREDDU	E376
SASSARI	ITTIRI	E377
SASSARI	LAERRU	E401
SASSARI	LUOGOSANTO	E747
SASSARI	LURAS	E752
SASSARI	MARA	E902
SASSARI	MARTIS	E992
SASSARI	MONTELEONE ROCCA DORIA	F542
SASSARI	MONTI	F667
SASSARI	MORES	F721
SASSARI	MUROS	F818
SASSARI	NUGHEDU SAN NICOLO`	F975
SASSARI	NULE	F976
SASSARI	NULVI	F977
SASSARI	OLBIA	G015
SASSARI	OLMEDO	G046
SASSARI	OSCHIRI	G153
SASSARI	OSILO	G156
SASSARI	OSSI	G178
SASSARI	OZIERI	G203
SASSARI	PADRIA	G225
SASSARI	PALAU	G258
SASSARI	PATTADA	G376

SASSARI	PERFUGAS	G450
SASSARI	PLOAGHE	G740
SASSARI	PORTO TORRES	G924
SASSARI	POZZOMAGGIORE	G962
SASSARI	PUTIFIGARI	H095
SASSARI	ROMANA	H507
SASSARI	AGLIENTU	H848
SASSARI	SANTA TERESA GALLURA	I312
SASSARI	SASSARI	I452
SASSARI	SEDINI	I565
SASSARI	SEMESTENE	I598
SASSARI	SENNORI	I614
SASSARI	SILIGO	I732
SASSARI	SORSO	I863
SASSARI	TELTI	L088
SASSARI	TEMPIO PAUSANIA	L093
SASSARI	THIESI	L158
SASSARI	TISSI	L180
SASSARI	TORRALBA	L235
SASSARI	TRINITA` AGULTU VIGNOLA	L428
SASSARI	TULA	L464
SASSARI	URI	L503
SASSARI	USINI	L509
SASSARI	VALLEDORIA	L604
SASSARI	VILLANOVA MONTELEONE	L989
SASSARI	BADESI	M214
SASSARI	VIDDALBA	M259
SASSARI	LOIRI PORTO S. PAOLO	M275
SASSARI	S. ANTONIO DI GALLURA	M276
SASSARI	TERGU	M282
SASSARI	S. MARIA COGHINAS	M284
SASSARI	STINTINO	M290
SASSARI	ERULA	M292
SASSARI	PADRU	M301
SAVONA	ALASSIO	A122
SAVONA	ALBENGA	A145
SAVONA	ALBISOLA SUPERIORE	A166
SAVONA	ALTARE	A226
SAVONA	ANDORA	A278
SAVONA	ARNASCO	A422
SAVONA	BALESTRINO	A593
SAVONA	BARDINETO	A647
SAVONA	BOISSANO	A931
SAVONA	BORGHETTO SANTO SPIRITO	A999
SAVONA	BORMIDA	B048
SAVONA	CAIRO MONTENOTTE	B369
SAVONA	CALICE LIGURE	B409
SAVONA	CALIZZANO	B416
SAVONA	CARCARE	B748
SAVONA	CASANOVA LERRONE	B927
SAVONA	CASTELBIANCO	C063
SAVONA	CASTELVECCHIO DI R B	C276
SAVONA	CELLE LIGURE	C443
SAVONA	CENGIO	C463
SAVONA	CERIALE	C510
SAVONA	CISANO SUL NEVA	C729
SAVONA	COSSERIA	D095
SAVONA	DEGO	D264
SAVONA	ORCO FEGLINO	D522
SAVONA	FINALE LIGURE	D600
SAVONA	GARLENDA	D927
SAVONA	GIUSTENICE	E064
SAVONA	GIUSVALLA	E066
SAVONA	LOANO	E632
SAVONA	MAGLIOLO	E816
SAVONA	MALLARE	E860
SAVONA	MASSIMINO	F046
SAVONA	MILLESIMO	F213
SAVONA	MIOGLIA	F226
SAVONA	MURIALDO	F813
SAVONA	NASINO	F847
SAVONA	NOLI	F926
SAVONA	ONZO	G076
SAVONA	ORTOVERO	G144
SAVONA	OSIGLIA	G155
SAVONA	PALLARE	G281
SAVONA	PIANA CRIXIA	G542
SAVONA	PIETRA LIGURE	G605
SAVONA	PLODIO	G741
SAVONA	PONTINVREA	G866
SAVONA	QUILIANO	H126
SAVONA	RIALTO	H266
SAVONA	ROCCAVIGNALE	H452
SAVONA	SASSELLO	I453
SAVONA	SAVONA	I480
SAVONA	STELLA	I946
SAVONA	STELLANELLO	I947
SAVONA	TESTICO	L152
SAVONA	TOIRANO	L190
SAVONA	TOVO SAN GIACOMO	L315
SAVONA	URBE	L499
SAVONA	VADO LIGURE	L528
SAVONA	VARAZZE	L675
SAVONA	VENDONE	L730
SAVONA	VEZZI PORTIO	L823
SAVONA	VILLANOVA D'ALBENGA	L975
SAVONA	ZUCCARELLO	M197
TARANTO	AVETRANA	A514
TARANTO	CAROSINO	B808
TARANTO	CASTELLANETA	C136
TARANTO	CRISPIANO	D171
TARANTO	FAGGIANO	D463
TARANTO	FRAGAGNANO	D754
TARANTO	GINOSA	E036
TARANTO	GROTTAGLIE	E205
TARANTO	LATERZA	E469
TARANTO	LEPORANO	E537
TARANTO	LIZZANO	E630
TARANTO	MANDURIA	E882
TARANTO	MARTINA FRANCA	E986
TARANTO	MARUGGIO	E995
TARANTO	MASSAFRA	F027
TARANTO	MONTEIASI	F531
TARANTO	MONTEMESOLA	F563
TARANTO	MONTEPARANO	F587
TARANTO	MOTTOLA	F784
TARANTO	PALAGIANELLO	G251
TARANTO	PALAGIANO	G252
TARANTO	PULSANO	H090
TARANTO	ROCCAFORZATA	H409
TARANTO	SAN GIORGIO IONICO	H882
TARANTO	S MARZANO DI S GIUSEPPE	I018
TARANTO	SAVA	I467
TARANTO	TARANTO	L049
TARANTO	TORRICELLA	L294
TARANTO	STATTE	M298
TERAMO	ALBA ADRIATICA	A125
TERAMO	ANCARANO	A270
TERAMO	ARSITA	A445
TERAMO	ATRI	A488
TERAMO	BASCIANO	A692
TERAMO	BELLANTE	A746
TERAMO	BISENTI	A885
TERAMO	CAMPLI	B515
TERAMO	CANZANO	B640
TERAMO	CASTEL CASTAGNA	C040
TERAMO	CASTELLALTO	C128
TERAMO	CASTELLI	C169
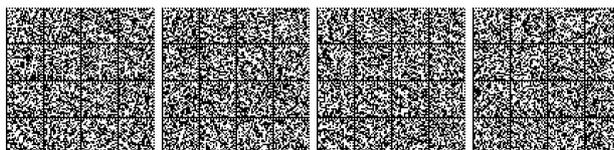
TERAMO	COLLEDARA	C311
TERAMO	CASTIGLIONE M RAIMONDO	C316
TERAMO	CASTILENTI	C322
TERAMO	CELLINO ATTANASIO	C449
TERAMO	CERMIGNANO	C517
TERAMO	CIVITELLA DEL TRONTO	C781
TERAMO	COLONNELLA	C901
TERAMO	CONTROGUERRA	C972
TERAMO	CORROPOLI	D043
TERAMO	CORTINO	D076
TERAMO	CROGNALETO	D179
TERAMO	FANO ADRIANO	D489
TERAMO	GIULIANOVA	E058
TERAMO	ISOLA GRAN SASSO ITALIA	E343
TERAMO	MARTINSICURO	E989
TERAMO	MONTEFINO	F500
TERAMO	ROSETO DEGLI ABRUZZI	F585
TERAMO	MONTORIO AL VOMANO	F690
TERAMO	MORRO D’ORO	F747
TERAMO	MOSCIANO SANT`ANGELO	F764
TERAMO	PINETO	F831
TERAMO	NERETO	F870
TERAMO	NOTARESCO	F942
TERAMO	PENNA SANT`ANDREA	G437
TERAMO	PIETRACAMELA	G608
TERAMO	ROCCA SANTA MARIA	H440
TERAMO	S EGIDIO ALLA VIBRATA	I318
TERAMO	SANT`OMERO	I348
TERAMO	SILVI	I741
TERAMO	TERAMO	L103
TERAMO	TORANO NUOVO	L207
TERAMO	TORRICELLA SICURA	L295
TERAMO	TORTORETO	L307
TERAMO	TOSSICIA	L314
TERAMO	VALLE CASTELLANA	L597
TORINO	AGLIE`	A074
TORINO	AIRASCA	A109
TORINO	ALA DI STURA	A117
TORINO	ALBIANO D’IVREA	A157
TORINO	ALMESE	A218
TORINO	ALPIGNANO	A222
TORINO	ANDEZENO	A275
TORINO	ANDRATE	A282
TORINO	ANGROGNA	A295
TORINO	ARIGNANO	A405
TORINO	AVIGLIANA	A518
TORINO	AZEGLIO	A525
TORINO	BAIRO	A584
TORINO	BALANGERO	A587
TORINO	BALDISSERO CANAVESE	A590
TORINO	BALDISSERO TORINESE	A591
TORINO	BALME	A599
TORINO	BANCHETTE	A607
TORINO	BARBANIA	A625
TORINO	BARDONECCHIA	A651
TORINO	BARONE CANAVESE	A673
TORINO	BEINASCO	A734
TORINO	BIBIANA	A853
TORINO	BOBBIO PELLICE	A910
TORINO	BOLLENGO	A941
TORINO	BORGARO TORINESE	A990
TORINO	BORGIALLO	B003
TORINO	BORGOFRANCO D’IVREA	B015
TORINO	BORGOMASINO	B021
TORINO	BORGONE SUSA	B024
TORINO	BOSCONERO	B075
TORINO	BRANDIZZO	B121
TORINO	BRICHERASIO	B171
TORINO	BROSSO	B205
TORINO	BROZOLO	B209
TORINO	BRUINO	B216
TORINO	BRUSASCO	B225
TORINO	BRUZOLO	B232
TORINO	BURIASCO	B278
TORINO	BUROLO	B279
TORINO	BUSANO	B284
TORINO	BUSSOLENO	B297
TORINO	BUTTIGLIERA ALTA	B305
TORINO	CAFASSE	B350
TORINO	CALUSO	B435
TORINO	CAMBIANO	B462
TORINO	VALPRATO SOANA	B510
TORINO	CAMPIGLIONE FENILE	B512
TORINO	CANDIA CANAVESE	B588
TORINO	CANDIOLO	B592
TORINO	CANISCHIO	B605
TORINO	CANTALUPA	B628
TORINO	CANTOIRA	B637
TORINO	CAPRIE	B705
TORINO	CARAVINO	B733
TORINO	CAREMA	B762
TORINO	CARIGNANO	B777
TORINO	CARMAGNOLA	B791
TORINO	CASALBORGONE	B867
TORINO	CASCINETTE D’IVREA	B953
TORINO	CASELETTE	B955
TORINO	CASELLE TORINESE	B960
TORINO	CASTAGNETO PO	C045
TORINO	CASTAGNOLE PIEMONTE	C048
TORINO	CASTELLAMONTE	C133
TORINO	CASTELNUOVO NIGRA	C241
TORINO	CASTIGLIONE TORINESE	C307
TORINO	CAVAGNOLO	C369
TORINO	CAVOUR	C404
TORINO	CERCENASCO	C487
TORINO	CERES	C497
TORINO	CERESOLE REALE	C505
TORINO	CESANA TORINESE	C564
TORINO	CHIALAMBERTO	C604
TORINO	CHIANOCCO	C610
TORINO	CHIAVERANO	C624
TORINO	CHIERI	C627
TORINO	CHIESANUOVA	C629
TORINO	CHIOMONTE	C639
TORINO	CHIUSA DI SAN MICHELE	C655
TORINO	CHIVASSO	C665
TORINO	CICONIO	C679
TORINO	CINTANO	C711
TORINO	CINZANO	C715
TORINO	CIRIE`	C722
TORINO	COASSOLO TORINESE	C801
TORINO	COAZZE	C803
TORINO	COLLEGNO	C860
TORINO	COLLERETTO CASTELNUOVO	C867
TORINO	COLLERETTO GIACOSA	C868
TORINO	CONDOVE	C955
TORINO	CORIO	D008
TORINO	COSSANO CANAVESE	D092
TORINO	CUCEGLIO	D197
TORINO	CUMIANA	D202
TORINO	CUORGNE`	D208
TORINO	DRUENTO	D373
TORINO	EXILLES	D433
TORINO	FAVRIA	D520
TORINO	FELETTO	D524
TORINO	FENESTRELLE	D532
TORINO	MONCENISIO	D553
TORINO	FIANO	D562

TORINO	FIORANO CANAVESE	D608
TORINO	FOGLIZZO	D646
TORINO	FORNO CANAVESE	D725
TORINO	FRASSINETTO	D781
TORINO	FRONT	D805
TORINO	FROSSASCO	D812
TORINO	GARZIGLIANA	D931
TORINO	GASSINO TORINESE	D933
TORINO	GERMAGNANO	D983
TORINO	GIAGLIONE	E009
TORINO	GIAVENO	E020
TORINO	GIVOLETTO	E067
TORINO	GRAVERE	E154
TORINO	GROSCAVALLO	E199
TORINO	GROSSO	E203
TORINO	GRUGLIASCO	E216
TORINO	INGRIA	E301
TORINO	INVERSO PINASCA	E311
TORINO	ISOLABELLA	E345
TORINO	ISSIGLIO	E368
TORINO	IVREA	E379
TORINO	LA CASSA	E394
TORINO	LA LOGGIA	E423
TORINO	LANZO TORINESE	E445
TORINO	LAURIANO	E484
TORINO	LEINI	E518
TORINO	LEMIE	E520
TORINO	LESSOLO	E551
TORINO	LEVONE	E566
TORINO	LOCANA	E635
TORINO	LOMBARDORE	E660
TORINO	LOMBRIASCO	E661
TORINO	LORANZE`	E683
TORINO	LUSERNA SAN GIOVANNI	E758
TORINO	LUSERNETTA	E759
TORINO	LUSIGLIE`	E763
TORINO	MACELLO	E782
TORINO	MAGLIONE	E817
TORINO	MARENTINO	E941
TORINO	MASSELLO	F041
TORINO	MATHI	F053
TORINO	MATTIE	F058
TORINO	MAZZE`	F067
TORINO	MEANA DI SUSA	F074
TORINO	MERCENASCO	F140
TORINO	MEZZENILE	F182
TORINO	MOMBELLO DI TORINO	F315
TORINO	MONPANTERO	F318
TORINO	MONASTERO DI LANZO	F327
TORINO	MONCALIERI	F335
TORINO	MONTALDO TORINESE	F407
TORINO	MONTALENGHE	F411
TORINO	MONTALTO DORA	F420
TORINO	MONTANARO	F422
TORINO	MONTEU DA PO	F651
TORINO	MORIONDO TORINESE	F733
TORINO	NICHELINO	F889
TORINO	NOASCA	F906
TORINO	NOLE	F925
TORINO	NONE	F931
TORINO	NOVALESA	F948
TORINO	OGLIANICO	G010
TORINO	ORBASSANO	G087
TORINO	ORIO CANAVESE	G109
TORINO	OSASCO	G151
TORINO	OSASIO	G152
TORINO	OULX	G196
TORINO	OZEGNA	G202
TORINO	PALAZZO CANAVESE	G262
TORINO	PANCALIERI	G303
TORINO	PARELLA	G330
TORINO	PAVAROLO	G387
TORINO	PAVONE CANAVESE	G392
TORINO	PECETTO TORINESE	G398
TORINO	PEROSA CANAVESE	G462
TORINO	PEROSA ARGENTINA	G463
TORINO	PERRERO	G465
TORINO	PERTUSIO	G477
TORINO	PESSINETTO	G505
TORINO	PIANEZZA	G559
TORINO	PINASCA	G672
TORINO	PINEROLO	G674
TORINO	PINO TORINESE	G678
TORINO	PIOBESI TORINESE	G684
TORINO	PIOSSASCO	G691
TORINO	PISCINA	G705
TORINO	PIVERONE	G719
TORINO	POIRINO	G777
TORINO	POMARETTO	G805
TORINO	PONT CANAVESE	G826
TORINO	PORTE	G900
TORINO	PRAGELATO	G973
TORINO	PRALI	G978
TORINO	PRALORMO	G979
TORINO	PRAMOLLO	G982
TORINO	PRAROSTINO	G986
TORINO	PRASCORSANO	G988
TORINO	PRATIGLIONE	G997
TORINO	QUAGLIUZZO	H100
TORINO	QUASSOLO	H120
TORINO	QUINCINETTO	H127
TORINO	REANO	H207
TORINO	RIBORDONE	H270
TORINO	RIVALBA	H333
TORINO	RIVALTA DI TORINO	H335
TORINO	RIVA PRESSO CHIERI	H337
TORINO	RIVARA	H338
TORINO	RIVAROLO CANAVESE	H340
TORINO	RIVAROSSA	H344
TORINO	RIVOLI	H355
TORINO	ROBASSOMERO	H367
TORINO	ROCCA CANAVESE	H386
TORINO	ROLETTO	H498
TORINO	ROMANO CANAVESE	H511
TORINO	RONCO CANAVESE	H539
TORINO	RONDISSONE	H547
TORINO	RORA`	H554
TORINO	ROURE	H555
TORINO	ROSTA	H583
TORINO	RUBIANA	H627
TORINO	RUEGLIO	H631
TORINO	SALBERTRAND	H684
TORINO	SALASSA	H691
TORINO	SALERANO CANAVESE	H702
TORINO	SALZA DI PINEROLO	H734
TORINO	SAMONE	H753
TORINO	SAN BENIGNO CANAVESE	H775
TORINO	SAN CARLO CANAVESE	H789
TORINO	SAN COLOMBANO BELMONTE	H804
TORINO	SAN DIDERO	H820
TORINO	SAN FRANCESCO AL CAMPO	H847
TORINO	SANGANO	H855
TORINO	SAN GERMANO CHISONE	H862
TORINO	SAN GILLIO	H873
TORINO	SAN GIORGIO CANAVESE	H890
TORINO	SAN GIORIO DI SUSA	H900
TORINO	SAN GIUSTO CANAVESE	H936
TORINO	SAN MARTINO CANAVESE	H997

TORINO	SAN MAURIZIO CANAVESE	I024
TORINO	SAN MAURO TORINESE	I030
TORINO	SAN PIETRO VAL LEMINA	I090
TORINO	SAN PONSO	I126
TORINO	SAN RAFFAELE CIMENA	I137
TORINO	SAN SEBASTIANO DA PO	I152
TORINO	SAN SECONDO DI PINEROLO	I154
TORINO	SANT`AMBROGIO DI TORINO	I258
TORINO	SANT`ANTONINO DI SUSA	I296
TORINO	SANTENA	I327
TORINO	SAUZE DI CESANA	I465
TORINO	SAUZE D'OULX	I466
TORINO	SCALENGHE	I490
TORINO	SCARMAGNO	I511
TORINO	SCIOLZE	I539
TORINO	SESTRIERE	I692
TORINO	SETTIMO ROTTARO	I701
TORINO	SETTIMO VITTONE	I702
TORINO	SETTIMO TORINESE	I703
TORINO	SPARONE	I886
TORINO	STRAMBINELLO	I969
TORINO	STRAMBINO	I970
TORINO	SUSA	L013
TORINO	TAVAGNASCO	L066
TORINO	TORINO	L219
TORINO	TORRAZZA PIEMONTE	L238
TORINO	TORRE CANAVESE	L247
TORINO	TORRE PELLICE	L277
TORINO	TRANA	L327
TORINO	TRAVES	L340
TORINO	TRAVERSELLA	L345
TORINO	TROFARELLO	L445
TORINO	USSEAUX	L515
TORINO	USSEGLIO	L516
TORINO	VAIE	L538
TORINO	VAL DELLA TORRE	L555
TORINO	VALGIOIE	L578
TORINO	VALLO TORINESE	L629
TORINO	VALPERGA	L644
TORINO	VARISELLA	L685
TORINO	VAUDA CANAVESE	L698
TORINO	VENAUS	L726
TORINO	VENARIA	L727
TORINO	VEROLENGO	L779
TORINO	VERRUA SAVOIA	L787
TORINO	VESTIGNE`	L811
TORINO	VIALFRE`	L830
TORINO	VIGONE	L898
TORINO	VILLAFRANCA PIEMONTE	L948
TORINO	VILLANOVA CANAVESE	L982
TORINO	VILLAR DORA	L999
TORINO	VILLARBASSE	M002
TORINO	VILLAREGGIA	M004
TORINO	VILLAR FOCCHIARDO	M007
TORINO	VILLAR PELLICE	M013
TORINO	VILLAR PEROSA	M014
TORINO	VILLASTELLONE	M027
TORINO	VINOVO	M060
TORINO	VIRLE PIEMONTE	M069
TORINO	VISCHE	M071
TORINO	VISTRORIO	M080
TORINO	VIU`	M094
TORINO	VOLPIANO	M122
TORINO	VOLVERA	M133
TORINO	MAPPANO	M316
TORINO	VAL DI CHY	M405
TORINO	VALCHIUSA	M415
TRAPANI	ALCAMO	A176
TRAPANI	BUSETO PALIZZOLO	B288
TRAPANI	CALATAFIMI SEGESTA	B385
TRAPANI	CAMPOBELLO DI MAZARA	B521
TRAPANI	CASTELLAMMARE DEL GOLFO	C130
TRAPANI	CASTELVETRANO	C286
TRAPANI	CUSTONACI	D234
TRAPANI	ERICE	D423
TRAPANI	FAVIGNANA	D518
TRAPANI	GIBELLINA	E023
TRAPANI	MARSALA	E974
TRAPANI	MAZARA DEL VALLO	F061
TRAPANI	PACECO	G208
TRAPANI	PANTELLERIA	G315
TRAPANI	VALDERICE	G319
TRAPANI	PARTANNA	G347
TRAPANI	POGGIOREALE	G767
TRAPANI	SALAPARUTA	H688
TRAPANI	SALEMI	H700
TRAPANI	SANTA NINFA	I291
TRAPANI	SAN VITO LO CAPO	I407
TRAPANI	TRAPANI	L331
TRAPANI	VITA	M081
TRAPANI	PETROSINO	M281
TRAPANI	MISILISCEMI	M432
TERNI	ACQUASPARTA	A045
TERNI	ALLERONA	A207
TERNI	ALVIANO	A242
TERNI	AMELIA	A262
TERNI	ARRONE	A439
TERNI	ATTIGLIANO	A490
TERNI	BASCHI	A691
TERNI	CALVI DELL'UMBRIA	B446
TERNI	CASTEL GIORGIO	C117
TERNI	CASTEL VISCARDO	C289
TERNI	FABRO	D454
TERNI	FERENTILLO	D538
TERNI	FICULLE	D570
TERNI	GIOVE	E045
TERNI	GUARDEA	E241
TERNI	LUGNANO IN TEVERINA	E729
TERNI	MONTECASTRILLI	F457
TERNI	MONTECCHIO	F462
TERNI	MONTEFRANCO	F510
TERNI	MONTEGABBIONE	F513
TERNI	MONTELEONE D'ORVIETO	F543
TERNI	NARNI	F844
TERNI	ORVIETO	G148
TERNI	OTRICOLI	G189
TERNI	PARRANO	G344
TERNI	PENNA IN TEVERINA	G432
TERNI	POLINO	G790
TERNI	PORANO	G881
TERNI	SAN GEMINI	H857
TERNI	SAN VENANZO	I381
TERNI	STRONCONE	I981
TERNI	TERNI	L117
TERNI	AVIGLIANO UMBRO	M258
TRIESTE	SAN DORLIGO DELLA VALLE	D324
TRIESTE	MUGGIA	F795
TRIESTE	TRIESTE	L424
TREVISO	ALTIVOLE	A237
TREVISO	ARCADE	A360
TREVISO	ASOLO	A471
TREVISO	BORSO DEL GRAPPA	B061
TREVISO	BREDA DI PIAVE	B128
TREVISO	CAERANO DI SAN MARCO	B349
TREVISO	CAPPELLA MAGGIORE	B678
TREVISO	CARBONERA	B744
TREVISO	CASALE SUL SILE	B879
TREVISO	CASIER	B965
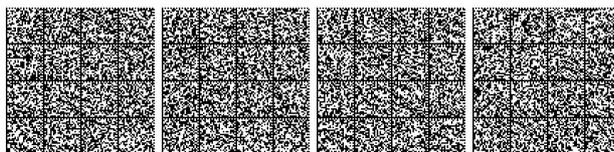
TREVISO	CASTELCUCCO	C073
TREVISO	CASTELFRANCO VENETO	C111
TREVISO	CASTELLO DI GODEGO	C190
TREVISO	CAVASO DEL TOMBA	C384
TREVISO	CESSALTO	C580
TREVISO	CHIARANO	C614
TREVISO	CROCETTA DEL MONTELLO	C670
TREVISO	CIMADOLMO	C689
TREVISO	CISON DI VALMARINO	C735
TREVISO	CODOGNE`	C815
TREVISO	COLLE UMBERTO	C848
TREVISO	CONEGLIANO	C957
TREVISO	CORDIGNANO	C992
TREVISO	CORNUDA	D030
TREVISO	FARRA DI SOLIGO	D505
TREVISO	FOLLINA	D654
TREVISO	FONTANELLE	D674
TREVISO	FONTE	D680
TREVISO	FREGONA	D794
TREVISO	GAIARINE	D854
TREVISO	GIAVERA DEL MONTELLO	E021
TREVISO	GODEGA DI SANT`URBANO	E071
TREVISO	GORGO AL MONTICANO	E092
TREVISO	ISTRANA	E373
TREVISO	LORIA	E692
TREVISO	MANSUE`	E893
TREVISO	MARENO DI PIAVE	E940
TREVISO	MASER	F009
TREVISO	MASERADA SUL PIAVE	F012
TREVISO	MEDUNA DI LIVENZA	F088
TREVISO	SILEA	F116
TREVISO	MIANE	F190
TREVISO	MOGLIANO VENETO	F269
TREVISO	MONASTIER DI TREVISO	F332
TREVISO	MONFUMO	F360
TREVISO	MONTEBELLUNA	F443
TREVISO	MORGANO	F725
TREVISO	MORIAGO DELLA BATTAGLIA	F729
TREVISO	MOTTA DI LIVENZA	F770
TREVISO	NERVESA DELLA BATTAGLIA	F872
TREVISO	ODERZO	F999
TREVISO	ORMELLE	G115
TREVISO	ORSAGO	G123
TREVISO	PAESE	G229
TREVISO	PEDEROBBA	G408
TREVISO	PIEVE DI SOLIGO	G645
TREVISO	PONTE DI PIAVE	G846
TREVISO	PONZANO VENETO	G875
TREVISO	PORTOBUFFOLE`	G909
TREVISO	POSSAGNO	G933
TREVISO	POVEGLIANO	G944
TREVISO	PREGANZIOL	H022
TREVISO	QUINTO DI TREVISO	H131
TREVISO	REFRONTOLO	H220
TREVISO	RESANA	H238
TREVISO	REVINE LAGO	H253
TREVISO	RIESE PIO X	H280
TREVISO	RONCADE	H523
TREVISO	SALGAREDA	H706
TREVISO	SAN BIAGIO DI CALLALTA	H781
TREVISO	SAN FIOR	H843
TREVISO	SAN PIETRO DI FELETTO	I103
TREVISO	SAN POLO DI PIAVE	I124
TREVISO	SANTA LUCIA DI PIAVE	I221
TREVISO	SAN VENDEMIANO	I382
TREVISO	S ZENONE DEGLI EZZELINI	I417
TREVISO	SARMEDE	I435
TREVISO	SEGUSINO	I578
TREVISO	SERNAGLIA D BATTAGLIA	I635
TREVISO	SPRESIANO	I927
TREVISO	SUSEGANA	L014
TREVISO	TARZO	L058
TREVISO	TREVIGNANO	L402
TREVISO	TREVISO	L407
TREVISO	VALDOBBIADENE	L565
TREVISO	VAZZOLA	L700
TREVISO	VEDELAGO	L706
TREVISO	VIDOR	L856
TREVISO	VILLORBA	M048
TREVISO	VITTORIO VENETO	M089
TREVISO	VOLPAGO DEL MONTELLO	M118
TREVISO	ZENSON DI PIAVE	M163
TREVISO	ZERO BRANCO	M171
TREVISO	PIEVE DEL GRAPPA	M422
UDINE	AIELLO DEL FRIULI	A103
UDINE	AMARO	A254
UDINE	AMPEZZO	A267
UDINE	AQUILEIA	A346
UDINE	ARTA TERME	A447
UDINE	ARTEGNA	A448
UDINE	ATTIMIS	A491
UDINE	BAGNARIA ARSA	A553
UDINE	BASILIANO	A700
UDINE	BERTIOLO	A810
UDINE	BICINICCO	A855
UDINE	BORDANO	A983
UDINE	BUJA	B259
UDINE	BUTTRIO	B309
UDINE	CAMINO AL TAGLIAMENTO	B483
UDINE	CAMPOFORMIDO	B536
UDINE	CARLINO	B788
UDINE	CASSACCO	B994
UDINE	CASTIONS DI STRADA	C327
UDINE	CAVAZZO CARNICO	C389
UDINE	CERCIVENTO	C494
UDINE	CERVIGNANO DEL FRIULI	C556
UDINE	CHIUSAFORTE	C656
UDINE	CIVIDALE DEL FRIULI	C758
UDINE	CODROIPO	C817
UDINE	COLLOREDO MONTE ALBANO	C885
UDINE	COMEGLIANS	C918
UDINE	CORNO DI ROSAZZO	D027
UDINE	COSEANO	D085
UDINE	DIGNANO	D300
UDINE	DOGNA	D316
UDINE	DRENCHIA	D366
UDINE	ENEMONZO	D408
UDINE	FAEDIS	D455
UDINE	FAGAGNA	D461
UDINE	FLAIBANO	D630
UDINE	FORGARIA NEL FRIULI	D700
UDINE	FORNI AVOLTRI	D718
UDINE	FORNI DI SOPRA	D719
UDINE	FORNI DI SOTTO	D720
UDINE	GEMONA DEL FRIULI	D962
UDINE	GONARS	E083
UDINE	GRIMACCO	E179
UDINE	LATISANA	E473
UDINE	LAUCO	E476
UDINE	LESTIZZA	E553
UDINE	LIGNANO SABBIADORO	E584
UDINE	LUSEVERA	E760
UDINE	MAGNANO IN RIVIERA	E820
UDINE	MAJANO	E833
UDINE	MANZANO	E899
UDINE	MARANO LAGUNARE	E910
UDINE	MARTIGNACCO	E982
UDINE	MERETO DI TOMBA	F144
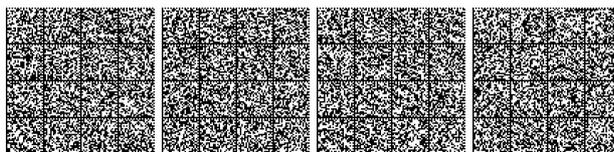
UDINE	MOGGIO UDINESE	F266
UDINE	MOIMACCO	F275
UDINE	MONTENARS	F574
UDINE	MORTEGLIANO	F756
UDINE	MORUZZO	F760
UDINE	MUZZANA DEL TURGNANO	F832
UDINE	NIMIS	F898
UDINE	OSOPPO	G163
UDINE	OVARO	G198
UDINE	PAGNACCO	G238
UDINE	PALAZZOLO DELLO STELLA	G268
UDINE	PALMANOVA	G284
UDINE	PALUZZA	G300
UDINE	PASIAN DI PRATO	G352
UDINE	PAULARO	G381
UDINE	PAVIA DI UDINE	G389
UDINE	TAIPANA	G736
UDINE	POCENIA	G743
UDINE	PONTEBBA	G831
UDINE	PORPETTO	G891
UDINE	POVOLETTO	G949
UDINE	POZZUOLO DEL FRIULI	G966
UDINE	PRADAMANO	G969
UDINE	PRATO CARNICO	H002
UDINE	PRECENICCO	H014
UDINE	PREMARIACCO	H029
UDINE	PREONE	H038
UDINE	PREPOTTO	H040
UDINE	PULFERO	H089
UDINE	RAGOGNA	H161
UDINE	RAVASCLETTO	H196
UDINE	RAVEO	H200
UDINE	REANA DEL ROIALE	H206
UDINE	REMANZACCO	H229
UDINE	RESIA	H242
UDINE	RESIUTTA	H244
UDINE	RIGOLATO	H289
UDINE	RIVE D'ARCANO	H347
UDINE	RONCHIS	H533
UDINE	RUDA	H629
UDINE	SAN DANIELE DEL FRIULI	H816
UDINE	SAN GIORGIO DI NOGARO	H895
UDINE	S GIOVANNI AL NATISONE	H906
UDINE	SAN LEONARDO	H951
UDINE	SAN PIETRO AL NATISONE	I092
UDINE	SANTA MARIA LA LONGA	I248
UDINE	SAN VITO AL TORRE	I404
UDINE	SAN VITO DI FAGAGNA	I405
UDINE	SAPPADA	I421
UDINE	SAURIS	I464
UDINE	SAVOGNA	I478
UDINE	SEDEGLIANO	I562
UDINE	SOCCHIEVE	I777
UDINE	STREGNA	I974
UDINE	SUTRIO	L018
UDINE	TALMASSONS	L039
UDINE	TARCENTO	L050
UDINE	TAVAGNACCO	L065
UDINE	TERZO DI AQUILEIA	L144
UDINE	TOLMEZZO	L195
UDINE	TORREANO	L246
UDINE	TORVISCOSA	L309
UDINE	TRASAGHIS	L335
UDINE	TREPPO GRANDE	L382
UDINE	TRICESIMO	L421
UDINE	TRIVIGNANO UDINESE	L438
UDINE	UDINE	L483
UDINE	VARMO	L686
UDINE	VENZONE	L743
UDINE	VERZEGNIS	L801
UDINE	VILLA SANTINA	L909
UDINE	ZUGLIO	M200
UDINE	CAMPOLONGO TAPOGLIANO	M311
UDINE	RIVIGNANO TEOR	M317
UDINE	TREPPO LIGOSULLO	M399
UDINE	FIUMICELLO VILLA VICENTINA	M400
VARESE	CAIRATE	B368
VARESE	CARONNO PERTUSELLA	B805
VARESE	CASALE LITTA	B875
VARESE	CASORATE SEMPIONE	B987
VARESE	CASTELLANZA	C139
VARESE	CAVARIA CON PREMEZZO	C382
VARESE	CISLAGO	C732
VARESE	FERNO	D543
VARESE	GORLA MAGGIORE	E101
VARESE	GORLA MINORE	E102
VARESE	INARZO	E292
VARESE	JERAGO CON ORAGO	E386
VARESE	LONATE POZZOLO	E666
VARESE	MARNATE	E965
VARESE	MORNAGO	F736
VARESE	OLGIATE OLONA	G028
VARESE	SAMARATE	H736
VARESE	SARONNO	I441
VARESE	SESTO CALENDE	I688
VARESE	SOLBIATE OLONA	I794
VARESE	SUMIRAGO	L003
VARESE	TAINO	L032
VARESE	VIZZOLA TICINO	M101
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	ANTRONA SCHIERANCO	A317
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	ANZOLA D OSSOLA	A325
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	AROLA	A427
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	AURANO	A497
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	BACENO	A534
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	BANNIO ANZINO	A610
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	BEE	A733
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	BEURA CARDEZZA	A834
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	BOGNANCO	A925
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	BROVELLO CARPUGNINO	B207
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	CALASCA CASTIGLIONE	B380
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	CAMBIASCA	B463
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	CANNOBIO	B615
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	CASALE CORTE CERRO	B876
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	CEPPO MORELLI	C478
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	CESARA	C567
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	COSSOGNO	D099
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	CRAVEGGIA	D134
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	CREVOLADOSSOLA	D168
VERBANO-CUSIO-		
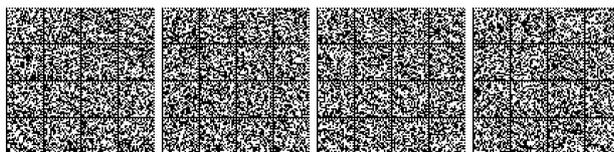
OSSOLA	CRODO	D177
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	DOMODOSSOLA	D332
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	DRUOGNO	D374
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	FORMAZZA	D706
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	GERMAGNO	D984
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	GHIFFA	E003
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	GIGNESE	E028
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	GRAVELLONA TOCE	E153
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	INTRAGNA	E304
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	LOREGLIA	E685
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	MACUGNAGA	E790
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	MADONNA DEL SASSO	E795
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	MALESCO	E853
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	MASERA	F010
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	MERGOZZO	F146
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	MONTECRESTESE	F483
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	MONTESCHENO	F639
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	NONIO	F932
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	OMEGNA	G062
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	ORNAVASSO	G117
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	PALLANZENO	G280
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	PIEDIMULERA	G600
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	PIEVE VERGONTE	G658
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	PREMENO	H030
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	PREMIA	H033
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	PREMOSELLO CHIOVENDA	H037
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	QUARNA SOPRA	H106
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	QUARNA SOTTO	H107
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	RE	H203
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	SAN BERNARDINO VERBANO	H777
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	SANTA MARIA MAGGIORE	I249
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	TOCENO	L187
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	TRAREGO VIGGIONA	L333
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	TRASQUERA	L336
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	TRONTANO	L450
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	VALSTRONA	L651
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	VANZONE SAN CARLO	L666
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	VARZO	L691
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	VERBANIA	L746
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	VIGNONE	L889
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	VILLADOSSOLA	L906
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	VILLETTE	M042
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	VOGOGNA	M111
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	VALLE CANNOBINA	M404
VERCELLI	ALAGNA VALSESIA	A119
VERCELLI	ALBANO VERCELLESE	A130
VERCELLI	ALICE CASTELLO	A198
VERCELLI	ARBORIO	A358
VERCELLI	ASIGLIANO VERCELLESE	A466
VERCELLI	BALMUCCIA	A600
VERCELLI	BALOCCO	A601
VERCELLI	BIANZE	A847
VERCELLI	BOCCIOLETO	A914
VERCELLI	BORGO D’ALE	B009
VERCELLI	BORGOSESIA	B041
VERCELLI	BORGO VERCELLI	B046
VERCELLI	BURONZO	B280
VERCELLI	CAMPERTOGNO	B505
VERCELLI	CARCOFORO	B752
VERCELLI	CARESANA	B767
VERCELLI	CARESANABLOT	B768
VERCELLI	CARISIO	B782
VERCELLI	CASANOVA ELVO	B928
VERCELLI	SAN GIACOMO VERCELLESE	B952
VERCELLI	CERVATTO	C548
VERCELLI	CIGLIANO	C680
VERCELLI	CIVIASCO	C757
VERCELLI	COLLOBIANO	C884
VERCELLI	COSTANZANA	D113
VERCELLI	CRAVAGLIANA	D132
VERCELLI	CRESCENTINO	D154
VERCELLI	CROVA	D187
VERCELLI	DESANA	D281
VERCELLI	FOBELLO	D641
VERCELLI	FONTANETTO PO	D676
VERCELLI	FORMIGLIANA	D712
VERCELLI	GATTINARA	D938
VERCELLI	GHISLARENGO	E007
VERCELLI	GREGGIO	E163
VERCELLI	GUARDABOSONE	E237
VERCELLI	LAMPORO	E433
VERCELLI	LENTA	E528
VERCELLI	LIGNANA	E583
VERCELLI	LIVORNO FERRARIS	E626
VERCELLI	LOZZOLO	E711
VERCELLI	MOLLIA	F297
VERCELLI	MONCRIVELLO	F342
VERCELLI	MOTTA DEI CONTI	F774
VERCELLI	OLCENENGO	G016
VERCELLI	OLDENICO	G018
VERCELLI	PALAZZOLO VERCELLESE	G266
VERCELLI	PERTENGO	G471
VERCELLI	PEZZANA	G528
VERCELLI	PILA	G666
VERCELLI	PIODE	G685

VERCELLI	POSTUA	G940	VENEZIA	STRA	I965
VERCELLI	PRAROLO	G985	VENEZIA	TEGLIO VENETO	L085
VERCELLI	QUARONA	H108	VENEZIA	TORRE DI MOSTO	L267
VERCELLI	QUINTO VERCELLESE	H132	VENEZIA	VENEZIA	L736
VERCELLI	RASSA	H188	VENEZIA	VIGONOVO	L899
VERCELLI	RIMELLA	H293	VENEZIA	CAVALLINO-TREPORTI	M308
VERCELLI	RIVE	H346	VICENZA	AGUGLIARO	A093
VERCELLI	ROVASENDA	H364	VICENZA	ALBETTONE	A154
VERCELLI	ROASIO	H365	VICENZA	ALONTE	A220
VERCELLI	RONSECCO	H549	VICENZA	ALTAVILLA VICENTINA	A231
VERCELLI	ROSSA	H577	VICENZA	ALTISSIMO	A236
VERCELLI	SALASCO	H690	VICENZA	ARCUGNANO	A377
VERCELLI	SALI VERCELLESE	H707	VICENZA	ARSIERO	A444
VERCELLI	SALUGGIA	H725	VICENZA	ARZIGNANO	A459
VERCELLI	SAN GERMANO VERCELLESE	H861	VICENZA	ASIAGO	A465
VERCELLI	SANTHIA`	I337	VICENZA	ASIGLIANO VENETO	A467
VERCELLI	SCOPA	I544	VICENZA	BASSANO DEL GRAPPA	A703
VERCELLI	SCOPELLO	I545	VICENZA	BOLZANO VICENTINO	A954
VERCELLI	SERRAVALLE SESIA	I663	VICENZA	BREGANZE	B132
VERCELLI	STROPPIANA	I984	VICENZA	BRENDOLA	B143
VERCELLI	TRICERRO	L420	VICENZA	BRESSANVIDO	B161
VERCELLI	TRINO VERCELLESE	L429	VICENZA	BROGLIANO	B196
VERCELLI	TRONZANO VERCELLESE	L451	VICENZA	CALDOGNO	B403
VERCELLI	VALDUGGIA	L566	VICENZA	CALTRANO	B433
VERCELLI	VARALLO	L669	VICENZA	CALVENE	B441
VERCELLI	VERCELLI	L750	VICENZA	CAMISANO VICENTINO	B485
VERCELLI	VILLARBOIT	M003	VICENZA	CAMPIGLIA DEI BERICI	B511
VERCELLI	VILLATA	M028	VICENZA	CARRE`	B835
VERCELLI	VOCCA	M106	VICENZA	CARTIGLIANO	B844
VERCELLI	ALTO SERMENZA	M389	VICENZA	CASSOLA	C037
VERCELLI	CELLIO CON BREIA	M398	VICENZA	CASTEGNERO	C056
VENEZIA	ANNONE VENETO	A302	VICENZA	CASTELGOMBERTO	C119
VENEZIA	CAMPAGNA LUPIA	B493	VICENZA	CHIAMPO	C605
VENEZIA	CAMPOLONGO MAGGIORE	B546	VICENZA	CHIUPPANO	C650
VENEZIA	CAMPONOGARA	B554	VICENZA	COGOLLO DEL CENGIO	C824
VENEZIA	CAORLE	B642	VICENZA	CORNEDO VICENTINO	D020
VENEZIA	CAVARZERE	C383	VICENZA	COSTABISSARA	D107
VENEZIA	JESOLO	C388	VICENZA	CREAZZO	D136
VENEZIA	CEGGIA	C422	VICENZA	CRESPADORO	D156
VENEZIA	CHIOGGIA	C638	VICENZA	DUEVILLE	D379
VENEZIA	CINTO CAOMAGGIORE	C714	VICENZA	ENEGO	D407
VENEZIA	CONA	C938	VICENZA	FARA VICENTINO	D496
VENEZIA	CONCORDIA SAGITTARIA	C950	VICENZA	TONEZZA DEL CIMONE	D717
VENEZIA	DOLO	D325	VICENZA	FOZA	D750
VENEZIA	ERACLEA	D415	VICENZA	GALLIO	D882
VENEZIA	FIESSO D’ARTICO	D578	VICENZA	GAMBELLARA	D897
VENEZIA	FOSSALTA DI PIAVE	D740	VICENZA	GRISIGNANO DI ZOCCO	E184
VENEZIA	FOSSALTA DI PORTOGRUARO	D741	VICENZA	GRUMOLO DELLE ABBADESSE	E226
VENEZIA	FOSSO`	D748	VICENZA	ISOLA VICENTINA	E354
VENEZIA	GRUARO	E215	VICENZA	LAGHI	E403
VENEZIA	MARCON	E936	VICENZA	LASTEBASSE	E465
VENEZIA	MARTELLAGO	E980	VICENZA	LONGARE	E671
VENEZIA	MEOLO	F130	VICENZA	LONIGO	E682
VENEZIA	MIRA	F229	VICENZA	LUGO DI VICENZA	E731
VENEZIA	MIRANO	F241	VICENZA	MALO	E864
VENEZIA	MUSILE DI PIAVE	F826	VICENZA	MARANO VICENTINO	E912
VENEZIA	NOALE	F904	VICENZA	MAROSTICA	E970
VENEZIA	NOVENTA DI PIAVE	F963	VICENZA	MONTEBELLO VICENTINO	F442
VENEZIA	PIANIGA	G565	VICENZA	MONTECCHIO MAGGIORE	F464
VENEZIA	PORTOGRUARO	G914	VICENZA	MONTECCHIO PRECALCINO	F465
VENEZIA	PRAMAGGIORE	G981	VICENZA	MONTE DI MALO	F486
VENEZIA	QUARTO D’ALTINO	H117	VICENZA	MONTEGALDA	F514
VENEZIA	SALZANO	H735	VICENZA	MONTEGALDELLA	F515
VENEZIA	SAN DONA` DI PIAVE	H823	VICENZA	MONTEVIALE	F662
VENEZIA	S MICHELE TAGLIAMENTO	I040	VICENZA	MONTICELLO CONTE OTTO	F675
VENEZIA	SANTA MARIA DI SALA	I242	VICENZA	MONTORSO VICENTINO	F696
VENEZIA	SANTO STINO DI LIVENZA	I373	VICENZA	SALCEDO	F810
VENEZIA	SCORZE`	I551	VICENZA	MUSSOLENTE	F829
VENEZIA	SPINEA	I908	VICENZA	NANTO	F838

VICENZA	NOGAROLE VICENTINO	F922
VICENZA	NOVE	F957
VICENZA	NOVENTA VICENTINA	F964
VICENZA	ORGIANO	G095
VICENZA	PIANEZZE	G560
VICENZA	PIOVENE-ROCCHETTE	G694
VICENZA	POIANA MAGGIORE	G776
VICENZA	POSINA	G931
VICENZA	POVE DEL GRAPPA	G943
VICENZA	POZZOLEONE	G957
VICENZA	QUINTO VICENTINO	H134
VICENZA	RECOARO TERME	H214
VICENZA	ROANA	H361
VICENZA	ROMANO D'EZZELINO	H512
VICENZA	ROSA`	H556
VICENZA	ROSSANO VENETO	H580
VICENZA	ROTZO	H594
VICENZA	SANDRIGO	H829
VICENZA	SAN PIETRO MUSSOLINO	I117
VICENZA	SANTORSO	I353
VICENZA	SAN VITO DI LEGUZZANO	I401
VICENZA	SARCEDO	I425
VICENZA	SAREGO	I430
VICENZA	SCHIAVON	I527
VICENZA	SCHIO	I531
VICENZA	SOLAGNA	I783
VICENZA	SOSSANO	I867
VICENZA	TEZZE SUL BRENTA	L156
VICENZA	THIENE	L157
VICENZA	TORREBELVICINO	L248
VICENZA	TORRI DI QUARTESOLO	L297
VICENZA	TRISSINO	L433
VICENZA	VALDAGNO	L551
VICENZA	VALDASTICO	L554
VICENZA	VALLI DEL PASUBIO	L624
VICENZA	VELO D'ASTICO	L723
VICENZA	VICENZA	L840
VICENZA	VILLAGA	L952
VICENZA	VILLAVERLA	M032
VICENZA	ZANE`	M145
VICENZA	ZERMEGHEDO	M170
VICENZA	ZOVENCEDO	M194
VICENZA	ZUGLIANO	M199
VICENZA	VAL LIONA	M384
VICENZA	BARBARANO MOSSANO	M401
VICENZA	VALBRENTA	M423
VICENZA	COLCERESA	M426
VICENZA	LUSIANA CONCO	M427
VERONA	AFFI	A061
VERONA	ALBAREDO D'ADIGE	A137
VERONA	ANGIARI	A292
VERONA	ARCOLE	A374
VERONA	BADIA CALAVENA	A540
VERONA	BARDOLINO	A650
VERONA	BELFIORE	A737
VERONA	BEVILACQUA	A837
VERONA	BONAVIGO	A964
VERONA	BOSCHI SANT`ANNA	B070
VERONA	BOSCO CHIESANUOVA	B073
VERONA	BOVOLONE	B107
VERONA	BRENTINO BELLUNO	B152
VERONA	BRENZONE	B154
VERONA	BUSSOLENGO	B296
VERONA	BUTTAPIETRA	B304
VERONA	CALDIERO	B402
VERONA	CAPRINO VERONESE	B709
VERONA	CASALEONE	B886
VERONA	CASTAGNARO	C041
VERONA	CASTEL D'AZZANO	C078
VERONA	CASTELNUOVO DEL GARDA	C225
VERONA	CAVAION VERONESE	C370
VERONA	CAZZANO DI TRAMIGNA	C412
VERONA	CEREA	C498
VERONA	CERRO VERONESE	C538
VERONA	COLOGNA VENETA	C890
VERONA	COLOGNOLA AI COLLI	C897
VERONA	CONCAMARISE	C943
VERONA	COSTERMANO	D118
VERONA	VERONELLA	D193
VERONA	DOLCE`	D317
VERONA	ERBE`	D419
VERONA	ERBEZZO	D420
VERONA	FERRARA DI MONTE BALDO	D549
VERONA	FUMANE	D818
VERONA	GARDA	D915
VERONA	GAZZO VERONESE	D957
VERONA	GREZZANA	E171
VERONA	ILLASI	E284
VERONA	ISOLA DELLA SCALA	E349
VERONA	ISOLA RIZZA	E358
VERONA	LAVAGNO	E489
VERONA	LAZISE	E502
VERONA	LEGNAGO	E512
VERONA	MALCESINE	E848
VERONA	MARANO DI VALPOLICELLA	E911
VERONA	MEZZANE DI SOTTO	F172
VERONA	MINERBE	F218
VERONA	MONTECCHIA DI CROSARA	F461
VERONA	MONTEFORTE D'ALPONE	F508
VERONA	MOZZECANE	F789
VERONA	NEGRAR	F861
VERONA	NOGARA	F918
VERONA	NOGAROLE ROCCA	F921
VERONA	OPPEANO	G080
VERONA	PALU`	G297
VERONA	PASTRENGO	G365
VERONA	PESCANTINA	G481
VERONA	PESCHIERA DEL GARDA	G489
VERONA	POVEGLIANO VERONESE	G945
VERONA	PRESSANA	H048
VERONA	RIVOLI VERONESE	H356
VERONA	RONCA`	H522
VERONA	RONCO ALL'ADIGE	H540
VERONA	ROVERCHIARA	H606
VERONA	ROVERE` VERONESE	H608
VERONA	ROVEREDO DI GUA`	H610
VERONA	SAN MAURO DI SALINE	H712
VERONA	SALIZZOLE	H714
VERONA	SAN BONIFACIO	H783
VERONA	SAN GIOVANNI ILARIONE	H916
VERONA	SAN GIOVANNI LUPATOTO	H924
VERONA	SANGUINETTO	H944
VERONA	S MARTINO BUON ALBERGO	I003
VERONA	SAN PIETRO DI MORUBIO	I105
VERONA	SAN PIETRO IN CARIANO	I109
VERONA	S AMBROGIO VALPOLICELLA	I259
VERONA	SANT`ANNA D'ALFAEDO	I292
VERONA	SAN ZENO DI MONTAGNA	I414
VERONA	SELVA DI PROGNO	I594
VERONA	SOAVE	I775
VERONA	SOMMACAMPAGNA	I821
VERONA	SONA	I826
VERONA	SORGA`	I850
VERONA	TERRAZZO	L136
VERONA	TORRI DEL BENACO	L287
VERONA	TREGNAGO	L364
VERONA	TREVENZUOLO	L396
VERONA	VALEGGIO SUL MINCIO	L567

VERONA	VELO VERONESE	L722
VERONA	VERONA	L781
VERONA	VESTENANOVA	L810
VERONA	VIGASIO	L869
VERONA	VILLA BARTOLOMEA	L912
VERONA	VILLAFRANCA DI VERONA	L949
VERONA	ZEVIO	M172
VERONA	ZIMELLA	M178
VITERBO	ACQUAPENDENTE	A040
VITERBO	ARLENA DI CASTRO	A412
VITERBO	BAGNOREGIO	A577
VITERBO	BARBARANO ROMANO	A628
VITERBO	VASANELLO	A701
VITERBO	BASSANO ROMANO	A704
VITERBO	BASSANO IN TEVERINA	A706
VITERBO	BLERA	A857
VITERBO	BOLSENA	A949
VITERBO	BOMARZO	A955
VITERBO	CALCATA	B388
VITERBO	CANEPINA	B597
VITERBO	CANINO	B604
VITERBO	CAPODIMONTE	B663
VITERBO	CAPRANICA	B688
VITERBO	CAPRAROLA	B691
VITERBO	CARBOGNANO	B735
VITERBO	CASTEL SANT`ELIA	C269
VITERBO	CASTIGLIONE IN TEVERINA	C315
VITERBO	CELLENO	C446
VITERBO	CELLERE	C447
VITERBO	CIVITA CASTELLANA	C765
VITERBO	CIVITELLA D’AGLIANO	C780
VITERBO	CORCHIANO	C988
VITERBO	TARQUINIA	D024
VITERBO	FABRICA DI ROMA	D452
VITERBO	FALERIA	D475
VITERBO	FARNESE	D503
VITERBO	GALLESE	D870
VITERBO	GRADOLI	E126
VITERBO	GRAFFIGNANO	E128
VITERBO	GROTTE DI CASTRO	E210
VITERBO	ISCHIA DI CASTRO	E330
VITERBO	LATERA	E467
VITERBO	LUBRIANO	E713
VITERBO	MARTA	E978
VITERBO	MONTALTO DI CASTRO	F419
VITERBO	MONTEFIASCONE	F499
VITERBO	MONTE ROMANO	F603
VITERBO	MONTEROSI	F606
VITERBO	NEPI	F868
VITERBO	ONANO	G065
VITERBO	ORIOLO ROMANO	G111
VITERBO	ORTE	G135
VITERBO	PIANSANO	G571
VITERBO	PROCENO	H071
VITERBO	RONCIGLIONE	H534
VITERBO	VILLA S GIOVANNI TUSCIA	H913
VITERBO	SAN LORENZO NUOVO	H969
VITERBO	SORIANO NEL CIMINO	I855
VITERBO	SUTRI	L017
VITERBO	TESSENNANO	L150
VITERBO	TUSCANIA	L310
VITERBO	VALENTANO	L569
VITERBO	VALLERANO	L612
VITERBO	VEIANO	L713
VITERBO	VETRALLA	L814
VITERBO	VIGNANELLO	L882
VITERBO	VITERBO	M082
VITERBO	VITORCHIANO	M086
VIBO VALENTIA	ACQUARO	A043

VIBO VALENTIA	ARENA	A386
VIBO VALENTIA	BRIATICO	B169
VIBO VALENTIA	BROGNATURO	B197
VIBO VALENTIA	CAPISTRANO	B655
VIBO VALENTIA	CESSANITI	C581
VIBO VALENTIA	DASA`	D253
VIBO VALENTIA	DINAMI	D303
VIBO VALENTIA	DRAPIA	D364
VIBO VALENTIA	FABRIZIA	D453
VIBO VALENTIA	FILADELFIA	D587
VIBO VALENTIA	FILANDARI	D589
VIBO VALENTIA	FILOGASO	D596
VIBO VALENTIA	FRANCAVILLA ANGITOLA	D762
VIBO VALENTIA	FRANCICA	D767
VIBO VALENTIA	GEROCARNE	D988
VIBO VALENTIA	IONADI	E321
VIBO VALENTIA	JOPPOLO	E389
VIBO VALENTIA	LIMBADI	E590
VIBO VALENTIA	MAIERATO	E836
VIBO VALENTIA	MILETO	F207
VIBO VALENTIA	MONGIANA	F364
VIBO VALENTIA	VIBO VALENTIA	F537
VIBO VALENTIA	MONTEROSSO CALABRO	F607
VIBO VALENTIA	NARDODIPACE	F843
VIBO VALENTIA	NICOTERA	F893
VIBO VALENTIA	PARGHELIA	G335
VIBO VALENTIA	PIZZO	G722
VIBO VALENTIA	PIZZONI	G728
VIBO VALENTIA	POLIA	G785
VIBO VALENTIA	RICADI	H271
VIBO VALENTIA	ROMBIOLO	H516
VIBO VALENTIA	SAN CALOGERO	H785
VIBO VALENTIA	SAN COSTANTINO CALABRO	H807
VIBO VALENTIA	SAN GREGORIO D’IPPONA	H941
VIBO VALENTIA	SAN NICOLA DA CRISSA	I058
VIBO VALENTIA	SANT`ONOFRIO	I350
VIBO VALENTIA	SERRA SAN BRUNO	I639
VIBO VALENTIA	SIMBARIO	I744
VIBO VALENTIA	SORIANELLO	I853
VIBO VALENTIA	SORIANO CALABRO	I854
VIBO VALENTIA	SPADOLA	I884
VIBO VALENTIA	SPILINGA	I905
VIBO VALENTIA	STEFANACONI	I945
VIBO VALENTIA	TROPEA	L452
VIBO VALENTIA	VALLELONGA	L607
VIBO VALENTIA	VAZZANO	L699
VIBO VALENTIA	ZACCANOPOLI	M138
VIBO VALENTIA	ZAMBRONE	M143
VIBO VALENTIA	ZUNGRI	M204

24A06942

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ticlopidina Almus».

Con la determina n. aRM - 258/2024 - 2812 del 13 dicembre 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Almus S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: TICLOPIDINA ALMUS;

confezione: 035825013;

descrizione: «250 mg compresse rivestite» 30 compresse.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A06891

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acetilcisteina Almus».

Con la determina n. aRM - 259/2024 - 2812 del 13 dicembre 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Almus S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: ACETILCISTEINA ALMUS;

confezione: 035595014;

descrizione: «300 mg/3 ml soluzione iniettabile e da nebulizzare e per instillazione» 5 fiale da 3 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A06892

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lenalidomide Fresenius Kabi».

Con la determina n. aRM - 260/2024 - 2829 del 13 dicembre 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Fresenius Kabi Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: LENALIDOMIDE FRESENIUS KABI:

confezione: 049543123- descrizione: «25 mg capsule rigide» 21 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL;

confezione: 049543111 - descrizione: «25 mg capsule rigide» 7 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL;

confezione: 049543109 - descrizione: «20 mg capsule rigide» 21 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL;

confezione: 049543097 - descrizione: «20 mg capsule rigide» 7 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL;

confezione: 049543085 - descrizione: «15 mg capsule rigide» 21 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL;

confezione: 049543073 - descrizione: «15 mg capsule rigide» 7 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL;

confezione: 049543061 - descrizione: «10 mg capsule rigide» 21 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL;

confezione: 049543059 - descrizione: «10 mg capsule rigide» 7 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL;

confezione: 049543046 - descrizione: «5 mg capsule rigide» 21 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL;

confezione: 049543034 - descrizione: «5 mg capsule rigide» 7 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL;

confezione: 049543022 - descrizione: «2,5 mg capsule rigide» 21 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL;

confezione: 049543010 - descrizione: «2,5 mg capsule rigide» 7 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL;

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A06893

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ranitidina Alter».

Con la determina n. aRM - 261/2024 - 2753 del 17 dicembre 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Laboratori Alter S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: RANITIDINA ALTER;

confezioni A.I.C. numeri:

035702036 - descrizione: «300 mg compresse rivestite con film» - 20 compresse in blister AL/AL;

035702024 - descrizione: «10 compresse rivestite con film» - da 300 mg in blister AL/AL;

035702012 - descrizione: «20 compresse rivestite con film» - in blister AL/AL da da 150 mg.

24A06936

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Longastatina».

Con la determina n. aRM - 262/2024 - 114 del 17 dicembre 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Novartis Farma S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: LONGASTATINA:

confezione: 027104342;

descrizione: «LAR 30 mg polvere e solvente per sospensione iniettabile» 3 flaconcini polvere + 3 siringhe solvente da 2 ml + 3 adattatori + 3 aghi di sicurezza;

confezione: 027104330;

descrizione: «LAR 20 mg polvere e solvente per sospensione iniettabile» 3 flaconi polvere + 3 siringhe solvente da 2 ml + 3 adattatori per i flaconi + 3 aghi di sicurezza;

confezione: 027104328;

descrizione: «LAR 10 mg polvere e solvente per sospensione iniettabile» 3 flaconi polvere + 3 siringhe solvente da 2 ml + 3 adattatori per i flaconi + 3 aghi di sicurezza;

confezione: 027104102;

descrizione: «LAR 30 mg polvere e solvente per sospensione iniettabile» flacone polvere + siringa preriempita 2 ml + 1 adattatore per il flacone + 1 ago di sicurezza;

confezione: 027104090;

descrizione: «LAR 20 mg polvere e solvente per sospensione iniettabile» flacone polvere + siringa preriempita 2 ml + 1 adattatore per il flacone + 1 ago di sicurezza;

confezione: 027104088;

descrizione: «LAR 10 mg polvere e solvente per sospensione iniettabile» flacone polvere + siringa preriempita 2 ml + 1 adattatore per il flacone + 1 ago di sicurezza.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A06937
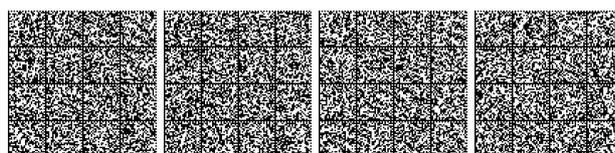
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso a valere sui buoni fruttiferi postali e sul Libretto *smart*

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.a.) rende noto che, a decorrere dal 31 dicembre 2024, l'emissione dei buoni fruttiferi postali denominati «Buono *Premium*», contraddistinti dalla serie «TF101A241114», verrà sospesa.

Si informa altresì che - sempre a partire dal 31 dicembre 2024 - la CDP S.p.a. rende disponibile, a valere sul Libretto *Smart*, un nuovo Deposito *Supersmart Young*, con vincoli a centottanta giorni, destinato agli intestatari o cointestatari di un Libretto *Smart* di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, al tasso di interesse pari al 2,50% annuo lordo a scadenza.

Le somme depositate sul Libretto *Smart* che non formano oggetto di accantonamento, sono remunerate al tasso d'interesse *pro tempore* vigente (il «tasso base», ad oggi pari allo 0,001%).

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A. e sul sito www.poste.it nonché sul sito internet della CDP S.p.a. www.cdp.it è a disposizione il foglio informativo del Libretto *Smart* contenente informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche e sulle principali clausole contrattuali, nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sui siti internet www.poste.it e www.cdp.it

24A06938

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Modifica dello statuto dell'Università per stranieri «Dante Alighieri» di Reggio Calabria - precisazioni del Ministero dell'università e della ricerca.

La modifica allo Statuto dell'Università per stranieri «Dante Alighieri» di Reggio Calabria, emanata con il decreto rettorale n. 1/2024 del 16 dicembre 2024 è priva di effetti, in quanto sull'approvazione di tale modifica statutaria non si è esaurito il potere prescritto dall'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168 in capo al Ministero dell'università e della ricerca.

24A07069

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-305) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.